



Presidenza del
Consiglio dei ministri
Dipartimento per le
politiche della famiglia

**centro
nazionale**
DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



Ministero
del Lavoro
e delle Politiche
sociali

Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia



RAPPORTO AL 31 DICEMBRE 2009

In attuazione dell'intesa sancita il 26-09-2007 in Conferenza Unificata fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Istituto
degli
Innocenti



SOMMARIO

1. Premessa	5
2. Analisi e commento ai dati delle Regioni e delle Province autonome.....	9
3. Monografie regionali.....	27
4. Quadro d'insieme dell'andamento del Piano	181
ALLEGATO 1	
La normativa nazionale e regionale	183
ALLEGATO 2	
Prospetti di sintesi e comparazione sulle tipologie dei servizi.....	253
ALLEGATO 3	
Scheda comparativa criteri di autorizzazione al funzionamento e accreditamento.....	333

1. PREMESSA

Il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, recepito e definito compiutamente dall'Intesa in Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali il 26 settembre 2007, ha tra i propri obiettivi quelli di:

- incrementare i servizi per i bambini 0-3 anni;
- avviare il processo di definizione dei livelli essenziali;
- rilanciare una strategia di collaborazione tra istituzioni per la concreta attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine;
- promuovere il superamento del forte squilibrio tra Nord e Sud del Paese, una complessiva crescita del sistema nazionale e un avvicinamento agli standard europei.

Si tratta di un Piano realmente straordinario che ha permesso a tutte le Regioni, alcune per la prima volta, di dotarsi di piani regionali per l'estensione, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni. Tale piano ha rilanciato una stagione di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e i Comuni per l'attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

I processi avviati dal Piano hanno posto in evidenza la necessità di intervenire in maniera più risoluta per dirimere il forte squilibrio tra Nord e Sud del Paese, favorendo una crescita complessiva del sistema nazionale verso standard europei, in vista del raggiungimento dell'obiettivo della copertura territoriale del 33 % fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. L'impegno nazionale a favore dello sviluppo del Sud, pur riconosciuto negli obiettivi e nei documenti economici, dovrà essere accompagnato da prassi istituzionali e amministrative adeguate, in grado di fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Non è un caso che l'attuazione del Piano straordinario di intervento sosterrà direttamente le Regioni del Mezzogiorno (attraverso la realizzazione di azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio 2007/2013) nel raggiungimento dei target degli indicatori "Diffusione dei servizi per l'infanzia" e "Presa in carico degli utenti" definiti nel QSN per l'obiettivo di servizio "Aumento dei servizi di cura alla persona" (Cfr. Delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, indicatori S.04 e S.05).

Allo scopo di rafforzare l'orientamento ai risultati per cittadini e imprese di questa programmazione, è stato definito il meccanismo premiale degli obiettivi di servizio. Nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 sono stati infatti fissati, per alcuni servizi essenziali, "target vincolanti", al cui raggiungimento è legata la possibilità di acquisire risorse premiali, a fine periodo, per un importo complessivo pari a 3 miliardi di euro, a valere sulle risorse nazionali del Fondo Aree Sottoutilizzate.

La differenza di risultati ad oggi raggiunti tra Regioni, ma anche a livello sub-regionale, mostra come le singole *performance* siano fortemente influenzate dalle diverse situazioni di contesto e capacità dei soggetti locali. Questo meccanismo ha finora rappresentato un volano soprattutto per quelle situazioni in cui le scelte regionali e/o il contesto regionale erano già ben orientati al perseguimento degli obiettivi e i soggetti locali già sensibilizzati.

Affinché si possano dispiegare pienamente gli effetti del meccanismo in tutte le aree, appare necessario che questo pervada in modo più ampio l'azione delle Amministrazioni regionali, vi sia un forte coordinamento e integrazione con le politiche ordinarie e un pieno coinvolgimento dei soggetti responsabili a livello locale.

Per quanto riguarda i dati, se a livello nazionale l'unico obiettivo di Barcellona raggiunto entro il 2010 è l'offerta di posti nella scuola dell'infanzia (almeno il 90% di posti sulla popolazione interessata), gli altri due attendono di essere centrati; circa 10-11 punti di percentuale ci separano dall'obiettivo del 33% di posti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e circa 14-15 punti ci dividono dalla meta del 60% di occupazione femminile.

Osservando con maggiore attenzione lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia in Italia, così come emerge da questo ultimo monitoraggio del Piano straordinario al

31/12/2009, è possibile notare il sussistere di un *gap* tra le Regioni del Centro-Nord e quelle del Sud: le Regioni del centro Nord, infatti, hanno tassi di accoglienza dei servizi educativi ovunque superiori ai 15 posti per 100 bambini, con la sola eccezione della Provincia autonoma di Bolzano. Le Regioni con i più elevati tassi di accoglienza si confermano l'Emilia-Romagna, unica Regione a superare la quota di 30 posti per 100 bambini (30,9), l'Umbria (29,6), la Toscana (28,3) e la Valle d'Aosta (25,9).

Dall'altro lato, le uniche due Regioni del Mezzogiorno aventi dati esaustivi sono l'Abruzzo ed il Molise, che si collocano attorno ai 15 posti per 100 bambini. Le restanti Regioni del Sud mostrano dati mancanti o incompleti, poiché non contemplano il numero di posti nei servizi integrativi e/o nei servizi a titolarità privata.

Un'evidente disparità territoriale, tuttora esistente fra il centro Nord ed il Sud, riguarda la diffusione della rete dei servizi educativi per la prima infanzia. Tale divario può essere ricondotto ai diversi punti di partenza, che vedono le Regioni del Sud dotate di una rete iniziale molto più scarsa.

Interessante appare il chiaro aumento del tasso di ricettività in quasi tutte le Regioni e Province autonome, imputabile a due fattori principali: il primo di tipo informativo – ovvero l'inclusione dei posti dei servizi a titolarità privata nei dati di monitoraggio, che costituiscono una quota rilevante soprattutto nelle Regioni settentrionali –, il secondo all'attuazione del Piano straordinario intervenuta nel 2007. In riferimento al numero di servizi presenti sul territorio nazionale, i dati disponibili non hanno però permesso di avere un quadro esaustivo, a causa della parzialità delle risposte di alcune Regioni.

Il presente monitoraggio raccoglie le informazioni principali sull'attuazione del secondo semestre del terzo anno di attività del piano straordinario (situazione al 31/12/2009) e ci offre un'immagine più dettagliata dei processi in atto.

Il rapporto si articola intorno a quattro aree tematiche:

- l'analisi e il commento dei dati di monitoraggio derivati dalle schede delle Regioni e Province autonome. Il rapporto presenta un commento ai dati aggiornati e un piccolo repertorio di tavole statistiche da cui è possibile trarre informazioni riguardo a: utenti e posti della rete dei servizi educativi per la prima infanzia; tassi di accoglienza nei nidi e nei servizi integrativi per la prima infanzia; numero di servizi educativi secondo la titolarità pubblica o privata; fondo nazionale stanziato per il triennio 2007-2009 e cofinanziamento previsti per Regione e provincia autonoma; risorse orientate dalla programmazione; contributi assegnati attraverso bandi o atti di riparto; destinazione dei finanziamenti programmati e assegnati;
- le monografie regionali. Il rapporto di monitoraggio propone 21 monografie in cui, muovendo dall'analisi di tre macro aree (normativa, programmazione e gestione dei fondi, organizzazione e qualificazione del sistema dei servizi), si offre una visione sintetica della situazione presente in ciascun territorio regionale rispetto allo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. Si tratta di uno studio che per la prima volta restituisce informazioni comparabili, nonché aperto a ulteriori approfondimenti;
- un quadro d'insieme dell'andamento del Piano, con il quale si tenta di offrire una sintesi dell'importanza e dei benefici addotti dalle politiche innescate dagli investimenti in favore dello sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il rapporto di monitoraggio è completato da un'appendice in cui sono riportati:

- il quadro della normativa nazionale e regionale;
- le denominazioni dei servizi per la prima infanzia presenti in ciascuna Regione (ricondotte entro la classificazione indicata dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 29 ottobre 2009);
- i criteri adottati dalle singole Regioni rispetto ai sistemi di autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

Il rapporto è il frutto del lavoro di un gruppo multiprofessionale di esperti dell'Istituto degli Innocenti, coordinato da Aldo Fortunati, direttore dell'Area Documentazione Ricerca e Formazione, e composto da: Donata Bianchi, ricercatrice, Antonella Bisceglia, consulente, Eugenio Bizzotto, consulente, Sabrina Breschi, responsabile del Servizio Monitoraggio Ricerca e Formazione, Anna Buia, referente Attività editoriali, Lorenzo Campioni, consulente, Michele Colavito, operatore IDI presso il Dipartimento Politiche Famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri, Cristina Gabbiani, istruttore direttivo amministrativo, Giulia Gianni, collaboratore amministrativo, Barbara Giovannini, grafica, Tessa Onida, documentalista, Enrico Moretti, Referente Attività statistiche, Marco Musso, consulente, Maurizio Parente, ricercatore, Gino Passarini, consulente, Roberto Ricciotti, statistico, Antonella Schena, responsabile del Servizio Documentazione Editoria e Biblioteca, Benedetta Tesi, documentalista, Valentina Tocchioni, statistico, Marco Zelano, statistico.

2. ANALISI E COMMENTO AI DATI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Le informazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome per la presente sessione di monitoraggio (al 31/12/2009) dell'attuazione del Piano straordinario consentono l'elaborazione di una serie di tavole riepilogative e di indicatori statistici, in grado di fornire un quadro sul processo di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio nazionale.

La scheda di monitoraggio adottata prevede un'articolazione più completa delle informazioni raccolte sia per quanto riguarda le risorse finanziarie, sia per quanto attiene alla diffusione della rete dei servizi. Nonostante ciò, le problematiche emerse già nelle altre due sessioni di monitoraggio (al 31/12/2008 e al 30/06/2009) riguardo l'alto grado di variabilità e di disomogeneità dell'informazione prodotta si ripropongono. In particolare, la regione Calabria non ha fornito i dati richiesti in tempo utile per la predisposizione del presente rapporto; quindi, per tale regione i dati presentati di seguito sono i medesimi dello scorso monitoraggio. Inoltre, il miglioramento qualitativo nei ritorni informativi provenienti dalle regioni del Mezzogiorno atteso per l'ultima sessione di monitoraggio è avvenuto solo parzialmente; i dati forniti sulla rete dei servizi educativi per la prima infanzia continuano, infatti, ad essere incompleti. Infine, le informazioni trasmesse circa l'ampliamento dei servizi educativi per la prima infanzia nell'arco del triennio sono scarse e incomplete, non permettendo di elaborare i dati circa il numero di servizi realizzati e di nuovi comuni divenuti sede di servizi educativi.

A rilevazione ultimata, il quadro informativo derivante dai materiali pervenuti dalle regioni e dalle province autonome ha consentito l'elaborazione di tavole e indicatori statistici, molti dei quali già presentati nello scorso monitoraggio. La comparazione degli indicatori elaborati nelle diverse sessioni di monitoraggio permette, quindi, di cogliere il processo evolutivo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia durante il triennio del Piano straordinario. In particolare, sono state definite tavole statistiche con le seguenti informazioni regionali:

- Utenti e posti nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi (Tavola 1);
- Tassi di accoglienza nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi (Tavola 2);
- Tassi di accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia, anni 2008-2009 (Tavola 3);
- Numero di servizi educativi secondo la titolarità – pubblica e privata – al 31/12/2009 (Tavola 4);
- Posti nei servizi educativi secondo la titolarità pubblica o privata (Tavola 5);
- Finanziamento nazionale stanziato e cofinanziamento previsto (Tavola 6);
- Finanziamenti orientati dalla programmazione delle regioni e delle province autonome, al 31/12/2009 (Tavola 7);
- Finanziamenti assegnati attraverso bandi o atti di riparto delle regioni e delle province autonome, al 31/12/2009 (Tavola 8);
- Destinazione dei finanziamenti programmati e assegnati dalle regioni e dalle province autonome in percentuale per spese in conto capitale e spese in conto gestione, al 31/12/2009 (Tavola 9).

Il principale indicatore statistico cui è rivolta l'attenzione, in relazione all'obiettivo definito a livello comunitario di ottenere entro il 2010, un livello di "copertura" della rete dei servizi educativi per la prima infanzia pari almeno al 33%, è costituito dal grado di copertura dei servizi educativi rivolti esclusivamente alla fascia di età 0-2 anni, ossia dei nidi e dei servizi educativi integrativi. Il potenziale ricettivo di tale rete di servizi per la prima infanzia costituisce indubbiamente la quota più rilevante dei posti disponibili. Per tale motivo, la presente attività

di monitoraggio mira, in primo luogo, alla raccolta di questi dati, così da delineare un quadro il più possibile completo e aggiornato della diffusione di tali servizi sul territorio e cogliere gli sviluppi più significativi avvenuti negli ultimi anni grazie al Piano stesso.

Dall'analisi degli ultimi dati a disposizione, al 31/12/2009, persiste la forte differenza territoriale tra le regioni del centro nord e quelle del Mezzogiorno già evidenziata nelle precedenti sessioni di monitoraggio. Le regioni del centro nord, infatti, hanno tassi di accoglienza dei servizi educativi ovunque superiori ai 15 posti per 100 bambini, con la sola eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni con i più elevati tassi di accoglienza si confermano l'Emilia Romagna, unica regione a superare la quota di 30 posti per 100 bambini (30,9), l'Umbria (29,7), la Toscana (28,1) e la Valle d'Aosta (25,9).

Dall'altro lato, le uniche due regioni del Mezzogiorno aventi dati completi sono l'Abruzzo ed il Molise, che si collocano attorno ai 15 posti per 100 bambini. Le restanti regioni del sud, invece, mostrano dati mancanti o incompleti, poiché non contemplano il numero di posti nei servizi integrativi e/o nei servizi a titolarità privata.

Limitando il confronto fra le regioni del centro nord e quelle del sud per quanto riguarda i dati relativi ai posti nei nidi, il divario continua ad esser consistente fra le due realtà, confermando le disparità nella diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio nazionale.

A livello nazionale, il tasso di accoglienza per i servizi educativi per la prima infanzia – escluse Campania e Sardegna - risulta pari a 17,8 posti per 100 bambini. Data la provvisorietà e parzialità di tale dato, dovuto alla suddetta carenza informativa delle regioni del Mezzogiorno, i singoli tassi di accoglienza per le due tipologie di servizio educativo, nido d'infanzia e servizio integrativo, sono più attendibili rispetto al tasso aggregato; i posti nei nidi d'infanzia sono, dunque, pari a 16 per 100 bambini, mentre ammontano a 2,2, i posti per 100 bambini nei servizi integrativi¹.

¹ La somma del tasso di accoglienza nei nidi d'infanzia e di quello nei servizi integrativi non è pari al tasso di accoglienza totale a livello nazionale, in quanto la popolazione presa come riferimento nei due tassi separati è diversa, in ragione della disponibilità di dati sui posti.

**Obiettivi programmatici 2009 e tassi di accoglienza al 31/12/2009
per Regione e Provincia autonoma**

Regioni e province autonome	Utenti nei nidi e servizi integrativi per 100 bambini 0- 2 anni al 2009 (fonte: obiettivi programmatici delle Regioni/Province)	Posti nei servizi educativi a titolarità pubblica e privata per 100 bambini 0-2 anni al 31/12/2009 (fonte: dati di monitoraggio Regioni e Prov. Autonome)		
		nidi	servizi integrativi	totale
Piemonte ^(a)	19,0	18,6	2,5	21,1
Valle d'Aosta ^(d)	n.c.	17,1	8,8	25,9
Lombardia ^(a)	16,0	17,8	0,9	18,6
Provincia di Bolzano	n.c.	7,6	6,4	13,9
Provincia di Trento ^(b)	16,3	16,0	2,8	18,9
Veneto ^{(a)(c)}	15,0	15,4	1,6	16,9
Friuli Venezia Giulia	n.c.	19,1	3,8	22,9
Liguria ^{(a)(e)}	20,4	16,4	3,5	19,9
Emilia Romagna ^(e)	30,8	28,2	2,7	30,9
Toscana ^(a)	30,4	23,5	4,6	28,1
Umbria	24,9	24,3	5,4	29,7
Marche ^(a)	21,0	19,9	1,9 ^(f)	21,7
Lazio ^(d)	15,0	14,1	1,5	15,6
Abruzzo	12,2	9,6	3,5	13,1
Molise	7,8	16,8	0,0	16,8
Campania	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Puglia ^(a)	7,1	11,7	n.c.	11,7
Basilicata	11,5	10,6	n.c.	10,6
Calabria ^{(c)(d)}	10,3	6,2	n.c.	6,2
Sicilia	11,1	4,9 ^(g)	n.c.	4,9
Sardegna	10,9	n.c.	n.c.	n.c.
Totale	16,9^(h)	16,0⁽ⁱ⁾	2,2^(l)	17,8^{(j)(m)}

(a) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti.

(b) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti nei nidi d'infanzia.

(c) L'obiettivo del triennio è riferito agli utenti nei nidi d'infanzia.

(d) I posti nei servizi sono al 30/06/2009.

(e) I posti nei servizi sono al 31/12/2008.

(f) Il dato è stimato.

(g) Il dato comprende i soli posti nei servizi a titolarità pubblica.

(h) Indicatore calcolato non tenendo conto della popolazione di Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania per le quali non è disponibile il dato degli utenti.

(i) Indicatore calcolato non tenendo conto della popolazione di Campania e Sardegna per le quali non è disponibile il dato dei posti.

(l) Indicatore calcolato non tenendo conto della popolazione di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali non è disponibile il dato dei posti.

(m) I posti totali non sono pari alla somma dei posti nei nidi e nei servizi integrativi in quanto la popolazione presa come riferimento nei due indicatori separati è diversa.

n.c.= non calcolabile

Prendendo come riferimento i singoli obiettivi programmatici delle regioni e delle province autonome, il monitoraggio attuale alla data del 31/12/2009 consente di procedere ad una valutazione complessiva in merito al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle regioni per il 2009.

Alla data del 31/12/2009, le regioni e province autonome che hanno raggiunto l'obiettivo programmatico prefissato sono undici; rispetto ai due precedenti monitoraggi, quindi, altre tre regioni hanno conseguito quanto previsto entro il 2009 (Trento, Emilia Romagna, Puglia). Inoltre, il numero di utenti stimato a livello nazionale e dedotto dall'aggregazione dei singoli obiettivi regionali risulta già soddisfatto, nonostante vi siano ancora cinque regioni che non hanno conseguito tale risultato. Queste ultime sono, così, distribuite: una al nord (Liguria), una al centro (Toscana) e tre al sud (Basilicata, Calabria e Sicilia)². Da sottolineare, in ogni caso, che i dati della Liguria sono aggiornati all'anno precedente, mentre quelli della Calabria al semestre precedente. Dato l'esiguo scarto sussistente dal raggiungimento degli obiettivi programmatici della Liguria, è ragionevole pensare che tale regione abbia, quindi, conseguito gli obiettivi previsti.

Gli scostamenti maggiori si riscontrano, invece, in Calabria e in Sicilia; ancora una volta, bisogna comunque evidenziare la parzialità del dato sui posti disponibili per tali regioni, per cui la differenza fra il tasso e l'obiettivo è sicuramente inferiore a quanto emerge dalle tavole. Per quanto riguarda la Toscana, invece, nella prima sessione di monitoraggio tale regione risultava la più distante dagli obiettivi programmatici; nel corso del 2009, essa ha colmato largamente il divario iniziale, avvicinandosi notevolmente all'obiettivo previsto.

In conclusione, gli obiettivi programmatici sono stati largamente adempiuti nella maggioranza dei casi; inoltre, le regioni del centro nord hanno raggiunto quanto prefissato in modo più soddisfacente e compiuto delle regioni del Mezzogiorno.

Oltre al dato puntuale al 31/12/2009, è interessante verificare l'andamento del numero di posti nei servizi educativi per la prima infanzia relativamente all'attuazione del Piano straordinario. Il dato disponibile più aggiornato precedente all'avvio del Piano straordinario è dato dal numero di utenti nei nidi e servizi integrativi per 100 bambini del 2006 (dati Istat)³.

Da un primo raffronto fra i tassi del 2006 e quelli alla data del primo monitoraggio (31/12/2008), emerge chiaramente un aumento del tasso di ricettività in quasi tutte le regioni e province autonome. Tale aumento è dovuto a due fattori, il primo di tipo informativo –ovvero dall'inclusione dei posti dei servizi a titolarità privata nei dati di monitoraggio, che costituiscono una quota rilevante soprattutto nelle regioni settentrionali-, il secondo dall'attuazione del Piano straordinario intervenuta nel 2007.

Concentrandosi sulla serie storica emergente dall'attività di monitoraggio, nel periodo considerato i tassi di accoglienza crescono in tutte le regioni e province autonome, con la sola eccezione delle Marche e della Basilicata; nel primo caso, però, esso non dipende da un reale decremento dei posti disponibili nell'arco del 2009⁴. In un solo anno, in concomitanza con l'attuazione del Piano straordinario si registra un aumento dei tassi di accoglienza superiori ai tre punti percentuali in cinque regioni ed una provincia autonoma, di cui tre nel nord-est (Trento, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna), una al centro (Toscana) e due al sud (Molise e Puglia). Se si considerano le regioni e province autonome che hanno registrato un incremento superiore ad un punto percentuale, invece, esse risultano pari a dieci, che costituiscono i due terzi del collettivo per cui è possibile valutare tale dato. Di conseguenza, ne deriva che il Piano straordinario triennale ha prodotto risultati positivi, in termini di potenziale ricettivo, in tutta Italia.

Per quanto riguarda la diffusione della rete dei servizi educativi per la prima infanzia, le disparità territoriali tuttora esistenti fra il centro nord ed il sud sono sicuramente, in larga

² Per le restanti cinque regioni/province autonome, non è possibile comparare i tassi di accoglienza raggiunti con gli obiettivi prefissati, mancando l'uno o l'altro dato in questione.

³ Il dato Istat è comprensivo dei soli utenti nei servizi a titolarità pubblica e il privato convenzionato e come tale sottostima il potenziale ricettivo effettivo.

⁴ Per il primo anno di monitoraggio, infatti, il dato includeva dei posti non rivolti esclusivamente all'utenza 0-2 anni.

parte, imputabili ai diversi punti di partenza, che vedono le regioni meridionali dotate di una rete iniziale molto più scarsa. Riguardo ai risultati ottenuti dall'attuazione del Piano straordinario, l'incompletezza dei dati forniti dalle regioni meridionali non consente, però, di escludere che sussista una diversa velocità di azione del Piano straordinario fra tali regioni e quelle del centro nord. Per tale motivo, è lecito ipotizzare che la disparità territoriale sia destinata ad aumentare nel breve periodo, per poi diminuire, eventualmente, solo nel medio e lungo periodo, con la prosecuzione dell'azione del Piano straordinario nelle regioni del Mezzogiorno.

**Tassi di accoglienza a seguito dell'attuazione del Piano Straordinario
per Regione e Provincia autonoma – 2008/2009**

Regioni e province autonome	Tasso di accoglienza al 2006 (fonte: Istat)	Tasso di accoglienza (fonte: dati di monitoraggio delle Regioni e Province autonome)		
		al 31/12/2008	al 30/06/2009	al 31/12/2009
Piemonte	14,9	20,2	19,8 ^(a)	21,1
Valle d' Aosta	25,8	25,0	25,9	n.c.
Lombardia	15,0	18,4	18,6	18,6
Provincia di Bolzano	10,3	12,3	11,8	13,9
Provincia di Trento	14,8	15,1	n.c.	18,9
Veneto	12,7	15,7	16,8	16,9
Friuli-Venezia Giulia	12,4	19,0	18,8	22,9
Liguria	16,5	20,3	n.c.	n.c.
Emilia-Romagna ^(b)	28,1	26,7	29,3	30,9
Toscana	22,4	25,1	n.c.	28,1
Umbria	14,2	27,5	n.c.	29,7
Marche	15,1	23,0 ^(c)	n.c.	21,7
Lazio	11,2	16,2	n.c.	n.c.
Abruzzo	7,2	12,7	13,2	13,1
Molise	4,8	11,4	13,7	16,8
Campania	1,8	n.c.	n.c.	n.c.
Puglia	4,4	6,6	n.c.	11,7
Basilicata	5,4	11,4	10,4	10,6
Calabria	2,4	6,2	6,2	n.c.
Sicilia	6,3	4,8	n.c.	4,9
Sardegna	8,6	n.c.	n.c.	n.c.

(a) Il tasso di accoglienza è al 30/05/2009.

(b) I tassi di accoglienza sono, rispettivamente, al 31/12/2006, al 31/12/2007 e al 31/12/2008.

(c) I posti nei servizi integrativi comprendono dei servizi non esclusivi per la fascia 0-2 anni.

n.c.= non calcolabile

In relazione all'obiettivo definito a livello comunitario di ottenere, entro il 2010, un livello di "copertura" della rete dei servizi educativi per i bambini di 0-2 anni pari almeno al 33%, è necessario tener conto non solo dei posti disponibili nella rete dei nidi e dei servizi educativi integrativi per la prima infanzia, ma anche degli iscritti minori di 3 anni alla scuola dell'infanzia, dal momento che i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre di ogni anno si iscrivono a settembre dello stesso anno alla scuola dell'infanzia. Pertanto, il tasso di accoglienza dei bambini di 0-2 anni è dato dalla somma di quello nei nidi e servizi integrativi e di quello nella scuola d'infanzia. Quest'ultimo ammontava nel 2001, ultimo anno per il quale risulta rintracciabile nei dati del censimento, a circa il 7% della popolazione italiana di 0-2 anni. Così facendo, ne deriverebbe che le quattro regioni precedentemente menzionate coi tassi d'accoglienza più elevati (ossia la Valle d'Aosta, l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria) raggiungerebbero e – in tre casi su quattro supererebbero – la soglia del 33%, mentre sei regioni del centro nord si situerebbero al di sopra di 25 posti per 100 bambini. Per le regioni del Mezzogiorno, invece, la distanza del tasso di accoglienza rispetto al traguardo del 33%

continua a superare i 10 punti percentuali. Il dato di “copertura” nazionale al 31/12/2009 si avvicina in questo modo ad un valore stimato del 24,8%, in considerazione della stima del 17,8% del tasso di accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia e della stima del 7% dei bambini della classe dei 2 anni che frequenta la scuola dell’infanzia. Tale dato è, comunque, una stima molto prudente, in ragione della carenza dei dati a disposizione, soprattutto per le regioni del Mezzogiorno.

Alla fine dell’ultimo anno di attuazione del Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l’obiettivo di Lisbona non risulta, quindi, soddisfatto né a livello nazionale, né nella maggior parte delle regioni e province autonome. Da sottolineare, comunque, che il potenziamento della rete dei servizi educativi per la prima infanzia, dovuto anche al Piano straordinario, continuerà ad operare nei prossimi anni, grazie alla realizzazione di nuovi servizi. Per tale motivo, è plausibile ipotizzare che il numero di regioni che soddisferanno l’obiettivo di Lisbona continui a crescere in futuro, includendo, in particolare, quelle regioni del centro nord per cui il divario da colmare è relativamente ridotto.

I dati a disposizione non permettono di avere un quadro completo sul numero di servizi educativi rivolti alla prima infanzia presenti sul territorio nazionale, a causa della mancata risposta della Sardegna e della parzialità delle risposte della maggior parte delle regioni del sud, per le quali non è disponibile il dato sui servizi a titolarità privata e/o il dato sui servizi integrativi. Inoltre, la scheda di monitoraggio ha previsto la possibilità di indicare sia il numero di strutture realizzate e posti acquisiti nell’ambito del Piano straordinario, sia il numero di comuni precedentemente non dotati di servizi educativi per la prima infanzia, in cui siano stati attivati servizi in tal senso a seguito del Piano; purtroppo, solo pochissime regioni hanno indicato tali dati, che avrebbero potuto fornire interessanti spunti di riflessione.

Nelle regioni dove il dato è disponibile, è interessante rilevare l’incidenza della componente pubblica e privata nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi, sia in termini di servizi, sia di posti disponibili.


Alla data del 31/12/2009, il numero di regioni nelle quali i nidi d’infanzia a titolarità privata superano il 50% è pari a sei (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Calabria). Per quanto riguarda i servizi educativi nel complesso, l’incidenza del privato in misura superiore al 50% interessa nove regioni, perché alle sei regioni citate in precedenza si aggiungono la Liguria, la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano; di conseguenza, rispetto al precedente monitoraggio non si registrano differenze in merito. L’incidenza del privato nei servizi educativi per la prima infanzia continua, quindi, ad essere un fenomeno prevalente nell’Italia settentrionale e in espansione nell’Italia centrale. Nelle regioni meridionali, invece, la tendenza dominante sembra esser la propensione ai servizi pubblici (con l’eccezione della Calabria); in ogni caso, la mancanza di molti dati sui servizi a titolarità privata non consente valutazioni complessive.

Per quanto riguarda i posti disponibili, fra le sei regioni nelle quali l’incidenza del privato nei nidi d’infanzia è oltre il 50%, i posti a titolarità privata superano quelli a titolarità pubblica solo in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. Spostando l’attenzione sui servizi educativi complessivamente intesi, le regioni in cui i posti a titolarità privata superano il 50% dei posti disponibili ammontano a quattro (Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Umbria). Di conseguenza, nonostante il numero di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità privata stia decisamente aumentando negli ultimi anni, la disponibilità di posti continua ad esser prevalentemente pubblica. Ciò conferma la tendenza tipica dell’espansione del privato, che punta a privilegiare servizi di dimensioni più ridotte; al contrario, il pubblico predilige servizi più grandi, dando luogo ad un maggior numero di posti disponibili a fronte di un minor numero di servizi sul territorio.

La scheda di monitoraggio ha previsto, inoltre, la possibilità di indicare non solo il numero di posti a titolarità pubblica e privata, ma anche il numero di posti a titolarità privata convenzionati col pubblico. Purtroppo, tale dato è molto carente nelle schede di monitoraggio inviate; fra le quattro regioni in cui l’incidenza dei posti privati nei servizi educativi per la prima infanzia è maggiore di quella dei pubblici, l’unica per cui sia disponibile è l’Umbria. Ciò permette di rapportare il numero di posti a titolarità pubblica e privati convenzionati al numero

di posti a titolarità privata senza convenzione, da cui emerge che i primi superano i secondi in tutte le regioni per cui è disponibile il dato, Umbria compresa. In conclusione, il peso del pubblico nell'accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia è tuttora prevalente sul territorio italiano.

**Posti nei nidi e nei servizi integrativi per 100 bambini 0-2 anni
per Regione e Provincia autonoma - al 31/12/2009**



Nelle elaborazioni successive a quelle riservate ai servizi e ai relativi posti disponibili, è presentato il quadro dei finanziamenti nazionali e regionali destinati allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia.

In prima battuta, è esposto il finanziamento nazionale stanziato nel triennio 2007-2009, pari a circa 446 milioni di euro, e la relativa quota di cofinanziamento previsto dalle regioni e dalle province autonome, pari a circa 281 milioni di euro; tali finanziamenti sono quanto emergono dalle Intese 2007 e 2008 in sede di Conferenza Unificata.

Successivamente, l'attenzione è volta alle risorse programmate e assegnate secondo quanto dichiarato dalle regioni e province autonome. Nel corso dei precedenti monitoraggi, molte regioni e province autonome avevano indicato, assieme ai cofinanziamenti previsti, degli ulteriori finanziamenti regionali. Per tale motivo, la scheda di monitoraggio adottata ha contemplato un'interessante modifica, prevedendo la possibilità di indicare la presenza di

ulteriori finanziamenti definiti dalla regione/provincia autonoma fra le risorse programmate ed assegnate, in maniera disgiunta rispetto ai cofinanziamenti.

In base alla ripartizione delle risorse fra le tre voci di finanziamento previste, le regioni e province autonome possono essere suddivise in tre tipologie. Nel primo caso, rientrano quelle regioni e province autonome per cui le tre voci di finanziamento (finanziamento nazionale, cofinanziamento previsto e ulteriori finanziamenti regionali) coesistono e sono state, pertanto, indicate nella scheda di monitoraggio in modo disgiunto. Un secondo gruppo di regioni, invece, non ha previsto ulteriori finanziamenti regionali, programmando e/o assegnando solo una parte del cofinanziamento previsto. Infine, le restanti regioni e province autonome prevedono anch'esse tre voci di finanziamento e distinguono tra: finanziamento nazionale; cofinanziamento previsto maggiorato di una quota ulteriore di finanziamento regionale; ulteriore finanziamento regionale.

Riguardo alle quote di finanziamento e cofinanziamento orientate dalla programmazione regionale o provinciale, la quasi totalità delle regioni e province hanno già interamente orientato dalla programmazione la propria quota di finanziamento nazionale stanziato; solo due regioni, il Piemonte e l'Abruzzo, vi hanno provveduto parzialmente. Rispetto allo scorso monitoraggio, in cui cinque regioni/province del centro nord dichiaravano di dover terminare la programmazione, così come la maggioranza delle regioni del Mezzogiorno, l'attuazione del Piano straordinario appare decisamente nella fase conclusiva, almeno dal punto di vista della programmazione. Come atteso, i cofinanziamenti programmati dalle regioni mostrano alcune differenze rispetto ai cofinanziamenti previsti in sede di programmazione iniziale, poiché sono inclusi ulteriori finanziamenti definiti a livello regionale/provinciale. Tutte le regioni e province autonome⁵, con la sola eccezione della Lombardia, della Toscana e della Campania⁶, hanno programmato più di quanto previsto in sede di pianificazione iniziale. Anche la programmazione dei cofinanziamenti, inoltre, può dirsi conclusa, in quanto solo tre regioni, ossia la Toscana, l'Abruzzo ed il Molise, devono ancora terminare la programmazione dei cofinanziamenti.

Nel monitoraggio è prevista, inoltre, la possibilità di specificare, dei finanziamenti e cofinanziamenti orientati dalla programmazione, le quote destinate all'investimento e quelle destinate alla gestione al 31/12/2009. Secondo quanto emerso, l'incidenza percentuale della somma programmata per investimenti in conto capitale è pari al 100% solo in Liguria; nel Lazio si attesta al 97,3%, mentre nelle Marche, in Puglia, in Basilicata e in Sardegna gli investimenti programmati in conto capitale incidono fra l'80% e il 90% delle quote programmate. La destinazione dei finanziamenti programmati scende sotto il 30% in Valle d'Aosta, nella provincia autonoma di Trento, nel Veneto, in Toscana e infine in Umbria, dove è presente solo la quota in conto gestione che, quindi, ricopre il 100% dei finanziamenti programmati.

Infine, nella scheda di monitoraggio è prevista la possibilità di indicare da parte delle regioni e delle province autonome, le quote di finanziamento e cofinanziamento assegnate attraverso bandi o atti di riparto. I ritorni informativi mostrano una situazione più definita rispetto al precedente monitoraggio, giacché quattro regioni, specificatamente l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna, e la provincia autonoma di Trento, hanno provveduto ad assegnare l'intero finanziamento nazionale. Riguardo ai cofinanziamenti programmati, invece, tutte le regioni del centro nord con la sola eccezione della Lombardia e della Toscana, hanno già assegnato più di quanto previsto in sede di Conferenza Unificata. Al contrario, nessuna regione del Mezzogiorno ha terminato tale assegnazione.

Per quanto riguarda la destinazione dei finanziamenti assegnati per spese in conto capitale e in conto gestione, l'incidenza percentuale della somma assegnata per investimenti in conto capitale è pari al 100% in Lombardia e in Liguria. Dall'altro lato, essa non supera il 30% dei finanziamenti assegnati in Valle d'Aosta, nelle province autonome di Bolzano e di Trento, nel

⁵ Per la Calabria il dato è mancante, non avendo fornito i dati richiesti in tempo utile per la predisposizione del rapporto.

⁶ La Lombardia e la Campania hanno programmato esattamente quanto dichiarato, mentre la Toscana deve ancora terminare la programmazione dei cofinanziamenti.

Veneto, in Toscana e in Umbria; in particolare, la quota in conto gestione ricopre il 100% dei finanziamenti assegnati in Valle d'Aosta e in Umbria.

In conclusione, l'assegnazione delle risorse del Piano straordinario è tuttora in corso nelle regioni e province autonome, soprattutto nell'Italia meridionale. Di conseguenza, nonostante l'attività di monitoraggio e il trasferimento dei finanziamenti nazionali del Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia possano dirsi conclusi, l'attuazione del Piano è tuttora in corso. Gli effetti di esso saranno, quindi, riscontrabili in misura significativa anche nei prossimi anni, a seguito dell'assegnazione delle risorse trasferite e al conseguente sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2.1 TAVOLE STATISTICHE (DATI AL 31/12/2009)

Tavola 1- Utenti e Posti della rete dei Servizi educativi per la prima infanzia

(Prospetto comparativo fra dati Istat 2004, dati Istat 2006, obiettivi programmatici delle Regioni e Prov. Autonome al 2009 e dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome al 31/12/2009)

Regioni e province autonome	Utenti nidi e Serv. Integrativi al 2004 (fonte Istat) (2)	Utenti nidi e Serv. Integrativi al 2006 (fonte: Istat)	Utenti nidi e Serv. Integrativi al 2008 (fonte: Istat)	Utenti nei nidi e Serv. Integrativi al 2009 (fonte: obiettivi programmatici delle Regioni/Province) (3)	Posti nei Servizi educativi a titolarità pubblica e privata al 31/12/2009 (fonte: dati di monitoraggio Regioni e Prov. Autonome)			Scostamenti			
					nidi	servizi integrativi	totale (1)	(1)-(2)		(1)-(3)	
								v.a.	variazione %	v.a.	variazione %
Piemonte ^(a)	14.731	16.540	16.625	22.300	21.844	3.001	24.845	10.114	68,7	2.545	11,4
Valle d'Aosta ^(d)	1.936	902	1.053	n.d.	646	334	980	-956	-49,4	n.c.	n.c.
Lombardia ^(a)	41.108	41.118	47.389	46.873	52.327	2.534	54.861	13.753	33,5	7.988	17,0
Provincia di Bolzano	1.841	1.662	1.872	n.d.	1.224	1.026	2.250	409	22,2	n.c.	n.c.
Provincia di Trento ^(b)	2.019	2.317	2.986	2.600	2.567	455	3.022	1.003	49,7	422	16,2
Veneto ^{(a)(c)}	14.416	17.547	17.063	21.635	22.120	2.255	24.375	9.959	69,1	2.740	12,7
Friuli Venezia Giulia	2.775	3.746	4.690	n.d.	6.037	1.216	7.253	4.478	161,4	n.c.	n.c.
Liguria ^{(a)(e)}	5.558	5.878	6.146	7.539	6.059	1.288	7.347	1.789	32,2	-192	-2,5
Emilia Romagna ^(e)	29.856	31.757	34.076	37.800	33.664	3.259	36.923	7.067	23,7	-877	-2,3
Toscana ^(a)	21.450	20.685	20.915	30.000	23.226	4.585	27.811	6.361	29,7	-2.189	-7,3
Umbria	2.948	3.181	5.610	6.047	5.876	1.307	7.183	4.235	143,7	1.136	18,8
Marche ^(a)	6.099	6.034	6.729	9.000	8.527	803 ^(f)	9.330	3.231	53,0	330	3,7
Lazio ^(d)	13.793	17.024	20.280	24.491	23.206	2.443	25.649	11.856	86,0	1.158	4,7
Abruzzo	2.198	2.402	3.343	4.196	3.315	1.212	4.527	2.329	106,0	331	7,9
Molise	246	361	355	573	1.229	0	1.229	983	399,6	656	114,5
Campania	3.349	3.428	5.123	n.d.	n.d.	n.d.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Puglia ^(a)	5.937	5.111	5.550	8.037	13.260	n.d.	13.260	7.323	123,3	5.223	65,0
Basilicata	815	822	988	1.665	1.521	n.d.	1.521	706	86,6	-144	-8,6
Calabria ^{(c)(d)}	1.156	1.314	1.447	5.584	3.378	n.d.	3.378	2.222	192,2	-2.206	-39,5
Sicilia	9.196	9.546	8.842	16.354	7156 ^(g)	n.d.	7.156	-2.040	-22,2	-9.198	-56,2
Sardegna	3.962	3.428	3.981	4.362	n.d.	n.d.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Totale	185.389	194.803	215.063	249.056^(h)	237.182⁽ⁱ⁾	25.718^(l)	262.900^(m)	77.511	41,8	13.844	5,6

(a) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti.

(b) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti nei nidi d'infanzia.

(c) L'obiettivo del triennio è riferito agli utenti nei nidi d'infanzia.

(d) I posti nei servizi sono al 30/06/2009.

(e) I posti nei servizi sono al 31/12/2008.

(f) Il dato è stimato.

(g) Il dato comprende i soli posti nei servizi a titolarità pubblica.

(h) Il dato è provvisorio e parziale (mancano gli utenti di Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania).

(i) Il dato è provvisorio e parziale (mancano i posti nei nidi di Campania e Sardegna).

(l) Il dato è provvisorio e parziale (mancano i posti nei servizi integrativi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

(m) Il dato è provvisorio e parziale (mancano i posti nei servizi educativi di Campania e Sardegna e i soli posti nei servizi integrativi di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

n.d.= non disponibile

n.c.= non calcolabile

Tavola 2 - Tassi di accoglienza dei nidi e nei servizi integrativi per la prima infanzia

(Prospetto comparativo fra dati Istat 2004, dati Istat 2006, obiettivi programmatici delle Regioni e Prov. Autonome al 2009 e dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome al 31/12/2009)

Regioni e province autonome	Utenti nidi e servizi integrativi per 100 bambini 0-2 anni			Utenti nei nidi e servizi integrativi per 100 bambini 0-2 anni al 2009 (fonte: obiettivi programmatici delle Regioni/Province)	Posti nei servizi educativi a titolarità pubblica e privata per 100 bambini 0-2 anni al 31/12/2009 (fonte: dati di monitoraggio Regioni e Prov. Autonome)		
	al 2004 (fonte: Istat)	2006 (fonte: Istat)	2008 (fonte: Istat)		nidi	servizi integrativi	totale
Piemonte ^(a)	13,3	14,9	14,4	19,0	18,6	2,5	21,1
Valle d'Aosta ^(d)	56,5	25,8	28,4	n.c.	17,1	8,8	25,9
Lombardia ^(a)	15,2	15,0	16,5	16,0	17,8	0,9	18,6
Provincia di Bolzano	11,6	10,3	11,5	n.c.	7,6	6,4	13,9
Provincia di Trento ^(b)	13,0	14,8	18,9	16,3	16,0	2,8	18,9
Veneto ^{(a)(c)}	10,7	12,7	12,0	15,0	15,4	1,6	16,9
Friuli Venezia Giulia	9,4	12,4	14,9	n.c.	19,1	3,8	22,9
Liguria ^{(a)(e)}	15,7	16,5	16,8	20,4	16,4	3,5	19,9
Emilia Romagna ^(e)	27,1	28,1	28,1	30,8	28,2	2,7	30,9
Toscana ^(a)	23,6	22,4	21,5	30,4	23,5	4,6	28,1
Umbria	13,3	14,2	23,4	24,9	24,3	5,4	29,7
Marche ^(a)	15,5	15,1	15,9	21,0	19,9	1,9 ^(f)	21,7
Lazio ^(d)	9,1	11,2	12,6	15,0	14,1	1,5	15,6
Abruzzo	6,7	7,2	9,8	12,2	9,6	3,5	13,1
Molise	3,2	4,8	4,8	7,8	16,8	0,0	16,8
Campania	1,7	1,8	2,8	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Puglia ^(a)	5,0	4,4	4,9	7,1	11,7	n.c.	11,7
Basilicata	5,1	5,4	6,8	11,5	10,6	n.c.	10,6
Calabria ^{(c)(d)}	2,1	2,4	2,7	10,3	6,2	n.c.	6,2
Sicilia	6,0	6,3	6,0	11,1	4,9 ^(g)	n.c.	4,9
Sardegna	10,0	8,6	10,0	10,9	n.c.	n.c.	n.c.
Totale	11,4	11,7	12,7	16,9^(h)	16,0⁽ⁱ⁾	2,2^(l)	17,8^{(j)(m)}

(a) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti.

(b) L'obiettivo del triennio è riferito al numero dei posti nei nidi d'infanzia.

(c) L'obiettivo del triennio è riferito agli utenti nei nidi d'infanzia.

(d) I posti nei servizi sono al 30/06/2009.

(e) I posti nei servizi sono al 31/12/2008.

(f) Il dato è stimato.

(g) Il dato comprende i soli posti nei servizi a titolarità pubblica.

(h) L'indicatore è stato calcolato non tenendo conto della popolazione di Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Campania per le quali non è disponibile il dato degli utenti.

(i) L'indicatore è stato calcolato non tenendo conto della popolazione di Campania e Sardegna per le quali non è disponibile il dato dei posti.

(l) L'indicatore è stato calcolato non tenendo conto della popolazione di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali non è disponibile il dato dei posti.

(m) I posti totali non sono pari alla somma dei posti nei nidi e nei servizi integrativi in quanto la popolazione presa come riferimento nei due indicatori separati è diversa.

n.c.= non calcolabile

Tavola 3 - Tassi di accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia - Anni 2008-2009
(dati di monitoraggio delle Regioni e Province autonome)

Regioni e province autonome	Tasso di accoglienza al 31/12/2008 (3)	Tasso di accoglienza al 30/06/2009 (2)	Tasso di accoglienza al 31/12/2009 (1)	Scostamenti	
				(1)-(2)	(1)-(3)
Piemonte	20,2	19,8 ^(a)	21,1	1,3	0,9
Valle d' Aosta	25,0	25,9	n.c.	n.c.	0,9 ^(b)
Lombardia	18,4	18,6	18,6	0,0	0,2
Provincia di Bolzano	12,3	11,8	13,9	2,1	1,6
Provincia di Trento	15,1	n.c.	18,9	n.c.	3,8
Veneto	15,7	16,8	16,9	0,1	1,2
Friuli-Venezia Giulia	19,0	18,8	22,9	4,1	3,9
Liguria	20,3	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Emilia-Romagna ^(c)	26,7	29,3	30,9	1,6	4,2
Toscana	25,1	n.c.	28,1	n.c.	3,0
Umbria	27,5	n.c.	29,7	n.c.	2,2
Marche	23,0 ^(d)	n.c.	21,7	n.c.	-1,3
Lazio	16,2	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Abruzzo	12,7	13,2	13,1	-0,1	0,4
Molise	11,4	13,7	16,8	3,1	5,4
Campania	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Puglia	6,6	n.c.	11,7	n.c.	5,1
Basilicata	11,4	10,4	10,6	0,2	-0,8
Calabria	6,2	6,2	n.c.	n.c.	0,0 ^(b)
Sicilia	4,8	n.c.	4,9	n.c.	0,1
Sardegna	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

(a) Il tasso di accoglienza è al 30/05/2009.

(b) Si tratta dello scostamento (2)-(3).

(c) I tassi di accoglienza sono, rispettivamente, al 31/12/2006, al 31/12/2007 e al 31/12/2008.

(d) I posti nei servizi integrativi comprendono dei servizi non esclusivi per la fascia 0-2 anni.

n.c.= non calcolabile

Tavola 4 - Numero di servizi educativi secondo la titolarità pubblica o privata - Al 31/12/2009

(dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)

Regioni e province autonome	Nidi d'infanzia		Servizi integrativi	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	a titolarità pubblica	a titolarità privata
Piemonte ^(a)	246	387	0	229
Valle d'Aosta	23	2	15	39
Lombardia	583	1.236	27	289
Provincia di Bolzano	50	0	0	175
Provincia di Trento	67	0	91	0
Veneto	293	508	29	261
Friuli Venezia Giulia	67	140	29	21
Liguria ^(b)	118	116	32	69
Emilia Romagna ^(b)	598	326	157	123
Toscana	404	364	147	119
Umbria	93	125	26	37
Marche ^(c)	171	119	16	25
Lazio ^(d)	272	259	60	40
Abruzzo	116	n.d.	154	n.d.
Molise	48	12	0	0
Campania	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	241	201	n.d.	n.d.
Basilicata	45	20	n.d.	8
Calabria ^(b)	31	159	n.d.	n.d.
Sicilia	200	n.d.	n.d.	n.d.
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(a) I servizi sono suddivisi fra titolarità comunale e non comunale; per i micronidi e le sezioni primavera non è disponibile il dato sulla titolarità pubblica/privata.

(b) Il numero di servizi è al 31/12/2008.

(c) Il numero di servizi integrativi è un valore stimato.

(d) Il numero di servizi è al 31/05/2008.

n.d.= non disponibile

Tavola 5 - Posti nei servizi educativi secondo la titolarità pubblica o privata - Al 31/12/2009

(dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)

Regioni e province autonome	Nidi d'infanzia			Servizi integrativi		
	posti a titolarità pubblica	posti a titolarità privata	<i>di cui privati in convenzione con enti pubblici</i>	posti a titolarità pubblica	posti a titolarità privata	<i>di cui privati in convenzione con enti pubblici</i>
Piemonte ^(a)	12.894	8.950	824	0	3.001	0
Valle d'Aosta ^(b)	646	n.d.	n.d.	334	n.d.	n.d.
Lombardia	23.948	28.379	n.d.	541	1.993	n.d.
Provincia di Bolzano	639	585	585	0	1.026	n.d.
Provincia di Trento	2.567	0	0	455	0	0
Veneto	11.292	10.828	n.d.	381	1.874	n.d.
Friuli Venezia Giulia	2.711	3.326	n.d.	1.216 ^(c)	n.d.	n.d.
Liguria ^{(c)(d)}	6.059	n.d.	n.d.	1.288	n.d.	n.d.
Emilia Romagna ^(d)	26.363	7.301	4.768	2.294	965	285
Toscana ^(c)	23.226	n.d.	n.d.	4.585	n.d.	n.d.
Umbria	3.065	2.811	688 ^(d)	494	813	0 ^(d)
Marche ^(e)	5.640	2.887	1.906	338	465	n.d.
Lazio ^{(c)(f)}	23.206	n.d.	n.d.	2.443	n.d.	n.d.
Abruzzo	3.315	n.d.	n.d.	1.212	n.d.	n.d.
Molise	1.022	207	n.d.	0	0	0
Campania	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	7.230	6.030	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Basilicata	1.044	477	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Calabria ^{(c)(d)}	3.378	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sicilia	7.156	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(a) Il numero dei posti è suddiviso fra titolarità comunale e non comunale; per i micronidi e le sezioni primavera non è disponibile il dato sui posti a titolarità pubblica/privata.

(b) Il numero di posti è al 30/06/2009.

(c) Posti complessivi a titolarità pubblica e privata.

(d) Il numero di posti è al 31/12/2008.

(e) Il numero di posti nei servizi integrativi è un valore stimato.

(f) Numero di posti stimati al 31/05/2008.

n.d.= non disponibile

Tavola 6 - Finanziamento nazionale stanziato per il triennio 2007-2009 e cofinanziamento previsto per regione e provincia autonoma (dati delle Intese 2007 e 2008)

Regioni e province autonome	Finanziamento nazionale	Cofinanziamento previsto	% cofinanziamento previsto
Piemonte	22.995.625	6.898.688	30,0
Valle d' Aosta	1.068.908	320.673	30,0
Lombardia	55.855.537	16.756.661	30,0
Provincia di Bolzano	2.953.288	885.986	30,0
Provincia di Trento	2.994.521	898.356	30,0
Veneto	29.463.558	8.839.067	30,0
Friuli-Venezia Giulia	7.404.902	2.221.471	30,0
Liguria	7.846.797	2.354.039	30,0
Emilia-Romagna	26.792.444	8.037.733	30,0
Toscana	21.956.060	6.586.818	30,0
Umbria	4.797.045	1.439.114	30,0
Marche	9.223.638	2.767.091	30,0
Lazio	38.672.019	11.601.606	30,0
Abruzzo	10.072.699	7.800.480	77,4
Molise	3.015.991	3.028.860	100,4
Campania	76.347.156	88.848.180	116,4
Puglia	39.913.093	37.677.960	94,4
Basilicata	5.359.310	4.915.800	91,7
Calabria	22.214.316	24.812.820	111,7
Sicilia	47.379.026	40.876.740	86,3
Sardegna	10.136.065	3.590.100	35,4
Totale	446.462.000	281.158.243	63,0

Tavola 7 - Finanziamenti orientati dalla programmazione delle regioni e delle province autonome - Al 31/12/2009

(dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)

Regioni e province autonome	2007		2008		2009		Totale		
	fin.	cofin.	fin.	cofin.	fin.	cofin.	fin.	cofin.	totale
Piemonte ^{(a)(b)}	7.210.888	9.795.290	7.000.000	4.470.991	0	0	14.210.888	14.266.281	28.477.169
Valle d' Aosta ^(b)	335.185	7.125.924	494.306	4.750.000	239.418	5.700.000	1.068.909	17.575.924	18.644.833
Lombardia	17.514.985	15.895.964	25.829.849	860.697	12.510.704	0	55.855.538	16.756.661	72.612.199
Provincia di Bolzano ^(b)	926.082	277.825	1.365.719	5.888.591	661.487	7.728.745	2.953.288	13.895.161	16.848.449
Provincia di Trento ^(b)	939.012	20.000.000	1.384.787	20.918.000	670.722	17.963.000	2.994.521	58.881.000	61.875.521
Veneto ^(b)	9.239.080	23.919.058	13.625.135	28.745.000	6.599.343	22.070.782	29.463.558	74.734.841	104.198.399
Friuli-Venezia Giulia ^(b)	2.322.003	1.850.184	3.424.325	4.398.355	1.658.574	7.400.000	7.404.902	13.648.539	21.053.441
Liguria ^(b)	2.460.571	738.171	3.628.674	1.177.000	1.757.551	2.000.000	7.846.796	3.915.171	11.761.967
Emilia-Romagna ^(b)	8.401.481	12.299.260	12.389.904	7.910.096	6.001.058	9.799.471	26.792.443	30.008.827	56.801.270
Toscana ^(b)	9.343.799	836.024	7.694.471	836.024	4.917.790	3.555.101	21.956.060	5.227.150	27.183.210
Umbria ^(b)	1.504.241	451.272	2.218.346	2.764.659	1.074.458	2.286.330	4.797.045	5.502.261	10.299.306
Marche ^(b)	2.892.316	6.355.404	4.265.382	7.041.937	2.065.940	5.965.290	9.223.638	19.362.632	28.586.270
Lazio ^(b)	12.126.637	7.000.000	17.883.498	5.365.049	8.661.884	4.751.553	38.672.019	17.116.602	55.788.621
Abruzzo	3.158.562	1.000.000 ^(c)	4.657.322	0	0	0	7.815.884	1.000.000	8.815.884
Molise	945.744	918.000	1.394.716	827.356 ^(c)	675.531	749.000	3.015.991	2.494.356	5.510.347
Campania	0	0	23.940.675	0	52.406.481	88.848.180	76.347.156	88.848.180	165.195.336
Puglia ^(b)	12.515.809	3.754.743	18.457.421	39.423.217	8.939.863	4.022.040	39.913.093	47.200.000	87.113.093
Basilicata	4.081.345	2.000.000 ^(c)	1.277.965	0	0	4.915.800	5.359.310	6.915.800	12.275.110
Calabria	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sicilia ^(b)	14.856.950	0	21.909.969	0	10.612.107	49.207.050	47.379.026	49.207.050	96.586.076
Sardegna ^(b)	3.178.432	1.362.185	4.687.325	1.775.155	2.270.309	1.775.155	10.136.066	4.912.495	15.048.561

(a) I dati riportati nelle tavole si riferiscono al triennio 2008-2010.

(b) Cofinanziamento comprensivo di ulteriori finanziamenti definiti dalla regione.

(c) Trattasi di ulteriori finanziamenti definiti dalla regione.

n.d.= non disponibile

Tavola 8 - Finanziamenti assegnati attraverso bandi o atti di riparto per regione e provincia autonoma - Al 31/12/2009

(dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)

Regioni e province autonome	2007		2008		2009		Totale		
	fin.	cofin.	fin.	cofin.	fin.	cofin.	fin.	cofin.	totale
Piemonte ^{(a)(b)}	7.210.888	9.795.290	7.000.000	4.470.991	0	0	14.210.888	14.266.281	28.477.169
Valle d' Aosta ^(b)	335.185	3.925.924	494.306	3.582.599	239.418	1.226.928	1.068.909	8.735.451	9.804.360
Lombardia	0	15.895.964	0	0	0	0	0	15.895.964	15.895.964
Provincia di Bolzano ^(b)	926.082	0	1.365.719	5.037.077	0	7.007.153	2.291.801	12.044.231	14.336.032
Provincia di Trento ^(b)	939.012	20.000.000	1.384.787	20.918.000	670.722	17.963.000	2.994.521	58.881.000	61.875.521
Veneto ^(b)	9.239.080	23.919.058	13.625.135	28.745.000	0	22.070.782	22.864.215	74.734.841	97.599.056
Friuli-Venezia Giulia ^(b)	0	0	1.172.003	5.200.184	1.150.000	7.498.355	2.322.003	12.698.539	15.020.542
Liguria ^(b)	2.460.571	738.171	3.628.428	1.177.000	282.000	2.000.000	6.370.999	3.915.171	10.286.170
Emilia-Romagna ^(b)	8.401.481	12.299.260	12.389.904	7.910.096	6.001.058	9.799.471	26.792.443	30.008.827	56.801.270
Toscana	0	836.024	5.478.597	878.358	10.714.345	2.557.156	16.192.942	4.271.539	20.464.480
Umbria ^(b)	1.504.241	451.272	2.218.346	2.764.659	1.074.458	2.286.330	4.797.045	5.502.261	10.299.306
Marche ^(b)	2.892.316	6.355.404	4.265.382	7.041.937	2.041.710	5.965.290	9.199.408	19.362.632	28.562.040
Lazio ^(b)	12.126.637	7.000.000	17.883.498	5.365.049	8.661.884	4.751.553	38.672.019	17.116.602	55.788.621
Abruzzo	3.158.562	0	4.657.322	0	0	0	7.815.884	0	7.815.884
Molise	945.744	918.000	1.200.547	827.356 ^(c)	0	749.000	2.146.291	2.494.356	4.640.647
Campania	0	0	0	0	10.000.000	25.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000
Puglia ^(b)	0	0	0	1.500.000	30.973.230	35.902.052	30.973.230	37.402.052	68.375.282
Basilicata	381.000	1.830.829	0	0	0	0	381.000	1.830.829	2.211.829
Calabria	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sicilia	14.856.950	0	21.909.696	0	10.612.107	0	47.378.753	0	47.378.753
Sardegna	3.178.432	1.362.185	4.687.325	0	2.270.309	689.000	10.136.065	2.051.185	12.187.251

(a) I dati riportati nelle tavole si riferiscono al triennio 2008-2010.

(b) Cofinanziamento comprensivo di ulteriori finanziamenti definiti dalla regione.

(c) Trattasi di ulteriori finanziamenti definiti dalla regione.

n.d.= non disponibile

Tavola 9 - Destinazione dei finanziamenti programmati e assegnati dalle regioni e dalle province autonome in percentuale per spese in conto capitale e in conto gestione - Al 31/12/2009 (dati di monitoraggio delle Regioni e Prov. Autonome)

Regioni e province autonome	Finanziamenti programmati		Finanziamenti assegnati	
	% Investimenti in conto capitale sul totale	% Investimenti in conto gestione sul totale	% Investimenti in conto capitale sul totale	% Investimenti in conto gestione sul totale
Piemonte	73,3	26,7	73,3	26,7
Valle d' Aosta	21,9	78,1	0,0	100,0
Lombardia	47,9	52,1	100,0	0,0
Provincia di Bolzano	n.c.	n.c.	7,3	92,7
Provincia di Trento	17,8	82,2	17,8	82,2
Veneto	23,2	76,8	21,7	78,3
Friuli-Venezia Giulia	34,4	65,6	34,4	65,6
Liguria	100,0	0,0	100,0	0,0
Emilia-Romagna	57,2	42,8	57,2	42,8
Toscana	13,9	86,1	11,7	88,3
Umbria	0,0	100,0	0,0	100,0
Marche	82,9	17,1	82,9	17,1
Lazio	97,3	2,7	97,3	2,7
Abruzzo	79,0	21,0	n.c.	n.c.
Molise	61,7	38,3	60,2	39,8
Campania	71,4	28,6	71,4	28,6
Puglia	89,1	10,9	85,6	14,4
Basilicata	86,0	14,0	82,8	17,2
Calabria	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Sicilia	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Sardegna	85,2	14,8	88,1	11,9

n.c.= non calcolabile

3. MONOGRAFIE REGIONALI

L'aver rilanciato in Italia politiche di sviluppo dei servizi per la prima infanzia (bambini in età 0-3 anni) è merito della scelta di percorrere sentieri di concertazione e cooperazione tra istituzioni della Repubblica (Stato, Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Enti locali). Perché ciò continui a realizzarsi, ognuno deve fare la propria parte: determinare i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e i principi fondamentali; normare, indirizzare, programmare e sostenere, in modo continuativo, la diffusione dei servizi educativi; governare il sistema territoriale pubblico e privato e gestire direttamente o indirettamente iniziative e servizi per i cittadini più piccoli.

La finalità principale di tale collaborazione è ben descritta nel testo-base di riferimento, la finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006, art. 1 comma 1259), che prevede l'attuazione, a livello regionale, di un "piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi". Tali servizi, con denominazioni varie e con un diverso grado di progettualità educativa, successivamente, nel *Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali* (2009) sono stati ricondotti a due macroaree: i nidi d'infanzia/asili nido, comprese le sezioni primavera avviate con la stessa finanziaria (art. 1, comma 630), e i servizi integrativi comprensivi anche di quelli domiciliari comunque denominati.

La finanziaria 2007 ha coinvolto tutte le Regioni che hanno deliberato un piano straordinario finalizzato all'implementazione dei servizi educativi e molte di queste, per la prima volta dagli anni Settanta, hanno riattivato prassi programmatiche. Il significato profondo del piano lo possiamo rintracciare in una nuova visione delle politiche per l'infanzia che si traduce in numerose azioni intrecciate tra loro: uno sforzo per conoscere meglio la propria realtà regionale tramite monitoraggi, varare una programmazione particolarmente attenta all'estensione di questi servizi, impegnarsi per il superamento di squilibri territoriali in modo da garantire le stesse condizioni di accesso a tutti i bambini, valorizzare le realtà che si interessano di servizi per la prima infanzia, identificare strumenti per la creazione o il potenziamento e il consolidamento del sistema dei servizi, sostenere le famiglie nell'azione educativa e promuovere la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, avviare la revisione della propria normativa e renderla capace di governare il sistema pubblico-privato.

La preoccupazione maggiore è la costruzione di un sistema regionale di alta qualità che risponda:

- ai bisogni e ai diritti di cura e di educazione dei bambini;
- ai diritti della famiglia di conoscere preventivamente l'offerta educativa di ogni servizio e, una volta scelta quella particolare tipologia per il figlio, di parteciparvi attivamente;
- ai diritti delle educatrici di avere strumenti teorici, godere di apprestamenti organizzativi per rispondere pienamente ai bisogni di ogni bambino e svolgere un ruolo di aiuto alle famiglie nell'educazione dei loro figli.

Grazie alle intese in sede di Conferenza unificata è stato possibile monitorare dal 2008 i vari piani regionali che ci hanno restituito una fotografia sempre meno sfuocata della realtà italiana e ciò permetterà di fare scelte politiche e amministrative più puntuali, capaci di fare avanzare la cultura dell'infanzia e dei suoi servizi.

Con il presente monitoraggio del piano straordinario si è voluto anche fare una prima ricognizione delle scelte programmatiche e degli strumenti utilizzati correntemente o messi in atto per l'attuazione del piano. È stato costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari regionali, che per la prima volta ha fatto una lettura a tutto campo delle politiche per i servizi per la prima infanzia, secondo uno schema condiviso in sede di Dipartimento per le politiche della famiglia. Nelle criticità interpretative si è fatto riferimento diretto ai responsabili regionali interessati e questo è certamente una garanzia per il lavoro che va oltre i meri atti e riporta consuetudini amministrative a conoscenza solo dei diretti attori.

Finalmente si potrà rispondere a quesiti di ricercatori, italiani e stranieri, che spesso si debbono arrendere di fronte alla complessità della situazione italiana dovuta alla mancanza di informazioni e alla difficoltà di entrare nel merito delle normative, soprattutto delle numerose modifiche intervenute nel tempo e, in particolare, degli atti regionali anche per i non facili percorsi di reperimento degli stessi, soprattutto se di origine dirigenziale. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha inteso colmare un vuoto di conoscenze, che andranno verificate, aggiornate e utilizzate per scelte politico-amministrative più oculate e messe a disposizione di università e di centri di ricerca.

Entrando nel merito della lettura delle norme e degli atti di alta programmazione tra le tante variabili comuni di lettura si sono tenuti presenti tre elementi analizzatori che mettono in evidenza, se ben gestiti, contesti favorevoli per i servizi educativi:

- l'area normativa (statuto, leggi, regolamenti o direttive, tipologie degli atti di indirizzo generale, autorizzazione e/o accreditamento dei servizi...);
- l'area della programmazione e gestione dei fondi (livelli istituzionali che concorrono alla definizione del riparto dei fondi e delle modalità relative, eventuale cofinanziamento, contributi in conto capitale e/o in conto gestione...);
- l'area dell'organizzazione e qualificazione del sistema dei servizi (descrizione delle tipologie di servizi, esistenza o meno di direzioni e coordinamenti pedagogici, formazione in servizio, presenza del monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità, attivazione del sistema informativo...).

Dalla lettura veniamo a conoscere, se teniamo presente gli ultimi dieci anni, che:

- cinque Regioni e una Provincia autonoma si sono dotate di una legge e direttiva/regolamento di settore che comprendono tutti i servizi socio-educativi (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento);
- dodici Regioni hanno normato alcuni aspetti o l'intero pacchetto dei servizi per bambini in età 0-3 anni all'interno di leggi o atti di alta programmazione più ampi rispetto ai servizi per l'infanzia e riguardanti l'area:
 - minori (Liguria, Lombardia, Marche),
 - famiglie (Basilicata, Lombardia, Marche, Sicilia),
 - sociale (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto),
 - istruzione (Toscana);
- tre Regioni e una Provincia autonoma si sono dotati di delibere, direttive, decreti assessorili... per normare tutte o solo alcune tipologie di servizio (Lazio, Molise, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano).

Tutte le Regioni si sono impegnate nel deliberare il piano straordinario regionale, che:

- in alcuni casi si è dovuto procedere ad armonizzare gli strumenti programmatici precedenti con le condizioni previste nell'intesa, in sede di Conferenza unificata del 20 settembre 2007, e negli accordi successivi di ogni Regione con il Dipartimento della famiglia. Alcune Regioni, infatti, avevano già in corso programmazioni pluriennali (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria) o annuali (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Bolzano e Trento);
- in altre si è avviata, per la prima volta, un'attività programmatica e di sostegno per questi servizi, integrandola con i piani d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007-2013 o con il piano regionale sociale con cadenza triennale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia).

Quasi tutte le Regioni e le Province autonome prevedono gli istituti dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento in norme di settore o in quelle più ampie che fanno riferimento ai servizi e interventi sociali o socio-sanitari.

- Quattordici Regioni mettono l'autorizzazione in capo ai Comuni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto). Fanno eccezione: la Regione Friuli Venezia Giulia che ha modificato la legge (n. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" in cui si rendeva obbligatoria l'autorizzazione per l'apertura di servizi) e ha introdotto al suo posto la denuncia di inizio di attività (legge n. 7/2010); la Regione Piemonte che fa riferimento alle Aziende sanitarie locali; le Province autonome di Bolzano e Trento e la Valle d'Aosta che esercitano direttamente tale funzione. La Regione Calabria pur avendo una norma (L.R. 24/2008) che regola l'autorizzazione e l'accreditamento nel sociale e nel socio-sanitario non fa cenno ai servizi educativi.
- Undici Regioni contemplano l'accreditamento dei servizi educativi come istituto comunale (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto); avocano a sé tale funzione tre Regioni (Basilicata, Sardegna, Umbria) e le due Province autonome (Bolzano, Trento); la Regione Liguria pone tale responsabilità a livello di Distretto socio-sanitario; il Piemonte, il Lazio, la Valle d'Aosta e la Calabria non prevedono l'accreditamento.

In alcune realtà regionali, inoltre, si prende in considerazione la presenza di un organismo tecnico collegiale, composto da varie professionalità, che coadiuva nell'iter amministrativo il dirigente referente dell'autorizzazione e/o accreditamento e che esprime parere obbligatorio o vincolante.

Gli atti di programmazione possono avere una cadenza pluriennale e/o annuale o non definita. In alcuni casi tale programmazione è specifica per i servizi che accolgono bambini in età 0-3 anni (es. Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio), in altri è all'interno del grande contenitore sociale (es. Campania, Puglia...) o nell'istruzione (es. Toscana).

Il ruolo svolto dalla Regione nella generalità dei casi riguarda l'attività programmatica, di indirizzo, coordinamento, integrazione delle politiche, monitoraggio, verifica e valutazione ma non sempre sono indicate le modalità di svolgimento di questo importante complesso di funzioni e la relativa tempistica. Otto Regioni prevedono una programmazione pluriennale - solitamente triennale contenente le linee di indirizzo, gli obiettivi prioritari, i criteri di ripartizione delle risorse, eventuale realizzazione di progetti regionali- e una annuale in base alle disponibilità di bilancio (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana).

I beneficiari dei contributi regionali, nella maggioranza dei casi, sono i Comuni direttamente (es. Abruzzo, Lombardia, Puglia, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento...) o tramite presentazione di domanda in seguito a bandi regionali (es. Basilicata, Liguria, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto...). I Comuni a loro volta possono servirsi di questi contributi per acquistare parte o tutti i posti presso nidi e servizi integrativi privati. In due casi (Emilia-Romagna e Piemonte quest'ultima Regione solo per i contributi in conto gestione) i fondi regionali sono ripartiti, in base a criteri concordati, tra le Province, che a loro volta si serviranno di bandi per destinarli a servizi pubblici e privati convenzionati. L'importante sarebbe garantire, anche per l'immediato futuro da parte delle Regioni e dello Stato, in attesa di un compiuto federalismo, un flusso regolare di finanziamenti per sostenere servizi educativi pubblici e privati che si riconoscano in regole comuni e nel sistema territoriale integrato.

In base alle denominazioni e descrizioni delle varie tipologie di servizio comprese in leggi e/o atti amministrativi è stato possibile ricondurle alle macro-aree definite nel Nomenclatore. È evidente che esulano da questa classificazione i servizi ricreativi e quelli che accolgono bambini di età superiore ai tre anni.

Sui titoli di studio – data la mancanza di provvedimenti centrali e nonostante le sentenze della Corte costituzionale che iscrivano la disciplina dei nidi “nell'ambito della materia

dell'istruzione" – si nota un ampio ventaglio che manifesta, in talune parti del nostro Paese, la scarsa conoscenza dell'importanza di questi servizi per la vita futura di ogni bambino.

Per esercitare la professione di educatore/educatrice si va dalla richiesta della laurea in alcune Regioni – pur con deroghe per la difficoltà di reperimento del personale (Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia, Umbria solo per i nidi) – ai diplomi di scuola media superiore ad indirizzo vagamente pedagogico, all'assistente sociale, alla puericultrice, alla giardiniera, al diploma di economia domestica... alla "casalinga". La formazione in servizio e la supervisione pedagogica debbero diventare una pressante preoccupazione per amministratori, funzionari e gestori di servizi privati che si interessano di educazione infantile in attesa che le norme prevedano una formazione di base universitaria anche per esercitare la professione di educatore nei servizi per la prima infanzia.

La storia di questi primi quasi quarant'anni dei servizi educativi ci dimostra l'importanza della presenza di figure professionali che siano il punto di riferimento per il personale ivi impegnato. Da una prima analisi delle norme regionali si evince che il coordinatore pedagogico: svolge funzioni di indirizzo e sostegno tecnico del personale, soprattutto tramite la cocostruzione del progetto pedagogico ed educativo, la sua verifica in itinere e la supervisione; cura la formazione in servizio, la documentazione e i rapporti con i genitori; promuove ed è garante della qualità interna di ogni servizio e del raccordo tra i servizi, tra questi e le altre agenzie che si interessano del bambino; è un ponte tra servizi dello stesso territorio e la direzione o l'Amministrazione comunale. Tale figura è un elemento indispensabile per la creazione e il potenziamento del sistema territoriale dei servizi educativi.

Nelle leggi di prima generazione degli anni Settanta quando si parla di coordinatrice si intende solitamente una referente interna al singolo servizio e, sovente, distaccata per alcune ore per curare la parte amministrativa e organizzativa interna ma non ha compiti di supervisione, aiuto alla programmazione e creazione del sistema. Tale figura permane ancora in alcune realtà e sarebbe auspicabile un ripensamento stante l'evoluzione di questi servizi.

Le Regioni del Centro-Nord, con qualche eccezione nel Mezzogiorno (es. Puglia che richiede il coordinatore pedagogico per ogni struttura su modello sociale), hanno previsto, anche se non ancora attivato in modo generalizzato, figure di coordinamento in particolare per la concessione dell'accreditamento (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia autonoma Bolzano); in una Regione è prevista almeno di ambito (Molise), in un'altra viene garantita a livello regionale (Valle d'Aosta) e in un'altra ancora è facoltativa (Sicilia); ma anche se non richiesta dalle norme in tutte le tipologie di servizio molte realtà comunali e private ne sono fornite (es. Piemonte, figura obbligatoria solo per i micro-nidi). La Provincia autonoma di Trento garantisce direttamente la funzione di coordinamento tramite azioni di sistema, formazione e aggiornamento del personale. Non si trovano accenni di tale professionista né della funzione di coordinamento nella normativa di ben quattro Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna). In due Regioni esistono inoltre organismi di coordinamento per i servizi per l'infanzia a livello regionale (Veneto, Friuli Venezia Giulia). Un caso da segnalare è quello della Regione Emilia-Romagna che, oltre a prevedere il coordinatore pedagogico per l'accreditamento, fa obbligo alle Province di istituire un coordinamento pedagogico provinciale, che vede impegnati tutti i coordinatori dei servizi pubblici e privati e che si interessa di supportare il sistema integrato, di curare la formazione dei coordinatori stessi, di stimolare sperimentazioni, di partecipare a ricerche e di collaborare alla definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e qualificazione dei servizi a livello provinciale.

Dalle relazioni sui profili regionali si evincono gap notevoli tra le varie realtà per quanto riguarda la cura della formazione in servizio, sui sistemi di valutazione e sul sistema informativo. Il piano straordinario ha avuto il merito di avviare una nuova sensibilità e cultura del dato, si tratta di proseguire nella strada tracciata e fare diventare il monitoraggio annuale una buona pratica in ogni Regione per migliorare la qualità del dato, scoprire le criticità e intervenire tempestivamente con politiche responsabili e di riequilibrio territoriale.

Un tale lavoro si spera possa attivare un confronto più informato tra le stesse Regioni nei tavoli tecnici e nelle commissioni politiche per riprendere, da una pericolosa marginalità,

tematiche che riguardano i diritti dei bambini a una cura ed educazione di qualità e l'innovazione dei servizi per l'infanzia. Mettere a disposizione di politici, dirigenti, ricercatori, tecnici del settore dati aggiornati e procedure attivate in ogni Regione servirà a tenere alta la sensibilità verso questa età ritenuta basilare per il futuro di ogni persona, come ci dimostrano le scienze psicologiche e pedagogiche, l'esperienza ormai quarantennale dei nidi d'infanzia ma anche le ricerche nel campo delle neuroscienze e delle scienze economiche.

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 7, afferma, tra l'altro, che "La Regione (...) contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni". La Regione, con la legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, ha approvato "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Successivamente, con D.G.R. 565/2001, sono state approvate le relative "Direttive generali di attuazione", che disciplinano dettagliatamente – per ogni differente tipologia di servizio – gli standard strutturali e organizzativi, nonché titoli di studio e formazione del personale, direzione, organizzazione e gestione dei servizi. La L.R. 76/2000 disciplina (art. 1) i servizi educativi per la prima infanzia, "uniformandosi ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, della integrazione tra le diverse culture, promuovendo il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa". All'art. 2 viene sancito il principio secondo il quale i servizi educativi per la prima infanzia si articolano in "nidi d'infanzia" e "servizi integrativi ai nidi d'infanzia". I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti (art. 11) dai Comuni, singoli o associati; da soggetti privati scelti dai Comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica; da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.

La L.R. 76/2000 individua funzioni e compiti posti in capo a Regione ed Enti locali. Al Consiglio regionale compete l'approvazione del "Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia" (art. 6). La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi: programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici; definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi; definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento; definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi; ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale e relativa verifica; ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

Le Province (art. 7) attuano, sulla base delle linee di indirizzo del Piano triennale, iniziative di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici e provvedono, in collaborazione con i Comuni e loro associazioni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.

I Comuni e loro associazioni (art. 8), sono gli Enti titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia: gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali; promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio; concorrono con le Province nella definizione degli obiettivi relativi a formazione e qualificazione; promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore; realizzano le strutture e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione; concedono l'autorizzazione ai soggetti privati a istituire e gestire servizi educativi per la prima infanzia.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

All'art. 9 della legge regionale 76/2000 si fa preciso riferimento all'autorizzazione al funzionamento: l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle Direttive generali per l'attuazione

della L.R. 76/2000. In tali Direttive, l'intero Capo IV è dedicato al tema delle autorizzazioni: sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento (art. 57) tutti i servizi educativi per la prima infanzia privati che, comunque denominati, ospitano bambini da 0 a 3 anni. I Servizi Educativi per la prima Infanzia pubblici sono tenuti alla corrispondenza agli standard previsti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi privati.

La legge regionale 76/2000 e le successive Direttive generali di attuazione non contengono previsioni normative in relazione a procedure di accreditamento. Tuttavia, occorre segnalare che la L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento di soggetti eroganti servizi alla persona" definisce, tra l'altro (art. 7) norme per l'accREDITamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio educativi, rinviando ad apposito successivo Regolamento e prevedendo – alla data di entrata in vigore di tale Regolamento – l'abrogazione dell'art. 9 della L.R. 76/2000.

Secondo le Direttive generali per l'attuazione della L.R. 76/2000, gli educatori impegnati nei Servizi Educativi per la prima Infanzia devono essere in possesso del Diploma di Laurea di Educatore dell'Infanzia. Tuttavia, le citate Direttive generali prevedono che in via transitoria e fino al quinto anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea, siano validi per l'accesso al ruolo di educatore d'infanzia anche i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale; diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico; diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia; diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile. In alternativa, altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per profilo di "educatore dell'infanzia". Nella fase transitoria, comunque, sono altresì validi – e costituiscono titolo preferenziale rispetto ai titoli già sopra riportati – i seguenti titoli: diploma di laurea in pedagogia; diploma di laurea in scienze dell'educazione; diploma di laurea in scienze della formazione primaria; diploma di laurea in psicologia.

È stata prevista deroga al possesso del titolo di studio per il personale che, alla data di entrata in vigore normativa regionale, prestava servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un Servizio Educativo per la prima Infanzia svolgendo integralmente i compiti ascritti al profilo di educatore infanzia.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Il principale atto di programmazione di livello regionale è costituito dal "Piano sociale regionale 2007-2009" che – tra l'altro – si propone di incrementare i servizi per la prima infanzia, proponendo modelli flessibili e innovativi, oltre che nuovi modelli sperimentali, attraverso l'attivazione in ambito sociale delle rete territoriale dei servizi educativi. Obiettivo del vigente Piano è quello di aumentare l'offerta di posti e di servizi, intervenendo su tre direttrici principali:

- incremento di posti in nidi d'infanzia e micronidi;
- miglioramento della distribuzione territoriale dei servizi;
- interventi finalizzati al superamento delle "rigidità" del sistema di offerta, favorendo la conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro e promuovendo la differenziazione dell'offerta dei servizi educativi.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 76/2000, la Regione concede contributi:

- ai Comuni e loro Associazioni per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, nonché per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali;
- alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

I contributi per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, sono concessi (art. 18) in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale. I contributi per l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, sono concessi in conto capitale in misura non superiore all'ottanta per cento dell'investimento.

5. Utilizzo dei fondi

Si riportano di seguito le tabella 3.1 e 3.2, desunte dalla “Scheda per la relazione di monitoraggio dell’attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, aggiornata al 31.12.2009:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€3.158.562,00	€10.072.699,00	€7.800.480,00	€18.873.179,00
2008	€4.658.021,00			
2009	€2.256.116,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€3.054.254,70	€.....,___	€1.000.000,00	€4.054.254,70
2008	€4.657.322,00	€.....,___	€.....,___	€4.657.322,00
2009	€.....,___	€.....,___	€.....,___	€.....,___
TOTALE	€7.711.576,70	€.....,___ ⁷	€1.000.000,00 ⁸	€8.711.576,70

Per quanto riguarda l’impiego di eventuali ulteriori risorse regionali, appare indispensabile l’integrazione del quadro economico a diretta cura del Servizio regionale o Direzione generale regionale competente.

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Regione Abruzzo ha normato i propri servizi educativi per la prima infanzia attraverso la L.R. n. 76/2000 e la D.G.R. 565/2001.

⁷ Al momento non c’è stata ripartizione del cofinanziamento perché la Regione è in attesa di poter usufruire dei fondi FAS, indispensabili per dare seguito al co-finanziamento del Piano.

⁸ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento, ulteriori € 1.000.000,00 provenienti da fondi regionali.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Nido d’infanzia L.R. n. 76/2000 e D.G.R. 565/2001:	il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino. Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi (art. 3, L.R. 76/2000). La ricettività del nido d’infanzia è compresa fra 25 e 60 bambini iscritti.
	Micronido L.R. n. 76/2000 e D.G.R. 565/2001:	a fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi d'infanzia che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micronidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività del micro-nido è compresa fra 8 e 24 bambini.
	Centro dei bambini e dei genitori L.R. n. 76/2000 e D.G.R. 565/2001:	Sono definiti servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (art. 4, c. 2a, L.R. 76/2000).

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centro gioco L.R. n. 76/2000 e D.G.R. 565/2001:	Si tratta di servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni affidati ad educatori con specifiche competenze professionali per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano (art. 4, c. 2b, L.R. 76/2000).
	Servizio domiciliare L.R. n. 76/2000 e D.G.R. 565/2001:	Sono definiti servizi educativi e di cura, posti sia presso il domicilio degli educatori, sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità previste per gli altri servizi (art. 4, c. 2b, L.R. 76/2000). La ricettività del Servizio domiciliare è compresa, di norma, fra 4 e 10 bambini iscritti e può essere estesa al numero massimo di 12 nel caso che tutti i bambini abbiano una età superiore ai 18 mesi. Ai sensi delle Direttive (art. 51) i Comuni istituiscono appositi “albi comunali degli educatori domiciliari”.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Ai sensi dell'art. 47 delle citate Direttive generali di attuazione, il soggetto gestore di uno o più Servizi educativi per la prima infanzia, garantisce le distinte funzioni di “direzione organizzativo-gestionale” e “coordinamento psico-pedagogico”. In particolare, al coordinamento psico-pedagogico competono le seguenti funzioni e attività: elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi; indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori; promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari; promozione e monitoraggio della qualità; sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale. I coordinatori psico-pedagogici devono essere in possesso di laurea specialistica di “coordinatore dei servizi educativi e formativi”; le Direttive (art. 53) prevedono tuttavia un regime transitorio nel quale sono considerate valide le lauree del precedente ordinamento in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, psicologia. In alternativa, il regime transitorio prevede il possesso di altro diploma di laurea in materia socio-psico-pedagogica e inquadramento nel ruolo di educatore infanzia per il periodo minimo di sette anni.

Il Comune, in forma singola o associata, garantisce la presenza di una struttura di Direzione dei Servizi Educativi per la prima Infanzia alla quale sono attribuite, oltre alle competenze di direzione e coordinamento dei Servizi di diretta titolarità, anche le funzioni di responsabilità generale per autorizzazione al funzionamento dei servizi privati e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 76/2000 e dell'art. 54 delle relative Direttive, le Province promuovono e realizzano, in raccordo con i Comuni, iniziative di formazione, ricerca e documentazione sulle attività dei servizi per l'infanzia. I Comuni e gli altri enti gestori organizzano e realizzano iniziative tese alla formazione e riqualificazione del personale in servizio.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Azioni di monitoraggio sono previste in relazione all'attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e relativa assegnazione di risorse. Dai documenti a disposizione non risultano evidenti specifiche azioni in merito ad implementazione di sistemi di valutazione della qualità dei servizi.

10. Sistema informativo

L'art. 14 della L.R. 76/2000 prevede il "Sistema informativo", disponendo che i Comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali. Inoltre, l'art. 10 della L.R. 2/2005 istituisce una "Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona".

Dai documenti a disposizione, non è possibile ricavare elementi di maggior dettaglio.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- Andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	116		3.315		116		3.315	
spazio gioco per bambini	95		828		95		828	
Centro per bambini e famiglie	59		384		59		384	

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	23,6	26,2	26,9	32,5	52,1

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	6,7	7,2	7,2	8,6	9,8

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto regionale rappresenta la cornice normativa di riferimento per la definizione e la concreta attuazione delle politiche in materia di prima infanzia e di servizi socio-educativi nel territorio lucano. All'art. 5 del suddetto Statuto si prevede che: "E' compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione. [...]". La Regione, nel quadro delle proprie competenze come definite anche dall'art. V della Costituzione, "[...]opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani [...]".

I provvedimenti successivamente adottati dalla Regione Basilicata, si pongono in coerenza (ancorché in alcuni casi adottati precedentemente), con quanto sopra richiamato. A tal fine, viene in rilievo la L.R. n. 6 del 4 maggio 1973, che richiamandosi alla L. n. 1044/1971 e prima di definire i criteri per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali, indica le priorità sulla base delle quali concedere a Comuni e/o Consorzi di Comuni i contributi statali e regionali. Tali criteri possono essere sintetizzati come segue:

- popolazione fino a tre anni di età;
- livello di occupazione femminile;
- incremento della popolazione infantile.

Con la successiva e più recente legge regionale n. 45 del 14 aprile 2000, recante "Interventi a favore della famiglia", la Regione Basilicata definisce gli strumenti regionali di programmazione considerando come ambito di riferimento unitario le politiche sociali relative alla famiglia. In questo quadro si individuano gli ambiti di intervento su cui concentrare le risorse disponibili, tra cui:

- l'attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, intesa come scelta di procreazione responsabile e cura verso i figli;
- il collegamento tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo aiuto delle famiglie (tra cui si evidenziano i nidi di famiglia e le madri di giorno);
- l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di persone che si siano dedicate all'esclusivo impegno di cura rivolto a minori o a soggetti non autosufficienti nell'ambito della famiglia;
- ogni altra iniziativa per la valorizzazione della famiglia come primario soggetto sociale, culturale ed economico.

È evidente come la Regione con tale disposizione normativa abbia voluto individuare nella famiglia nel suo complesso e nelle sue singoli componenti (anziani, minori e donne), il motore per lo sviluppo socio-economico del territorio verso cui indirizzare risorse nell'ambito di politiche lungimiranti e di ampio respiro anche in un'ottica di superamento delle disparità e per favorire l'inclusione sociale di soggetti in situazione di disagio. Tale previsione trova peraltro concreta applicazione nella medesima legge regionale 45/2000 allorché si prevede che nel quadro degli ambiti sopra richiamati si dia priorità ad interventi verso soggetto non autosufficiente o in situazioni critiche e di emarginazione sociale.

Per supportare la Regione nella fase di attuazione delle disposizioni e degli obiettivi contenuti nella legge regionale 45/2000, è stata inoltre istituita la Consulta Regionale per la Famiglia, organo propositivo e consultivo che, tra gli altri ha il compito di esprimere, su richiesta, pareri sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale,

culturali e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.

L'ultimo provvedimento, in ordine di tempo emanato dalla Giunta Regionale è la legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, finalizzata alla definizione e regolamentazione della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale utile a:

- affermare l'eguale dignità sociale delle persone e garantire l'effettiva tutela dei diritti di cittadinanza, favorendo un accesso incondizionato alle opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale, di affermazione dell'autonomia personale e di autorealizzazione dei progetti di vita di ciascuno;
- perseguire l'eliminazione o la riduzione progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, rafforzando le basi della coesione sociale e familiare e promuovendo condizioni di sicurezza, di stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà;
- assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali;
- esaltare il valore degli investimenti sociali ai fini della qualificazione e dell'espansione dell'economia regionale, sostenendo in particolare la crescita dell'economia sociale e l'affermazione di un modello regionale di sviluppo socialmente e territorialmente sostenibile.

Si tratta pertanto di una rete che interessa l'intero complesso dei soggetti beneficiari delle politiche sociali e socio-assistenziali nel quale vengono anche definiti il ruolo di Regione, Province e Comuni (cfr. più avanti per gli aspetti relativi alla programmazione) in un'ottica sinergica di complementarietà delle iniziative territoriali per garantire livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali all'interno di aree organiche di intervento tra cui:

- l'informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e socio-sanitari;
- il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti;
- le misure di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale.

L'elemento di forte caratterizzazione ed innovatività della legge regionale 4/2007 risiede nell'aver formalmente individuato i diritti dei cittadini utenti, quelli cioè che hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e che sono garantiti dalla previsione secondo cui a tutela della trasparenza dell'offerta dei medesimi servizi, i gestori dovranno adottare la Carta della qualità dei servizi di cittadinanza sociale quale requisito indispensabile per accedere alle procedure amministrative (descritte più avanti).

In breve la Carta dovrà contenere i seguenti elementi:

- le caratteristiche delle prestazioni, le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione;
- le tariffe delle prestazioni;
- gli standard di qualità garantiti all'interno dei livelli essenziali di assistenza;
- l'assetto organizzativo del soggetto erogatore;
- le procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
- le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in ordine ad ogni eventuale disservizio e le modalità per avanzare proposte o reclami nei confronti dei responsabili dei servizi;
- il rispetto dei contratti di lavoro e delle connesse normative;
- ogni ulteriore elemento di conoscenza utile all'utente per l'esercizio del diritto di accesso ai servizi e, ove possibile, di scelta tra di essi.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

La norma di riferimento che esplicita, seppur in maniera non dettagliata, l'organizzazione della rete territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è la già richiamata legge regionale 4/2007 relativa alla rete regionale integrata dei servizi che organizza sull'intero territorio regionale gli interventi aventi contenuto sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-lavorativo, realizzati dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni, o affidati a soggetti sociali, e comprendenti tutte le attività relative alla predisposizione e all'erogazione della totalità dei servizi a beneficio dell'individuo lungo tutto l'arco della vita.

In un quadro così puntualmente definito, la Regione e gli Enti locali riconoscono un ruolo di primaria importanza agli attori sociali (come definiti nel medesimo testo normativo) che, in un'ottica di condivisione e coordinamento concorrono alla realizzazione delle finalità richiamate nel paragrafo precedente. Tali sinergie si sostanziano nella promozione di attività di partecipazione congiunta ai processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche sociali integrali e nell'attivazione di quelle che sono ritenute le più appropriate forme di collaborazione e di intesa per lo sviluppo dell'offerta dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse.

Come detto, nell'ambito della rete regionale dei servizi, i compiti da Regione, Province e Comuni, sono ripartiti come sinteticamente descritto di seguito:

La Regione:

- esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento;
- promuove e sostiene progetti ed iniziative dirette alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali;
- attiva un tavolo permanente di coordinamento interdipartimentale delle strutture competenti;
- esercita funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti che discendono dall'applicazione della legge regionale.

Le Province:

- partecipano alla costruzione e potenziamento della rete regionale;
- svolgono funzioni di coordinamento e supporto operativo alle attività dei Comuni associati⁹.

I Comuni:

- sono titolari della programmazione, attuazione e valutazione a livello locale degli interventi;
- istituiscono sedi permanenti di concertazione, controllo e vigilanza con le formazioni del terzo settore, con le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti pubblici impegnati a livello locale.

In relazione infine alle funzioni che possono più propriamente definirsi di gestione e regolazione amministrativa, l'art. 21 della legge regionale 4/2007 prevede che le tipologie, i caratteri, le condizioni, i requisiti, gli standard e i vincoli per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziale sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale, mentre è in capo ai Comuni il compito di rilasciare l'autorizzazione, previa verifica delle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;

⁹ Si intende per Ambito Socio-Territoriale un'area omogenea del territorio regionale, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario e, a seguito del riordino delle Comunità Montane, con l'ente istituzionale intermedio sovra comunale.

- sussistenza dei requisiti organizzativi e logistici minimi richiamati dall'art. 5 del D.M. 21 maggio 2001 n. 308;
- osservanza dei principi e del possesso dei requisiti richiamati nella medesima legge regionale;
- compatibilità con i fabbisogni esposti dal Piano intercomunale;
- rispondenza alle prescrizioni della programmazione regionale, attestata dal competente Dipartimento della Regione.

La definizione degli standard relativi agli spazi interni, edifici e alle aree esterne, nonché degli standard organizzativi, in particolare il “rapporto numerico tra personale e bambini iscritti” viene rimandata alla L.R. 6/1973.

I titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:

- vigilatrice d' infanzia;
- puericultrice;
- maestra d' asilo;
- assistente sanitaria visitatrice;
- assistente sociale
- assistente all' infanzia;
- abilitazione magistrale;
- laurea in Pedagogia;
- laurea in Scienze dell'educazione.

fermo restando in ogni caso quanto disposto dalla legge 19 luglio 1940 n. 1098.

Va detto poi che l'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce condizione preliminare e necessaria per l'instaurazione di accordi contrattuali con i soggetti pubblici della rete integrata regionale. Esso è disposto dalla Giunta Regionale, previa apposita istruttoria tecnica, e presuppone il possesso di specifici requisiti di adeguatezza e di qualità, che danno titolo all'iscrizione all'Albo regionale degli erogatori accreditati dei servizi sociali e socio-sanitari, istituito presso il Dipartimento regionale competente.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

In relazione alla programmazione delle risorse disponibili e destinate allo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, la legge regionale del 2007 fornisce tutte le indicazioni che rimandano al Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona approvato dal Consiglio Regionale.

In particolare, nel Piano sono individuati:

- gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di cittadinanza sociale, emergenti dalla rilevazione sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunità regionale;
- gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi, educativi, culturali ed occupazionali;
- gli standards quantitativi e qualitativi dei servizi e degli interventi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché i criteri di efficacia e di efficienza da rispettare;
- il quadro delle risorse professionali corrispondente alla natura ed al volume delle attività da realizzare;
- l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge, i criteri di riparto del Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale, le misure premiali di incentivazione del cofinanziamento da parte dei Comuni;

- gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla copertura del costo delle prestazioni sociali, nonché le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali;
- gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni regionali di promozione e di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all'educazione e alla comunicazione sociale;
- i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell'attuazione del piano in relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale adottati.

A completamento del Piano Regionale, a livello locale ciascun Ambito Socio-territoriale, come sopra definito, adotta il proprio "Piano strutturale intercomunale" dei servizi sociali e socio-sanitari con cui si definiscono:

- gli obiettivi di politica di promozione e protezione sociale connessi con le caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio e coordinati con gli indirizzi della programmazione regionale;
- l'organizzazione locale dei servizi sociali integrati e le modalità di erogazione dei medesimi per garantire i livelli essenziali di assistenza, la presa in carico delle persone, la continuità assistenziale;
- l'attivazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- i fabbisogni dei servizi e delle strutture da attivare a gestione diretta o autorizzata;
- le modalità organizzative dei servizi e interventi;
- la dotazione di risorse professionali necessarie alla realizzazione delle attività programmate a livello territoriale;
- la ripartizione degli impegni finanziari e la destinazione delle risorse finanziarie disponibili;
- i termini della compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi e le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale;
- i criteri generali per l'erogazione di titoli di acquisto dei servizi e di buoni sociali comunali;
- gli strumenti di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

La fase relativa alla programmazione ed erogazione delle risorse per il settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia segue percorsi diversi. A norma della legge regionale 45/2000, già richiamata, tuttavia, e limitatamente ai provvedimenti che vedono come beneficiari finali le famiglie, spetta alla Giunta Regionale individuare:

- i soggetti ammessi ai finanziamenti;
- le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande;
- i criteri per la concessione dei finanziamenti.

Tale metodologia è tuttavia riscontrabile anche negli atti (avvisi pubblici, determinazione di assegnazione delle risorse ed ogni altro atto amministrativo di programmazione ed erogazione di risorse) utilizzati per il settore dei servizi all'infanzia.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Basilicata nel corso dell'ultimo triennio, tenendo conto anche delle risorse confluite nel Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Indicare i finanziamenti disponibili presso la Regione/Provincia autonoma per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia utilizzando la tabella seguente:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€1.680.554,00	€5.359.310,00	€4.915.800,00	€10.275.110,00
2008	€2.478.361,00			
2009	€1.200.396,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€4.081.345,12	€2.000.000,00	€2.350.000,00	€8.431.345,12
2008	€1.277.964,12	€.....,...	€.....,...	€1.277.964,12
2009	€.....,...	€4.915.800,00	€.....,...	€4.915.800,00
TOTALE	€5.359.309,24	€6.915.800,00 ¹⁰	€2.350.000,00 ¹¹	€14.625.109,24

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

I servizi educativi per la prima infanzia nella Regione Basilicata sono normati dalla L.R. n. 6/1973 e dalla D.C.R. n. 1280/1999.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Asilo Nido L.R. n. 6/1973, D.C.R. n. 1280/1999:	l' Asilo nido è un servizio gestito con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio. L' asilo nido ha una ricettività minima di 20 e massima di 60 posti, ed è costituito da due sezioni: una per lattanti, l' altra per divezzi.

¹⁰ Si ricorda che € 2.000.000,00 derivano da fondi resi disponibili dal FAS (regionale) e € 4.915.800,00 derivano dalle disponibilità del PO-FESR Regione Basilicata. Ciò ha reso possibile aumentare il co-finanziamento rispetto agli accordi dell'Intesa.

¹¹ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento, ulteriori € 2.350.000,00 provenienti da fondi regionali.

	Sezioni primavera:	la sezione primavera è un servizio in continuità con la Scuola dell'infanzia che, insieme alla famiglia, tende a ottenere gli obiettivi seguenti: - sviluppo dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico; - sviluppo dell'autonomia mediante l'azione intrapresa tra scuola e famiglia; - sviluppo della continuità dialogica tra insegnante e famiglia.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Micronido familiare D.C.R. n. 1280/1999:	i micronidi familiari sono servizi attivati e organizzati dai genitori di bambini e bambine nell'ambito delle loro abitazioni, in spazi elementari di custodia dei bambini sulla base di orari liberamente determinati.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Nelle norme sopra ricordate (L.R. n. 6/1973, D.C.R. n. 1280/1999) si parla di un coordinatore presente in ogni nido scelto a turno tra il personale operante nel servizio (cfr. D.C.R. 1280/1999, All. cap. 6, par. 6.9.7). In questo caso il riferimento è a un coordinatore interno o referente di struttura, figura diversa dal coordinatore di sistema.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

La legge regionale 4/2007 individua nella formazione degli operatori un importante strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi della rete integrata, per lo sviluppo dell'approccio multidisciplinare, nonché per il sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale. I momenti e i percorsi di formazione sono programmati dalla Regione che, d'intesa con le Province, promuove attività di formazione continua e di alta formazione, curando il raccordo e l'integrazione dei percorsi formativi ed assicurando l'accesso alla formazione universitaria e post-universitaria.

È inoltre previsto il Repertorio regionale delle professioni sociali (cfr. L.R. 4/2007, art. 26), quale strumento di identificazione e di certificazione dei profili professionali richiesti dalla programmazione regionale degli interventi ed occorrenti all'erogazione dei servizi della rete regionale integrata che individua le funzioni e le qualifiche delle diverse categorie di operatori dei servizi sociali, le suddivide per area di attività e definisce per ciascuna di esse compiti e attribuzioni, titoli di studio, curricula e percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

La rete integrata costituita e disciplinata dalla legge regionale 4/2007, prevede che l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (istituito ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 19 gennaio 2005 n. 3) curi:

- la raccolta sistematica dei dati e l'analisi delle dinamiche afferenti alle aree di intervento disciplinate dalla legge;
- la definizione e l'aggiornamento degli elementi costitutivi dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria assicurati sul territorio;
- il monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel comparto sociale regionale;
- l'analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione amministrativa;
- l'elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle esperienze di implementazione delle prestazioni sociali previste dalla legge regionale;

- lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca, soggetti di promozione sociale.

10. Sistema informativo

La legge regionale 4/2007, art. 19, stabilisce che la Regione ha il compito di istituire il Sistema Informativo Sociale regionale per l'organizzazione dei flussi informativi dei soggetti operanti nella rete regionale integrata e ne definisce il modello organizzativo in modo da consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e integrazione con i sistemi informativi nazionali e locali.

Il Sistema Informativo Sociale assicura il supporto permanente delle attività dell'Osservatorio delle Politiche Sociali, nonché delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche disciplinate dalla legge regionale, attraverso la rilevazione, l'analisi e l'organizzazione di dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza sociale, all'offerta dei servizi ed alle specificità ed evidenze del contesto socio-demografico e sanitario.

Alla definizione, implementazione e gestione del Sistema Informativo Sociale regionale contribuiscono le Province e i Comuni, in relazione alle rispettive competenze come sopra delineate.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	41	20	1266	402	45	20	1044	477	45	20	1044	477
Centro per bambini e famiglie						8		nd		8		nd

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	16,8	32,8	31,3	25,2	21,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	5,1	5,6	5,4	6,9	6,8

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

ANALISI DELLA NORMATIVA REGIONALE

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto della Regione Calabria, successivo in ordine di approvazione rispetto alle principali norme che regolamentano il settore (cfr. più avanti), prevede, tra gli obiettivi ispiratori delle azioni di governo, “il sostegno della famiglia, orientando, in tale ottica, le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi”.

La norma principale che, in Calabria, disciplina gli asili nido, è la legge regione n. 12 del 27 agosto 1973 “Disciplina degli asili nido”, a cui ha dato un respiro più ampio la successiva legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali (in attuazione della legge n. 328/2000).

La legge regionale 12/73 disciplina nel suo complesso gli asili nido regolamentando gli spazi, i posti, gli ambienti e la loro dimensione, gli orari di apertura, affidandone la gestione ai Comuni o ai Consorzi di Comuni che la esercitano tramite un Comitato di gestione istituito presso ogni struttura (cfr. L.R. 12/73, art. 9). I compiti di tale Comitato possono sintetizzarsi come segue:

- redigere bilancio di previsione ed il conto consuntivo relativo alla gestione che devono essere sottoposti all'approvazione del Comune o del Consorzio di Comuni;
- decidere sulle istanze di ammissione al nido nonché sulla eventuale chiusura per ferie;
- formare il regolamento interno dell'asilo e del personale;
- convocare almeno due volte all'anno l'Assemblea dei genitori.

Di più ampia portata è invece la successiva legge regionale 23/2003, con cui si è voluto disciplinare le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi sociali secondo le disposizioni contenute nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In questo modo si è voluto fornire un unico quadro normativo di riferimento di modo che, consentendo il riordino degli interventi e del servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, si possa assicurare alle persone e alle famiglie un insieme di interventi organici per garantire migliori livelli della qualità della vita e pari opportunità, andando a ridurre (se non eliminare del tutto) condizioni, in molti casi diffusi, di disagio ed esclusione sociale.

La rete che in questo modo si è inteso costruire, e che verrà in dettaglio descritta più avanti, è caratterizzata da una forte partecipazione attiva dei cittadini e dal contributo di Organizzazioni sindacali ed Associazioni sociali e di tutela degli utenti; in ciò riconoscendo allo stesso tempo, la centralità delle Comunità locali, dove ogni attore, ognuno per le proprie competenze, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi su indicati.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Come detto, gli obiettivi richiamati nella legge regionale 23/2003 mirano alla realizzazione di un sistema integrato sia degli interventi sia dei servizi sociali nel territorio regionale. Con riferimento agli interventi, più avanti si richiamano le modalità con cui si programmano le risorse destinate al settore mentre in questa sede si intende descrivere le modalità attraverso cui si pongono in essere le misure per la creazione di una rete di servizi per la prima infanzia, che si ispira ai seguenti principi:

- prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;

- favorire il mantenimento, l’inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

Particolare attenzione viene rivolta ai destinatari dei servizi, ai quali deve essere garantita la massima trasparenza. A tale proposito, all’art. 3 commi 8 e 9 della L.R. 23/2003, si stabilisce che: “gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell’articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti” e, al comma successivo che: “Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi”.

Nell’ambito della rete, inoltre, un ruolo importante è esercitato non soltanto dalla Regione ma da ciascuno ente locale nel più profondo rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e responsabilità. In questa ottica si delineano qui di seguito i compiti e le funzioni in capo a ciascuno dei soggetti del sistema.

La Regione:

- programma, coordina e indirizza gli interventi sociali;
- verifica l’attuazione e disciplina l’integrazione degli interventi;
- determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete.

I Comuni:

- programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi;
- erogano i servizi e le prestazioni sociali;
- svolgono, unitamente alle Province, le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo e coordinamento delle strutture e dei soggetti che agiscono nell’ambito dei servizi sociali.

Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato attraverso:

- la raccolta dei dati e l’elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali;
- l’analisi dell’offerta in ambito provinciale;
- la realizzazione di iniziative di formazione.

In questo contesto, un ruolo rilevante è anche assegnato al terzo settore.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Le linee di programmazione in tema di servizi sociali sono determinati dalla Regione nell'ambito di uno specifico Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, che viene adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni e successivamente realizzato di concerto con gli attori prima delineati.

Il Piano ha di norma cadenza triennale e riporta le seguenti indicazioni:

- gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici;
- le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali¹²;
- i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- le modalità per il concorso alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Al finanziamento dei servizi sociali come previsti nel Piano regionale, concorrono risorse proprie dei vari soggetti pubblici interessati.

La Regione ha istituito, per quanto di sua competenza, il Fondo Regionale Sociale che è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

- 90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;
- 10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Calabria nel corso dell'ultimo triennio, tenendo conto anche delle risorse confluite nel Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono i seguenti:

¹² I livelli essenziali delle prestazioni sociali, definiti nella medesima legge 23/2003, mirano a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli. Tra i livelli indicati, quelli con ricadute sul problema affrontato riguardano:

- le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- gli interventi per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Indicare i finanziamenti disponibili presso la Regione/Provincia autonoma per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia utilizzando la tabella seguente:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€6.965.888,00	€22.214.316,00	€24.812.820,00	€47.027.136,00
2008	€10.272.794,00			
2009	€4.975.634,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€6.965.888,00	€9.783.737,00 Vedi nota DIPFAM 1284 del 3/4/2009	€____.____.____,____	€16.749.625,00
2008	€10.272.794,00	€6.000.000,00	€____.____.____,____	€16.272.794,00
2009	€____.____.____,____	€____.____.____,____	€____.____.____,____	€____.____.____,____
TOTALE	€17.238.682,00	€15.783.737,00 ¹³	€____.____.____,____	€33.022.419,00

N.B.: la programmazione 2009 fa riferimento all'Avviso Pubblico per i Nidi d'infanzia Comunali pubblicato sul BUR della Regione Calabria in data 02/10/2009, attualmente in corso, finanziato con € 15.000.000,00

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La legge regionale n. 12/73 norma soltanto gli asili nido:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
	Nido d'infanzia L.R. n. 12/1973:	È un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e affianca le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli, proponendosi come luogo di relazione, apprendimento, gioco, socializzazione e incontro e favorendo ogni forma di emarginazione.

¹³ In questo caso le risorse programmate per il co-finanziamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dall'intesa, poiché la Regione è ancora in attesa dei fondi FAS.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La figura del coordinatore pedagogico non è disciplinata dalla normativa regionale.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Per raggiungere gli obiettivi delineati nel Piano regionale, la Regione provvede alla formazione di base e all'aggiornamento del personale, attraverso la programmazione di specifici corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea e la promozione di azioni formative destinate agli operatori sociali, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Non sono previste azioni di monitoraggio.

10. Sistema informativo

Nell'ambito della rete dei servizi, è previsto che la Regione, le Province ed i Comuni istituiscano il Sistema informativo dei servizi sociali per garantire ed assicurare una completa conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. I dati acquisiti a cura e sotto il coordinamento delle Province (che li trasmettono alla Regione) risultano funzionali alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. Al momento non si ha notizia che tale processo sia stato attivato.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	31	159	811	2567	31	159	811	2567

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	6,6	7,8	8,1	14,2	15,6

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	2,1	2,3	2,4	2,0	2,7

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La prima norma che in Campania disciplina e regola i servizi per la prima infanzia è la legge regionale n. 48 del 4 settembre 1974, “Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali”, la quale offre un quadro di riferimento per la costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali principalmente per dettare criteri finalizzati al riparto delle risorse a valere su stanziamenti statali e regionali. Tale legge va poi letta congiuntamente con la successiva legge regionale n. 30 del 7 luglio 1984, “Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione degli asili nido”.

Di più ampio respiro è invece la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, delinea i principi e le caratteristiche del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali quale motore per lo sviluppo delle forme di tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali. Tali obiettivi sono garantiti dalla Regione attraverso il rispetto di principi quali:

- la promozione della cittadinanza attiva;
- la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
- la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;
- la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
- la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;
- la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Alla L.R. n. 11/2007 ha fatto seguito il D.P.G.R. n. 16 del 23/11/2009, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”, il quale offre per i nidi d’infanzia e servizi integrativi chiare indicazioni riguardo ai requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Nel quadro del sistema integrato regionale, a norma della legge regionale, si delineano compiti e funzioni di ciascun soggetto coinvolto nella definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche attuate.

In particolare, la Regione:

- determina gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato;
- adotta il piano sociale regionale (cfr. più avanti);
- assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale;
- contribuisce all’elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;
- istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale (cfr. più avanti);
- definisce, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione;

- definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali.

Le Province concorrono alla realizzazione di quanto previsto nel Piano sociale regionale e nei singoli Piani di zona d'ambito, attraverso azioni volte all'individuazione del fabbisogno e al monitoraggio delle iniziative realizzate.

I Comuni, infine, come definito all'art. 10 della L.R. n. 11/2007, "sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale", principalmente attraverso azioni di controllo e vigilanza sui servizi erogati e la concessione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti, dell'autorizzazione e dell'accreditamento alle strutture e ai soggetti che provvedono alla gestione e offerta dei servizi.

Ai fini della programmazione delle risorse e per garantire l'efficace funzionamento del sistema integrato d'interventi, nell'ambito della Legge regionale si sono infine individuati sul territorio gli ambiti territoriali, ovvero ripartizioni coincidenti con i distretti sanitari.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Le risorse statali, regionali e provenienti dall'Unione Europea confluiscono, alimentandolo, nel fondo sociale regionale. Con specifico riferimento allo stanziamento regionale, la sua entità è definita annualmente con la legge di bilancio annuale.

In particolare, il Fondo è finalizzato a:

- sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- trasferire finanziamenti ai comuni associati destinati a garantire l'erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale ;
- distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

La programmazione delle risorse avviene attraverso l'adozione del Piano sociale regionale che ha cadenza triennale e sottoposto a verifica annuale. Nell'ambito del Piano, vengono definiti i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione, secondo le modalità e le competenze sopra riportate, del sistema integrato di interventi e servizi.

In particolare, il piano, prevedendo comunque l'interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale, indica:

- gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità, di benessere e di sicurezza sociale da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;
- le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- gli indirizzi e le modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi;
- i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato (cfr. avanti);
- l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni;
- i criteri di riparto del fondo regionale;
- gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

- criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
- i criteri di riparto del fondo sociale regionale.

In coerenza poi con il Piano sociale regionale, ciascun ambito territoriale adotta un proprio documento di programmazione.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Campania nel corso dell'ultimo triennio, tenendo conto anche delle risorse confluite nel Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Indicare i finanziamenti disponibili presso la Regione per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia utilizzando la tabella seguente:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€23.940.675,00	€76.347.156,00	€88.848.180,00	€165.195.336,00
2008	€35.305.998,00			
2009	€17.100.482,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento previsto da piano nazionale	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€_.	€_.	€_.	€_.
2008	€23.940.675,00	€_.	€_.	€23.940.675,00
2009	€52.406.481,00	€88.848.180,00	€_.	€141.254.661,00
TOTALE	€76.347.156,00	€88.848.180,00 ¹⁴	€_.	€165.195.336,00

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Regione Campania norma i propri servizi educativi per la prima infanzia con una serie di atti riportati nella griglia a fianco di ciascun servizio.

¹⁴ La Regione offre un dato limitato alla programmazione della sola quota di co-finanziamento prevista da intesa. In questo caso il dato non è rappresentativo delle quote che vengono complessivamente destinate per i servizi educativi (0-3 anni).

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Asilo Nido L.R. n. 48/74, n. 30/84 e Dec. Pres. G.R. n 16/2009: :	l'Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra 3 e 36 mesi. Esso concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia.
	Micro-nido comunale L.R. n. 48/74, n. 30/84 e Dec. Pres. G.R. n 16/2009:	servizio per minori che provvede alla loro temporanea custodia. Può essere istituito come unità aggregate a scuole dell'infanzia o altre strutture idonee e come nucleo decentrato di Nidi d'infanzia in località a bassa densità di popolazione.
	Micro-nido aziendale le L.R. n. 48/74 e n. 30/84:	servizi attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze che destinano ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende coinvolte, una quota di posti superiore al 50%.
	Sezioni primavera	si tratta di un servizio socio-educativo integrativo a carattere sperimentale, rivolto ai bambini nella fascia d’età 24/36 mesi, aggregato alle scuole dell’infanzia statali o paritarie e agli asili nido comunali o gestite da privati in convenzione, come definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 630 dell'art. 1 (legge finanziaria per il 2007), dalla C.M. n. 235 del 21/06/07 e dai seguenti Accordi: Accordo Quadro del 14 giugno 2007 definito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni; Conferenza Unificata di Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 20 marzo 2008; Accordo 2008 tra Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e l’Anci Campania.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Spazio per bambini e bambine L.R. n. 11/2007 e Dec. Pres. G.R. n 16/2009:	servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.
	Centri per bambini e famiglie L.R. n. 11/2007 e Dec. Pres. G.R. n 16/2009:	servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 36 mesi, che prevede la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 15 minori, fino ad un massimo di 30.
	Mamma Accogliente D.D. 95/2010:	il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi, che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.
	Educatrice familiare:	servizio svolto da un’educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.
	Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo:	è gestito da un educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La L.R. n. 48/1974 e, soprattutto, il D.P.G.R. n. 16/2009 parlano di un coordinatore presente in ogni servizio socio-educativo per la prima infanzia (cfr. D.P.G.R. n. 16/2009, art. 9 comma 1, lettera a) e All. A, (Figure professionali). In questo caso il riferimento è a un coordinatore interno o referente di struttura, figura diversa dal coordinatore di sistema.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale, è istituito l'albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato. È inoltre previsto che con uno specifico regolamento d'attuazione, la regione definisca procedure e requisiti e i relativi adempimenti e sanzioni in caso di inosservanza degli stessi.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Nell'ambito del Piano sociale sopra richiamato, ed in coerenza con i livelli di responsabilità degli enti locali come definiti, la Giunta regionale individua ed adotta standard e sistemi di valutazione per la verifica dei risultati che si raggiungono annualmente anche per misurare l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, efficienza e di risposta dei servizi rispetto alla domanda e l'impatto sulla popolazione femminile.

10. Sistema informativo

La Regione Campania ha istituito il sistema informativo sociale per i servizi sociali, finalizzato a favorire un corretto uso delle risorse e a coordinare le attività con le altre politiche attivate sul territorio.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	101		nd		101		nd	
spazio gioco per bambini		156				156		

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	30,5	39,2	39,0	38,7	50,5

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	1,7	2,1	1,8	2,2	2,8

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, all'art. 6 *Politiche sociali*, afferma – tra l'altro – che la Regione “tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per [...] la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport”.

Per quanto concerne i servizi educativi relativi alla fascia d'età 0-2 anni, la normativa di riferimento è costituita dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 *Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8 e dalla L.R. 29 dicembre 2006, n. 20. La L.R. 1/2000 detta i criteri generali “per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato”.

La legge regionale distingue tra il “Nido d'infanzia”, definito servizio educativo e sociale di interesse pubblico (art. 2) e i “Servizi integrativi e sperimentali” (art. 3). I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il “Sistema educativo integrato” (art. 4) dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di “garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali”. Regione ed Enti locali promuovono inoltre la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, ma anche con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi (art. 5), la L.R. 1/2000 prevede che i servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti dai Comuni - anche in forma associata -, da altri soggetti pubblici, da soggetti privati (accreditati) convenzionati con i Comuni, da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica, da soggetti privati autorizzati al funzionamento¹⁵.

La legge regionale 1/2000 disegna dunque un quadro definito circa le competenze attribuite al sistema Regione – Enti locali in materia di servizi per la prima infanzia.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta (art. 10), approva, di norma ogni tre anni, il “Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia”, che definisce le linee di indirizzo per la programmazione e la ripartizione delle risorse tra le Province, nonché le linee di indirizzo per formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, per la realizzazione di progetti di ricerca, di documentazione, di monitoraggio, di verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali. Quindi, la Giunta regionale, in attuazione del programma di cui di cui sopra, adotta annualmente gli atti per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta e per le spese correnti in conto gestione, adottando i relativi riparti dei fondi a favore delle Province.

Le Province (art. 11) approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il “Programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia”,

¹⁵ Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 646 del 20 gennaio 2005 è stata approvata la “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000”. Non è ancora stata approvata invece una specifica direttiva in materia di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici. Alle Province competono inoltre compiti relativi alla raccolta dati ed alla trasmissione di una relazione annuale alla Regione, nonché l'istituzione della "Commissione tecnica provinciale", chiamata a svolgere attività di consulenza e ad esprimere parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accREDITAMENTO di servizi pubblici.

I Comuni (art. 12) esercitano le seguenti funzioni: concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo; concedono l'accREDITAMENTO (ancora non attivo nella sua forma completa); gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali; formulano le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale; richiedono alle Province la concessione dei contributi; attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza; promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

La L.R. 1/2000 detta norme sull'autorizzazione al funzionamento (artt. 16 e 17) e sull'accREDITAMENTO (artt. 18 e 19). Per quanto riguarda l'autorizzazione al funzionamento, la norma dispone che l'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micronidi nei luoghi di lavoro e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica provinciale.

Per quanto riguarda invece i soggetti gestori dei servizi ricreativi, essi devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.

Come sopra segnalato, non è stata ancora adottata una direttiva relativa all'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia; dunque l'applicazione di tale sistema al momento risulta non avviata.

La D.C.R 646/2005, "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali", individua dettagliatamente le distinte tipologie di servizio (per le quali si rinvia al successivo punto 6), indicando per ciascuna di esse standard relativi a spazi interni, edifici e aree esterne, nonché standard organizzativi, in particolare il "rapporto numerico tra personale e bambini iscritti" definito in relazione all'età dei bambini e alla tipologia del servizio.

I titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli per l'accesso:

- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;

- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
- master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l'infanzia;
- altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni.

A regime, la D.C.R. 646/2005 prevede il possesso del titolo di laurea: “Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dal 1° Gennaio 2010 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine”. Tuttavia, poiché a tutt’oggi il numero di aspiranti educatori in possesso del titolo di laurea è risultato insufficiente, con apposita deliberazione¹⁶ la Regione ha disposto il rinvio del termine di cui sopra al 1° Gennaio 2013.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 202 del 03/12/2008 sono stati approvati i vigenti “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 – L.R. 10 gennaio 2000, n. 1”. Le azioni previste dalla programmazione triennale sono rivolte a sostenere:

- l'estensione dell’offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni – Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi;
- il consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle spese di gestione;
- la qualificazione dei servizi - articolazione e differenziazione degli interventi (Coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale di servizi aggregati, coordinamento pedagogico provinciale, formazione permanente degli operatori dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali);
- la realizzazione di servizi sperimentali;
- le commissioni tecniche provinciali.

Con deliberazione della Giunta regionale, annualmente vengono ripartiti i fondi alle Province, in attuazione degli indirizzi triennali, sia in conto capitale che in conto gestione. Periodicamente, con provvedimenti una tantum, la Giunta regionale assume “misure straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate” riguardo ai servizi per la prima infanzia: si tratta di finanziamenti in conto capitale rivolti a Province nei cui territori il sistema appare più debole.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

In attuazione degli indirizzi triennali citati al precedente punto 3, ogni anno con deliberazione della Giunta regionale vengono ripartiti i finanziamenti alla Province, sulla base di dati e parametri diversamente composti a seconda delle diverse azioni: domande inevase,

¹⁶ D.A.L. n. 273/2009 recante “Deliberazione del Consiglio regionale n. 646 del 20 gennaio 2005 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifica di termine”.

utenza potenziale, percentuale di copertura dei servizi, numero coordinatori pedagogici, numero operatori, numero progetti sperimentali, etc.

5. Utilizzo dei fondi

Si riportano di seguito le tabella 3.1 e 3.2, desunte dalla “Scheda per la relazione di monitoraggio dell’attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, aggiornata al 31/12/2009:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Indicare i finanziamenti disponibili presso la Regione/Provincia autonoma per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia utilizzando la tabella seguente:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€8.401.481,00	€26.792.443,00	€30.008.826,50	€56.801.269,50
2008	€12.389.904,00			
2009	€6.001.058,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31/12/09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€8.401.481,00	€12.299.259,50	€.....,...	€20.700.740,50
2008	€12.389.904,00	€7.910.096,00	€.....,...	€20.300.000,00
2009	€6.001.058,00	€9.799.471,00	€.....,...	€15.800.529,00
TOTALE	€26.792.443,00	€30.008.826,50 ¹⁷	€.....,...	€56.801.269,50

Per quanto riguarda l’impiego di eventuali ulteriori risorse regionali, appare indispensabile l’integrazione del quadro economico a diretta cura del Servizio regionale o Direzione generale regionale competente.

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Con la L.R. 8/2004 la Regione Emilia-Romagna disciplina i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

¹⁷ La Regione offre un dato sulla programmazione dei fondi di co-finanziamento limitato alla quota prevista da intesa. In questo caso il dato non è rappresentativo delle quote che vengono complessivamente destinate per i servizi educativi (0-3 anni).

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Nido d’infanzia L.R. n. 8/2004:	<p>Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Il nido ha finalità di:</p> <p>a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;</p> <p>b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;</p> <p>c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.</p> <p>La ricettività minima e massima del nido d’infanzia sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino. La ricettività massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, può raggiungere il numero di 69 posti bambino, in presenza di determinati standard strutturali.</p>
	Micro-nido L.R. n. 8/2004:	i nidi d’infanzia, in relazione alla ricettività, possono essere definiti micro-nidi: sia a tempo pieno che a tempo parziale, essi possono ospitare da 6 a 20 bambini.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Spazio bambini L.R. n. 8/2004:	Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell’utenza, secondo modalità stabilite di fruizione. A differenza di quanto avviene per il nido d’infanzia, all’interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.
	Centro per bambini e genitori L.R. n. 8/2004:	i centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.
	Educatrice familiare L.R. n. 8/2004:	si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l’affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Ricettività: massimo 3 bambini. Titolo di studio: identico all’educatore del nido d’infanzia.
	Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo) L.R. n. 8/2004:	svolge l’attività in uno spazio dedicato all’interno del proprio domicilio o in locali messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto. Ricettività: massimo 5 bambini. Titolo di studio: identico all’educatore del nido d’infanzia.

N.B. La Regione Emilia Romagna norma anche i servizi ricreativi: es. i parchi gioco, spazi ludico-ricreativo presso ipermercati, etc., con caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

All'art. 34 della L.R. 1/2000 sono disciplinati i "Coordinamenti pedagogici", istituiti presso ciascuna Provincia. Secondo la legge regionale il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia. I coordinamenti pedagogici provinciali (CPP) sono formati dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia pubblici e privati con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

In attuazione dell'art. 35 della L.R. 1/2000, la Direttiva 646/2005 prevede che il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione su ambiti specifici, che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà. La Regione, attraverso la deliberazione di riparto annuale dei fondi alla Province, destina risorse specifiche alla formazione professionale permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici. Tra il 2009 e il 2010 la Regione ha organizzato direttamente una iniziativa di formazione rivolta ai coordinatori pedagogici "juniores".

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Il monitoraggio del sistema dei servizi per la prima infanzia viene effettuato annualmente (cfr. punto 10). Per quanto riguarda i sistemi di valutazione della qualità, nei territori afferenti ai differenti coordinamenti pedagogici provinciali sono stati adottati modelli differenti, messi a punto localmente sulla base di percorsi di ricerca e sperimentazione, ampiamente documentati attraverso pubblicazioni.

10. Sistema informativo

La Regione Emilia-Romagna realizza il monitoraggio annuale dei nidi e dei servizi integrativi pubblici e privati del territorio regionale, al fine di disporre di dati per il riparto dei finanziamenti regionali e di conoscere lo sviluppo del sistema. Il Sistema Informativo Servizi per la Prima Infanzia (SPIER)¹⁸ raccoglie i dati relativi a nidi d'infanzia, micro-nidi, sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi/scolastici, spazi bambino e centri per bambini e genitori. Per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla conduzione del sistema informativo, i referenti regionali e comunali possono usufruire del supporto informatico costituito da apposito applicativo web, che permette la gestione completa on-line di tutte le informazioni e – tra l'altro – consente:

- l'accesso alle informazioni anagrafiche riguardanti servizi ed enti titolari/gestori, con possibilità di ricerca nell'anagrafe;
- la consultazione dei questionari di ogni rilevazione effettuata, contenenti i dati compilati riferiti ai singoli servizi (funzionamento, utenza, personale, dati finanziari);
- la visualizzazione di dati di sintesi ed aggregati relativi alle diverse rilevazioni e la loro esportazione per ulteriori elaborazioni;

¹⁸ La descrizione del sistema informativo SPIER è tratta dalla pubblicazione *Crescere in Emilia-Romagna. Secondo rapporto sui servizi e sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, Bergamo, ed. Junior, 2008.

- la compilazione dei questionari durante le rilevazioni, con possibilità di effettuare controlli sui dati inseriti, in modo da garantire coerenza e attendibilità di quanto dichiarato dai responsabili dei servizi;
- la gestione completa dell'anagrafe dei servizi e degli enti (richieste di inserimento di nuovi servizi ed enti nell'anagrafe, cambiamento nei dati identificativi, cessazioni d'attività, ecc.).

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	526	262	28.182	1.480	573	304	29.948	1.770	598	326	24128	2533
spazio gioco	57	31	1.141	371	52	37	1194	386	50	36	1177	353
Centro per bambini e famiglie	116	2	1.403		113	1	1334		107	3	1329	10
Servizi educativi in contesto domiciliare		60	297			74	341			84	73	317

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sociali dei Comuni

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	77,7	78,0	77,7	85,3	88,0

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	27,5	28,3	27,7	28,2	28,1

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Il sistema dei servizi per la prima infanzia nella Regione Friuli Venezia Giulia trova nella legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” la sua norma di riferimento. La legge è stata oggetto di alcune significative modifiche ad opera di un recentissimo atto normativo, la L.R. 24 maggio 2010, n. 7 che ha interessato in particolare il sistema di autorizzazione al funzionamento dei servizi.

La L.R. 20/2005 enuncia nel primo articolo il principio di sussidiarietà orizzontale (definito come “sussidiarietà sociale”) ed afferma che la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

La legge distingue i servizi tra i nidi d'infanzia (a tempo pieno o parziale, micronidi con recettività ridotta, nidi integrati alle scuole dell'infanzia, nidi aziendali ma non più i nidi condominiali che sono stati soppressi dalla L.R. 24 maggio 2010, n. 7) e i servizi integrativi (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori e, novità, il servizio di baby sitter locale introdotto dalla L.R. 7/2010). La Regione prevede anche servizi sperimentali che non possono però avere una durata di sperimentazione superiore ai tre anni.

Nel distribuire i compiti ai diversi livelli istituzionali la L.R. 20/2005 riconosce in capo ai Comuni funzioni di programmazione, promozione e attuazione dei servizi così come la predisposizione di piani di intervento e la concessione dell'accreditamento. I Comuni approvano inoltre il regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati accreditati.

Le Province hanno come funzione principale quella di svolgere attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza. La Giunta regionale, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza stabilisce le linee di indirizzo per lo sviluppo e l'integrazione della rete dei servizi, i criteri e le priorità per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi, le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi, i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi.

Importante è la definizione dei requisiti per l'accreditamento, rilasciato poi dai Comuni, così come anche l'istituzione del fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie utenti dei servizi ed il fondo per le spese di investimento per la realizzazione dei servizi istituito con L.R. 12/2009.

Tra le ulteriori norme che meritano di essere citate vi è il Decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2009, n. 286 con il quale è stato approvato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia” che prevede il trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni. L'importo del beneficio per le famiglie è di 120,00 oppure € 90,00 € mensili a seconda che nel mese di riferimento sia stata pagata una retta per una frequenza superiore o inferiore a 8 ore e 30 minuti giornalieri e di almeno 5 giorni alla settimana.

Un'ulteriore norma di rilievo è il Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 87 recante relativo al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione,

l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei nidi d'infanzia" che disciplina i nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Come già ricordato la Regione ha introdotto con la L.R. 20/2005 l'istituto dell'accREDITAMENTO dei servizi e, originariamente, anche quello dell'autorizzazione. Con L.R. 7/2010 l'autorizzazione è stata però soppressa e sostituita con la "dichiarazione di inizio attività". Spetta ai Comuni procedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

Il Comune è anche competente per la concessione dell'accREDITAMENTO (in Alto Adige e Trentino invece spetta alle Province e in Valle d'Aosta alla Regione) e l'ente accREDITATO è tenuto ad applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

Nel nido d'infanzia operano il coordinatore, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali.

Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di maturità magistrale;
- diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un istituto professionale di Stato;
- diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un istituto professionale di Stato;
- diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Dalla documentazione agli atti non risulta essere definito dalla Regione un programma di sviluppo dei servizi a media-lunga scadenza. Annualmente la Giunta regionale dispone a favore dei Comuni un trasferimento per la copertura parziale dei costi dei nidi d'infanzia di cui all'art. 10, comma 21 della legge regionale 17/2008 (approvato con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2009, n. 0253/Pres.) nonché contributi per spese correnti ad enti privati, per nidi d'infanzia o servizi integrativi. La Regione eroga anche contributi per spese di investimento per la realizzazione dei nidi d'infanzia. Tali compiti sono affidati al Servizio politiche per la famiglia istituito come Servizio di diretta dipendenza dalla Presidenza della Regione. Al Servizio politiche per la famiglia viene affidato il compito di provvedere al coordinamento ed all'implementazione delle azioni attuative delle politiche regionali al fine di promuovere e tutelare la famiglia. In particolare, il Servizio svolge i seguenti compiti:

- esercitare le funzioni di coordinamento ed indirizzo nell'attuazione delle politiche regionali per la promozione e la tutela della famiglia;
- svolgere azioni di impulso, proposta e coordinamento normativo del settore della promozione e della tutela della famiglia, effettuando il monitoraggio degli interventi realizzati;
- promuovere e sviluppare intese con le altre strutture ed organismi regionali, con le amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con le associazioni e con gli altri soggetti

pubblici e privati, per la programmazione ed attuazione coordinata degli interventi di promozione e tutela della famiglia di rispettiva competenza;

- curare l'attuazione degli interventi in favore della famiglia di competenza della Regione, previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali e gestire le relative risorse finanziarie;
- promuovere l'organizzazione di servizi nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia;
- effettuare e promuovere specifiche ricerche e indagini conoscitive sulla condizione della famiglia nel territorio regionale;
- curare, al fine della sua unitarietà, la comunicazione istituzionale sulle politiche per la famiglia e sulla loro attuazione.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Come già rilevato sub 3 la Regione assegna annualmente una serie di contributi, in particolare:

- contributi ai singoli Comuni per spese di gestione dei nidi d'infanzia;
- contributi a soggetti pubblici, del privato sociale e privati per la gestione di servizi integrativi e sperimentali;
- contributi ai soggetti del privato sociale e privati per spese di gestione dei nidi d'infanzia;
- contributi a soggetti pubblici diversi dai Comuni per la gestione dei nidi aziendali;
- contributi ai Comuni per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia (art. 15, c. 2 e 2bis della L.R. n. 20/2005).

La Regione assegna inoltre contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di nidi d'infanzia.

Nel 2009 sono stati erogati dalla Regione complessivamente 13.309.000 euro per spese correnti sia ad enti pubblici che privati di cui 6.500.000 euro ai Comuni per la gestione dei nidi comunali, 3.400.000 euro ad enti privati per la gestione dei nidi privati e servizi integrativi e 3.409.000 euro ai Comuni per l'abbattimento delle tariffe dei genitori per il servizio di asilo nido.

Per investimenti sono stati concessi 3.000.000 euro.

5. Utilizzo dei fondi

Si riporta nella pagina successiva il quadro di sintesi dei contributi deliberati e concessi negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) e con l'indicazione della direzione di utilizzo dei fondi:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€2.322.003,00	€7.404.902,00	€2.221.471,00	€9.626.373,00
2008	€3.424.325,00			
2009	€1.658.574,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione*	TOTALE
2007**	€2.322.003,00	€1.850.184,14	€0,00	€4.172.187,14
2008	€3.424.324,79 ***	€998.354,70	€3.400.000,00	€7.822.679,49
2009	€1.658.574,00 ***	€900.000,00	€6.500.000,00	€9.058.574,00
TOTALE	€7.404.901,79	€3.748.538,84 ¹⁹	€9.900.000,00 ²⁰	€21.053.440,63

* per spese di gestione

** le risorse sono state trasferite alla Regione a partire dal 2008

*** risorse non ancora trasferite alla Regione

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La L.R. 20/2005 norma le seguenti tipologie di servizi educativi per la prima infanzia:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido d'infanzia (L.R 20/2005):	il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che: a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
	Centri genitori – bambini (L.R 20/2005):	i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati.

¹⁹ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

²⁰ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento e la quota aggiuntiva, ulteriori € 9.900.000,00 provenienti da fondi regionali.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Spazi gioco (L.R. 20/2005):	gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative.
	Servizi educativi domiciliari (L.R. 20/2005):	i servizi educativi domiciliari sono realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto.

N.B. Le modifiche apportate alla L.R. 20/2005 con L.R. 24 maggio 2010 n. 7 è stato introdotto anche il servizio di baby sitter locale da attuarsi “presso il domicilio della famiglia”.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia, il Comitato di coordinamento pedagogico (cfr. L.R. 20/2005, capo II, art. 14), quale organo tecnico-consulativo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;
- esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
- fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
- promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
- esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
- individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

Oltre al comitato di coordinamento pedagogico, la L.R. 20/2005 e il D.P.R. 87/2006, prevedono anche la presenza, all'interno di ogni servizio per la prima infanzia di un coordinatore, il quale può essere identificato come referente di struttura (cfr. L.R. 20/2005, capo V, art. 24 comma 1; D.P.R. 87/2006, All. B, Cap. 6, par. 6.1 e 6.2).

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

È la Giunta regionale che nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico, stabilisce anche le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi. È il Comitato di coordinamento pedagogico che fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato,

promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato; esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*, svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

10. Sistema informativo

I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 20/2005, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti	
	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
Asilo nido	59	99	2426	2457	62	128	3184	1699	67	140	2711	3326
Spazio gioco	5	19	102	431	5	14	100	258	6	*	14	
Centro bambini e famiglie	20	3	453	64	23	2	572	0	23	*	3	
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare	0	3	0	16	0	3	0	21	0	*	4	

* Totale posti in servizi educativi integrativi: n. 1216

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	47,5	53,0	71,2	84,9	83,6

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia(asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	9,4	10,9	12,3	15,4	14,9

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto regionale stabilisce (art. 6, c. 2) che la Regione “tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali”, inoltre (art. 7, c. 2) prevede che, per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l’altro, “promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere”.

Per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia, la principale norma di riferimento è costituita dalla legge regionale n. 59 del 16 Giugno 1980, “Norme sugli asili nido”. Essa definisce l’asilo nido quale “servizio socio-educativo d’interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell’ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d’età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione...”. In relazione rispettivamente a ricettività e collocazione fisica dei servizi, sono previsti “micro asili” (art. 6) e “asili nido presso strutture di lavoro” (art. 24bis). La legge regionale non definisce differenti tipologie, quali servizi integrativi o servizi sperimentali. Tuttavia, il termine “sperimentazione” compare a proposito dell’aggiornamento professionale (cfr. successivo punto 8).

La legge regionale si diffonde con particolare attenzione sulla “gestione sociale”, cui è dedicato – di fatto – l’intero Titolo II, declinando funzioni e compiti di diversi organismi, quali l’assemblea dei genitori, il comitato di gestione e il gruppo educativo. Ai sensi dell’art. 18, la definizione dell’organico per ogni asilo nido è demandata alla contrattazione sindacale in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Il personale si divide in educatori e addetti ai servizi generali.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

La legge regionale 59/1980 prevede tra le funzioni proprie della Regione (art. 26) il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento degli asili nido privati, previo parere rilasciato dal Comune territorialmente competente, che riceve la domanda ed esegue l’istruttoria della pratica.

La L.R. 59/1980 non prevede, evidentemente, – per l’epoca in cui è stata concepita – procedure di accreditamento. Successivamente, la Regione ha normato la materia autorizzatoria attraverso un provvedimento amministrativo, la D.G.R. 23 giugno 1998, n. 2699 (tuttora citata negli atti di finanziamento relativo ai servizi educativi per la prima infanzia) che dispone in capo al Comune il rilascio di autorizzazione all’apertura e al funzionamento degli asili nido privati.

Per quanto riguarda invece l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali (anche rivolti a minori) la Regione è intervenuta con l’approvazione della

L.R. 41/2003 e del successivo Regolamento regionale n. 2/2005, qui citati unicamente per dar conto dell’articolazione del sistema. Dai documenti a disposizione, non emerge l’esistenza di procedure regionali di accreditamento.

Riguardo ai titoli di studio, la legge regionale 59/1980 prevede (art. 17) che gli educatori siano in possesso di uno dei seguenti diplomi:

- maestra d’asilo;
- vigilatore di infanzia;
- puericultrice;
- qualifica di assistente d’infanzia;
- maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- abilitazione magistrale;
- maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Rispetto alla programmazione, possiamo fare riferimento esemplificativo alla deliberazione della Giunta regionale n. 430/2009, recante “Piano di utilizzazione delle risorse statali e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell’art. 1, commi 1259 e 1260 della legge 296/2006 – DGR n. 937/2007 e DGR n. 622/2009”. Tale atto individua, rispettivamente negli Allegati A e B, i seguenti obiettivi:

- ampliamento della rete dei servizi di nido d’infanzia comunali con la finalità di migliorare la risposta verso l’utenza potenziale e quindi di aumentare l’offerta laddove risulti insufficiente e far nascere asili nido nelle realtà territoriali che ne sono prive;
- creazione e attivazione di nuovi asili nido e micro-nidi presso luoghi di lavoro sedi di amministrazioni pubbliche, per la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, con particolare attenzione alla flessibilità organizzativa.

Interessante rilevare, nel caso dell’obiettivo più generale di cui al citato Allegato A, i seguenti criteri di priorità di finanziamento:

- viene finanziato prioritariamente un nido per Comune e per il Comune di Roma un solo asilo nido per Municipio;
- le risorse vengono ripartite sulla base dell’indice di copertura del servizio calcolato come il rapporto in percentuale tra la ricettività degli asili nido comunali e privati convenzionati funzionanti sul territorio;
- le IPAB sono ordinate in relazione al Comune di appartenenza;
- sono finanziati prioritariamente i Comuni singoli o associati, o la IPAB in relazione al Comune di appartenenza, con l’indice di copertura del servizio inferiore;
- in caso di parità, secondo l’ordine formato, hanno priorità:
 - I) le domande relative ad asili nido a rilevanza intercomunale;
 - II) le domande dove la popolazione 0-3 anni, presente nel territorio comunale, è maggiore;
- in caso di avanzo di risorse, esse vengono assegnate secondo l’ordine formato ai sensi delle lettere precedenti, finanziando un’ulteriore richiesta per ogni Comune e per ogni Municipio nel caso del Comune di Roma.

Per quanto riguarda il tema dell’integrazione fra settori, nella L.R. 38/1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” possiamo rintracciare le indicazioni fondamentali. Infatti, la legge regionale citata disciplina – tra l’altro – la programmazione e l’organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nella Regione, nonché le modalità di coordinamento per l’integrazione con i servizi e gli interventi sanitari, educativo-scolastici e sportivi (art. 1, c. 2). Di conseguenza, viene individuato fra gli obiettivi (art. 3, c. 1, lett. b) il “coordinamento per l’integrazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari e con quelli educativo-scolastici e sportivi, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona”. Peraltro, la legge regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia ha recepito tali indicazioni in ordine alla necessità dell’integrazione intersettoriale: si veda al riguardo il successivo punto 7, a proposito degli obiettivi assegnati al coordinamento organizzativo e pedagogico.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

La legge regionale 59/1980, prevede (art. 20) che “spetta ai Comuni, consorzi di Comuni ed alle comunità montane, programmare, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a tre anni, l’istituzione degli asili - nido e provvedere al finanziamento della realizzazione”. Tali Enti sono autorizzati ad utilizzare anche contributi provenienti da organismi pubblici o da privati finalizzati alla costruzione ed alla gestione degli asili nido.

Ai sensi dell’art. 21, la Regione concorre alle spese di realizzazione degli asili nido e a tale fine programma piani annuali e pluriennali di intervento, determinando l’entità dei contributi e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi. La Regione (art. 23) concorre inoltre alle spese di gestione. È previsto altresì (art. 22) il concorso alle spese da parte delle Province.

5. Utilizzo dei fondi

Si riportano di seguito le tabelle 3.1 e 3.2, desunte dalla “Scheda per la relazione di monitoraggio dell’attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, aggiornata al 31.12.2009:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€12.126.637,00	€38.672019,00	€11.601.606,00	€50.273.625,00
2008	€17.883.498,00			
2009	€8.661.884,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€12.126.637,00	€7.000.000,00	€.....,___	€19.126.637,00
2008	€17.883.498,00	€5.365.049,40	€.....,___	€23.248.547,40
2009	€8.661.884,00	€4.751.552,82	€.....,___	€13.413.436,82
TOTALE	€38.672.019,00	€17.116.602,22 ²¹	€.....,___ ²²	€55.788.621,22

Per quanto riguarda l’impiego di eventuali ulteriori risorse regionali, appare indispensabile l’integrazione del quadro economico a diretta cura del Servizio regionale o Direzione generale regionale competente.

²¹ In questo caso l’importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall’intesa poiché, la Regione ha previsto l’aggiunta di fondi ulteriori.

²² La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento e la quota aggiuntiva, ulteriori fondi regionali senza però definirne l’importo.

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Alla definizione delle tipologie di servizi educativi per la prima infanzia nella Regione Lazio concorrono norme diverse, non solo regionali ma anche comunali: la L.R. 59/1980 norma gli asili nido, mentre con successiva L.R. 3/2000 sono stati normati gli asili nido presso le strutture di lavoro. Il Comune di Roma, con D.G.C. n. 19-1361 del 20 dicembre 2000 e seguente D.G.C. n. 400 del 3 agosto 2007 ha descritto e definito gli standard dello spazio Be.Bi. Il servizio di Tagesmutter, invece, è stata una sperimentazione che ha preso avvio con un bando di formazione emanato con Determinazione 27 febbraio 2008 n. Do885.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Asilo nido L.R. n. 59/1980:	l'asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'Ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. L'asilo nido è rivolto a: a) sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica; b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile; c) facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché l'inserimento sociale e lavorativo della donna. Ricettività: da 25 a 60 bambini.
	Micro-asili L.R. n. 59/1980 e L.R. 3/2000:	in relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/ divezzi. Eventuali micro - asili possono essere costituiti come unità aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili nido. In detti micro - asili devono essere rispettate le norme della legge regionale, del regolamento relativo alle norme di progettazione e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Spazio Be.Bi D.G.C. (Comune di Roma) 19-1361/2000 e D.G.C. 400/2007:	lo spazio B.e.B.i è un servizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini e di sostegno alla famiglia supportandola nelle situazioni di disagio e di bisogno eventualmente presenti. Tale servizio è regolamentato in delibere delle amministrazioni comunali (si veda a titolo esemplificativo la delibera della Giunta Comunale n. 400/2007 Comune di Roma).
	Tagesmutter (assistente materna):	La tagesmutter è un servizio di assistenza e accoglienza in favore dei bambini in età infantile non iscritti negli asilo nidi pubblici.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

L'art. 19bis della legge regionale 59/1980 – introdotto con L.R. 17/1990 – dispone che gli enti gestori, i consorzi, gli organismi di decentramento devono assicurare le funzioni di

coordinamento organizzativo e pedagogico con “personale laureato”. Ciò al fine di garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e organizzativo degli asili, aggiornamento permanente, programmazione degli interventi educativi verso i bambini, collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali, diffusione delle problematiche culturali ed educative sull'infanzia.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Il tema della formazione e dell'aggiornamento è oggetto dell'art. 19 della L.R. 59/1980, nel quale si dispone che la Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili-nido.

Vengono previsti:

- corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione d'intesa con gli Enti locali, al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni scolastiche;
- corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli Enti locali d'intesa con la Regione;
- altre iniziative quali: seminari e giornate di studio organizzati dagli Enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare ed armonizzare le varie esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi.

La legge regionale prevede, peraltro, che gli Enti gestori siano tenuti a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Inoltre, ancora ai sensi dell'art. 19, si stabilisce che la Regione promuova e finanzi progetti di aggiornamento collegati anche ad “ipotesi di sperimentazione organizzativa ed educativa”.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Citiamo di seguito le azioni previste dall'art. 38-bis, introdotto con L.R. 17/1990: “La Regione verifica l'andamento dello sviluppo degli asili nido nel territorio di competenza tramite l'istituzione di una commissione intercomunale che analizzi in modo particolare l'espansione, la gestione, i costi e le qualità dei servizi erogati. I pareri della commissione sono vincolanti ai fini della individuazione dei parametri in base ai quali distribuire i finanziamenti regionali. La commissione organizza periodiche conferenze regionali per la verifica dello sviluppo dei servizi”.

10. Sistema informativo

La L.R. 59/1980 “*Norme sugli asili nido*”, non individua particolari modalità di flussi informativi. In via generale, si fa riferimento alla L.R. 38/96 “*Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio*”, la quale – pur non occupandosi specificatamente di servizi educativi per la prima infanzia – dispone (art. 10, c. 1, lett. l) che la Regione “definisce, in collaborazione con gli Enti locali, i criteri e gli standards dell'informatizzazione dei servizi socio-assistenziali anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale”.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008			
	Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	272	259	11.887	11.319
spazio gioco per bambini	60	40	1.466	977

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	28,0	30,4	35,2	44,4	30,7

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	9,3	10,3	11,0	11,9	12,6

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La legge che disciplina in forma strutturata i servizi per la prima infanzia attualmente in vigore nella Regione Liguria è la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”. Il Titolo II della Legge è dedicato a tutte le politiche per la prima infanzia e per i minori e nel Capo I si illustra la “rete socio-educativa per la prima infanzia” che ha inteso costruire la Regione.

La L.R. 6/2009 sostituisce per la prima infanzia la precedente L.R. n. 64/94 che aveva (con i suoi conseguenti provvedimenti attuativi) già puntualmente disciplinato gli asili nido e i servizi integrativi.

Ora la legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il loro benessere e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

La norma, quindi, disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. In questo contesto si sottolinea la sussidiarietà e la responsabilità dello Stato come espresso dall'art. 2 dello Statuto regionale.

In questo quadro normativo:

- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali;
- le Province, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza, concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti sociosanitari;
- i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) di cui all'articolo 25 della L.R. 12/2006 (approvato per il triennio 2007/2010 con Deliberazione C.R. n. 35/2007), prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni; esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni; assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi e valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale. Si impegnano anche nella realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

Il Comune (art. 10) è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne i servizi e interventi educativi per la prima infanzia.

Dalla L.R. 6/2009 deriva il sistema educativo integrato necessario a garantire l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e il sostegno alla genitorialità, all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili e alla prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione.

Da essa discendono poi, ai sensi dell'art. 30, le "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" approvate con D.G.R. n. 588 del 12/05/2009 nelle quali vengono elencate, in maniera dettagliata, le tipologie di servizi con le norme comuni a tutti e quelle specifiche per ognuna.

Il sistema normativo è quindi molto organico, attuale e funzionale per l'autonomo consolidamento dei servizi per la prima infanzia già insediati e sviluppati con la precedente L.R. 64/94 *Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi*".

Già nell'anno 2000 la Regione Liguria si dotava con D.G.R. n. 250 del 25/02/2000 dei "descrittori di qualità ed organizzativi degli asili nido pubblici e privati, di cui all'art 5, comma 1 della legge regionale 5 dicembre del 1994, n. 64", ponendo così le basi per la creazione di indicatori di qualità dei servizi di nido nella Regione.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Il provvedimento "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", in attuazione dell'art. 30, comma 1, lettera d) della L.R. 9 aprile 2009 n. 6, sviluppa gli obiettivi che la L.R. 6/2009 si è posta di:

- sostenere la famiglia mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di servizi socio-educativi, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra le famiglie stesse;
- diversificare l'offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli stessi;
- soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali;
- individuare un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale riferimento univoco per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia.

Si dettagliano quindi le tipologie di servizi e si chiariscono in maniera puntuale le "regole" di funzionamento del sistema, in particolare al punto 5) (*autorizzazione al funzionamento delle strutture previste nelle linee guida*) viene detto che l'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune dove gli stessi sono ubicati, previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari e del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario per quanto riguarda gli aspetti funzionali ed organizzativi.

Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico-sanitario alla Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Per quanto riguarda le strutture già operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvede, in ordine alle autorizzazioni già concesse, alla verifica del possesso degli standard previsti. Qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

Al punto 6) delle linee guida si dispone che ai fini dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:

- disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- disporre della figura del coordinatore pedagogico;
- prevedere nei contratti un numero di ore di formazione non inferiore a venti ore annuali, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e

ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;

- attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso, di trasparenza e partecipazione delle famiglie attraverso la costituzione di organismi di gestione e modalità di collaborazione con i genitori;
- adottare, per la valutazione del servizio, gli strumenti approvati dal servizio regionale competente, in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale all'articolo 30, comma 1, lettera c). La Commissione di cui all'art. 48 della L.R. 12/06 (Rif. Commissione per l'accreditamento dei servizi sociali art. 13 L.R. 20/1999) si avvale – per ciascun distretto sociosanitario – di un valutatore con formazione educativo-pedagogica inserito in un elenco regionale.

Il sistema dei servizi ha così come attore principale l'Ente locale nel contesto del distretto socio-sanitario in cui si colloca. Il distretto fornisce il supporto nelle azioni di valutazione e monitoraggio dei servizi.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Con l'art. 3 (compiti della Regione) della L.R. 6/2009 viene detto che la Regione raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24/05/2006, n. 12 *Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari*, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale.

In particolare l'art. 8 parla di programmazione e integrazione delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglie.

L'integrazione della programmazione regionale di tali politiche con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'articolo 25 della L.R. 12/2006. A livello territoriale, le politiche dei minori e dei servizi per l'infanzia vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale dell'Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.

Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.

All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla L.R. 12/2006, la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del terzo settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del terzo settore.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Per la Regione Liguria esiste da tempo un consolidato percorso di sostegno e di finanziamento dei servizi per la prima infanzia sia come fondo di parte corrente per il sostegno alla gestione e sia in conto capitale per il sostegno negli investimenti.

Già la L.R. n. 64 del 05/12/1994 all'art 19 (Contributi regionali) affermava che la Regione assegnava ai Comuni singoli o associati i contributi per le spese in conto corrente e per quelle in conto capitale relative alla gestione, al funzionamento, alla realizzazione ed alla ristrutturazione degli asili - nido. All'erogazione dei contributi provvedeva la Giunta regionale tenuto conto delle scelte e degli obiettivi che derivavano dalle linee di indirizzo e dai programmi di attività nonché di criteri basati sui risultati attesi sull'attività effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di economicità, efficienza ed efficacia. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati erano previsti dal piano triennale dei servizi sociali.

Successivamente nel contesto della programmazione e realizzazione dei piani regionali dei servizi sociali si disponevano sostegni anche all'universo dei servizi comunali per la prima infanzia.

Recentemente a seguito delle disposizioni della L. 27/12/2006, n. 296 "Legge finanziaria 2007", si sono programmati e identificati gli indirizzi regionali per l'utilizzo dei fondi nel contesto del "Progetto Liguria Famiglie" già promosso con D.G.R. n. 930 del 1/08/2003, ma ulteriormente sviluppato nella D.G.R. n. 258 del 14/03/2008, in particolare con quest'ultimo atto si perseguono i seguenti obiettivi:

- sviluppo di azioni a favore delle famiglie con un numero di figli pari o superiori a quattro che più di altre sono soggette a rischio di vulnerabilità sociale;
- sviluppo di azioni che consentano ai consultori familiari il pieno svolgimento della loro funzione sociale incrementando interventi sociali a sostegno della maternità e della paternità consapevole, dell'assistenza della donna, della coppia, della famiglia e dell'adolescente;
- sviluppo di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari;
- sviluppo del sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia.

Contestualmente a tale atto viene promosso quindi un avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di servizi per la prima infanzia.

Seguiranno quindi in ordine cronologico numerosi atti che portano all'utilizzo complessivo delle risorse stanziare per la creazione di nuovi posti in asilo nido (interventi di costruzione, ristrutturazione ed allestimento) e per la creazione di servizi integrativi nonché per il finanziamento dello sviluppo e della implementazione delle sezioni primavera che nel contesto dell'Intesa istituzionale sottoscritta con l'Ufficio Scolastico Regionale in data 12/06/2008 hanno avuto definitiva stabilizzazione.

Recentemente quindi troviamo i seguenti atti, riguardanti il comparto dei servizi alla prima infanzia, di programmazione dei sostegni finanziari:

- D.G.R. n. 682 del 13/06/2008 "Progetto Liguria Famiglia: approvazione graduatoria per la realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia";
- D.G.R. n. 1138 del 19/09/2008 "Progetto Liguria Famiglia: potenziamento servizi prima infanzia";
- Decreto del Direttore Generale n. 4006 del 23/12/2008 "Progetto Liguria Famiglia: approvazione graduatoria ai sensi D.G.R. n. 1138/08 e impegno di € 305.000,00 a favore dei distretti sociosanitari liguri;
- D.G.R. n. 746 del 5/06/2009 "Progetto Liguria Famiglia: prosecuzione piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia";
- D.G.R. n. 1091 del 6/08/2009 "Progetto Liguria Famiglia: approvazione della graduatoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia ai sensi della DGR 5/06/2009, n. 746".

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Liguria nel corso dell'ultimo triennio, così come desunti dalle tabelle 3.1 e 3.2 della "Scheda per la relazione di monitoraggio dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", aggiornata al 31.12.2009 sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€2.460.571,00	€7.846.797,00	€2.354039,00	€10.200.836,00
2008	€3.628.675,00			
2009	€1.757.551,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€2.460.571,00	€738.171,30	€____.____.____,____	€3.198.742,30
2008	€3.628.674,00	€1.177.000,00	€____.____.____,____	€4.805.674,00
2009	€1.757.550,71	€2.000.000,00	€____.____.____,____	€3.757.550,71
TOTALE	€7.846.796,38	€3.915.171,30 ²³	€____.____.____,____ ²⁴	€11.761.967,01

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Prendendo in considerazione la L.R. 6/2009 che, per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia, sostituisce la precedente L.R. n. 64/94 che aveva (con i suoi conseguenti provvedimenti attuativi) già puntualmente disciplinato gli asili nido e i servizi integrativi, e, soprattutto la D.G.R. n. 588/2009 è possibile evidenziare la presenza dei seguenti servizi:

²³ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

²⁴ I dati forniti dalla Regione non consentono di quantificare l'ammontare di ulteriori finanziamenti utilizzati per i servizi 0-3 e riconducibili a fondi regionali.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Nido d’infanzia – a tempo pieno o parziale DGR n. 588 del 12/05/2009:	il nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre insieme alla famiglia alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo. I nidi d’infanzia hanno una apertura minima di 8 ore e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un’organizzazione complessa. Gli enti gestori dei nidi assicurano il raccordo con il sistema educativo integrato di cui all’articolo 12 della legge regionale. I servizi denominati “Sezioni Primavera”- attuati e gestiti nell’ambito delle scuole dell’infanzia e ai quali possono accedere bambini dai 24 ai 36 mesi saranno disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR e sentite le rappresentanze degli Enti Locali.
	Micro-nido DGR n. 588 del 12/05/2009:	è tale il nido che accoglie un numero di bambini non superiore a 15. Sono garantiti tutti i servizi del nido. Sono applicati gli standard previsti per i nidi, in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti. Il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi.
	Nidi aziendali/interaziendali DGR n. 588 del 12/05/2009:	si intende un nido all’interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, destinato alla cura e all’accoglienza dei figli del personale, che deve essere parzialmente aperto anche al territorio. Sono garantiti tutti i servizi del nido. Sono applicati gli standard previsti per i nidi, in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti. Il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi.
	Centro bambino/genitori DGR n. 588 del 12/05/2009:	servizio che prevede l’accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori. All’interno di tale servizio può essere previsto il servizio di “informafamiglie” attraverso il quale fornire notizie o informazioni sui servizi. L’apertura giornaliera è per un massimo di 5 ore. Non è prevista la somministrazione di pasti.
	Centro bambine-bambini DGR n. 588 del 12/05/2009:	servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno. Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche. L’apertura giornaliera è per un massimo di 5 ore e tale servizio può essere accorpato con il centro bambini-genitori.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Educatore domiciliare DGR n. 588 del 12/05/2009:	servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini, da realizzarsi all'interno del domicilio dell'educatore o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, Enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del terzo settore, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico". Il coordinamento pedagogico del distretto sociosanitario deve garantire un supporto e sostegno costante al servizio il quale deve essere collegato alla rete del più ampio sistema educativo integrato. L'educatore deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.
	Educatore familiare DGR n. 588 del 12/05/2009:	servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini, da realizzarsi presso l'abitazione – o a rotazione le abitazioni - di uno dei bambini affidati alle sue cure. L'educatore deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.
	Mamma accogliente DGR n. 588 del 12/05/2009:	servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, inclusi i propri figli. La mamma deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

N.B. la Liguria, con L.R. 6/2009 (art. 17) definisce anche i servizi ricreativi, sottolineando che "offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi deve essere garantita la presenza, anche a tempo parziale, di un coordinatore pedagogico con responsabilità pedagogiche ed organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario, nell'ambito del sistema educativo integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei diplomi di laurea in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione ed aver maturato una esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario – di cui al secondo comma dell'articolo 12 della L.R.6/2009 – è designato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci, scelto tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia. La Conferenza dei Sindaci può decidere, in relazione a particolari necessità espresse dai territori, di affidare il compito di coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario anche a più soggetti. Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (anche in rapporto alla loro formazione permanente), di promozione e valutazione della qualità dei servizi, di monitoraggio e

documentazione delle esperienze, di sperimentazione e di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.

I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

Le “linee guida sugli standard” di cui alla DGR n. 588 del 12/05/2009 descrivono i requisiti di coloro che lavorano in questo ambito.

Per svolgere la professione di educatore nei nidi d’infanzia ovvero di educatore domiciliare/familiare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’istituto Tecnico Femminile;
- maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili;
- diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell’Educazione o della Formazione;
- diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Il personale educativo, oltre ad un’adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale, con l’Università e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Il Comune può integrare il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze poste dall’ammissione di soggetti disabili o affetti da particolari patologie.

La Provincia può prevedere nel piano annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (ora sostituita dalla L.R. 11/05/2009, n. 18 “*Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento*”) l’attuazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per gli educatori di asilo- nido, per gli operatori dei servizi integrativi e per il personale ausiliario secondo quanto previsto nel programma triennale delle politiche attive del lavoro.

Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni secondo le modalità previste per la mobilità del personale.

Non sono previsti titoli particolari per le figure ausiliarie che devono essere munite comunque di licenza della scuola dell’obbligo.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Nella Regione Liguria fin dalla L.R. 64/1994 si è dato attuazione ad azioni di monitoraggio e di valutazione sul sistema dei servizi per la prima infanzia. A riguardo ne sono diretta promanazione i “descrittori di qualità ed organizzativi degli asili nido pubblici e privati” approvati con D.G.R. 25 febbraio 2000 n. 250.

Le disposizioni dell’art. 7 della L.R. 6/2009 descrivono le strategie di monitoraggio al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi attraverso le seguenti azioni:

- promuovere ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;
- individuare misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborare dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della L.R. 12/2006 "*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*";
- promuovere la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;
- studiare ed analizzare la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.

Viene poi dedicato il Capo III del Titolo II della L.R. 6/2009 agli strumenti per il controllo di qualità, per la partecipazione e per il miglioramento della rete di offerta.

Si evidenzia inoltre che dall'impianto normativo regionale si registra che le Province concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i distretti sociosanitari.

Compiti di monitoraggio e analisi della qualità nei servizi per la prima infanzia sono anche affidati ai Comuni nel contesto dell'esercizio della funzione di vigilanza e autorizzazione dei servizi.

10. Sistema informativo

Le "Linee guida sugli standard *strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*" approvate con D.G.R. n. 588 del 12/05/2009 dispongono che la Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della L.R. 6/2009, al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed estendere le buone pratiche, individua misure di coordinamento degli interventi locali, di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare e valutare costantemente il complesso dell'offerta socio-educativa, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'art. 30 della L.R. 12/06.

La Regione ed gli Enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende Sanitarie locali delle autorizzazioni concesse per servizi socio-educativi per la prima infanzia.

La legge regionale vigente all'articolo 31 (Partecipazione) afferma inoltre che i Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	118	116	3.678	2.381	118	210	4527	4590
spazio gioco per bambini	29	22	509	374	21	28	396	504
Centro per bambini e famiglie	3	3	124	42	7	1	231	10
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare		44		239		31		194

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	67,7	75,3	74,9	77,4	64,3

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	15,9	16,8	16,3	15,4	16,8

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

AREA NORMATIVA

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La Regione Lombardia con la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” crea una cornice di riferimento per il potenziamento e il consolidamento della rete dei servizi per la prima infanzia, infatti all’art. 4 della legge si delineano i principi normativi di riferimento per il sostegno finanziario del sistema dei servizi.

Successivamente con L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 *Politiche regionali per i minori* la regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori tra l’altro incentivando nuovamente i servizi e gli interventi socio-educativi per la prima infanzia.

L’assetto istituzionale lombardo è quindi autonomo per le politiche dei minori e dell’infanzia rispetto all’assetto istituzionale costituito per i servizi sociali e socio-sanitari.

La legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 inserisce tra gli elementi qualificativi della regione (art. 2) la tutela della famiglia con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali con particolare riguardo ai figli e alla funzione educativa.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Con provvedimento regionale in attuazione dell’art. 5, comma 2 della L.R. 34/2004 sono stati determinati i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia di nido, micro-nido, centro prima infanzia e nido in famiglia.

Successivamente con D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 20588 sono stati definiti i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia, mentre con D.G.R. 16 febbraio 2005 n. 20943 sono stati definiti i criteri per l’accreditamento anche dei servizi per la prima infanzia nel contesto più generale dei servizi sociali per minori e per disabili.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Nel contesto istituzionale sintetizzato nel successivo punto 4, gli atti di programmazione finanziaria assunti recentemente dalla Regione Lombardia sul fronte dei servizi per la prima infanzia sono ben descritti nella D.G.R. 5 dicembre 2007 n. 6001 che fornisce gli indirizzi generali sulle attività di sviluppo del sistema dei servizi socio-educativi, attraverso la concretizzazione di 4 azioni distinte:

1. incremento del numero di posti nei servizi socio-educativi;
2. sostegno all’avvio delle attività dei nuovi servizi;
3. consolidamento dei servizi socio-educativi esistenti;
4. qualificazione dei servizi.

Tali azioni si attuano nei termini e nei modi descritti dalla successiva D.G.R. 22 ottobre 2008 n. 8243 che concretizza la realizzazione di nuovi posti, in prosecuzione dei programmi di finanziamento regionali già avviati con le DD.G.R. 16 febbraio 2005 n. 20741 e 10/10/2007 n. 5507 e attraverso un convenzionamento nel triennio 2008/2010 dei Comuni con le strutture private già esistenti e funzionanti.

Il bando di finanziamento regionale è varato con D.G.R. 16/09/2009 n. 10164 (e successiva integrazione con D.G.R. 13/10/2009 n. 10311) e reso operativo con la Determinazione Direttoriale n. 9312 del 21/09/2009.

Il convenzionamento dei Comuni con i servizi è stato attuato con le modalità definite dalla D.G.R. 3 febbraio 2010 n. 11152. Tale provvedimento fornisce delle indicazioni per la sottoscrizione di convenzioni per l’acquisizione di prestazioni dai servizi socio-educativi privati per la prima infanzia. Il piano ha lo scopo di aumentare l’offerta pubblica regionale dei servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con i figli tra i 3 e i 36 mesi. La convenzione garantirà alle famiglie che accederanno alle unità d’offerta private per il tramite della

convenzione, parità di diritti e doveri rispetto all'offerta pubblica presente sul medesimo territorio, sia nell'accesso che nell'accoglienza.

I Comuni o l'ambito territoriale, una volta verificata la presenza di fabbisogno e quantificato, stabiliranno il numero di posti da convenzionare, anche in ragione del budget assegnato, e proporranno il convenzionamento al gestore/gestori dell'offerta privata presente sul territorio comunale, di ambito, o presso cui hanno già trovato inserimento i bambini residenti.

La convenzione dovrà avere quali contraenti il Comune o l'ente rappresentante dei Comuni associati ed il gestore di una unità d'offerta privata per la prima infanzia che sia in regolare esercizio.

La convenzione può essere sottoscritta con tutte le tipologie d'offerta private per la prima infanzia identificate dalla Regione con D.G. R. 11 febbraio 2005, n. 20588.

Il gestore deve erogare prestazioni uguali a quelle erogate dalle unità d'offerta pubbliche, ed in particolare si deve impegnare a:

- accogliere i bambini, anche disabili, che verranno segnalati dal Comune/ambito territoriale senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire, nell'unità d'offerta convenzionata, la presenza dei criteri regionali di accreditamento – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con D.G. R. 16 febbraio 2005 n. 20943;
- garantire, per tutti i bambini accolti, anche se in numero superiore ai posti convenzionati, i rapporti numerici, personale educativo/bambini.

Parimenti al gestore, il Comune/l'ente pubblico rappresentante l'ambito territoriale, che sottoscrive la convenzione si impegna a garantire al proprio cittadino un servizio pubblico.

Nel provvedimento si chiarisce come viene determinato il costo del bambino e della retta a carico dell'utente, che non sarà differente dal valore dell'unità d'offerta per la prima infanzia pubblica, come detto in precedenza.

Le convenzioni sottoscritte a decorrere dall'anno 2010 saranno di durata triennale.

A decorrere dall'anno successivo, in presenza di necessità di ulteriori convenzioni, fermo restando il budget iniziale assegnato dalla Regione, le convenzioni avranno durata biennale o annuale a seconda dell'anno di sottoscrizione.

Resta ferma la possibilità di introdurre nella convenzione, in presenza di sostanziali decrementi o aumenti dei bambini accolti o da accogliere, forme garantite di modifica delle convenzioni stesse.

Le ASL dovranno monitorare la realizzazione dell'azione nei propri ambiti territoriali ai fini dell'erogazione delle quote spettanti ad ogni ambito.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Secondo la L.R. 34/2004, art. 3, la Regione, mediante i propri strumenti di programmazione nelle politiche per i minori:

- promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
- favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
- favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
- definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
- individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
- assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;

- definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali;
- definisce, per la rete di offerta sociale, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;
- individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
- favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei Comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).

Le Province secondo l'assetto configurato dalla L.R. 34/2004, concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolgendo le seguenti funzioni:

- rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
- programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
- promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite.

Ai Comuni di conseguenza rimangono affidate tutte le funzioni residue riguardanti il settore minorile.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Liguria nel corso dell'ultimo triennio, così come desunti dalle tabelle 3.1 e 3.2 della "Scheda per la relazione di monitoraggio dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", aggiornata al 31.12.2009 sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€17.514.985,00	€55.855.537,00	€16.756.661,00	€72.612.198,00
2008	€25.829.849,00			
2009	€12.510.704,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€17.514.985,00	€15.895.964,00	€ __. __. __, __	€33.410.949,00
2008	€25.829.849,00	€860.697,00	€ __. __. __, __	€26.690.546,00
2009	€12.510.704,00	€ __. __. __, __	€ __. __. __, __	€12.510.704,00
TOTALE	€55.855.537,00	€16.756.661,00 ²⁵	€ __. __. __, __	€72.612.198,00

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Muovendo da una lettura della D.G.R.20588/2005 risulta possibile individuare i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido – D.G.R. n. 20588/2005:	servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a un massimo 60 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali, garantito in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (nido aziendale).
	Micro-nido D.G.R. n. 20588/2005:	servizio di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali, garantito in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (micronido aziendale).
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima	Centri prima infanzia D.G.R. n. 20588/2005:	strutture similari all'asilo nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.

²⁵ La Regione offre un dato sulla programmazione dei fondi di co-finanziamento limitato quota prevista prevista da intesa. In questo caso il dato non è rappresentativo delle quote che vengono complessivamente destinate per i servizi educativi (0-3 anni).

infanzia:	Nido famiglia D.G.R. n. 20588/2005:	nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero a tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate/associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
-----------	---	--

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Nei servizi per la prima infanzia di nido e micronido è presente un coordinatore pedagogico, come definito nell'allegato A alla deliberazione n. 20588 del 11/02/2005.

Ai fini dell'accreditamento dei servizi integrativi (centri prima infanzia) per la prima infanzia è stato inoltre richiesta la presenza della figura del coordinatore secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 20943 del 16/02/2005.

Inoltre esiste un Comitato di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali (art. 8. L.R. 34/2004) nell'ambito delle politiche per i minori.

Il Comitato è composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile ed esprime parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare agli interventi:

- in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;
- volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all'inserimento lavorativo;
- in ambito sportivo;
- in ambito culturale;
- in ambito di educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Le figure professionali operanti nei servizi di nido, micronido e centri prima infanzia devono essere in possesso dei seguenti titoli:

- coordinatore che deve essere laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o un operatore socio educativo con esperienza di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative.
- operatori socio-educativi che devono possedere:
 - diploma di maturità magistrale;
 - diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
 - diploma di dirigente di comunità;
 - diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile, operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia, vigilatrice d'infanzia.

Non sono previsti titoli particolari per le figure ausiliarie che devono essere munite comunque di licenza della scuola dell'obbligo.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

La Regione secondo le funzioni definite dalla L.R. 34/2004, individua degli indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti.

10. Sistema informativo

La regione Lombardia non possiede un sistema informatizzato di raccolta dati sui servizi educativi per la prima infanzia. Alcune informazioni sui servizi presenti sul territorio vengono raccolte dalla Regione, attraverso un documento excel inviato alle AUSL, le quali si raccordano con gli Ambiti e questi ultimi con i Comuni.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	567	1.158	23.249	26.942	579	1197	23.864	27.675	583	1236	23.948	28.379
spazio gioco per bambini	25	38	511	623								
centro per bambini e famiglie					25	43	511	721	27	44	541	736
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare		229		1.223		229		1.223		245		1257

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	55,3	54,6	58,1	62,9	62,5

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	15,5	13,7	14,8	15,8	16,5

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto della Regione Marche, all'art. 4, c. 6, sancisce che la Regione stessa “Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali”.

Il principale atto normativo di riferimento in materia di servizi educativi è costituito dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie”. La legge definisce i ruoli della Regione, degli ambiti territoriali e dei Comuni.

La Regione (art. 2) promuove: la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza; l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti; c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi; la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale; l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Compete al Comitato dei Sindaci (art. 3) di ogni ambito territoriale la definizione del “Programma di attuazione dei servizi” e l'individuazione degli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti. Il comitato dei Sindaci si avvale di un

comitato territoriale che comprende la rappresentanza dell'utenza.

I Comuni (art. 4) provvedono a: autorizzare e accreditare i servizi; esercitare la vigilanza e il controllo; inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati; garantire l'informazione sull'attività dei servizi.

La L.R. 9/2003, agli artt. 6 e 7, individua puntualmente i seguenti servizi: nidi d'infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; servizi itineranti; servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali. Per quanto riguarda i possibili soggetti gestori (art. 8), la legge regionale individua i Comuni – anche in forma associata – e “altri soggetti pubblici o privati” autorizzati o accreditati.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

La L.R. 9/2003 prevede che “tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione”(art. 14). La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato. La legge regionale introduce inoltre lo strumento dell'accREDITAMENTO (art. 15), che presuppone il possesso di requisiti aggiuntivi di qualità e viene definito “condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000”. Anche la domanda di accREDITAMENTO è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato.

Sia riguardo alle procedure di autorizzazione, sia riguardo alle procedure di accREDITAMENTO, la legge regionale rinvia ad apposito regolamento di attuazione. Tale strumento è costituito dal Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13, recante “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”. Il regolamento appare assai dettagliato riguardo ai requisiti per l'autorizzazione (Titolo I), mentre in relazione all'accREDITAMENTO (Titolo II) lo strumento regolamentare si limita a individuare i seguenti requisiti di qualità aggiuntivi: attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell'ambito territoriale di riferimento, al

fine della realizzazione di un sistema educativo integrato; b) previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici; predisposizione della carta dei servizi (che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo); documentazione dell'attività.

In relazione ai requisiti professionali per l'accesso al lavoro nei servizi, nel rispetto del regolamento regionale 13/2004, gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. In via transitoria sono validi per l'accesso al ruolo di educatore i seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
- altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia.

Sono previste deroghe per il personale già in servizio all'entrata in vigore del regolamento regionale 13/2004.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Come accennato al punto 1, la L.R. 9/2003 prevede che sia il Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale a definire il "Programma di attuazione dei servizi". Ciò comporta un articolato lavoro di concertazione tra Comitato territoriale (coincidente con il Tavolo di concertazione infanzia e adolescenza del Piano di zona), Coordinatore d'ambito, Ufficio di Piano e Direttore di Distretto. Il Coordinatore d'ambito trasmette annualmente alla Regione il "Programma di attuazione dei servizi", la "Relazione di attuazione dei servizi" e la "Certificazione delle spese sostenute". Tali documenti, redatti su moduli dettagliati riguardo alle diverse tipologie di servizio, costituiscono una fondamentale base dati circa i numeri in gioco: servizi, bambini, personale, costi, etc.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Per quanto riguarda il sostegno alla gestione dei servizi, dalla documentazione a disposizione, si può evincere che la Regione Marche "annualmente ripartisce fra i Comuni per i servizi pubblici o privati convenzionati un finanziamento per contributi in conto gestione ammontante ad € 4.809.246,92" (così riportato in Allegato 1 alla D.G.R. n. 482/2008). Tale ammontare trova puntuale conferma nella D.G.R. n. 862/2007, che impegna appunto complessivi € 4.809.246,92, così distinti:

- € 4.616.876,56 destinati ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno, sia per i servizi a gestione diretta sia per i servizi in convenzione autorizzati o accreditati;
- € 192.369,86 quale contributo aggiuntivo ai Comuni che gestiscono in forma associata i servizi di cui sopra.

(Non sono a disposizione gli atti deliberativi d'impegno in conto gestione relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009).

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, il principale provvedimento a disposizione è costituito dalla D.G.R. 482/2008, mediante la quale la Regione approva le linee

programmatiche per l'incremento e l'ampliamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui all'Intesa conseguita in Conferenza Unificata in data 26/09/2007.

Con la stessa delibera la Regione – preso atto dell'assegnazione da parte dello Stato della somma di € 2.892.316,00, relativa alla prima annualità del Piano straordinario d'intervento – stabilisce che l'intero ammontare di tale somma sia destinato a “contributi in conto capitale per l'incremento di posti”, individuando un cofinanziamento locale pari al 50% della somma assegnata, ovvero pari a € 1.446.158,00. Le risorse vengono destinate ai nidi d'infanzia e ai centri per l'infanzia, esclusivamente per costruzione, adeguamento di stabili, acquisto di strutture, arredi, attrezzature e strumentazioni.

5. Utilizzo dei fondi

Si riportano di seguito le tabella 3.1 e 3.2, desunte dalla “Scheda per la relazione di monitoraggio dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, aggiornata al 31.12.2009:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€2.892.316,00	€9.223.638,00	€2.767.901,00	€11.990.730
2008	€4.265.382,00			
2009	€2.065.940,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€2.892.316,00	€1.446.158,00	€4.909.246,42	€9.249.727,42
2008	€4.265.382,00	€2.132.691,00	€4.909.246,42	€11.309.327,42
2009	€2.065.940,00	€1.032.970,00	€4.932.320,01	€8.033.239,01
TOTALE	€9.223.638,00	€4.611.819,00 ²⁶	€14.750.812,85 ²⁷	€28.592.293,85

Per quanto riguarda l'impiego di eventuali ulteriori risorse regionali, appare indispensabile l'integrazione del quadro economico a diretta cura del Servizio regionale o Direzione generale regionale competente.

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Regione Marche, mediante la L.R. 9/2003, norma i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

²⁶ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

²⁷ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento e la quota aggiuntiva, ulteriori € 14.750.812,85 provenienti da fondi regionali.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Nidi d’infanzia L.R. n. 9/2003	è nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. Ricettività: da 18 a 60 posti, con possibilità di deroga.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centri per l’infanzia L.R. n. 9/2003	sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori. Ricettività: da 5 a 40 posti, con possibilità di deroga.
	Spazio per bambini, bambine e famiglie L.R. n. 9/2003	sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

N.B. La Regione Marche regola anche il “Centro di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti”, i “servizi itineranti” soprattutto per realtà territoriali disagiate, i “Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari” e i “Servizio di sostegno alle funzioni domiciliari”.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La L.R. 9/2003, all’art. 12, c. 3, prevede che siano individuate “figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi”. Il regolamento 13/2004, all’art. 15, prevede che tali figure debbano essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale. Riguardo al possesso del titolo di studio, per il personale già in servizio, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del regolamento 13/2004 e praticati nel ruolo specifico. È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di

formazione. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

La legge regionale 9/2003 prevede, all'art. 12, c. 5, che "I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge". Il regolamento 13/2004, all'art. 13, c. 2, dispone che il personale opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie, "segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro". Come evidenziato al precedente punto 7, è compito del coordinatore pedagogico-organizzativo predisporre i "piani di formazione".

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Nella legge regionale 9/2003 e nel regolamento 13/2004 non compaiono riferimenti a sistemi di valutazione della qualità (il che non esclude che a livello territoriale siano state condotte esperienze significative).

10. Sistema informativo

Come visto precedentemente, fra i compiti attribuiti ai Comuni vi è anche quello di inviare alla Giunta regionale i dati relativi ai servizi autorizzati e accreditati (cfr. anche quanto riportato al punto 3 in relazione alle schede relative al "Programma attuativo dei servizi"). Peraltro, la L.R. 9/2003 istituisce (art. 5) il "Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani" che raccoglie ed elabora dati riguardanti: la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani; le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	185	64	6.244	1.458	185	64	6.244	1.458	171	119	5.713	2.814
spazio gioco per bambini	11	24	245	452	11	24	245	452	9	22	198	405
Centro per bambini e famiglie	24	12	995	194	24	12	995	194	7	3	140	60

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	50,4	45,9	49,6	52,8	55,7

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	15,7	17,2	14,9	15,5	15,9

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La prima norma con cui si è disciplinato nella regione Molise il settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è la legge regionale 22 agosto 1973 n. 18, recante “Legge per la costruzione, la gestione ed il controllo del Servizio Sociale degli asili nido”, cui è seguita la L.R. 5/76 “Programma di interventi asili nido”, successivamente modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1976 n. 37, che ha individuato misure per favorire la realizzazione del programma di interventi finalizzato alla costruzione o riadattamento di dodici asili nido e dieci micro nidi e che è attualmente la normativa in vigore.

Con riferimento alla L.R. 5/76, sono stati adottati numerosi provvedimenti regionali, tra cui risulta di particolare rilevanza la DGR 17 ottobre 2003 n. 1262, avente ad oggetto l’individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei micro nidi.

Successivamente con la DGR 6 marzo 2006 n. 203, la Regione ha approvato la “Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori” con cui si definiscono, nella parte inerente le tipologie di strutture e servizi, i requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento e gli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l’accreditamento delle strutture relative alla prima infanzia, ovvero asili nido e micro-nidi. Con la DGR 26 maggio 2006 n. 698, si estende tale esperienza al nido d’infanzia presso l’Azienda Sanitaria.

La Deliberazione di Giunta 28 dicembre 2009 n. 1276, avente ad oggetto “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia che sostituisce la parte II “Tipologie delle strutture e dei servizi Area prima infanzia” della Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 203. Approvazione”, ha permesso di approvare la direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (allegato A) e ampliare le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia proponibili sul territorio molisano.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Dall’analisi di questi interventi normativi richiamati nel paragrafo precedente, si deduce un quadro non ancora completo di competenze. Con l’ultima D.G.R. citata, la Regione è riuscita a normare i servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio (Nidi e micro-nidi) anche se alla base manca la definizione di una legge regionale in grado di dare forza e istituzionalità alle iniziative intraprese. Anche sul versante dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi, gli stessi risultano frammentati e non ancora consolidati in un sistema stabile e programmato.

Uno dei principali provvedimenti in materia adottato dalla Regione Molise, è il Piano socio-assistenziale regionale per il triennio 2004-2006 con cui si sono individuate quale aree prioritarie di intervento, quelle finalizzate a sostenere le responsabilità familiari ed a tutelare i diritti dei minori, riconoscendo alla famiglia stessa una imprescindibile ed indispensabile funzione sociale, attuando una politica sempre più attenta ai bisogni delle famiglie nella quotidianità, promuovendo interventi che favoriscano il miglioramento della qualità della vita delle persone, che valorizzino il ruolo della famiglia stessa e che potenzino le reti di mutuo aiuto e di assistenza.

La fondamentale necessità di prestare cure ed assistenza ai bambini in età infantile e l’esigenza di tutelare la donna nel suo ruolo di madre, favorendo condizioni che garantiscano la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, risultano quindi essere i presupposti prioritari per le istituzioni che intendono perseguire nuove soluzioni e modelli di intervento.

All’interno del Piano sociale sono definiti, per quanto riguarda i servizi di nido ed i micro nidi, i destinatari, la capacità ricettiva e l’orario minimo di apertura, i requisiti strutturali e di

dimensionamento (per i micro-nidi: soggiorno e zona per l'alimentazione, servizi igienici, aree esterne attrezzate).

Inoltre, il Master Plan delle Politiche del Lavoro, della Formazione, dell'Istruzione e delle Politiche Sociali, ha individuato interventi volti a:

- favorire, attraverso azioni mirate, un processo di sviluppo della cultura delle parità e pari opportunità donna-uomo, valorizzando le diversità e le specificità di genere;
- promuovere interventi educativi e formativi relativi all'orientamento di genere, alle pari opportunità, a tutti i livelli di età, nella scuola, nella famiglia, nella società;
- promuovere misure di conciliazione.

Gli interventi intendono sostenere quelle azioni che maggiormente favoriscono l'accesso delle donne nel mercato del lavoro e che sono rivolte, in particolare, al superamento della segregazione verticale femminile, facilitando lo sviluppo dei percorsi di carriera delle lavoratrici.

Altro importante ambito di intervento riguarda il rafforzamento dei servizi mirati a conciliare impegno lavorativo ed esigenze familiari, anche promuovendo incentivi all'instaurazione di rapporti di lavoro part-time e altre tipologie.

Azioni complementari in favore della famiglia sono previste nel relativo Piano, approvato con delibera di Giunta n. 851 del 29/07/08, che prevede in sintesi le linee di intervento tra cui quella per il potenziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Da un recente monitoraggio si evidenzia nel territorio regionale un incremento ed una iniziale diversificazione dei sistemi di offerta dei servizi pubblici rivolti alla prima infanzia, che riflette la crescente importanza di soddisfare i bisogni espressi dalle famiglie in questo ambito e, al contempo, esprime la volontà di superare progressivamente gli elementi di rigidità caratterizzanti l'attuale offerta. La potenzialità ricettiva della rete dei servizi pubblici, pari a 395 posti nell'anno 2006, corrisponde ad una copertura del 4% dell'utenza potenziale, ovvero dei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Relativamente alla rilevanza delle esperienze aziendali, recentemente incentivate da alcuni provvedimenti governativi, anche la Regione Molise ha condiviso l'orientamento nazionale finanziando due nidi aziendali e predisponendo ulteriori risorse economiche per la realizzazione di altri servizi simili.

Allo stato attuale, il numero dei nidi d'infanzia comunali è pari a 6, di cui 5 sono ubicati nella Provincia di Campobasso (2 a Campobasso e 3 a Termoli) ed uno nella Provincia di Isernia.

Dei due nidi d'infanzia aziendali presenti in Regione, uno è collocato presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso e l'altro presso un'azienda tessile nel comune di Pettoranello (IS).

Oltre ai 6 nidi comunali ed ai 2 nidi aziendali già operativi, sono poi in fase di realizzazione altri due asili nido nei Comuni di Bojano e di Campomarino, nella Provincia di Campobasso.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Nel corso degli anni, la Regione Molise ha approvato in maniera sempre più continuativa, vari provvedimenti con i quali sono state programmate risorse per il settore, cercando di garantire sistematicità agli interventi da attuare.

Ad esempio, con la D.G.R. n. 694 del 17 maggio 2004, "Criteri per la concessione di contributi a sostegno degli interventi di realizzazione di asili nido e micro nidi – Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70" (Legge Finanziaria del 2002), è stato approvato, sulla base del rapporto tra popolazione residente e numero dei minori di età compresa tra 0 ed i 3 anni, il riparto delle risorse di cui alla Legge n. 448/2001. Tale Delibera ha sancito anche la percentuale di cofinanziamento da parte degli Enti beneficiari. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1003 del 25 luglio 2005, la Regione ha successivamente approvato un bando pubblico per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi relativi alla realizzazione di asili nido e micro nidi aziendali da parte di aziende private, con sede nella regione Molise. Con tale atto la Regione ha inteso promuovere sul proprio territorio la realizzazione di nuovi servizi per l'infanzia, al fine di garantire la socializzazione e l'educazione

dei bambini e delle bambine, la tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzare i tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze delle lavoratrici e della famiglia nel suo complesso.

La Delibera di Giunta Regionale n. 1920 del 30 dicembre 2005, avente ad oggetto "*Bando pubblico per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi relativi alla realizzazione di asili nido e micro nidi aziendali da parte di aziende private con sede nella Regione Molise*" ha approvato il finanziamento per la costituzione del primo nido aziendale della Regione destinato ad accogliere i figli dei lavoratori del nucleo industriale di Pettoranello del Molise (IS).

Nel 2008 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 18 luglio, l'Amministrazione ha approvato gli Avvisi pubblici per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali destinando la somma di € 1.100.744,00 per contributi in conto capitale a Comuni singoli e/o associati e la somma di € 500.000,00 per contributi a favore di imprese private singole e/o associate, di Amministrazioni Pubbliche e dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale. Con Deliberazione di Giunta n. 984 del 19 settembre 2008, la Regione ha approvato l'Attuazione del Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia – Anno 2008 – stabilendo l'utilizzo delle risorse statali assegnate, distinto tra il sostegno alle sezioni primavera ed il finanziamento di progetti per il potenziamento della rete degli asili nido regionali.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Una prima azione, promossa dalla Regione Molise per la realizzazione di servizi educativi nei Comuni sprovvisti, è stata avviata con l'Avviso pubblico per la selezione di progetti comunali volti alla realizzazione di servizi per la prima infanzia (D.G.R. n. 747 del 15 luglio 2008) che ha finanziato 13 asili nido (in corso di realizzazione) attribuendo un finanziamento totale di € 2.022.691,00, che condurranno a un aumento della ricettività pari a 287 posti bambino in più rispetto al dato precedente.

Per quanto riguarda il dato relativo all'incremento dei posti bambino, rispetto alla situazione di partenza, è possibile rilevare un sensibile incremento: rispetto all'anno educativo 2006/2007 quando risultavano presenti solo i nidi d'infanzia e la capacità ricettiva ammontava a 371 posti, l'utenza accolta dai servizi educativi è sensibilmente aumentata, passando a 1.014 posti complessivi nell'a.e. 2008/2009, con un incremento pari al 173% grazie all'attivazione delle Sezioni primavera. Con D.G.R. n. 1317 del 12 novembre 2007 e successiva D.G.R. n. 984 del 19 settembre 2008, sono state finanziate 38 sezioni primavera. L'incremento dei servizi educativi presenti sul territorio, però, ha interessato solo tale tipologia di servizio: l'aumento del numero di posti, pertanto, è avvenuto solo riguardo a questa tipologia di servizi. Di conseguenza, i tassi d'accoglienza dei nidi d'infanzia sono rimasti stabili attorno al 5%, essendo rimasti invariati non solo i posti, ma anche la popolazione di 0-2 anni residente nella Regione (che ha subito, anzi, una lieve diminuzione). Al contrario, i tassi d'accoglienza delle sezioni primavera, riferiti alla popolazione di 24-36 mesi, sono molto più elevati, creando un netto divario nei tassi d'accoglienza delle due tipologie di servizi.

In conclusione, l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 di una copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia pari al 33% è ancora ben lontano, soprattutto per i bambini sotto ai 2 anni; l'offerta dei posti per i bambini fra i 24 e i 36 mesi, invece, è prossima sebbene non perfettamente allineata con l'obiettivo prefissato.

Nel complesso, il tasso di accoglienza a livello regionale si attesta intorno al 13%; tale valore appare sicuramente un miglioramento rispetto al biennio precedente, sebbene esso si avvantaggi anche di una lieve diminuzione della popolazione destinataria dei servizi per la prima infanzia e sia ancora inferiore di venti punti allo standard europeo. In ogni caso, un giudizio definitivo sulla copertura territoriale al 33% fissata dal Consiglio Europeo è ancora prematuro, dal momento che il conseguimento dell'obiettivo è fissato a tutto il 2010.

Il numero medio d'utenti accolti nei servizi educativi molisani differisce, com'è lecito attendersi, soprattutto in base alla tipologia di servizio. Nei nidi d'infanzia, infatti, il numero

d'utenti per struttura oscilla in base alla provincia ed alla titolarità, ma supera mediamente quello nelle sezioni primavera. A questo riguardo, la normativa regionale per l'utenza dei bambini nei nidi d'infanzia prevede una capacità ricettiva minima di 17 posti bambino e massima di 60 posti; pertanto, l'utenza media rilevata dal monitoraggio si colloca perfettamente in tale fascia. Nelle sezioni primavera, invece, il numero d'utenti è meno variabile in base alla dislocazione territoriale e alla titolarità, e costantemente inferiore ai 20 posti, che costituiscono la capacità ricettiva massima prevista dal norma. Da tener conto, inoltre, che il monitoraggio ha rilevato il numero di iscritti in ciascuna struttura, e non la capacità ricettiva del servizio, e come noto l'utenza può superare la ricettività della struttura dato che quasi mai l'accoglienza corrisponde all'effettiva frequenza del servizio.

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia della regione Molise ha indubbiamente compiuto dei passi in avanti rispetto agli anni precedenti, soprattutto riguardo al numero di bambini accolti, al numero di strutture presenti sul territorio specialmente in termini di diversificazione della tipologia di servizio offerto dovuta alla crescita e alla diffusione delle sezioni primavera. Le azioni future dovrebbero, in ogni caso, porsi nell'ottica di aumentare l'utenza accolta soprattutto per le fasce d'età dei bambini più piccoli e ampliare ulteriormente le tipologie di servizi offerti, con la creazione di servizi integrativi ai nidi d'infanzia. Queste considerazioni avallate dagli esiti della ricognizione realizzata costituiscono, in realtà, solo un parziale adempimento rispetto a quanto previsto nel piano straordinario triennale d'intervento 2007-2009 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, ancora in atto alla data del monitoraggio; per una valutazione complessiva e più accorta dello sviluppo del sistema dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio molisano sarà, quindi, necessario attendere la conclusione del piano straordinario triennale d'intervento, per ritornare a misurare sul campo l'esito e l'impatto dello stesso e la consistenza effettivamente raggiunta dall'intera rete dei servizi educativi per la prima infanzia.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Molise nel corso dell'ultimo triennio, tenendo conto anche delle risorse confluite nel Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€945.744,00	€3.015.991,00	€3.028.860	€5.977.153,00
2008	€1.394.716,00			
2009	€675.531,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€ 945.744,00	€ 918.000,43	€ _____.____.____,____	€1.863.744,43
2008	€1.394.716,00	€	€ 827.356,04	€2.222.072,04
2009	€ 675.531,00	€ 749.000,00	€ _____.____.____,____	€1.424.531,00
TOTALE	€3.015.991,00	€ 1.667.000,43 ²⁸	€ 827.356,04 ²⁹	€5.510.347,47

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Regione Molise ha normato i propri servizi educativi per la prima infanzia attraverso una serie di atti leggi e Delibere di Giunta Regionali che hanno aiutato a delineare l'offerta di servizi. In particolare ricordiamo la L.R. 18/73, la D.G.R. 203/2003, la D.G.R. 1262/2003 e, non ultima, la D.G.R. n. 1276/2009.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nidi d'infanzia D.G.R. n. 1276/2009:	servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno.
	Micro-nido D.G.R. n. 1276/2009:	il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare fino ad un massimo di 16 bambini, dai tre mesi ai tre anni. Il micronido può essere realizzato anche in un appartamento purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda.
	Sezioni primavera	le sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, nascono quale luoghi di sviluppo psico-fisico, cognitivo, motorio, affettivo e sociale per bambini da 24 a 36 mesi.

²⁸ In questo caso le risorse programmate per il co-finanziamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dall'intesa, poiché la Regione è ancora in attesa dei fondi FAS.

²⁹ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento e la quota aggiuntiva, ulteriori € 827.356,04 provenienti da fondi regionali.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Spazio gioco per bambini D.G.R. n. 1276/2009:	lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa, preferibilmente, fra 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Lo spazio è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo.
	Centri per bambini e famiglie D.G.R. n. 1276/2009:	Il Centro per bambini e famiglie è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto (generalmente) a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.
	Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare D.G.R. n. 1276/2009:	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo educativo (osservazione-documentazione-valutazione).

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere: la cura dell'accoglienza quotidiana dei genitori e dei loro figli; la partecipazione e condivisione del progetto educativo-didattico; colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo; riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo; iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere: incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità; attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli educatori vengono promossi a livello regionale e a livello di ambito e deve prevedere un monte orario non inferiore a 25 ore per ogni educatore.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Nel 2009 è stata attuata una prima ricognizione dei servizi socio-educativi presenti sul territorio.

10. Sistema informativo

Non è presente un sistema informativo regionale.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	23	7	768	0	23	7	768	0	48	12	1022	207
spazio gioco per bambini		3	85			3	85					

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	2,2	2,9	2,2	6,6	7,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	3,2	3,9	4,8	4,8	4,8

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Nella Regione Piemonte il sistema dei servizi per la prima infanzia è inserito e incardinato nel sistema dei servizi sociali, regolati unicamente dalla legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

Non esiste quindi una disposizione legislativa regionale riferita unicamente ai servizi per la prima infanzia. Sono norme di riferimento quindi ancora le disposizioni discendenti dalla legge nazionale 1044/1971 che per il Piemonte hanno avuto attuazione nella legge regionale 15 gennaio 1973 n. 3, “Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione”.

Nel corso dell'ultimo decennio più volte sono state sviluppati e proposti disegni di legge regionale di riordino della materia, ma mai tali proposte sono state approvate dal Consiglio regionale. Anche la revisione statutaria approvata dalla Regione nell'anno 2005 contempla un espresso riferimento ai diritti dell'infanzia inseriti tra i diritti sociali tutelati dall'art. 11 della carta statutaria piemontese.

Unico atto legislativo regionale che dispiega effetti sul tema recentemente approvato è stata l'istituzione di un fondo regionale straordinario per il potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia avvenuta con l'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, “Legge finanziaria per l'anno 2007”. Tale fondo ha permesso alla Regione di promuovere il programma triennale d'investimento 2007/2009 prima della stessa intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 26/09/2007.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Nella Regione Piemonte i servizi per la prima infanzia per poter operare devono essere autorizzati al funzionamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 58 della L.R. n. 1/2004 da parte delle Aziende Sanitarie Locali su delega di funzione regionale. Prima di tale norma in forza della L.R. 62/1995 (oggi abrogata) i soli servizi a titolarità privata erano autorizzati al funzionamento, mentre i servizi a titolarità comunale si “auto-legittimavano” con provvedimenti che stabilivano la capacità ricettiva dei servizi.

Nonostante ad oggi siano passati 6 anni dall'entrata in vigore della L.R. 1/2004 e considerato la notevole mole d'interventi di autorizzazione e vigilanza trattati dalle Aziende Sanitarie locali nel sistema complessivo sociale, molti asili nido a titolarità comunale dispongono sempre solo del titolo comunale di esercizio e non di una nuova autorizzazione al funzionamento.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

La Regione Piemonte fin dall'origine del sistema dei servizi per la prima infanzia (asili nido comunali degli anni 80 – 90), dispone di un fondo di sostegno alle spese di gestione dei nidi a titolarità comunale che viene ripartito annualmente alle Province (rif. art. 54 L. 1/2004), le quali in assoluta autonomia definiscono le modalità e i criteri di riparto a favore dei Comuni.

A partire dall'anno 2000, con il ri-finanziamento di fondi regionali già istituiti con la L.R. n. 3/73 e successive modificazioni (tra l'altro L.R. n. 32/84) si sono attivate le campagne di sostegno alla conservazione dei nidi comunali esistenti e di aumento dei posti disponibili.

Poi, attraverso i fondi nazionali di cui alla L. 448/2001, si sono realizzati altri piani d'investimento, e infine con il nuovo fondo regionale di cui all'art. 25 della L.R. n. 9/2007 si è anticipato il programma triennale d'investimento 2007/2009 diventato strumento in cui è confluito una buona parte del fondo nazionale nidi di cui alla L. 296/2006.

Quest'ultimo piano è stato quindi approvato con D.G.R. n. 31-6180 del 18/06/2007 e successivamente raccordato in funzione delle risorse derivate dall'intesa nazionale del 26/09/2007 con D.G.R. n. 37-10141 del 24/11/2008.

In parallelo al piano d'investimento per realizzare nuovi posti è stato promosso, attraverso la concertazione con le rappresentanze dei Comuni piemontesi, un programma di riduzione delle liste di attesa per l'accesso ai servizi di asili nido e micro-nido a titolarità comunale.

Tale programma riservato ai Comuni ha avuto effettivo inizio nell'a.s. 2008/2009 per essere poi riproposto nel successivo a.s. 2009/2010. Gli atti di programmazione di tale ultima azione sono raccolti e illustrati nelle DD.G.R. 3 marzo 2008 n. 37-8337, 27 marzo 2008 n. 29-8467, 16 giugno 2008 n. 15-8962, e 18 maggio 2009 n. 34-11439.

Gli interventi di riduzione delle liste di attesa per l'ingresso nei servizi di asilo-nido e micro-nido comunali si sono concretizzati rendendo disponibili attraverso il riparto del fondo in funzione della semplice consistenza delle liste di attesa, nuovi e ulteriori posti all'interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o micro-nido o posti in regime "convenzionato e agevolato" in asili nido o micro-nidi privati o pubblici non a titolarità comunale, dislocati nel territorio della Regione.

Il fondo nazionale inserito nella programmazione regionale di settore riferita ai servizi per la prima infanzia è stato sincronizzato con il fondo del Ministero della Pubblica Istruzione riferito all'attivazione e alla sperimentazione delle sezioni primavera sul territorio regionale. A riguardo è stato costituito un tavolo interistituzionale tra l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Assessorati regionali all'Istruzione e alle Politiche sociali. Tale tavolo sotto il coordinamento dell'Ufficio Scolastico regionale ha seguito la sperimentazione delle sezioni primavera fin dal primo anno scolastico 2007/2008 permettendo quindi di non sovrapporre i finanziamenti con quelli derivati dal fondo nazionale dei servizi per la prima infanzia e realizzando anche operazioni di monitoraggio della sperimentazione delle sezioni primavera che con apposita DGR del 20/06/2008 sono state istituzionalizzate in tutta la Regione e rese attivabili con l'autorizzazione al funzionamento alla pari di tutti gli altri servizi per la prima infanzia.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

In assenza di una legge regionale che identifichi i ruoli istituzionali nel sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia l'attuale assetto istituzionale è configurato nel modo seguente:

Regione a cui competono le funzioni di:

- programmazione ed individuazione requisiti strutturali e gestionali dei servizi;
- finanziamento e sostegno dal punto di vista degli investimenti e del trasferimento alle province del fondo di sostegno alla gestione dei nidi comunali;
- verifica impatto ed utilizzo dei finanziamenti;

Province a cui competono le funzioni di:

- riparto ed assegnazione annuale fondi regionali per il sostegno alla gestione dei nidi comunali;
- rilevazione dati asili nido comunali;

Comuni a cui competono le funzioni di:

- istituire i servizi per la prima infanzia a titolarità propria, nonché avviare forme sperimentali di servizi, conservandone la titolarità, nel solco delle norme generali d'indirizzo della L. 285/97;

- stipulare convenzioni con servizi privati o con servizi non a titolarità comunale;
- ricevere e verificare le comunicazioni di avvio attività dei nidi in famiglia.

A questi tre attori istituzionali vanno aggiunte le Aziende Sanitarie locali che a tutt'oggi in regime di delega dalla Regione esercitano le funzioni di:

- vigilanza e controllo sul sistema dei servizi per la prima infanzia;
- autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia.

Nell'ambito quindi delle funzioni di pertinenza della Regione, il Piemonte ha provveduto ad utilizzare i fondi propri e le risorse nazionali trasferite, nei seguenti modi:

- utilizzando direttamente (tramite bandi pubblici concorsuali) le risorse regionali e nazionali destinate alla realizzazione di nuovi servizi;
- trasferendo ai Comuni una quota di risorse nazionali finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'accesso ai nidi comunali dando loro l'opportunità di creare nuovi posti all'interno dei propri servizi o di creare nuove opportunità di offerta attraverso il convenzionamento con i servizi non a titolarità comunale;
- trasferendo alle Province le risorse regionali per l'esercizio della funzione conferita loro di sostegno ai costi di gestione dei nidi comunali.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia nel Piemonte nel corso dell'ultimo triennio sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€7.210.888,00	€22.995.625,00	€6.898.688,00	€29.894.313,00
2008	€10.634.103,00			
2009	€5.150.634,00			

A questi fondi si aggiunge il finanziamento annualmente trasferito alla Province di euro 11.100.000,00 per il sostegno del costo di gestione degli asili nido comunali.

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2008	€7.210.888,00	€9.795.290,11	€.....	€17.006.178,11
2009	€10.634.103,00 ³⁰	€5.000.000,00	€.....	€12.000.000,00

³⁰ € 3.634.104,00 deve essere detratta dagli € 10.634.103,00 perché riprogrammata sul bilancio 2010 in sede di assestamento di bilancio regionale 2009.

2010	€5.150.634,00	€____.____.____,____	€____.____.____,____	€____.____.____,____
TOTALE	€22.995.625,00	€14. 795.290,11 ³¹	€____.____.____,____	€37.790.915,11

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La regione Piemonte ha normato i propri servizi attraverso una serie di atti che, se analizzati, possono restituire un quadro piuttosto chiaro del sistema dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Asilo nido L.R. n. 3/73 e s.m.i.:	servizio storicamente più radicato nella Regione che ha una capacità ricettiva di norma compresa tra 25 e 75 unità.
	Micro-nido D.G.R. n. 28/2003 e s.m.i.:	servizio di più recente costituzione che ha capacità ricettiva tra 1 e 24 posti e che si differenzia dal nido tradizionale per la maggior flessibilità nella sua realizzazione e per la minor necessità di spazi per l'insediamento (a seconda del contesto in cui è attivato assume il nome di: aziendale, autonomo o integrato con la scuola dell'infanzia).
	Sezione primavera D.G.R. n. 2/2008 e s.m.i.:	servizio di recentissima istituzione a seguito del monitoraggio dell'esperienza sperimentale avviata in Piemonte nell'anno scolastico 2007/2008. Il servizio può essere unicamente realizzato presso asilo nido o micro-nidi e presso scuole dell'infanzia. È rivolto a bambini tra 24 e 36 mesi.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centro di custodia oraria D.G.R. n. 19/2000:	servizio istituito nell'anno 2000, ma già presente dall'anno 1980 sul territorio della Regione che offre unicamente attività di custodia dei bambini in età tra 1 e 6 anni per una capacità ricettiva massima di 25 unità. Il servizio non fornisce pasti e la permanenza dei bambini negli stessi non può superare le 5 ore consecutive.
	Nido in famiglia D.G.R. n. 48/2004:	servizio domiciliare per l'infanzia dedicato ad un massimo di 4 bambini contemporaneamente effettuato presso un'unità immobiliare a destinazione residenziale. Il servizio per operare deve essere obbligatoriamente collegato con uno dei servizi già autorizzati sul territorio della Regione (asilo nido, micro-nido, sezione primavera o Centro di custodia oraria), e può essere attivato al domicilio di un operatore qualificato o presso un genitore di bimbo in età di nido.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Per il Piemonte non essendoci una legge regionale unitaria per il sistema non esiste alcun riconoscimento della figura e del ruolo del Coordinatore pedagogico.

³¹ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

Tale attività è garantita in autonomia organizzativa da molti Comuni piemontesi per i servizi di loro titolarità ed è richiesta, anche in prestazione professionale oraria, per il servizio di micro-nido a qualunque titolarità.

Le norme istitutive degli altri servizi non fanno riferimento a tale figura.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Le figure professionali operanti nei servizi di nido d'infanzia, generalmente devono essere in possesso dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice;
- diploma di maestra di scuola d'infanzia;
- diploma di maturità magistrale;
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Non sono previsti titoli particolari per le figure ausiliarie che devono essere munite comunque di licenza della scuola dell'obbligo. Per il coordinatore pedagogico (nei servizi in cui è richiesto) è previsto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o l'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. Le qualifiche regionali sono rilasciate sulla frequenza di corsi regionali gestite dalle Agenzia formative accreditate dalla Regione stessa.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Il sistema piemontese di monitoraggio sui servizi per la prima infanzia è articolato sommariamente in due ambiti distinti:

- la raccolta e la tenuta dell'albo dei servizi autorizzati all'esercizio dell'attività su scala regionale (ai sensi della L.R. n. 1/2004);
- il controllo, la verifica e il monitoraggio sui flussi di spesa investiti nell'esecuzione degli investimenti programmati nei vari piani regionali effettuati nel corso degli anni.

Al primo ambito sarà associata la rilevazione del set-minimo dei dati sulle unità di offerta dei servizi per la prima infanzia che servirà a comporre una banca dati anagrafica regionale di tutti i servizi aggiornata al 31/12/2009 che abbinata all'albo regionale dei titoli autorizzativi permetterà di avere un quadro completo di tutte le attività connesse al settore in argomento.

Il secondo ambito garantisce il controllo periodico delle somme in conto capitale investite per la realizzazione delle opere di realizzazione dei nuovi posti che è stata abbinata al piano di monitoraggio della spesa del fondo nazionale nidi ai sensi della L. 296/2006.

10. Sistema informativo

Nel Piemonte esiste un unico sistema informativo dei servizi sociali (SISA) che contempla al suo interno anche dei dati riferiti agli asili nido comunali.

Rimangono al momento fuori dal sistema informativo i servizi non a titolarità comunale.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	227	392	11.747	8.417	246	356	12345	7853	246	387	13718	8126
spazio gioco per bambini		163		2.777		160		2708		159		2721
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare						52		208		70		280

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	29,6	28,6	31,7	35,7	37,1

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	13,5	13,5	14,8	14,3	14,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Il settore dei servizi per la prima infanzia in Alto Adige è attualmente disciplinato da due norme di legge e tre distinti regolamenti di esecuzione.

La prima legge in ordine cronologico è la n. 26 “Asili nido” approvata dal Consiglio provinciale in data 8 novembre 1974, la quale definisce la natura del servizio, il target dei destinatari, le modalità di determinazione del contributo provinciale a favore dei comuni gestori del servizio, i criteri-base per l’ammissione al servizio, la ricettività minima e massima, la distinzione tra personale di assistenza ed ausiliario, il ruolo del comitato di gestione con la presenza dei rappresentanti degli utenti.

Il regolamento di esecuzione della L.P. 26/1974, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32, disciplina in particolare le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido e gli standards minimi di idoneità, nonché i compiti del comitato di gestione; definisce l’articolazione delle sezioni, i requisiti di sicurezza dell’edificio, gli standards per le superfici interne ed esterne; prevede le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti ai costi del servizio richiamando la disciplina generale provinciale in materia tariffaria così come disciplinata dal DPGP 30/2000 e prevede che la tariffa minima mensile (è escluso un accesso a costo zero) sia pari ad almeno 80 € .

La seconda norma di riferimento, di più recente approvazione, è la legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 con la quale sono stati istituiti il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia-tagesmutter ed il servizio di “microstruttura”. La legge distingue tra la microstruttura attivata per iniziativa dei Comuni, ai quali la Provincia assegna specifici contributi per la gestione, e la microstruttura aziendale promossa da imprese o loro associazioni, alle quali la Provincia autonoma assegna un contributo pari ad un massimo del 33% della spesa ammessa. Con legge n. 1 del 22 gennaio 2010 la Provincia ha esteso anche agli enti pubblici la possibilità di attivare una microstruttura aziendale e di accedere al relativo contributo provinciale, il contributo è concesso in misura massima di un terzo del costo complessivo ammesso.

Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi di microstruttura (sia comunale che aziendale) sono state disciplinate nel dettaglio con regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43. Di fatto sia la microstruttura comunale che quella aziendale sono gestite esclusivamente da enti privati no profit (cooperative sociali) in convenzione con i comuni o le imprese. Il regolamento di esecuzione prevede espressamente il requisito dell’accreditamento per poter operare come microstruttura e poter diventare partner di un Comune nella gestione del servizio. Il regolamento ribadisce la natura molto flessibile del servizio che non è vincolato a una permanenza prolungata del bambino in struttura e può articolarsi in modo molto differenziato (frequenza soltanto in alcuni giorni della settimana oppure soltanto per poche ore al giorno).

La rete dei servizi per la prima infanzia viene a completarsi con i servizi integrativi – “centri genitori – bambini” e “gruppi gioco”. Queste ultime due forme di servizio non sono disciplinate con legge e per esse non sono previsti al momento standard strutturali o di funzionamento specifici. I servizi sono richiamati nei criteri di erogazione dei contributi provinciali per il sostegno degli interventi di supporto alla famiglia che hanno permesso un significativo sviluppo dell’offerta da parte di enti privati non aventi fini di lucro. Al momento sono 16 i “centri genitori – bambini” operativi in provincia di Bolzano.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Con delibera della Giunta provinciale 29 giugno 2009, n. 1753 è stata approvata la disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari. L’accreditamento è condizione essenziale per accedere al finanziamento pubblico, compresa la stipula di convenzioni o altro tipo di accordi contrattuali. La delibera n. 1753/2009 prevede che i criteri di accreditamento dei singoli servizi sociali e sociosanitari vengano definiti con provvedimenti

separati. Nel settore dei servizi per la prima infanzia la Giunta provinciale ha sino ad ora approvato i soli criteri di accreditamento per le microstrutture per la prima infanzia (identici sia per le microstrutture comunali che aziendali), per il servizio Tagesmutter i criteri sono già stati definiti ma non ancora approvati mentre per gli asili nido valgono al momento i criteri di funzionamento di cui alla legge istitutiva e relativo regolamento.

I criteri di accreditamento sino ad ora predisposti sono stati il frutto di un processo partecipato molto intenso che ha visto l'approfondito confronto tra i tecnici dell'Assessorato provinciale ed i gestori dei servizi sia pubblici che privati. Essendo praticamente assenti sul territorio provinciale organizzazioni private che non beneficino, direttamente o indirettamente, di contributi pubblici, l'adesione al processo di accreditamento è stato pressoché totale.

Le operatrici addette all'assistenza dei bambini: possesso di qualifica professionale acquisita al termine di una specifica formazione professionale di 1.000 ore. Per ulteriori dettagli vedasi punto 8.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

L'intero settore dei servizi sociali trova nel "Piano sociale provinciale" il suo atto di programmazione per eccellenza. Il Piano attualmente vigente prevede entro il 2015 il raggiungimento di un indice di dotazione nei servizi per la prima infanzia pari al 15% dei bambini in età tra zero e tre anni³², un obiettivo all'apparenza modesto ma rispondente a quella che è la richiesta attuale della maggioranza della popolazione altoatesina che richiede non solo servizi ma anche trasferimenti monetari. Per conciliare le due esigenze la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto con legge provinciale n. 10/2004 l'assegno al nucleo familiare destinato alla cura e all'educazione dei figli nei primi tre anni di vita. L'assegno è stabilito nella misura di euro 100 al mese e spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età, se convivente con il genitore o con i soggetti affidatari. Per i figli adottivi, il periodo dei tre anni di godimento dell'assegno decorre dalla data di adozione. Annualmente le prestazioni erogate ammontano a circa 16,5 milioni di Euro.

L'indice complessivo di dotazione dei servizi per la prima infanzia (sia pubblici che privati convenzionati) al 31/12/2009 era pari a 12,7 posti ogni 100 bambini residenti in età 0-2 anni. Per raggiungere l'obiettivo previsto dal Piano sociale di una copertura pari al 15% mancavano pertanto alla fine dello scorso anno complessivamente 367 posti.

Nelle diverse misure previste dal Piano il richiamo alla collaborazione ed integrazione dei servizi sociali con quelli educativi, scolastici e sanitari è costante e centrale.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Il finanziamento annuale dei servizi avviene principalmente tramite assegnazione di contributi da parte della Provincia autonoma ai Comuni per la gestione degli asili nido e delle microstrutture ed alle cooperative sociali per la gestione del servizio Tagesmutter. Per quest'ultimo la Provincia interviene anche a sostegno della domanda garantendo una tariffa agevolata alle famiglie utenti del servizio.

Il sostegno provinciale è quasi esclusivamente destinato alla copertura dei costi di parte corrente non essendo più previsto per nidi e microstrutture il contributo per spese di investimento. Alle cooperative che gestiscono il servizio Tagesmutter è invece ancora riservata la possibilità di presentare una domanda di contributo per investimento.

Nel 2009 la spesa complessiva sostenuta da Provincia e Comuni per i tre servizi principali (escluse le microstrutture aziendali) è stata pari ad € 13.032.527,00 di cui 7.171.047,00 (55%) a carico della Provincia e 5.861.480,00 (45%) dei Comuni.

³² Nel linguaggio corrente si parla di servizi educativi per bambini in età zero-tre anni, mentre per l'ISTAT si tratta di bambini in età zero-due anni.

5. Utilizzo dei fondi

Le risorse destinate alla prima infanzia nel corso del triennio (2007, 2008, 2009) sono le seguenti³³:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€926.082,00	€2.953.288,00	€885.986,00	€3.839.274,00
2008	€1.365.719,00			
2009	€661.487,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€926.082,00	€277.824,60	€____.____.____,____	€1.203.906,60
2008	€1.365.719,16	€409.715,15	€____.____.____,____	€1.775.434,91
2009	€661.487,14	€198.446,14	€____.____.____,____	€859.933,29
TOTALE	€2.953.288,30	€885.986,49 ³⁴	€____.____.____,____	€3.839.274,79

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Provincia autonoma di Bolzano, con la L.P. 26/1974 e L.P. 8/1996, norma i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

³³ Si fa presente che le annualità del finanziamento statale sono state effettivamente impegnate nell'anno di bilancio successivo, il dato relativo al 2009 si riferisce pertanto al bilancio 2010 ed è da considerare ancora provvisorio in quanto allo stato attuale (giugno 2010) non ancora deliberato dalla Giunta provinciale.

³⁴ La Regione offre un dato sulla programmazione dei fondi di co-finanziamento limitato alla quota prevista da intesa. In questo caso il dato non è rappresentativo delle quote che vengono complessivamente destinate per i servizi educativi (0-3 anni).

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Asilo nido L.P. 26/1974:	L'Asilo nido è un servizio socio - educativo per la prima infanzia a gestione comunale (diretta o in convenzione con privati) che ha lo scopo di provvedere all'assistenza ed educazione dei bambini/e per assicurare un adeguato sostegno alla famiglia al fine di conciliare al massimo esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
	Microstruttura per la prima infanzia L.P. 8/1996:	la microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia riconducibile alla tipologia del nido attivato per iniziativa comunale, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini assicurando al contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari dei suoi membri, nel quadro
	Microstruttura aziendale L.P. 8/1996	Servizio socio-educativo per la prima infanzia riconducibile alla tipologia del nido, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni figli di dipendenti di imprese private o enti pubblici. Il servizio viene attivato su iniziativa del datore di lavoro il quale stipula apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia. La Provincia può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione. Il servizio può essere attivato direttamente all'interno dei luoghi di lavoro o all'esterno di essi. È prevista anche la possibilità di acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti. La microstruttura aziendale deve rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento della microstruttura comunale ed è pertanto soggetta ad accreditamento.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Assistenza domiciliare per l'infanzia – Tagesmutter L.P. 8/1996:	Servizio integrativo offerto da operatrici in possesso di specifico diploma di formazione collegate ad istituzioni private senza scopo di lucro che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.

	Centri genitori bambini:	Servizio integrativo offerto da operatrici in possesso di specifico diploma di formazione collegate ad istituzioni private senza scopo di lucro che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.
--	--------------------------	---

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Non è presente un coordinamento pedagogico regionale inteso come struttura di “sistema”. È però riconosciuta in capo alla Formazione professionale provinciale, in accordo con l'Assessorato alla famiglia, alla sanità e alle politiche sociali, la responsabilità di garantire adeguati percorsi formativi e di aggiornamento per il personale impegnato nei diversi servizi per la prima infanzia.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Titolo di studio delle varie figure professionali impiegate presso le microstrutture:

Operatrici addette all'assistenza dei bambini: possesso di qualifica professionale acquisita al termine di una specifica formazione professionale di 1.000 ore. Possono accedere al corso:

- i diplomati di tutte le scuole medie superiori quinquennali con esame di Sstato;
- i titolari del diploma di operatore/trice socio-assistenziale;
- i titolari del diploma dei corsi di qualifica professionale quadriennale delle scuole professionali di economia domestica;
- i titolari del diploma per Tagesmütter con esperienza professionale della durata di otto anni documentata.

Anche per gli asili nido le educatrici devono essere in possesso di diploma conseguito, al pari di quanto richiesto per le microstrutture, al termine di una specifica formazione professionale di 1.000 ore alla quale si accede alle stesse condizioni previste per le microstrutture. La legge provinciale disciplinante gli asili nido prevede ancora i vecchi diplomi di vigilatrice d'infanzia, puericultrice o di maestra d'asilo.

Le Tagesmütter invece devono essere in possesso di diploma di qualifica al termine di un corso di formazione professionale specifico, di durata non inferiore a complessive 450 ore, oppure essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o di assistente all'infanzia. Le Tagesmütter in possesso della relativa qualifica ed operanti presso le cooperative che gestiscono il servizio sono inserite in un registro provinciale.

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso di diploma di laurea ad indirizzo pedagogico.

L'organizzazione dei corsi è a cura delle Scuole provinciali per le professioni sociali con insegnamento in lingua italiana e tedesca che gestiscono i corsi direttamente o tramite terzi. I programmi di formazione sono concordati con l'Assessorato alla famiglia, alla sanità e alle politiche sociali.

Non è prevista una formazione specifica per il personale ausiliario.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

I singoli servizi sono dotati di propri sistemi di qualità rientranti nell'ambito dell'accreditamento (certificazione di qualità, verifiche del livello di soddisfazione dei clienti, ecc.).

10. Sistema informativo

L'Assessorato provinciale alla famiglia, alla sanità e alle politiche sociali monitora lo sviluppo dei servizi tenendo l'anagrafica dei servizi sia nell'ambito dell'accREDITAMENTO dei servizi che di erogazione dei contributi. L'Assessorato si è dotato di un sistema informativo provinciale socio assistenziale che raccoglie tutti i dati dei servizi e che dal 2010 si avvale del supporto dell'Ufficio provinciale statistiche (ASTAT) per la raccolta e la sistematizzazione dei dati.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti	
	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
Asilo nido	12		578		12		582		13		639	
Microstruttura per l'infanzia		35	538		36	578		37	585			
Centro bambini e famiglie		16		320	16		320	16			320	
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare		137		411	148		444	143			706	

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	11,6	9,6	10,3	11,5	11,5

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La Provincia Autonoma di Trento ha nella legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 la norma quadro che regola il sistema dei servizi alla prima infanzia nel Trentino. Con tale legge è stato istituito un sistema territoriale di opportunità socio-educative per la prima infanzia in un'ottica di pluralità di scelte per le famiglie e di incremento della diffusione dei servizi rivolti ai bambini ed alle bambine della fascia d'età 0-3 anni. L'ordinamento dei servizi socio-educativi, modificato successivamente dalla recente legge provinciale 19 ottobre 2007 n. 17, afferma tra le proprie finalità:

- il diritto riconosciuto e garantito ad ogni bambina/o della fascia d'età 0-3 anni ad uno sviluppo equilibrato psicofisico ed affettivo, assicurato da Provincia e Comuni anche attraverso il superamento di disuguaglianze territoriali ed economiche oltre che etniche e culturali¹⁵;
- la valorizzazione della centralità della famiglia;
- la facilitazione alla conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, permettendo un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

La Giunta provinciale, in attuazione dell'art. 8 della citata legge, ha stabilito con deliberazione n. 1891 del 1/08/2003 i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento di questi servizi educativi, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale degli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi che possono gestire tali servizi sul territorio.

Il sistema pubblico dei servizi per la prima infanzia prevede oggi tipologie differenziate di servizi: il nido e il micro-nido d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro, il nido familiare-servizio tagesmutter ed i servizi integrativi al nido.

Va rilevato come il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro non veda esclusivamente l'impresa come ente promotore e finanziatore del servizio ma trovi nel Comune un ulteriore partner disposto a sostenere in parte le spese del nido congiuntamente all'azienda e alle famiglie. Il Comune può quindi sostenere il servizio aziendale mediante convenzione tenuto conto della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale.

Va ancora osservata la stretta collaborazione con gli Enti locali che trova una concretizzazione nell'intesa raggiunta dalla Provincia autonoma con il Consiglio delle Autonomie locali per la definizione dei livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi al fine di assicurare un'offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Con L.P. 17/2007 la Provincia autonoma ha introdotto nel sistema dei servizi per la prima infanzia disciplinato dalla L.P. 4/2002 i procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-educativi sino ad oggi disciplinati nel dettaglio dalla deliberazione n. 1891 del 1/08/2003 che ha definito i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei servizi per la prima infanzia. In realtà l'accreditamento e l'autorizzazione così come previsti dalla L.P. 17/2007 non sono ancora in vigore non essendo stato approvato il relativo regolamento.

Da rilevare comunque sin da ora che l'autorizzazione è richiesta per lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di continuità. Non è richiesta invece per lo svolgimento di servizi già oggetto di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 bis.

Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro.

Per quanto riguarda l'accreditamento esso prevede l'istituzione di un albo provinciale dei soggetti accreditati. L'iscrizione all'albo costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi da parte dei Comuni.

Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

Il requisito di accesso alla professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali
- diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- diploma quinquennale di dirigente di comunità
- diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti³⁵.

Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psico-pedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso.

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale.

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle direttive approvate con delibera G.P. n. 2204 del 29/08/2008.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Dalla documentazione agli atti non risulta essere definito dalla Provincia un programma di sviluppo dei servizi a media-lunga scadenza. Annualmente la Giunta provinciale dispone a favore dei Comuni un trasferimento per la copertura parziale dei costi dei servizi che va a valere sul "fondo perequativo provinciale" istituito ai sensi della L.P. 36/1993 "Norme in materia di finanza locale" finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei Comuni e della dotazione dei servizi offerti. Per il 2009 la Giunta ha destinato al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia una quota complessiva di € 17.964.042,34 pari al 7,95% dell'intera disponibilità del Fondo (€ 226.014.440,00). L'assegnazione è determinata

³⁵ In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia.

moltiplicando una quota capitaria di € 5.916,00 annui per singolo bambino iscritto all'asilo nido e 3,10 € all'ora per il servizio di nido domiciliare-Tagesmutter effettivamente utilizzato dai residenti in un comune. Grazie al fondo per le famiglie istituito con legge finanziaria 2008 (L.P. 21/12/2007, n. 23) l'assegnazione ordinaria a valere sul fondo perequativo provinciale è stata integrata dal 2008 di un ulteriore importo ad abbattimento delle tariffe del servizio negli asili nido (-30%) e dell'incremento del contributo orario per il servizio Tagesmutter (+1,20 € all'ora) stimato per il 2009 in € 3.200.000 (delibera G.P. n. 212 del 6/02/2009).

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Come già riportato il finanziamento è disposto annualmente dalla Provincia ai singoli Comuni integrando la disponibilità del fondo perequativo con quanto aggiunto da quello per la famiglia ex L.P. 23/2007.

Il sostegno provinciale annuale ordinario ai sensi delle L.P. 36/1993 (art. 6, c.2) e L.P. 23/2007 è esclusivamente orientato alla copertura dei costi di parte corrente, si fa presente però che ai sensi dell'art. 16 della L.P. 36/1993 la Giunta provinciale approva anche un piano degli interventi per l'edilizia scolastica e che nella delibera n. 757 del 13/04/2007 agli atti risulta assegnato ai Comuni un importo complessivo di € 13.447.899 per la realizzazione prevalentemente di nidi e solo in parte di scuole dell'infanzia. Allo stato delle informazioni non è possibile sapere la quota percentuale dei costi di gestione dei servizi a carico dei Comuni.

5. Utilizzo dei fondi

Le risorse destinate alla prima infanzia nel corso del triennio (2007, 2008, 2009) sono le seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€939.011,00	€2.994.521,00	€898.356,00	€3.892.877,00
2008	€1.384.787,00			
2009	€670.722,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€939.012,00	€20.000.000,00	€.....,___	€20.939.012,00
2008	€1.384.787,00	€20.918.000,00	€.....,___	€22.302.788,00
2009	€.....,___	€.....,___	€.....,___	€.....,___
TOTALE	€2.323.800,00	€40.918.000,00 ³⁶	€.....,___ ³⁷	€43.241.800,00

³⁶ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

³⁷ La Regione, nella sezione "Ulteriori finanziamenti" non fornisce alcun dato. Con ragionevole probabilità gran parte o tutta la quota di fondi prevista per i servizi per la prima infanzia è confluita nel totale indicato come co-finanziamento.

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Seguendo le indicazioni offerte dalla L.P. n. 4/2002, è possibile identificare i servizi seguenti:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido d'infanzia L.P. 12/13/2002, n. 4, art. 3:	il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali. La
	Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro L.P. 12/13/2002, n. 4, art. 3 bis e L.P. 19-10-2007, n. 17, art. 4:	servizio educativo e sociale con finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari. Il nido può essere costituito presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzato e gestito anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Nido familiare – servizio Tagesmutter L.P. 12/13/2002, n. 4, art. 4:	servizio educativo e sociale complementare al nido d'infanzia. Consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari
	Centri per bambini e genitori, L.P. 12/13/2002, n. 4, art. 5:	i centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età

	Spazi gioco L.P. 12/13/2002, n. 4, art. 5 e L.P. 19-10-2007, n. 17, art. 5:	gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto-trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
--	---	--

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 4/2002 la Provincia realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

È la Provincia a gestire direttamente tramite le proprie strutture l'attività di formazione e aggiornamento.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Ai sensi del nuovo art. 11 ter della L.P. n. 4/2002 (non ancora in vigore) ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

- iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge;
- individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;
- ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
- modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
- controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;
- criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

10. Sistema informativo

Non risulta essere stato attivato un sistema informativo strutturato.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Determinazione struttura	Mittoraggi dicembre 2008				Mittoraggi giugno 2009				Mittoraggi dicembre 2009			
	Nnneostutture		nneoposti		Nnneostutture		nneoposti		Nnneostutture		nneoposti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Daservi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Daservi privati, nn convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Daservi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Daservi privati, nn convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Daservi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Daservi privati, nn convenzionati
asilonido	63		2357		63		2357		67		2567	
tagsnutter			20443*				20443*		91		445	

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	9,9	63,2	34,5	51,1	75,3

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	13,2	15,5	14,8	17,7	18,9

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Le politiche regionali della Puglia in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono preliminarmente disciplinati da una norma di più ampia portata e che più in generale intende organizzare in maniera organica ed unitaria il sistema integrato dei servizi sociali.

La legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, infatti, stabilisce che la Regione programma, coordina e assicura sul territorio una pluralità di servizi specificamente rivolto a persone, famiglie e gruppi di persone con l'obiettivo di favorire una migliore qualità della vita e l'inclusione sociale. Tale sistema si ispira ai seguenti principi:

- omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;
- efficienza, efficacia ed economicità;
- flessibilità e personalizzazione degli interventi;
- sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;
- integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
- professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

Sulla base di tali principi quindi si definisce il Piano regionale delle politiche sociali che viene realizzato attraverso i Piani sociali di zona, predisposti da ciascun ambito socio-assistenziale regionale³⁸, con i quali si individuano i servizi e si programmano gli interventi da attuare in maniera coordinata ed integrata tale da costituire un vero e proprio sistema locale (cfr. più avanti).

L'obiettivo di un sistema così costruito è quello di definire e garantire, nelle more di una più specifica indicazione a livello nazionale, livelli essenziali delle prestazioni, tali per cui si possano fornire risposte omogenee sul territorio regionale, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di inclusione sociale tra i quali la promozione dell'infanzia e tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità.

Quanto contenuto nella legge regionale 19/2006 è stato successivamente disciplinato dal Regolamento 18 gennaio 2007 n. 4, "Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", successivamente modificato dal Regolamento Regionale 7 agosto 2008 n. 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4".

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Perché un sistema costruito secondo le modalità programmatiche che verranno descritte più avanti, condizione irrinunciabile è che ci sia una forte complementarità ed una stretta sinergia tra i vari attori del sistema stesso. La legge regionale, infatti, per ciascuna delle componenti (pubblica ma anche privata), individua specifici compiti e funzioni, che vengono di seguito descritti.

La Regione:

- esercita funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo;
- definisce gli ambiti territoriali di intervento;

³⁸ Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.

- approva il Piano regionale e assegna le risorse;
- esercita l'attività di monitoraggio e valutazione;
- definisce i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture;
- istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture;
- definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni.

Le Province concorrono:

- alla programmazione del sistema integrato;
- alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili;
- all'analisi della domanda e dell'offerta;
- alla promozione e realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento;
- alla definizione dei Piani di zona.

I Comuni sono invece titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali realizzati a livello locale oltre che di tutte quelle relative all'erogazione dei servizi e collegate al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento e alla vigilanza e controllo dei servizi stessi.

In questo quadro, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi, la legge regionale ed il successivo regolamento d'attuazione richiamato, prevedono un forte coinvolgimento del terzo settore il cui contributo è valorizzato da alcune funzioni che sono in capo a ciascun Ambito che, nella definizione delle modalità di affidamento devono favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni e la partecipazione di tali soggetti anche attraverso adeguate forme di aggiudicazione che garantiscano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

Per quanto riguarda i servizi, la legge regionale, ed ancor più specificamente il regolamento attuativo, definiscono ed individuano i requisiti logistici, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

In relazione al primo aspetto, la legge stabilisce che sono soggette alle procedure di autorizzazione (il cui rilascio secondo procedure ben delineate spetta ai Comuni) come definite nel regolamento, tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali, già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione, sono rivolti a minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi alla famiglia, tra i quali gli asili nido, definito quale servizio educativo e sociale aperto ai minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione³⁹.

In relazione invece all'accreditamento, la legge regionale prevede che gli enti pubblici possano instaurare rapporto con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali (strutture e servizi pubblici, enti e organismi a carattere non lucrativo, strutture private e professionisti che ne facciano richiesta) a condizione che gli stessi abbiano adempiuto alle relative procedure e presentino i seguenti requisiti:

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale;
- esperienza almeno annuale del soggetto gestore nel settore socio-assistenziale;
- coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

³⁹ È previsto che questo servizio sia anche organizzato come micro-nido, asilo nido aziendale, sezioni primavera (queste ultime per l'accoglienza dei bambini tra 24 a 32 mesi).

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Il richiamato Piano regionale delle politiche sociali ha cadenza triennale ed individua, tra gli altri:

- i bisogni del territorio;
- le priorità degli interventi;
- il riparto delle risorse;
- i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
- gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
- le modalità per il raccordo tra pianificazione regionale e quella zonale;
- il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- gli indicatori dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Il Piano sociale di zona, anch'esso di valenza triennale, sulla base degli indirizzi impartiti a livello regionale, definisce essenzialmente:

- il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali;
- gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;
- le modalità organizzative dei servizi;
- le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali;
- le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

In relazione alla programmazione delle risorse destinate al settore, la legge regionale prevede che il sistema integrato si realizzi con il concorso delle risorse destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni. La Regione, in particolare provvede a ripartire ai Comuni le quote riveniente dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dal Fondo regionale socio-assistenziale pur incentivando il concorso delle risorse private, anche con l'utilizzo della leva fiscale, nei limiti delle proprie competenze legislative.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Puglia nel corso dell'ultimo triennio, tenendo conto anche delle risorse confluite nel Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€12.515.809,00	€39.913.093,00	€37.677.960,00	€77.591.053,00
2008	€18.457.421,00			
2009	€8.939.863,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€12.515.809,00	€3.754.742,70	€_._._._._.	€16.270.551,70
2008	€18.457.421,00	€33.923.217,30	€5.500.000,00	€57.880.638,30
2009	€8.939.863,00(*)	€_._._._._.	€4.022.040,00	€12.961.903,00
TOTALE	€39.913.093,00	€37.677.960,00 ⁴⁰	€9.522.040,00 ⁴¹	€87.113.093,00

(*) Finanziamento non finalizzato in quanto non ancora erogato.

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La L.R. 19/2006 e il successivo Regolamento attuativo n. 4 del 18 gennaio 2007 offrono chiare indicazioni sulle tipologie di servizi che compongono il sistema educativo per la prima infanzia.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido d'infanzia L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	l'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto delle identità individuale, culturale e religiosa.
	Micro-nido L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	il micro nido è una struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido, ma con una ricettività ridotta
	Nido aziendale L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	il nido aziendale è una struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido e ne mantengono le stesse caratteristiche in relazione al numero di posti bambino.
	Sezione Primavera	le Sezioni Primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e rappresentano una risposta alle nuove esigenze sociali ed educative.
	Centro ludico prima infanzia L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	è un servizio educativo e sociale aperto ai bambini tra i 3 e i 36 mesi e ai loro genitori che, attraverso lo strumento del gioco, concorre a sostenere la coppia genitori-figli.

⁴⁰ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

⁴¹ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento e la quota aggiuntiva, ulteriori € 9.522.040,00 provenienti da fondi regionali.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centro gioco L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore.
	Centro Famiglie L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità.
	Servizio educativo domiciliare L.R. n.19/2006 e Reg. att. n. 4/2007:	è un servizio a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia, erogato per fasce orarie presso l'abitazione del minore al fine di assicurare la permanenza nel proprio ambiente di vita, nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche condizioni di salute. Il progetto educativo è di norma sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d'infanzia.

N.B. Si ricorda che la Regione Puglia norma anche i "Piccoli gruppi educativi": tale servizio consente di affiancare i nuclei familiari, anche nell'ambito di esperienze di mutuo-aiuto familiare, nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra 3 e 36 mesi, alternativo all'asilo nido o nido d'infanzia, per un numero di ore non superiore a 6 ore giornaliere.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

I compiti di coordinamento pedagogico e di direzione non sono regolamentati. Si prevede, nel regolamento attuativo della legge regionale, che ogni struttura abbia un coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Le legge regionale individuando nella formazione degli operatori lo strumento principale per la promozione della qualità e dell'efficienze dei servizi stabilisce che la Regione e gli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, valorizzino lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne sostengano la formazione continua.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

La Regione Puglia ha istituito il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali, inteso quale strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla conoscenza dei bisogni sociali, in modo da indirizzare in maniera efficace la programmazione e avere a disposizione validi elementi per la valutazione.

Infine è stato istituito l'Osservatorio regionale delle politiche sociali che coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi e sulla spesa sociale di Regione ed enti locali. In tale ambito si colloca anche il Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza che opera quale centro regionale di raccolta e analisi di documenti e buone pratiche.

10. Sistema informativo

All'art. 8 della L.R. 19/2006 si dice che "La Regione, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in collaborazione con le Province e i Comuni singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale dei servizi socio assistenziali". Il SISR si configura come un sistema informativo d'area strategico, finalizzato alla programmazione regionale e locale, nonché alla gestione dei processi di monitoraggio dei servizi sociali.

Gli obiettivi e le azioni principali del SISR possono essere così sintetizzate:

Obiettivi	Azioni
1. Supportare i decisori politici a tutti i livelli (regionale, provinciale e comunale) nella definizione delle politiche.	Realizzazione di prodotti informativi mirati: report periodici tematici e relazioni annuali sullo stato di attuazione.
2. Creare un punto di riferimento strutturato, stabile nel tempo e capace di dare continuità al lavoro di ricerca sociale e produzione dei dati.	Costituzione di un qualificato team di lavoro con compiti di programmazione e coordinamento delle attività ben definiti.
3. Potenziare la produzione statistica ufficiale.	Attivazione di un canale di raccordo con gli enti centrali e territoriali del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale); Collegamento con CISIS per la rilezione della spesa sociale dei Comuni.
4. Favorire la circolazione, la diffusione e la fruibilità di dati ed informazioni già raccolti dai vari enti ed uffici per finalità legate a bisogni interni.	Monitoring presso gli uffici regionali delle attività di raccolta informativa e sistematizzazione nel giacimento informativo del SISR.
5. Valorizzare, potenziare e stabilizzare nel tempo, inserendole in rete, le esperienze già esistenti evitando inutili duplicazioni.	Realizzazione di un accurato check dell'esistente.
6. Fornire la conoscenza dei bisogni sociali del territorio, dei fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale che interessano il territorio.	Definizione e programmazione dei flussi informativi sulla "domanda sociale".
7. Monitorare il sistema di offerta dei servizi.	Implementazione di flussi informativi stabili nel tempo sull'offerta di servizi, tramite raccolta dati presso le unità di offerta di servizio (autoproduzione di dati).
8. Valutare la qualità, la rispondenza alla domanda e la soddisfazione dell'utenza rispetto agli interventi ed ai servizi offerti.	Definizione di analisi della qualità percepita ed erogata.
9. Sostenere gli interventi di comunicazione sociale.	Realizzazione di prodotti informativi di larga diffusione e sistemi di consultazione on-line aperti.
10. Rilevare le buone pratiche e diffonderne la conoscenza sul territorio.	Creazione di un album dell'innovazione nel welfare in collaborazione con gli Osservatori Provinciali e gli Ambiti Territoriali.
11. Creare e diffondere sul territorio e tra tutti gli attori del sistema dei servizi la consapevolezza dell'importanza della ricerca sociale.	Realizzazione di eventi formativi/ seminari mirati.
12. Dare riconoscibilità, dignità e sostegno al lavoro dedicato alla produzione e diffusione delle informazioni e dei dati realizzato negli enti e negli uffici.	Promozione della partecipazione degli uffici regionali alla progettazione di un sistema che preveda adeguati feed-back in termini di output informativi.
13. Formare tutti i componenti della rete ed i soggetti coinvolti nella produzione, raccolta, gestione dei dati per garantirne la qualità.	Pianificazione e realizzazione di interventi formativi mirati alle competenze necessarie e coerenti rispetto ai ruoli ricoperti all'interno del Sistema (formazione sociologica, statistica, informatica, ecc.).

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	130	129	4.489	3.026	241	201	7230	6030

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	24,0	27,5	27,5	36,4	44,2

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	5,0	5,3	4,4	4,6	4,9

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La prima norma, in ordine cronologico, che disciplina in forma strutturata i servizi per la prima infanzia in Sardegna è la legge regionale 1 agosto 1973 n. 17, “Norme per l’applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda”. È una legge esclusivamente dedicata ai nidi d’infanzia che necessariamente risente dei quasi quaranta anni trascorsi dalla sua approvazione e che, seppur ancora vigente, risulta in parte superata dalle successive disposizioni regolamentari. In particolare si osserva che il rapporto numerico educatori/minori previsto dalla legge non corrisponde a quello introdotto dalla delibera della Giunta regionale n. 28/11 del 19.6.2009 così come diversa è pure la regolamentazione degli spazi del servizio.

La principale norma attualmente in vigore è la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona” la quale, pur non disciplinando direttamente i servizi per la prima infanzia, rinvia, così come disposto dall’art. 43, ad un successivo regolamento d’attuazione, approvato poi con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

La L.R. 23/2005 definisce le responsabilità e le competenze istituzionali di Comuni, Province e Regione nonché degli attori sociali operanti sul territorio (organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, famiglie e persone) enunciando tra i principi di riferimento il principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale. Nel richiamare le disposizioni dello statuto di autonomia la Regione afferma che alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato concorrono i Comuni, le Province e la Regione, cui spetta altresì, sulla base delle rispettive competenze, garantire l’equità, l’efficienza, l’efficacia e la qualità del sistema.

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato (art. 8), garantendo l’attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l’integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell’ambiente e dello sviluppo socio – economico.

In particolare spetta alla Regione l’elaborazione e l’adozione del piano regionale dei servizi alla persona nonché la quantificazione e distribuzione del fondo regionale per il sistema integrato, la determinazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l’accreditamento e il rilascio stesso dell’accreditamento dei servizi e delle strutture

Nella legge vengono richiamati i livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale che vengono assicurati così come definiti dallo Stato.

L’art. 43 rinvia ad un successivo regolamento di attuazione, effettivamente approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, la definizione dei requisiti e degli standard dei servizi per la prima infanzia al fine del rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Il DPR 4/2008 prevede la seguente tipologia di servizi per la prima infanzia: nido e micronido, anche aziendale, sezione primavera, servizi in contesto domiciliare, spazio bambini, ludoteca e centro per bambini e genitori. Per una descrizione dettagliata dei servizi v. sub 6.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

La L.R. 23/2005 prevede sia l’istituto dell’autorizzazione che quello dell’accreditamento. Quest’ultimo, pur essendo disciplinato nel Regolamento di attuazione alla L.R. 23/2005 (D.P.R. 4/2008), non risulta essere operativo. Anche la recente deliberazione n. 8/22 del 4.2.2009 relativa ai voucher per i servizi per la prima infanzia di cui al programma “Ore preziose” fa riferimento ai soli servizi autorizzati e non anche accreditati. L’autorizzazione trova invece puntuale disciplina e applicazione sia nel D.P.R. 4/2008 che nel “Testo coordinato” dei

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione.

I titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti (Delib. G.R. n. 28/11 del 19.6.2009):

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili
- diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

La Regione e gli Enti locali adottano il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, del lavoro per progetti, della verifica dei risultati in termini di efficacia, appropriatezza, efficienza e soddisfazione degli utenti (L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 *Sistema integrato dei servizi alla persona*, art. 7).

La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- integrazione con la programmazione sanitaria, coordinamento con le politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con le politiche abitative e di gestione urbanistica e territoriale;
- concertazione e cooperazione tra Enti locali, azienda sanitaria locale e Regione;
- concertazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e i soggetti sociali solidali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato;
- individuazione delle priorità regionali e locali sulla base dei bisogni, tenendo conto dell'esigenza di garantire equità sul territorio regionale e promozione delle risorse locali.

Il "Piano regionale dei servizi alla persona" costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le funzioni di indirizzo e valutazione del sistema integrato (L.R. 23/2005, art.18). In realtà sulla base della documentazione agli atti (e dopo verifica condotta nella banca dati sul sito della Regione) non risulta che il Piano regionale sia mai stato approvato e quindi, nelle more della sua approvazione e ai sensi dell'art. 48 della L.R. 23/2005, la Giunta regionale delibera annualmente in merito al trasferimento delle risorse per il sistema integrato dei servizi. La delibera più recente disponibile sul sito è la n. 27/5 del 13.5.2008.

I Comuni dell'ambito e l'Azienda sanitaria locale provvedono alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato ed all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei servizi (PLUS), secondo gli indirizzi indicati nel Piano regionale dei servizi alla persona.

Il PLUS ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale, e può essere sottoposto a revisioni, qualora necessarie.

Per il potenziamento dei servizi per i bambini fino ai tre anni d'età la Giunta regionale con deliberazione 8 aprile 2008 n. 21/43, ha approvato il "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" successivamente modificato con delibera 15 settembre 2009 n. 42/13. Con le deliberazioni 19 dicembre 2008 n. 72/22 e 28 aprile 2009 n. 20/8, la Giunta ha quindi programmato gran parte delle risorse del Piano, destinando complessivamente la somma di euro 10.610.357 per investimenti nei Comuni del tutto privi di strutture per l'infanzia o che avessero un numero di bambini fra i 3 e i 36 mesi superiore a 200, e la somma di euro 1.347.185,00 per avviare servizi innovativi per l'infanzia in tutti i Comuni.

Con la delibera 15/9/2009 n. 42/13 la Regione ha infine completato la programmazione della spesa per il triennio prevedendo che le risorse residue, pari a euro 3.012.088,80, andassero a finanziare un programma sperimentale di lavori di costruzione, ampliamento,

ristrutturazione e adeguamento riguardanti nidi aziendali e asili nido o micronidi gestiti da privati che svolgano attività in regime di convenzione con Comuni.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Il sistema integrato di cui alla L.R. 23/2005 è finanziato con le risorse stanziare dai comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.

Per il perseguimento delle finalità indicate dalla L.R. 23/2005 la Regione istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti che costituiscono il *Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona*, distinto, rispettivamente, in parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie.

I finanziamenti vengono assegnati dalla Regione direttamente ai Comuni.

I fondi disponibili per l'attuazione del *Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia* vengono invece assegnati sia ai Comuni che ad enti privati sia per spese correnti che per investimenti. La quota in conto capitale, così come deciso dalla Giunta con delibera 15/09/2009 n. 42/43, è decisamente maggioritaria (pari al 91,05%) a fronte di una percentuale residuale pari all'8,95% destinata per le spese correnti sul totale (fondi statali + regionali) di € 15.060.444,00.

Sulla base delle informazioni disponibili non è possibile sapere la quota percentuale dei costi di gestione dei servizi a carico dei Comuni.

Un ulteriore importante intervento a sostegno delle famiglie nell'accesso ai servizi per la prima infanzia è costituito dall'Avviso "Ore preziose", approvato con deliberazione del 4 febbraio 2009 n. 8/22, destinato ad aiutare i genitori lavoratori nel far fronte alle spese per la conciliazione dei tempi familiari con quelli di lavoro.

Il genitore che intende beneficiare del contributo, definito sulla base dell'applicazione dell'ISEE in un importo massimo mensile di euro 250 per non più di 11 mesi all'anno per ciascun figlio, deve presentare domanda direttamente all'amministrazione comunale di residenza; il Comune effettua la verifica del possesso dei requisiti e attribuisce il punteggio. L'assegnazione dei contributi è effettuata dalla Regione a seguito della trasmissione delle domande da parte dei Comuni di residenza.

L'intervento si colloca nell'ambito dell'asse I Adattabilità del POR Sardegna FSE 2007-2013, linea di attività b.1.3 *Incentivi ai lavoratori per favorire la conciliazione lavoro/famiglia*.

Per questo Avviso sono stati stanziati con deliberazione 4 febbraio 2009 n. 8/22, euro 9.000.000,00. Con delibera del 20/7/2009 n. 34/30, la Giunta regionale ha incrementato la disponibilità destinando al programma "Ore Preziose" tutte le risorse in quel momento presenti nella Linea di attività b.1.3 del POR Sardegna 2007-2013 pari a € 18.107.554,00.

L'avviso ha carattere sperimentale. Possono usufruire del contributo le famiglie residenti in Sardegna, in cui almeno uno dei genitori sia occupato al momento della fruizione del servizio, con figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi che usufruiscano di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al D.P.R. 22 luglio 2008 n. 4, "Regolamento di attuazione della L.R. 23/12/2005, n. 23 *Sistema integrato dei servizi alla persona*".

5. Utilizzo dei fondi

Si riporta nella pagina successiva il quadro di sintesi dei contributi deliberati e concessi negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) e con l'indicazione della direzione di utilizzo dei fondi:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€3.178.432,00	€10.136.065,00	€3.590.100,00	€13.726.165,00
2008	€4.687.325,00			
2009	€270.309,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento previsto da piano nazionale	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€3.178.432,00	€1.362.185,00	€_._._._._.	€4.540.617,00_
2008	€4.687.325,00	€1.775.155,00	€_._._._._.	€6.462.480,00
2009	€2.270.309,00	€1.775.155,00	€_._._._._.	€4.045.464,00
TOTALE	€10.136.066,00	€_4.912.495,00 ⁴²	€_._._._._.	€15.048.561,00

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Seguendo le indicazioni offerte dal D.P.Reg. 4/2008, art. 21, è possibile identificare i servizi seguenti:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
	Nido d'infanzia D.P.Reg. 4/2008, art. 21:	il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative. Capacità ricettiva: minimo 20, massimo 60 posti.

⁴² In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori. Non viene offerta nessuna indicazione esplicita riguardo a ulteriori finanziamenti regionali programmati.

Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Micronido D.P.Reg. 4/2008, art. 22:	il micronido si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva che varia da un minimo di 6 posti fino ad un massimo di 20.
	Nido aziendale D.P.Reg. 4/2008, art. 22:	il nido collocato in ambito aziendale è denominato nido d’azienda o micronido aziendale. L’apertura dei nidi aziendali è concordata con l’ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio.
	Sezione primavera D.P.Reg. 4/2008, art. 23:	servizio integrativo del nido e della scuola d’infanzia. Può essere istituito nell’ambito dei nidi e delle scuole d’infanzia, è rivolto esclusivamente a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Può avere una capienza massima di 20 posti e l’orario di funzionamento non può essere inferiore alle sei ore giornaliere.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Mamma accogliente D.P.Reg. 4/2008, art. 24:	Servizio educativo in contesto domiciliare di natura sperimentale consistente nell’accoglienza offerta da una mamma presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività (che il legislatore non definisce) è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno 40 ore preordinato alla conduzione dell’attività.
	Educatore familiare D.P.Reg. 4/2008, art. 24:	servizio educativo in contesto domiciliare di natura sperimentale offerto da un operatore con titolo specifico (non precisato dal legislatore) con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell’educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.
	Spazio bambino D.P.Reg. 4/2008, art. 25:	Servizio educativo e/o ricreativo integrativo destinato a bambini di età non inferiore ai 12 mesi che non prevede alcuna continuità nell’accoglienza dei bambini e ha un tempo di frequenza, il mattino o il pomeriggio, ridotto nell’arco della giornata non superiore alle 5 ore e una ricettività massima non superiore ai 30 posti. Non è previsto il servizio mensa.

N.B. Nella legge viene descritto anche il servizio di ludoteca per bambini da 3 a 10 anni.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Nell’allegato alla D.G.R. 62-24/2008 si sottolinea che “il coordinatore è individuato fra il personale educativo” evidenziando come, anche in questo caso si parli di un coordinamento interno (o referente) e non di “sistema”. Quest’ultima forma di coordinamento non è prevista in nessuna delle norme attuate.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Spetta alla Regione ai sensi della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (art. 8) la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici ed ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi, in raccordo e su proposta di aziende sanitarie locali e Comuni.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

V. sub 10.

10. Sistema informativo

La L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 *Sistema integrato dei servizi alla persona* prevede espressamente la realizzazione da parte della Regione, in collaborazione con i comuni, di un sistema informativo sociale, strumento per la raccolta dei dati inerenti alla domanda ed all'offerta sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra informazione necessaria alla programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il sistema informativo regionale è in via di attuazione.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi all'andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008):

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	14,9	17,2	17,5	20,7	20,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia(asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	10,0	9,1	8,7	9,4	10,0

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La prima legge regionale in ordine cronologico disciplinante i servizi per la prima infanzia in Sicilia è la legge regionale 14 settembre 1979, n. 214 recante “Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana”. Non vi è riferimento a norme statutarie e viene richiamata la sola legge statale 1044/1971.

La legge definisce la natura del servizio, il target d’utenza, le modalità di erogazione dei contributi regionali ai Comuni sia per la realizzazione (costruzione, riattamento) che per la gestione dei nidi. Viene definito l’organico del personale in servizio così come gli standard strutturali e organizzativi. Questi ultimi sono peraltro stati aggiornati con Decreto del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 in attuazione dell’art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Nonostante non vi sia alcun riferimento in merito si ritengono implicitamente abrogati gli articoli della L.R. 214/1979 incompatibili con il Decreto presidenziale 29 maggio 1988.

La Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*” richiama genericamente il principio della tutela sociale della famiglia e della maternità senza però fare riferimento esplicito ai servizi per la prima infanzia. La Regione, ai sensi dell’art. 12 della legge, svolge attività di programmazione, coordinamento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria.

Con legge 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” la Regione ha inteso agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie promuovendo l’adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte, tra l’altro, a:

- “rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento” (art.2, c.1,lett. f);
- “valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l’associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie” (art. 2, c. 1, lett. h).

In applicazione di tali principi all’art. 11 della stessa L.R. 10/2003 il legislatore ha introdotto la figura della “madre di giorno” come forma di assistenza domiciliare all’infanzia, anche se con caratteristiche meno professionali di quelle che si ritrovano in Provincia di Bolzano o in Valle d’Aosta. Nella legge siciliana si fa espressamente riferimento a tale figura educativa come che ha acquisito una specifica competenza tramite la propria esperienza di maternità o corsi di formazione. Non risulta a tutt’oggi attivata tale tipologia di servizio.

Il legislatore riconosce poi in capo alle associazioni di solidarietà familiare e agli enti di privato sociale che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali il compito di promuovere l’esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

I Comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, voucher spendibili presso le associazioni e gli enti che gestiscono il servizio se accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione.

Un ulteriore atto di un certo rilievo a livello di sistema dei servizi è il decreto assessorile 17 febbraio 2005, n. 400 “Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 448/2001”, che oltre ad aver previsto i criteri per accedere ai finanziamenti regionali ha introdotto nella rete dei servizi per la prima infanzia il micro-nido prevedendone gli standard di funzionamento e subordinandolo all’autorizzazione al funzionamento.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

L’istituto dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali è genericamente previsto dall’art. 28 della Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 che dispone il rilascio dell’autorizzazione ad opera dell’Assessore regionale per gli Enti locali. In realtà con il già citato decreto assessorile 17/02/2005, n. 400 l’apertura e la gestione del servizio di micro-nidi così come degli asili nido, pubblici od aziendali e delle sezioni aggregate o staccate ai servizi per l’infanzia già funzionanti è previsto che il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento sia a cura del Comune sulla scorta dei pareri rilasciati dai competenti uffici tecnici e dal servizio A.U.S.L.

Si ritiene pertanto che vi sia stata una parziale tacita abrogazione del disposto di cui all’art. 28 della L.R. 22/1986.

È curioso osservare come il decreto assessorile 400/2005 abbia anche introdotto la “facoltà dei Comuni a procedere all’accreditamento dei soggetti gestori” dei servizi di nido e micronido (anche aziendale) “al fine di promuovere la qualificazione del sistema educativo dei servizi per l’infanzia e con l’obiettivo di pervenire ad una pluralità di offerta” determinando dei requisiti di qualità aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. Il decreto assessorile propone (è solo una facoltà per i Comuni) alcuni requisiti di accreditamento quale il possesso di un progetto pedagogico, la disponibilità della figura del coordinatore pedagogico, la formazione permanente degli operatori e la partecipazione delle famiglie nelle scelte educative del servizio.

Il personale educativo addetto all’assistenza dei bambini accolti in asilo nido deve, ai sensi dell’art. 8 bis del Decreto presidenziale 29 giugno 1988 disciplinante gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. 9.05.1986, n. 22, essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- vigilatrice d’infanzia;
- diploma di istituto professionale per l’assistenza all’infanzia;
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di maturità magistrale.

Ai sensi del decreto assessorile 400/2005 invece le figure educative operanti nel micro-nido debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d’infanzia;
- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

Il coordinatore pedagogico deve invece essere in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'eventuale attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.

Per la "madre di giorno" di cui alla L. R. 10/2003 non è invece definito in alcun atto regolamentare la formazione specifica di cui deve essere in possesso.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Dalla documentazione al momento disponibile risultano essere due gli atti principali di programmazione dei servizi per la prima infanzia in Sicilia, il primo è il già più volte citato decreto assessorile 17/02/2005, n. 400 "Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001", che ha previsto l'erogazione di contributi regionali per la realizzazione di nuovi servizi in misura pari a € 13.431.752,50, di cui il 70 % (€ 9.402.226,75) per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro (aziende pubbliche e private) e il 30 % (€ 4.029.525,75) per il potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali.

Il secondo atto programmatico di rilievo è il decreto assessorile del 16/11/2007, n. 3522, successivamente integrato dal decreto assessorile del 16/10/2008, n. 3452 e dal decreto assessorile dell'11/11/2009, n. 4014, con il quale è stato approvato il "Piano straordinario per lo sviluppo integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nella Regione Siciliana". È il successivo decreto dirigenziale del 12/11/2008, n. 4025 ad aver approvato gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micro-nidi aziendali in attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo integrato dei servizi educativi per la prima infanzia", prevedendo pertanto l'assegnazione delle tre annualità di finanziamento statale.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Come già riportato sub 3 la Regione con il decreto dirigenziale del 12/11/2008, n. 4025 ha approvato gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micronidi aziendali in attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo integrato dei servizi educativi per la prima infanzia". I contributi possono essere assegnati sia a Comuni (singoli o associati) che ad imprese private e sono orientati innanzitutto alla realizzazione di nuovi servizi anche se è prevista la possibilità di ottenere un contributo anche per spese di gestione, domande finalizzate ad ottenere contributi esclusivamente per spese correnti non sono però ammissibili. Non risulta da alcun atto la ripartizione tra la quota di finanziamenti destinati a contributi in conto capitale e per parte corrente.

5. Utilizzo dei fondi

Si riporta nella pagina successiva il quadro di sintesi del riparto dei fondi nel triennio 2007-2009. Allo stato attuale non risulta che la Regione Sicilia abbia provveduto ad assegnare ed impegnare effettivamente le risorse del "Piano Straordinario nidi", l'ultimo atto disponibile è il decreto dell'Assessore alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali del 6 ottobre 2009, n. 2034 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti per la realizzazione di nuovi asili nido di cui agli avvisi pubblici approvati con Decreto Dirigenziale del 12.11.2008, n. 4025.

Così come risultante dalla nota pubblicata sul S.I.R.I.S. (Sistema informativo regionale integrato sociosanitario della Regione Sicilia) che commenta il decreto assessorile 2034/2009, sono 103 in totale i progetti dei Comuni inseriti in graduatoria. Essi prevedono nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni varie, per un totale di circa 70 milioni. Le risorse sono nazionali (i 47 milioni complessivi del triennio al netto dei 356.950,00 € della prima annualità che la Regione si è riservata per le spese sostenute dall'ufficio preposto

al procedimento afferente ai progetti), alle quali bisogna aggiungere il cofinanziamento regionale (circa 40 milioni) che sarà disponibile non appena concluso l'iter di definizione dell'utilizzo delle risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate). Oltre a un finanziamento per i lavori, la Regione contribuirà alla spese di gestione e start-up dell'attività per i primi 3 anni. Una distribuzione percentuale non è stata calcolata in quanto i progetti non sono ancora stati effettivamente finanziati.

Oltre ai 103 interventi che coinvolgono le strutture comunali, sono stati inseriti in graduatoria anche 10 progetti per il finanziamento di altrettanti asili nido aziendali.

Nel decreto dirigenziale del 12/11/2009, n. 4025 la Regione aveva stabilito di destinare l'80% delle risorse per la realizzazione di asili nido comunali e il 20% per la realizzazione di micronidi aziendali.

Nel quadro di sintesi della pagina successiva non sono riportate le quote di autofinanziamento regionale perché ancora pendenti (e quindi non deliberate) dall'iter di definizione dell'utilizzo delle risorse del Fas.

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€14.856.950,00	€47.379.026,00	€40.876.740,00	€88.255.766,00
2008	€21.909.969,00			
2009	€10.612.107,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€14.856.950,00	€_____	€_____	€_____
2008	€21.909.969,00	€_____	€_____	€_____
2009	€10.612.107,00	€_____	€_____	€_____
TOTALE	€47.379.026,00	€40.876.740,00 ⁴³	€_____	€88.255.766,00

⁴³ La Regione offre un dato sulla programmazione dei fondi di co-finanziamento limitato alla quota prevista da intesa. In questo caso il dato non è rappresentativo delle quote che vengono complessivamente destinate per i servizi educativi (0-3 anni).

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Seguendo le indicazioni offerte dalla L.R. 214/21979e dal Decreto Presidenziale 29/06/1988, è possibile identificare i servizi seguenti:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Asilo nido (Legge Regionale 14/09/1979, n. 214 e Decreto Presidenziale 29/06/1988, art. 8 bis):	L'asilo nido è un servizio che mira a garantire un efficace intervento educativo per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione. L'asilo nido ospita bambini fino a tre anni di età e si articola in due sezioni: una per lattanti (da 0 a 3/12 mesi) una per divezzi (da 8/12 mesi a tre anni). Può anche essere prevista la sezione per semi – divezzi (da 12 a 24 mesi). Ogni asilo nido non può ospitare più di 60 bambini.
	Micro-nido (decreto assessorile n.400 del 17/02/2005 – Allegato A):	Il micro-nido è un servizio, pubblico o privato, rivolto alla prima infanzia, a carattere socio-educativo e formativo aperto a tutti i bambini, per favorire il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo equilibrato di ogni potenzialità cognitiva, affettiva, relazionale e sociale. I micro nidi si differenziano dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva. Debbono garantire sia il servizio mensa che il riposo dei bambini e delle bambine.

N.B. La Legge 31 luglio 2003, n. 10. *Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia*, all'art. 11 prevede anche la madre di giorno, che può accogliere presso il proprio domicilio uno o più minori.

Si fa presente che nel decreto dirigenziale del 12.11.2008, n. 4025 con cui sono stati approvati gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micro-nidi aziendali in attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo integrato dei servizi educativi per la prima infanzia" si fa anche riferimento per la prima volta in un atto regionale (per quanto a conoscenza dello scrivente) a "servizi integrativi". Nell'Allegato B al Decreto si legge infatti che "qualora le aziende intenzionate a realizzare nidi o micronidi aziendali fossero interessate all'attivazione di servizi integrativi nella fascia pomeridiana 15,30 – 19,30, gli stessi rivestiranno carattere di premialità ai fini della valutazione progettuale e sull'entità del contributo ai fini gestionali. Nel rispetto delle scelte e delle nuove proposte che ogni Azienda vorrà produrre, di seguito si riportano alcune tipologie di servizi integrativi: assistenza integrativa domiciliare, laboratori di relazione genitoriale, spazio di socializzazione, baby parking, laboratori tematici per bambini".

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La L.R. 214/1979 prevedeva un coordinamento interno al singolo nido. Anche in questo caso il riferimento è a un coordinamento interno ad ogni singolo servizio e non si parla di coordinamento di "sistema".

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Non precisato.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Nel 2010 è stata attuata una prima ricognizione dei servizi socio-educativi presenti sul territorio.

10. Sistema informativo

Non è stato attivato un sistema informativo strutturato.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	200	nd	7156	nd	200		nd	

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	33,1	33,3	33,8	34,4	34,6

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	6,0	6,4	6,3	5,5	6,0

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La legge che disciplina in forma strutturata i servizi per la prima infanzia attualmente in vigore nella Regione Toscana è la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, modificata ed integrata con legge regionale 5 novembre 2009, n. 63 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia”.

I servizi per la prima infanzia sono quindi inseriti in un testo unico normativo che affronta le politiche educative, formative, di orientamento, di istruzione e di lavoro su scala regionale.

Questo esempio garantisce piena sinergia fra i vari ambiti normativi e quanto meno confronto unitario per la programmazione e gestione di politiche integrate dell’educazione, orientamento e formazione.

Gli artt. 3 e 4 della L.R. n. 32/2002 identificano le finalità, le tipologie degli interventi ed i servizi educativi per la prima infanzia, e in particolare in tale contesto emerge che la Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all’infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, in analogia con i principi contenuti nello Statuto regionale del 11/02/2005.

In questo contesto normativo unitario il Comune è titolare (art. 4) delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (*Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati*), ora sostituita dalla L.R. 24/02/2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”, anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*).

I Comuni inoltre:

- possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale;
- autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano richiesta, l’accreditamento.

Nel quadro complessivo delle funzioni tracciato dal Titolo III della L.R. n. 32/2002 alla Regione (art. 28) competono invece funzioni:

- di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti;
- di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione;
- di sviluppo di sistemi informativi riferiti ai vari sotto-sistemi definiti dalla legge;

- di promozione, finanziamento e gestione di interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze.

Le Province (art. 29), sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

Ai sensi poi dell'art. 31 della legge è previsto un Piano regionale d'indirizzo generale integrato fra le varie politiche (e quindi fra i vari sotto-sistemi) trattate dalla legge stessa.

Dalla L.R. n. 32/2002 deriva anche ai sensi dell'art. 32 il regolamento di esecuzione con il quale si definiscono le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge, ferma restando la competenza degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.

Il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002 attualmente vigente è il n. 47/R del 8/08/2003, integrato e modificato in ultimo con i Regolamenti n. 88/R del 30/12/2009 e n. 30/R del 16/03/2010, al Titolo II dello stesso si dettagliano i servizi educativi per la prima infanzia, attraverso:

- la definizione delle caratteristiche generali dei servizi, sia specifici, che di collocazione negli edifici, che di qualità nell'esercizio dell'attività;
- l'individuazione dei titoli per l'esercizio della funzione di educatore e in generale di onorabilità del personale operante nel settore;
- la specifica delle caratteristiche funzionali, degli standard e delle metodologie di funzionamento del servizio di nido d'infanzia;
- la specifica delle caratteristiche funzionali, degli standard e delle metodologie di funzionamento di tutti gli altri servizi integrativi;
- la definizione del regime di autorizzazione ed accreditamento;
- il dettaglio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo ai Comuni;
- l'individuazione di vincoli sui finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Il provvedimento "Regolamento di esecuzione della L.R. 26/7/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", sviluppa gli obiettivi della L.R. 32/2002, organizzando la rete territoriale dei servizi.

I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 4 della L.R. 32/2002, sono classificati in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) nido domiciliare.
- c) nido aziendale.

Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio. I servizi sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo. La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

I Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro

reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali.

Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai Comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.

Il Comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:

- il progetto educativo;
- i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal Regolamento regionale;
- l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
- il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
- i requisiti soggettivi dell'educatore.

I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento con l'aggiunta dei seguenti elementi:

- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
- la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai Comuni;
- l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono considerati accreditati con la semplice titolarità comunale del servizio. I nidi domiciliari non sono soggetti all'accreditamento.

L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal Comune, il quale può stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio. I Comuni disciplinano:

- i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- le modalità di accesso ai servizi;
- il sistema tariffario;

- le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Il Comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Il Comune disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Strumento principale di programmazione è, in base alla L.R. 32/2002 (art. 31), il Piano di indirizzo generale integrato che, di durata quinquennale (ultimo D.G.R. n. 93 del 20/09/2006 anni 2006-2010), definisce:

- gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
- le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
- le strategie e le politiche di intervento;
- le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
- i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
- le entità dei benefici;
- le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
- l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
- gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
- la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
- le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
- le eventuali ulteriori direttive.

Il Piano d'indirizzo vigente al 31/12/2009 contemplava espressamente per il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia l'obiettivo specifico di "Sostenere l'esercizio della libertà di scelta degli individui nella costruzione di percorsi di sviluppo personale, culturale, formativo e professionale" l'azione di potenziare e diffondere i servizi di nido d'infanzia e i servizi integrativi allo stesso sull'intero territorio regionale.

Oltre al Piano d'indirizzo alcuni atti regionali attuativi di procedure di finanziamento, citano il documento quadro "Interventi triennali per la prima infanzia 2008/2010" predisposto dall'Assessorato regionale competente, che definisce scelte di base per gli interventi da realizzare, in accordo con i soggetti attuatori, per rispondere, con modalità flessibili, alla domanda di servizi per la prima infanzia.

Da tale documento discendono forme di sostegno per la realizzazione di nuovi servizi per la prima infanzia correlati con l'uso di fondi regionali e fondi nazionali trasferiti.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Per la Regione Toscana gli interventi di programmazione ed di uso dei fondi finalizzati al potenziamento delle reti dei servizi nell'ultimo triennio sono stati inseriti nel contesto generale di programmazione dei fondi nel settore per la prima infanzia già programmato in

precedenza dalla Regione e già inserito nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002.

Inoltre specificamente per il piano straordinario d'interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'intesa del 26/09/2007 la Regione ha adottato la D.G.R. n. 72 del 4/02/2008 "Intesa del 26/09/2007 tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia - Cofinanziamento regionale" che ha approvato l'azione a sostegno del piano di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, destinando alla realizzazione dell'azione la cifra complessiva per il triennio di oltre 2,5 milioni di euro (disponibilità successivamente integrata fino a oltre 3,2 milioni di euro) da reperirsi nell'ambito dei fondi afferenti al Piano di Indirizzo generale integrato 2006/2010 adottato con delibera di Consiglio regionale n. 93 del 20/09/2006.

Da tali atti programmatori discendono quindi gli investimenti in conto capitale disposti con i decreti dirigenziali: n. 6756 del 29/12/2008, n. 6788 del 29/12/2008, n. 462 del 3/02/2009, n. 1133 del 11/03/2009.

Gli investimenti in conto gestione, sempre derivanti dai su detti atti programmatori, trovano concretezza a partire dall'anno educativo 2008/2009 attraverso il bando pubblico rivolto ai Comuni e ai soggetti pubblici e privati accreditati approvato con decreto dirigenziale n. 2981 del 27/06/2008, in tale contesto il sostegno gestionale è dato per:

- l'apertura di "nuovi servizi educativi" per la prima infanzia;
- la creazione di "nuove sezioni" aggiuntive nei nidi d'infanzia e nei centri gioco educativi per utenti nella fascia di età 24-36 mesi nei Comuni che presentano liste di attesa.

Dal bando sono conseguiti i provvedimenti di assegnazione delle risorse in conto gestione seguenti (decreti dirigenziali): n. 5196 del 30/10/2008, n. 6829 del 21/12/2008, n. 6659 del 29/12/2008, n. 1435 del 25/03/2009.

Ulteriore atto che concretizza gli atti programmatori regionali è il "*bando pubblico per l'erogazione di voucher per servizi all'infanzia accreditati (fascia di età 3 -36 mesi) destinati alle famiglie residenti nei Comuni toscani dove è presente la lista di attesa per l'anno educativo 2008-2009*", approvato con decreto dirigenziale n. 2983 del 27/06/2008, che nell'insieme delle risorse rese disponibili sull'Asse II "Occupabilità del POR – Ob. 2 Competitività regionale e occupazione", dispone la concessione ai Comuni toscani con lista di attesa di risorse, utilizzabili attraverso lo strumento dei voucher per servizi all'infanzia accreditati (fascia di età 3-36 mesi), date alle famiglie e finalizzati a migliorare l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e ridurre le disparità di genere.

Dal bando sono conseguiti i provvedimenti di assegnazione delle risorse in conto gestione (decreti dirigenziali): n. 6773 del 29/12/2008, n. 1410 del 25/03/2009.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Toscana nel corso dell'ultimo triennio sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€6.884.905,00	€21.956.060,00	€6.586.818,00	€28.542.879,00
2008	€10.153.366,00			
2009	€4.917.789,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€9.343.799,00	€836.024,17	€.....,___	€10.179.823,17
2008	€7.694.471,00	€836.024,17	€.....,___	€8.530.495,17
2009	€4.917.790,00	€1.621.360,66	€1.933.740,51	€8.472.891,17
TOTALE	€21.956.060,00	€3.293.409,00 ⁴⁴	€1.933.740,51*	€27.183.209,51

* si tratta di un cofinanziamento da parte degli enti locali pari ad euro 935.795,62, e di euro 997.944,89 da parte dei soggetti privati (bando D.D. 2680 2009)

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

I riferimenti normativi individuano i seguenti servizi:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido d'infanzia L.R. n. 32/2002 e s.m.i. e Reg. 47/R/2003 e s.m.i.:	è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni. I nidi d'infanzia hanno un orario massimo di apertura di 11 ore, garantiscono la mensa e il riposo. La capacità ricettiva è compresa fra 19 e 50 posti (ma in realtà minori può essere attivato un nido d'infanzia anche con ricettività tra 6 e 18 unità). I moduli di frequenza al nido possono essere diversificati.
	Nido aziendale L.R. n. 32/2002 e s.m.i. e Reg. 47/R/2003 e s.m.i.:	servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato. La capacità ricettiva è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a 10 bambini frequentanti. Per il resto si applicano gli standard dei nidi d'infanzia in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti e alla struttura aziendale in cui si colloca.

⁴⁴ In questo caso le risorse programmate per il co-finanziamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dall'intesa.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centro dei bambini e dei genitori L.R. n. 32/2002 e s.m.i. e Reg. 47/R/2003 e s.m.i.:	servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è 50. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra 3 e 11 ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
	Centro gioco educativo_ L.R. n. 32/2002 e s.m.i. e Reg. 47/R/2003 e s.m.i.:	servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è 50. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra 3 e 11 ore giornaliere. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a 3 ore.
	Nido domiciliare L.R. n. 32/2002 e s.m.i. e Reg. 47/R/2003 e s.m.i.:	servizio di accoglienza per bambini in età di nido presso l'abitazione della famiglia o presso l'abitazione dell'educatore. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di 5 bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Il provvedimento "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)" con le successive modifiche ed integrazioni definisce tra le caratteristiche generali dei servizi per la prima infanzia la funzione, in capo ai Comuni, di assicurare il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificando il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

I servizi per la prima infanzia accreditati devono assicurare, anche ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO degli stessi, la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che

attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai Comuni.

I Comuni nell'esercizio della funzione di vigilanza periodica sui servizi controllano il rispetto di tutte le condizioni necessarie per la conferma dell'accreditamento, tra le quali anche l'obbligatorietà della periodica formazione.

Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
- diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- diploma di maestra di asilo;
- diploma di operatore dei servizi sociali;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Il personale educativo e quello ausiliario operante nei servizi deve possedere specifici requisiti di "onorabilità" che consistono in non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

I servizi per la prima infanzia accreditati devono assicurare, anche ai fini della conferma dell'accreditamento degli stessi, la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia e l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni.

Sono quindi i Comuni a definire i requisiti di qualità e di valutazione della stessa nei servizi a titolarità pubblica e privata.

10. Sistema informativo

Il provvedimento "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", dispone che i soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al Comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalle disposizioni unitarie regionali relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre. I Comuni inseriscono nel flusso informativo del sistema informatizzato regionale (S.R.I.A.- sistema informativo regionale infanzia e adolescenza) tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). Nel caso in cui il Comune territorialmente competente accerti il mancato

adempimento degli obblighi previsti d'informazione, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione. Il mancato adempimento dell'obbligo d'informazione comporta anche la sospensione dei finanziamenti regionali previsti.

Il Comune, avvalendosi del flusso informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti	
	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
Asilo nido	375	231	13271	6014	407	331	19798	2656	407	331	19798	2656
Spazio gioco	95	51	2087	1060					90	64	nd	nd
Centro bambini e famiglie	57	3	1362	74	46	8	1105	119	46	8	1105	119
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare	24	18	161	103	33	31	243	128	33	31	243	128
Centro gioco educativo					90	64	2554	731				

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	63,8	78,0	72,1	70,4	74,6

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia(asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	24,0	20,0	22,2	21,5	21,5

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

Lo Statuto della Regione Umbria, al Titolo II - Principi programmatici, in particolare all'art. 14 "Istruzione e formazione", c. 5, afferma che "La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido".

La norma regionale di riferimento è costituita dalla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 recante "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia". Richiamati i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la L.R. 30/2005 afferma che "Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale". Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 2) è composto da: nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido e nuove tipologie sperimentali di servizi. La Regione promuove la continuità tra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia (art. 5) e l'integrazione dei servizi anche attraverso la collaborazione tra soggetti gestori (art. 6). Valorizza altresì l'inserimento di attività di volontariato e promuove accordi con le associazioni per la partecipazione ad attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo (art. 7).

Il regolamento regionale 20 dicembre 2006 n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia", definisce le caratteristiche generali dei servizi, con particolare riferimento agli standard strutturali degli edifici in relazione alla funzionalità degli spazi, con indicazione del rapporto minimo superficie/ricettività. Il regolamento regionale dettaglia inoltre la procedura di autorizzazione al funzionamento (art. 34) e definisce gli obblighi informativi (art. 38) in capo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e ai Comuni.

La Giunta Regionale adotta il "Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" (art. 9) e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. Tale Piano triennale è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Esso, secondo la L.R. 30/2005, definisce:

- gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
- i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
- il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età;
- i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;
- i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;
- gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia e a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale;
- le modalità di partecipazione delle famiglie.

La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il "Programma annuale" (art. 10) il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede: la determinazione dei contributi da erogare a favore dei comuni singoli o associati; l'indicazione delle attività programmate; la determinazione dei finanziamenti.

I Comuni (art. 16) concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia. Essi, in forma singola o associata, coordinano il sistema dei servizi per la prima

infanzia attraverso “Piani triennali comunali” e promuovono attività di formazione e di qualificazione dei servizi. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, informazioni e dati statistici sull’attuazione della L.R. 30/2005. Il Comune esercita inoltre le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati nell’ambito del proprio territorio, sulla base di proprio regolamento conforme a criteri generali e modalità disciplinati dalla Giunta regionale, in particolare con il citato regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13. L’autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai Comuni.

La L.R. 30/2005, all’art. 13, dispone che la Giunta regionale - al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati: l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso a benefici e finanziamenti pubblici.

Sulla base di domanda inoltrata al Comune, l’accreditamento è concesso dalla Giunta regionale, previo parere di apposita Commissione di valutazione, sulla base dei seguenti requisiti:

- team pedagogico di coordinamento;
- interventi sistematici di formazione per gli operatori;
- progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;
- definizione della Carta del Servizio;
- programmazione didattica annuale;
- attuazione di condizioni di accesso ai servizi secondo forme di contribuzione economica diversificata a seconda delle condizioni economiche e sociali, nonché favorire la partecipazione delle famiglie.

Riguardo ai titoli di studio, ai sensi di quanto previsto all’art. 17 della L.R. 30/2005, è possibile individuare due diversi profili di educatore, definiti “educatore professionale” ed “educatore animatore”. Ai primi competono “funzioni educative”, ai secondi competono “funzioni ludico ricreative” svolte nell’ambito della sperimentazione delle tipologie di servizi denominati “spazi gioco” e “centri ricreativi”. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea⁴⁵ nella classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Con deliberazione del Consiglio regionale 3 giugno 2008, n. 247 è stato approvato il “Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”. Il

⁴⁵ In verità, con il Piano triennale 2008/2010 (punto 4.3), sulla base di un principio di gradualità, oltre ai diplomi di laurea previsti dalla L.R. 30/2005, per l’educatore professionale vengono introdotti anche i seguenti titoli di studio: master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l’infanzia e altri corsi di formazione con prevalenza di tematiche educative per l’infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.

Piano definisce le politiche e le strategie regionali per il triennio 2008-2010, individuando cinque macro-obiettivi:

- Obiettivo 1 “Sviluppo e ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” ;
- Obiettivo 2 “Consolidamento dei servizi esistenti e delle esperienze realizzate”;
- Obiettivo 3 “Promuovere la sperimentazione di nuovi servizi per far fronte ai bisogni delle famiglie”;
- Obiettivo 4 “Promuovere l’integrazione dei servizi, sostenere le figure di coordinamento pedagogico, garantire la formazione permanente degli operatori”;
- Obiettivo 5 “Qualificare i servizi pubblici e privati destinati alla prima infanzia, attraverso un percorso graduale di accompagnamento all’accreditamento”.

Il Piano triennale 2008/2010 definisce inoltre prescrizioni di natura normativa relative a: rapporto numerico tra personale e bambini; criteri generali per l’assegnazione dei finanziamenti; omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali; criteri generali per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità. Vengono fornite, inoltre, indicazioni in merito all’applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi.

In base all’art. 21 della L.R. 30/2005, il principale strumento per l’erogazione dei fondi regionali è il “Piano annuale”, che definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto di criteri quali la priorità alle strutture pubbliche (in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti) e la qualificazione delle attività di aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Con le D.G.R. 713/2008 e 810/2008 sono stati approvati i criteri per procedere alla selezione e all’ammissione delle domande di contributo in seguito ad avviso pubblico rivolto all’ampliamento degli asili nido e dei servizi socio educativi per la prima infanzia afferenti al comparto istruzione 2007-2009. I criteri, in sintesi, erano i seguenti:

- realizzazione di nuovi servizi o ampliamento di servizi asili nido, spazi gioco, sezioni primavera, altri servizi socio-educativi sperimentali;
- per le sezioni primavera, il finanziamento regionale avrebbe riguardato esclusivamente nuove sezioni primavera cofinanziate tra Stato, Regione ed Ente titolare;
- individuazione dei costi del progetto e cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 15 per cento del costo medesimo.

La Giunta regionale (cfr. D.G.R 101/2009) ha fornito criteri ai due settori regionali competenti (Servizio Istruzione e Servizio Programmazione socio-assistenziale) a cui è affidata la gestione dei fondi afferenti al Piano straordinario, destinando il 75% delle risorse a incremento posti da adibire ad asilo nido (Servizio Istruzione) e il restante 25% delle risorse per lo sviluppo di servizi integrativi al nido (Servizio Programmazione socio-assistenziale).

5. Utilizzo dei fondi

Si riportano di seguito le tabella 3.1 e 3.2, desunte dalla “Scheda per la relazione di monitoraggio dell’attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, aggiornata al 31.12.2009:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€1.504.241,00	€4.797.045,00	€1.439.114,00	€6.236.159,00
2008	€2.218.347,00			
2009	€1.074.458,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, dalla programmazione, nella misura di:

Comparto istruzione

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€1.128.180,71	€338.454,21	----	€1.466.634,67
2008	€1.663.759,50	€499.127,85	€2.099.155,11	€4.262.042,46
2009	€805.843,50	€241.753,05	€1.963.992,13	€3.011.588,68
TOTALE	€3.597.783,71	€1.079.335,11	€4.063.146,99 ⁴⁶	€8.740.265,81

Comparto sociale

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione (15% regione, 15% enti locali)	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€376.060,25	€112.818,08		€488.878,33
2008	€554.586,75	€166.376,02		€720.962,77
2009	€268.614,50	€80.584,36		€349.198,86
TOTALE	€1.199.261,50	€359.778,46 ⁴⁷		1.559.039,96

Per quanto riguarda l'impiego di eventuali ulteriori risorse regionali, appare indispensabile l'integrazione del quadro economico a diretta cura del Servizio regionale o Direzione generale regionale competente.

⁴⁶ La Regione dichiara di impegnare, oltre i fondi previsti da intesa per il co-finanziamento, ulteriori € 4.063.146,99 provenienti da fondi regionali.

⁴⁷ La somma dei fondi per il co-finanziamento programmati dal comparto istruzione e dal comparto sociale, corrisponde a quanto previsto da intesa.

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

La Regione Umbria, attraverso la L.R. n. 30/2005 e il Regolamento attuativo n. 13/2006, norma i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d'infanzia:	Nido d'infanzia L.R. n. 30/2005 e Regolamento n. 13/2006:	<p>il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:</p> <p>a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;</p> <p>b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere. Ricettività: il Comune competente stabilisce la ricettività massima di ciascun nido d'infanzia utilizzando come standard il rapporto numerico superficie utile netta – ricettività. In ciascun nido il numero degli iscritti può essere elevato in ragione del quindici per cento della ricettività. I nidi e i micronidi aziendali o interaziendali svolgono la stessa funzione ed hanno la stessa finalità dei nidi d'infanzia, si differenziano per l'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza; accolgono anche le bambine e i bambini del territorio limitrofo alla struttura.</p>
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Centri per bambine e bambini L.R. n. 30/2005 e Regolamento n. 13/2006:	<p>i centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. I centri per bambine e bambini sono privi di servizio mensa, possono, tuttavia, garantire il servizio merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità. Ricettività: nei centri per bambine e bambini il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in sette metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.</p>
	Centri per bambine, bambini e famiglie L.R. n. 30/2005 e Regolamento n. 13/2006:	<p>i centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale, favorire la socializzazione e l'attività ludica, creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere. I centri sono privi di servizio mensa, possono tuttavia garantire il servizio merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità. Ricettività: nei centri per bambine e bambini e famiglie il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in sette metri quadrati per ogni bambino ammissibile.</p>

	Spazi gioco L.R. n. 30/2005 e Regolamento n. 13/2006:	gli spazi gioco sono servizi a carattere ludico rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i dodici mesi e i cinque anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità. Sono privi di servizio mensa ma possono garantire il servizio merenda. Se all'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano, devono comunque possedere uno spazio idoneo per il riposo dei bambini che ne manifestino la necessità. Ricettività: negli spazi gioco il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in sette metri quadrati per ogni bambino ammissibile.
--	---	---

N.B. La Regione Umbria regola anche il “Centri ricreativi”, le “Sezioni integrate tra nido e scuola dell’infanzia” (rivolte a bambini da 20 mesi a 3 anni) e i “Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali” (Cfr. L.R. 30/2005 e Regolamento regionale 13/2006).

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La legge regionale, all’art. 18, prevede che i Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell’infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in Scienze della Formazione o di altra laurea equiparata, denominate coordinatori pedagogici. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti: programmazione educativa; promozione della cultura dell’infanzia e dei servizi; monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze; sperimentazione dei servizi e progetti innovativi; organizzazione della formazione e dell’aggiornamento degli operatori.

Il Piano triennale 2008/2010 (punto 3.4) afferma che “La Regione riconosce la funzione del coordinamento pedagogico come essenziale per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all’interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo ed istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato”.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

La L.R. 30/2005 prevede (art.19) che gli Enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall’Università.

Secondo il Piano triennale 2008/2010 (punto 3.4), la Regione, sulla base della disponibilità di ciascun anno finanziario, potrà promuovere iniziative di formazione, in forma associata o singola, che favoriscano: forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati, orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneità sul territorio; corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione dell’apertura dell’anno educativo; corsi di formazione dilazionati durante l’anno.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 30/2005, la Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l’infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia sul territorio regionale e nazionale. Dalla lettura del Piano triennale 2008/2010 (punto 4.4), si evince che è stata avviata un’azione di monitoraggio sulle “sezioni primavera” e che ulteriori azioni di valutazione della qualità dei servizi erogati saranno condotte in stretto collegamento con il percorso di accreditamento.

10. Sistema informativo

Ai sensi dell'art. 38, c. 2 del regolamento regionale 13/2006, i Comuni sono tenuti a trasmettere al Sistema informativo sociale regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente: dati individuali inerenti le bambine, i bambini e le famiglie; numero delle bambine e dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio; numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari e relativi titoli di studio posseduti; periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell'Ente titolare e/o gestore del servizio; ammontare della retta mensile a carico delle famiglie.

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti		Numero strutture		Numero posti	
	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	A titolarità pubblica	A titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
Asilo nido	95	145	2911	3144	95	145	2991	3144	93	125	3753	2123
Spazio gioco	12	2	224	49	12	2	224	49	6	34	85	732
Centro bambini e famiglie	8		111		8		111		7	1	164	10
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare												

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	39,1	51,1	47,8	52,2	63,0

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia(asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	13,6	13,7	14,0	14,9	23,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

AREA NORMATIVA

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

In Valle d'Aosta il sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 9 mesi e 3 anni, sono regolamentati dalla legge regionale 19 maggio 2006 n. 11 "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia". La norma struttura in modo organico un settore che negli ultimi anni si è significativamente sviluppato e che risulta attualmente costituito non più solo da asili nido ma anche da *garderie*, tate familiari, nidi aziendali e spazi gioco: nuove forme di presa in cura e di educazione, più flessibili, in accordo con le mutevoli esigenze delle famiglie e nel rispetto delle necessità proprie di ogni bambino.

La legge regionale 11/2006, che abroga le precedenti norme del 1994 e 1999, definisce le caratteristiche essenziali dei servizi socio-educativi sopra richiamati che trovano poi un'ulteriore disciplina di dettaglio nella deliberazione n. 2883 adottata dalla Giunta regionale in data 3 ottobre 2008, nonché dalle ulteriori delibere della Giunta n. 3086 del 7/11/2007 "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare" e n. 878 del 28/03/2008 "Approvazione di nuove disposizioni per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare". Con deliberazione della Giunta regionale n. 4288 del 11/12/2000 è stato inoltre approvato il "Progetto di continuità educativa asilo-nido – scuola materna".

Una funzione centrale nel sistema dei servizi regionali assume inoltre la delibera annuale con la quale la Giunta approva il "Piano annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia".

Con una serie di atti "leggeri" (delibere) la Regione Valle d'Aosta garantisce pertanto un sistema organico di servizi rispetto ai quali la Regione mantiene una funzione centrale. Essa infatti ai sensi della L.R.11/2006 garantisce in particolare:

- le modalità per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;
- la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione;
- il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie;
- gli standard strutturali e gestionali dei servizi;
- gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;
- i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria;
- le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione;
- la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

Con delibera n. 2191 del 7 agosto 2009 la Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della L.R. 5/2000 e successive modificazioni. revoca della dgr 2103/2004.

Con detta delibera è stato rivisto il procedimento amministrativo di autorizzazione con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- termini del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire la dovuta semplificazione amministrativa;
- modalità e termini per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione;
- tutela della sicurezza dei pazienti;

- disposizioni distinte per tipologia di struttura da realizzare o di attività per cui è richiesta l'autorizzazione all'esercizio.

Attualmente non è previsto un sistema di accreditamento dei servizi

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

La programmazione a livello regionale ha luogo tramite un "Piano d'azione per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia" che viene approvato annualmente dalla Giunta. Esso definisce:

- gli standard strutturali e gestionali dei servizi;
- gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;
- i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
- le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio.

Con il Piano d'azione viene definito l'impegno di spesa a carico del bilancio regionale per il sostegno ai servizi (€ 5.360.000 nel 2009) e precisato nel dettaglio gli importi assegnati ai singoli comuni per la copertura parziale dei costi dei servizi. Al 31 dicembre 2009, i posti complessivi disponibili nei servizi pubblici e privati convenzionati per la prima infanzia ammontano a 920 (95 in più rispetto al 2008) che sommati ai 49 posti disponibili nelle strutture private autorizzate, portano il totale della disponibilità a 969 posti che rapportati ai 3.780 minori in età 0-2 anni residenti in Valle d'Aosta porta l'indice di dotazione ad un valore del 25,4%.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

L'impegno di spesa assunto dalla Regione nel 2009 con l'approvazione del Piano d'azione a sostegno dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati convenzionati è stata pari a 5.360.000 euro.

Occorre precisare che l'Amministrazione regionale sostiene il costo dei servizi per la prima infanzia erogando contributi direttamente agli enti gestori comunali nel caso degli asili nido e delle garderies, mentre nel caso del servizio Tate familiari i contributi sono erogati mediante un voucher direttamente alle famiglie. Con delibera di approvazione del Piano d'azione 2009 la Regione ha assegnato l'80,7% delle risorse ai comuni per i servizi da essi gestiti e il 19,3% alle famiglie.

Il processo decisionale dell'assegnazione definitiva dei fondi ai Comuni prevede inoltre l'esame della proposta da parte di una commissione formata da membri nominati dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio permanente degli Enti Locali che, in base alle necessità territoriali espresse a livello di comunità montana, definisce il totale dei posti autorizzabili finanziabili.

5. Utilizzo dei fondi

Si riporta di seguito il quadro di sintesi dei contributi deliberati e concessi negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) e con l'indicazione della direzione di utilizzo dei fondi:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€335.185,00	€1.068.908,00	€320.673,00	€1.389.581,00
2008	€494.306,00			
2009	€239.418,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse di cui sopra (unitamente ad eventuali ulteriori risorse aggiuntive) sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento definito dalla Regione	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione / Provincia autonoma	TOTALE
2007	€335.185,00	€7.125.924,00	€.....,...	€7.461.109,00
2008	€494.306,09	€4.750.000,00	€.....,...	€5.244.306,00
2009	€239.418,00	€5.700.000,00	€.....,...	€5.939.418,00
TOTALE	€1.068.909,00	€17.575.924,00 ⁴⁸	€.....,...	€18.644.833,00

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

In Valle d'Aosta i servizi educativi per la prima infanzia sono normati dalla L.R. 19 maggio 2006, n. 11, che prevede le seguenti tipologie:

Tipologia	Denominazione	Descrizione
	Asilo Nido Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, art. 4:	l'asilo nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza. Le modalità di funzionamento dell'asilo nido possono essere diversificate per capienza, tempi di apertura, orari di frequenza e progetti pedagogici, tenuto conto dei bisogni dei bambini, delle scelte educative, dei tempi di lavoro dei genitori e delle esigenze locali.

⁴⁸ In questo caso l'importo del co-finanziamento risulta superiore a quanto definito dall'intesa poiché, la Regione ha previsto l'aggiunta di fondi ulteriori.

Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Asilo nido aziendale Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, art. 6:	l'asilo nido aziendale è un servizio rivolto ai figli dei lavoratori dell'azienda, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ed eventualmente ad altri bambini, purché in maniera non prevalente. L'asilo nido aziendale, situato all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze, è improntato a criteri di particolare flessibilità organizzativa che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi e delle esigenze dei genitori lavoratori, nel rispetto dei ritmi psico-fisici e di sviluppo dei bambini.
Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia:	Garderies d'enfance Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, art. 5:	la garderie d'enfance è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno di asili nido. Le modalità di funzionamento della garderie d'enfance sono finalizzate ad offrire risposte flessibili e differenziate in base alle esigenze delle famiglie.
	Servizio di “Tata familiare” Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, art. 11	il servizio di Tata familiare è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L.R. 11/2006. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.
	Servizio integrativo “Spazio gioco”	servizio integrativo consistente in un servizio socio-educativo in cui i bambini possono condividere esperienze ludiche e di socializzazione attraverso la sperimentazione di giochi e materiali, relazionando con coetanei ed adulti, in un contesto accogliente e stimolante, alla presenza di personale qualificato. Agli adulti responsabili dei singoli bambini, la cui presenza è obbligatoria durante tutto il periodo di permanenza, viene offerta l’opportunità di incontrare altri adulti, con cui confrontarsi, di osservare e conoscere il proprio bambino in un nuovo ambiente, in interazione con adulti e coetanei non conosciuti.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

La legge regionale 19 maggio 2006 n. 11, all'art. 3 stabilisce che le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel:

- garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;
- favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi sul territorio;
- promuovere, anche con il concorso di esperti, in accordo con i soggetti gestori, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione;
- favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;
- elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di valutazione, in accordo con i coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche su richiesta dei coordinatori medesimi;
- attivare e facilitare i collegamenti tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e i servizi socio-sanitari.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Il personale impiegato negli asili nido, Garderies d'enfance e asili nido aziendali si distingue nelle seguenti tipologie professionali:

- coordinatore del servizio. Requisiti professionali: deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente
- educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; Requisiti professionali: deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche
- addetto ai servizi generali. Requisiti professionali: non previsti.

Le tate familiari, oltre ai requisiti psico-fisici, devono possedere l'attestato di frequenza, con esito positivo, allo specifico corso per tate familiari organizzato dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ed essere iscritte all'apposito registro regionale. Il mantenimento di suddetta iscrizione è subordinato alla frequenza di almeno 18 ore all'anno di attività formative e di aggiornamento proposte dal suddetto Assessorato o proposte da enti esterni e riconosciute dall'Assessorato stesso.

L'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, raccogliendo preventivamente i bisogni formativi espressi dai servizi autorizzati, in collaborazione con le coordinatrici, propone, programma e finanzia l'organizzazione di corsi di formazione per tutti gli operatori (coordinatrici, educatori, tate familiari, personale ausiliario).

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Il monitoraggio è a cura della Direzione Politiche sociali presso l'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, Servizio famiglia e politiche giovanili. Ogni anno viene redatto un report molto dettagliato sull'offerta dei servizi con unitamente ad un quadro socio demografico e ai dati di spesa.

10. Sistema informativo

Il sistema informativo è a cura della Direzione Politiche sociali presso l'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, Servizio famiglia e politiche giovanili che riceve i dati direttamente dagli enti fornitori dei servizi (Comuni).

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	23	2	603	24	23	2	622	24	34*		4*	
spazio gioco per bambini	13	2	154	25	4		36		4		nd	
tata familiare	26		104							37		nd
garderie d'enfence					11	2	125	25				

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	100,0	100,0	67,6	70,3	78,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	56,9	40,3	25,6	24,1	28,4

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Leggi e regolamenti/direttive regionali di riferimento

La prima norma della regione Veneto che ha disciplinato in forma strutturata i servizi per la prima infanzia è stata la legge regionale 25 gennaio 1973 n. 7 “Norme per l'attuazione della legge 6-12-1971, n. 1044, in materia di asili-nido, e interventi della Regione nello stesso settore”.

Successivamente con la legge regionale 23 aprile 1990 n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi” è stata abrogata la precedente L.R. 7/1973 (art. 33, legge regionale 23 aprile 1990, n. 32) è costituito un sistema unitario per le attività educativo-assistenziale degli asili nido e di tutti i servizi innovativi per l'infanzia.

Si tratta di una legge che regola tutti gli interventi volti a promuovere e sostenere i servizi per la prima infanzia (art. 1: obiettivi già espressi nella legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e in quella del 29 novembre 1977, n. 871 e in armonia anche con l'articolo 4 dello Statuto regionale). La Regione, per mezzo di una Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, esercita le funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema.

Per quanto riguarda gli asili nido, eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai Comuni o ai consorzi di Comuni (art. 25), previa presentazione della domanda per il contributo.

Per i servizi innovativi, invece, la Giunta regionale, adotta annualmente il Piano di finanziamento, elaborato sulla base dei progetti presentati dai soggetti gestori dei servizi innovativi e da coloro che intendano effettuare attività innovative.

La legge chiarisce poi le definizioni, i regolamenti, l'ammissione e la frequenza, l'organizzazione, la gestione e il personale che interessano i servizi di asilo nido e dei servizi e attività innovative.

Si configura quindi un sistema unitario riferito esclusivamente all'ambito dei servizi per la prima infanzia, la legge infatti istituisce anche i fondi regionali per il sostegno alla gestione dei servizi e per il sostegno negli investimenti (artt. 26, 27, 29 e segg. della L.R. 32/1990).

Ulteriore documento volto a regolamentare il settore dei servizi educativi per la prima infanzia è il complemento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Tale provvedimento illustrato nell'allegato A della D.G.R. n. 84 del 16/01/2007: “Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto” (integrato e modificato con D.G.R. n. 674 del 17/03/2009) si riferisce anche alle strutture per la prima infanzia di supporto alla famiglia.

A seguire con D.G.R. n. 2067 del 3/07/2007 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accredimento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali” sono state definite le procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione/esercizio e di accreditamento dei servizi sociali, tra i quali anche quelli rivolti alla prima infanzia.

Si definisce così un percorso autorizzativo e di accreditamento dei servizi per la prima infanzia all'interno del contesto dei servizi sociali e sanitari.

2. Organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia

L'allegato A della D.G.R. n. 84 del 16/01/2007 “Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi

socio sanitari della Regione Veneto” è l’intervento normativo che descrive anche l’organizzazione della rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Gli standard sono stati articolati in generali di area e specifici della singola struttura.

I requisiti specifici di struttura sono stati distinti e codificati con la seguente ordine:

1. funzionali (numerosità, titoli e funzioni del personale);
2. strutturali;
3. tecnologici;
4. organizzativi.

Per ogni servizio per la prima infanzia (asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato e centro infanzia) sono elencati i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione al funzionamento e gli ulteriori requisiti per il loro accreditamento; unico atto quest’ultimo che riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire servizi compensati con risorse pubbliche.

Le procedure di autorizzazione e di accreditamento illustrate nell’Allegato A alla DGR 3/07/2007 n. 2067 riguardano le unità di offerta dell’Allegato A della D.G.R. 16/01/2007 n. 84, già operanti e quelle di nuova istituzione, che realizzano interventi socio-sanitari e sociali a carattere residenziale e semiresidenziale che sono rivolti a:

- a) prima infanzia ed età evolutiva;
- b) persone con disabilità;
- c) persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
- d) soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d’abuso.

Le procedure si dividono in:

- autorizzazione alla realizzazione;
- autorizzazione all’esercizio;
- accreditamento.

Ognuna di queste è strutturata come segue :

- presentazione domanda;
- presentazione documentazione;
- procedura .

Le domande di autorizzazione e di accreditamento devono essere presentate al Comune (per i servizi sociali tra i quali anche quelli per la prima infanzia) o alla Regione (per i servizi a rilievo sanitario).

L’autorizzazione all’esercizio ha una durata di 5 anni ed è soggetta a rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all’art. 10 della L.R. 22/02; l’accreditamento ha una durata (validità) di tre anni ed è soggetto a rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate. L’accreditamento può anche essere concesso in via provvisoria per la durata di 12 mesi.

3. Atti di programmazione (triennali, annuali, una tantum)

Gli atti di programmazione finanziaria assunti sono conseguenti fin dall’origine alle dotazioni finanziarie e alle funzioni identificate chiaramente con la L.R. 32/1990.

Sono quindi sostenibili sia i costi di gestione dei servizi che i costi di realizzazione di nuovi posti.

La legge stessa definisce tempi e modalità di presentazione delle istanze contributive presso la Regione.

Per i servizi innovativi, invece, la Giunta regionale, adotta annualmente il Piano di finanziamento (art. 29 L.R. 32/1990), elaborato sulla base dei progetti presentati dai soggetti gestori dei servizi innovativi e da coloro che intendano effettuare l'attività innovative.

Ciò detto i più recenti indirizzi di programmazione assunti sul fronte dei servizi per la prima infanzia sono ben descritti nella D.G.R. 27/11/2007 n. 3826 che illustra le attività di sviluppo del sistema dei servizi socio-educativi, attraverso la concretizzazione dell'obiettivo prioritario di realizzare le condizioni necessarie per rispondere alla domanda complessiva di posti negli asili nido riducendo le liste d'attesa ove presenti e rispondendo ai nuovi bisogni.

Le azioni che derivano da tale atto di programmazione sono sostanzialmente quindi le seguenti:

1. collaborazione con il privato sociale per far entrare in rete le iniziative dei "nidi in famiglia" – quali servizi educativi integrativi rivolti ai bambini 0-3 anni - ottimizzando le risorse già esistenti e garantendo una copertura degli interventi sulle diversificate aree territoriali (zone montane, quartieri cittadini ad alta densità demografica, zone con forte impatto turistico), riconoscendo ed attivando forme di cooperazione ed integrazione degli interventi;
2. interventi strutturali che permettano la realizzazione di servizi alla prima infanzia laddove non esiste alcuna struttura o comunque non sufficienti a coprire il fabbisogno dei residenti;
3. incentivazione ad attivare nidi presso i luoghi di lavoro, aperti anche al territorio, che permettano una migliore conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, assolvendo al non meno importante bisogno di assicurazione dei genitori-dipendenti di lavoro.

Tale atto provvede inoltre ad effettuare una programmazione delle risorse finanziarie necessarie nel triennio (2007/2009) per la realizzazione delle azioni su dette e a stabilire i tempi e le fasi di attuazione del programma nei termini e modi già codificati dalla L.R. 32/90. In particolare si dispone che per l'attuazione del piano programmatico si procede tramite emanazione di un bando a partecipazione pubblica, per ogni anno interessato, con scadenza prevista dalla L.R. 32/90 ovvero 30 aprile. Entro dicembre di ogni anno, si prevede l'impegno e l'assegnazione finale dei fondi stanziati.

Preventivamente con D.G.R. 06/02/2007 n. 273 si sono elaborati i "Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro. Anno 2007." Tali criteri permettono le valutazioni delle candidature di finanziamento per le spese in conto capitale che annualmente giungono alla Regione nei termini della L.R. 32/90.

Con il successivo atto deliberativo n. 3081 del 2/10/2007 sono state invece definite i criteri di riparto e le assegnazioni di contributi in conto gestione ai servizi per la prima infanzia, che per il solo anno 2007 hanno riguardato un complessivo fondo di circa 20 milioni di euro.

Si aggiungono quindi in sintonia con quanto stabilito dalla D.G.R. 27/11/2007 n. 3826 i seguenti atti:

- per l'assegnazione dei contributi in conto capitale: DD.G.R. 18/12/2007 n. 4196, 8/07/2008 n. 1917, 3/11/2009 n. 3331;
- per l'assegnazione dei contributi in conto gestione: D.G.R. 8/07/2008 n. 1918.

AREA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

4. La programmazione e le modalità di erogazione dei fondi

Nell'ambito quindi delle funzioni di pertinenza della Regione, il Veneto ha provveduto quindi ad utilizzare i fondi propri e le risorse nazionali trasferite, nei seguenti modi:

- utilizzando direttamente (tramite le finestre annuali di finanziamento già definite dalla L.R. n. 32/90 – entro il 30/04 di ciascun anno) le risorse regionali e nazionali destinate alla realizzazione di nuovi servizi e alla conservazione e potenziamento dei servizi già esistenti;

- assegnando contributi in conto gestione, in base a criteri determinati con provvedimenti regionali, sia ai servizi pubblici che ai servizi privati operanti sul territorio.

Le funzioni di finanziamento sono di competenza regionale, mentre le funzioni di autorizzazione (alla realizzazione e all'esercizio) e di accreditamento per i servizi per la prima infanzia sono di titolarità comunale, singola o associata.

5. Utilizzo dei fondi

I fondi destinati al sistema dei servizi per la prima infanzia in Veneto nel corso dell'ultimo triennio sono i seguenti:

Risorse ripartite in sede di Conferenza Unificata

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Totale Finanziamento da piano nazionale (a)	Co-finanziamento previsto da piano nazionale (b)	TOTALE (a+b)
2007	€9.239.080,00	€29.463.558,00	€86.664.052,00	€116.127.610,00
2008	€13.625.135,00			
2009	€6.599.343,00			

Risorse programmate

Fino alla data del 31.12.09, le risorse definite in sede di Conferenza unificate di cui alla tabella precedente, unitamente ad eventuali ulteriori risorse, sono state destinate, **dalla programmazione**, nella misura di:

Anno	Finanziamento da piano nazionale	Co-finanziamento previsto da piano nazionale	Ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione	TOTALE
2007	€9.239.080,00	€23.919.058,28	€____.____.____,____	€33.158.138,28
2008	€13.625.135,00	€28.745.000,00	€____.____.____,____	€42.370.135,00
2009	€6.599.343,00	€22.070.782,48	€____.____.____,____	€28.670.125,48
TOTALE	€29.463.558,00	€74.734.840,76⁴⁹	€____.____.____,____	€104.198.398,76

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI

6. Tipologie di servizi previsti nelle norme regionali

Muovendo dall'analisi della L.R. 32/90 che, per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia, sostituisce la precedente L.R. n. 7/73 che aveva (con i suoi conseguenti provvedimenti attuativi) già puntualmente disciplinato gli asili nido, e, soprattutto la D.G.R. n. 84/2007 è possibile evidenziare la presenza dei seguenti servizi:

⁴⁹ In questo caso le risorse programmate per il co-finanziamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dall'intesa e non sono indicati ulteriori finanziamenti definiti dalla Regione.

Tipologia	Denominazione	Descrizione
Cat. LB1 – nido d’infanzia:	Asilo Nido (rif. DGR n. 84/2007 e s.m.i. con aggiunta delle linee guida di progettazione di cui alla D.G.R. n. 1083/2003):	servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d’età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 30 ad un massimo di 60 bambini. Si può prevedere l’iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.
	Micronido (rif. DGR n. 84/2007 e s.m.i. con aggiunta delle linee guida di progettazione di cui alla D.G.R. n. 1083/2003):	servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d’età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d’età. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 12 ad un massimo di 32 bambini. Si può prevedere l’iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.
	Nido aziendale DGR n. 84/2007 e s.m.i. con aggiunta delle linee guida di progettazione di cui alla D.G.R. n. 1083/2003:	servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d’età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. La struttura è inserita nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 12 (modifica D.G.R. n. 674/2009) ad un massimo di 60 bambini. Si può prevedere l’iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della struttura di conseguenza la presenza contemporanea dei bambini può essere riferita a tale valore.
	Nido integrato DGR n. 84/2007 e s.m.i.:	servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola d’infanzia e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola d’infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Può essere aperto solo se la scuola d’infanzia esiste già ed è autorizzata e accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 12 ad un massimo di 32 bambini.

Cat. LB2 – servizi integrativi per la prima infanzia	Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia L.R. n. 32/90:	servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Si accolgono bambini da 12 mesi a tre anni. Non sono contemplati i servizi di mensa e riposo. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 12 ad un massimo di 60 bambini. L'apertura massima giornaliera è fissata in 5 ore.
	Nido in famiglia L.R. n. 32/90 – prevista modifica di legge attinente unicamente il servizio di nido in famiglia:	progetto regionale sperimentale. È un'unità di offerta con funzione educativa, di cura e socializzazione. Prevede l'attività di persone professionalmente preparate che accudiscono ed educano presso abitazioni di altri , più bambini. La capacità ricettiva è fissata da un minimo di 3 ad un massimo di 6 bambini.

N.B. Con DGR n. 84/2007 la Regione Veneto norma, tra i servizi educativi per la prima infanzia, anche il "Centro Infanzia" che accoglie bambini fino ai 6 anni d'età.

7. Direzione e coordinamento pedagogico

Nella D.G.R. n. 84/2007 e successive modifiche si stabilisce che per l'acquisizione dell'accreditamento del servizio l'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico nei servizi di nido, micronido, nido aziendale e nido integrato.

La figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

Su scala regionale è previsto inoltre ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/90 la commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia che assolve ai seguenti compiti:

- fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
- esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di servizi innovativi;
- fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

8. Formazione del personale impegnato nei servizi educativi, compresi quelli domiciliari, (educatrici, coordinatore pedagogico, personale collaboratore, personale di cucina) ed eventuale gestione albi

Secondo la legge regionale vigente il personale si distingue in:

- personale con funzioni di coordinamento;
- personale addetto alla funzione educativo;
- personale addetto ai compiti amministrativi;
- personale addetto ai servizi.

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o sc. dell'infanzia;

- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi sociali - indirizzo esperto in attività ludico espressive - idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

La Giunta regionale sentiti i Comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

Il piano dei corsi viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

Non sono previsti titoli particolari per le figure ausiliarie che devono essere munite comunque di licenza della scuola dell'obbligo e di attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

Per il coordinatore pedagogico è previsto il possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

9. Azioni di monitoraggio e sistemi di valutazione della qualità

Per tutti i servizi forniti deve essere predisposto un sistema di gestione e di controllo di qualità in grado di garantire la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie.

L'Ente gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico a cui sono tra l'altro affidati compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

Inoltre per quanto riguarda i servizi innovativi la Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi stessi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei Comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione.

Va evidenziato che, secondo l'art. 12 della legge in vigore (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili), ogni asilo nido comunale o consortile ha un comitato di gestione. Il comitato contribuisce alle azioni di monitoraggio e di valutazione della qualità prendendo in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami inerenti al funzionamento dell'asilo nido.

10. Sistema informativo

L'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza raccoglie, elabora e fornisce dati e informazioni sulla condizione, i diritti e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto.

Per quanto riguarda la prima infanzia si occupa di monitorare i servizi per la prima infanzia in Veneto (asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi famiglia, scuole materne non statali)

L'Osservatorio inoltre organizza periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori degli enti pubblici, degli enti locali e del privato sociale presenti nella Regione. Organizza seminari, convegni e momenti di riflessione su tematiche importanti collegate all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia.

Pubblica annualmente volumi monografici e rapporti di ricerca sulle materie di interesse. Gestisce un proprio sito web dove sono presenti (e scaricabili) tutte le pubblicazioni e dove vengono inserite le news (provvedimenti regionali, normativa, corsi di formazione, convegni...).

PRINCIPALI DATI ED INDICATORI STATISTICI

Qui di seguito si riportano i dati relativi a:

- strutture esistenti e posti attivi (confronto tra tre diverse sessioni di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: dicembre 2008, giugno 2009 e dicembre 2009);
- andamento degli obiettivi di servizio S.04 e S.05 (confronto 2004-2008).

Strutture esistenti e posti attivi

Denominazione struttura	Monitoraggio dicembre 2008				Monitoraggio giugno 2009				Monitoraggio dicembre 2009			
	Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti		Numero strutture		numero posti	
	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati	a titolarità pubblica	a titolarità privata	Da servizi pubblici, compreso servizi accreditati e convenzionati	Da servizi privati, non convenzionati
asilo nido	280	437	10.975	9.548	296	463	11375	10096	296	463	nd	nd
spazio gioco per bambini	21	51	254	958	29	96	381	1874	29	96		
Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare		108		400		120		480		120		nd

Fonte: Scheda per la rilevazione dei dati di monitoraggio del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.04 - percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Percentuale di comuni coperti dal servizio	41,1	42,7	50,8	66,6	70,2

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Andamento obiettivo di servizio S.05 - percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

TIPO DI SERVIZIO / INDICATORE	2004	2005	2006	2007	2008
Totale servizi per l'infanzia					
Indicatore di presa in carico degli utenti (per 100 residenti 0-2 anni)	10,8	10,7	12,6	11,4	12,0

Fonte: Istat, L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

4. QUADRO D'INSIEME DELL'ANDAMENTO DEL PIANO

Il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato con la finanziaria 2007, ha previsto un finanziamento statale nel triennio 2007-2009 pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni, a cui si aggiungono circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 milioni di euro stanziati, come sancito dalle Intese in Conferenza Unificata del 26 settembre 2007 e del 14 febbraio 2008.

Si tratta di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un sistema territoriale che incrementa i servizi esistenti, avvia il processo di definizione dei livelli essenziali e rilancia una stagione di collaborazione tra le istituzioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni per la concreta attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine. Tra gli obiettivi anche l'attenuazione del forte squilibrio tra il nord e il sud del paese ed una complessiva crescita del sistema nazionale verso standard europei, in vista del raggiungimento, entro il 2010, dell'obiettivo della copertura territoriale del 33 % fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.

Con riferimento alle tre annualità del Piano ad oggi sono state impegnate tutte le risorse statali e, sulla base dei dati di monitoraggio è stato erogato alle Regioni e Province autonome dal Dipartimento l'83% delle risorse statali, ovvero 372 milioni dei complessivi 446 milioni stanziati, che sono dunque a disposizione del territorio per raggiungere l'obiettivo di incrementare i posti presso i servizi socio educativi per la prima infanzia.

Rimangono da erogare le risorse del 2008 e del 2009 alla Regione Campania, che sulla base dei dati del monitoraggio avviato dal Dipartimento mostra maggiori difficoltà nell'utilizzo delle risorse già erogate. La terza annualità 2009 deve essere erogata ancora ad altre cinque Regioni, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Calabria, che stanno completando l'utilizzo delle risorse già messe a disposizione dal Dipartimento negli anni scorsi. Nei prossimi mesi sarà possibile completare l'erogazione di tutte le risorse stanziate nel primo triennio, sulla base degli esiti del monitoraggio.

Dal monitoraggio al 31 dicembre 2009 si evidenzia che alcune Regioni e Province autonome contribuiscono in termini di cofinanziamento al Piano con risorse molto più ingenti di quelle previste dalle Intese, pari a 281 milioni: ulteriori 200 milioni sono stati aggiunti da alcune Regioni e Province autonome a finanziare i Piani regionali, sia ai fini dell'incremento dei posti che ai fini di sostenere le spese di gestione dei posti incrementali.

Anche per il 2010 il Dipartimento ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per sostenere ancora lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia ed a tal fine sono stati avviati i primi tavoli tecnici preparatori per definire una nuova intesa da sancire in Conferenza Unificata con le Regioni, le Province autonome ed i Comuni.

Intorno al Piano sono state varate dal governo altre iniziative che ne hanno potenziato gli effetti. Nell'ultimo triennio è stata finanziata la sperimentazione delle Sezioni Primavera, una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, a cui hanno contribuito il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un finanziamento globale di 91,4 milioni. Ulteriori 25,2 milioni, di cui 18 del Dipartimento per le politiche della famiglia e 7,2 del Dipartimento per le pari opportunità, sono stati destinati a finanziare nel 2009 un progetto pilota per la realizzazione dei servizi per la prima infanzia presso i nidi aziendali nelle sedi della pubblica amministrazione nazionale. Infine dal 2008 per tre anni sono stati destinati 3 milioni l'anno alla realizzazione di nidi presso le sedi del Ministero della Difesa.

Il Piano straordinario ha rappresentato una misura di fortissimo impatto e di impulso in un settore che soffre soprattutto di forti disomogeneità territoriali. Grazie al Piano straordinario sono partiti e si stanno realizzando in tutti i territori i Piani regionali che, non senza alcune difficoltà, perseguono lo sviluppo sia in termini di incremento quantitativo che di crescita qualitativa del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. Alle Regioni del Sud, che

presentano livelli di copertura drammaticamente bassi, sono state destinate in questi anni maggiori risorse statali ma è stato anche richiesto loro un maggiore impegno in termini di cofinanziamento, ovvero l'impegno a destinare al Piano risorse FAS adeguate al raggiungimento degli obiettivi di servizio del QSN. Per supportare le Regioni in questo sforzo sono state avviate dal Dipartimento azioni di assistenza tecnica rivolte ai territorio che presentano le maggiori criticità, sia nell'utilizzo delle risorse che nella programmazione dei servizi.

Oltre all'incremento di servizi di qualità, in questi anni è in forte crescita, anche grazie al Piano, la riflessione e lo stato delle conoscenze sul settore. Sono state avviate dal Dipartimento nell'ambito del monitoraggio diverse indagini, in particolare un'indagine campionaria sui costi dei nidi d'infanzia e la sperimentazione di un set minimo di dati da rilevare presso i sistemi informativi regionali, allo scopo di poter disporre a breve di dati certi e tempestivi sull'intero sistema dei servizi, pubblici e privati.

I risultati di questa spinta data dal Piano si misureranno compiutamente nei prossimi anni. I primi effetti dell'impatto in termini quantitativi del Piano si evidenziano già con riferimento ai dati al 31 dicembre 2009, e ancor più significativi saranno a seguito delle prossime rilevazioni, non ancora disponibili. L'obiettivo di Lisbona (copertura del 33% nel 2010) è ambizioso e lontano a livello nazionale, ma i prossimi dati riferiti al 2009 ed al 2010 potranno rilevare che in alcune Regioni l'obiettivo è molto prossimo o è stato raggiunto.

ALLEGATO 1
LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

INTRODUZIONE

La presente rassegna normativa prosegue il lavoro di monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (in attuazione dell'Intesa sancita il 26 settembre 2007 in Conferenza Unificata fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il lavoro è il risultato dell'attività di documentazione giuridica realizzata dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ed offre un quadro completo della produzione normativa vigente sui servizi educativi per la prima infanzia aggiornato al dicembre 2009 a livello nazionale, regionale e giurisprudenziale della Corte Costituzionale, organizzata seguendo un ordine cronologico regionale.

NORMATIVA NAZIONALE

Normativa specifica delle leggi e degli atti aventi forza di legge	<p>L. 6 dicembre 1971, n. 1044, <i>Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.</i></p> <p>L. 29 novembre 1977, n. 891, <i>Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044.</i></p> <p>L. 26 aprile 1983, n. 131, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.</i></p> <p>L. 28 agosto 1997, n. 285, <i>Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; (Art. 5 Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia).</i></p> <p>L. 28 dicembre 2001, n. 448¹, <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); (Art. 70 Disposizioni in materia di asili nido).</i></p> <p>L. 27 dicembre 2002, n. 289², <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); (Art. 91 Asili nido nei luoghi di lavoro).</i></p> <p>L. 27 dicembre 2006, n. 296, <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);(Art. 1 comma 630, Offerta formativa per bambini dai 24 ai 36 mesi di età, Art. 1, comma 1259, Piano straordinario per i servizi socio educativi; Art. 1, comma 1260, Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio educativi).</i></p> <p>L. 24 dicembre 2007, n. 244, <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);(Art. 2, comma 457 Ridefinizione delle autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido; Art. 2, comma 458 Istituzione di un Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa; Art. 2, comma 459 Programmazione e progettazione per i servizi socio-educativi di cui al comma 458; Art. 2, comma 460 Accessibilità ai servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa).</i></p>
---	---

¹ Vedi Corte Costituzionale, Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”.

² Ved, Corte Costituzionale, Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro”.

LEGGI ED ATTI AVENTE FORZA DI LEGGE

Costituzione della Repubblica italiana

Parte seconda Ordinamento della Repubblica, Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni - Artt. 117-119

L. 19 luglio 1971, n. 565

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)

Publicata in GU 10 agosto 1971, n. 201

L. 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Publicata in GU 15 dicembre 1971, n. 316

L. 23 dicembre 1975, n. 698

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

Publicata in GU 31 dicembre 1975, n. 343

D.P.R. 4 luglio 1977, n. 599

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine

Publicato in GU 27 agosto 1977, n. 233

L. 1 agosto 1977, n. 563

Modifiche ed integrazioni alla L. 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»

Publicata in GU 23 agosto 1977, n. 229

L. 29 novembre 1977, n. 891

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044

Publicata in GU 12 dicembre 1977, n. 337

D.P.R. 31 marzo 1979

Attribuzione dei beni e trasferimento alle regioni del personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia

Publicato in GU 18 maggio 1979, n. 135

L. 26 aprile 1983, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Publicata in GU 30 aprile 1983, n. 117

L. 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

Publicata in GU 29 dicembre 1992, n. 304

D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Publicato in GU 30 dicembre 1992, n. 305, s. o.

L. 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Art. 5 Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

Publicata in GU 5 settembre 1997, n. 207

L. 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Publicata in GU 13 novembre 2000, n. 265, s.o.

L. 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

(Art. 70 Disposizioni in materia di asili nido)

Publicata in GU 29 dicembre 2001, n. 301, s. o. n. 285

L. 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

(Art. 91 Asili nido nei luoghi di lavoro)

Publicata in GU 31 dicembre 2002, n. 305, s. o. n. 240

L. 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Publicata in GU 2 aprile 2003, n. 77

D. P.R. 2 luglio 2003

Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1997, n. 451

(Piano nazionale - Parte prima)

Publicato nella GU 31 ottobre 2003, n. 254, s. o.

D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53

Publicato nella GU 2 marzo 2004, n. 51, s. o.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

(Art. 1, comma 1259 Piano straordinario per i servizi socio educativi; Art. 1 comma 630 Offerta formativa infantile; Art. 1, comma 1260 Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio educativi)

Pubblicata in GU 27 dicembre 2006, n. 299, s. o.

D. L. 1 ottobre 2007 n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Art. 45 Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)

Pubblicato in GU 2 ottobre 2007, n. 229

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222

Pubblicata in G. U. 30 novembre 2007, n. 279, s. o., entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Art. 2, comma 457 Ridefinizione delle autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido; Art. 2, comma 458 Istituzione di un Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa; Art. 2, comma 459 Programmazione e progettazione per i servizi socio-educativi di cui al comma 458; Art. 2, comma 460 Accessibilità ai servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa)

Pubblicata in GU 28 dicembre 2007, n. 300, s. o.

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pubblicato in GU 15 luglio 2009, n. 162.

(Art. 2)

ATTI AMMINISTRATIVI

Normativa specifica degli atti amministrativi	<p>Provvedimento 14 giugno 2007 n. 44/CU, <i>Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 44/CU).</i></p> <p>Provvedimento 14 giugno 2007 n. 48/CU, <i>Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i</i></p>
--	---

bambini da due a tre anni, a norma dell'articolo 1, comma 630, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 48/CU).

MINISTERO DELL'INTERNO

D. M. 31 dicembre 1983

Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale

Pubblicato in GU 17 gennaio 1984, n. 16

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

D. M. 3 marzo 2000, n. 206

Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della L. 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»

Pubblicato in GU 26 luglio 2000, n. 173

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D. M. 22 novembre 2001

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)»

Pubblicato in GU 21 novembre 2002, n. 273

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D. M. 17 maggio 2002

Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

Pubblicato in GU 27 maggio 2002, n. 122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D. M. 11 ottobre 2002

Istituzione del Fondo per gli asili nido

Pubblicato in GU 21 novembre 2002, n. 273

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Repertorio Atti n. 644/C.U. del 15 aprile 2003

Delibera della Conferenza Unificata Stato-Regioni di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 28.12.2001, n. 448

(Finanziaria 2002)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D. M. 16 maggio 2003

Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi

Pubblicato in GU 27 agosto 2003, n. 198

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D. M. 16 maggio 2003

Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi

Pubblicato in GU 27 agosto 2003, n. 198

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto
con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

D. M. 30 ottobre 2003

Riparto fra le regioni del Fondo per gli asili nido istituito all'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia

Pubblicato in GU 15 marzo 2004, n. 62

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D. M. 1 luglio 2004

Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004

Pubblicato in GU 28 settembre 2004, n. 228

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Conferenza Unificata

Provvedimento 14 giugno 2007 n. 44/CU

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 44/CU)

Pubblicato in GU 6 luglio 2007, n. 155

Provvedimento 14 giugno 2007 n. 48/CU

Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini da due a tre anni, a norma dell'articolo 1, comma 630, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 48/CU)

Pubblicato in GU 6 luglio 2007, n. 155

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

D. M. 2 luglio 2007

Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

Pubblicato in GU 25 agosto 2007, n. 197

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D. M. 31 luglio 2007

Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curriculum

Pubblicato in GU 1 ottobre 2007, n. 228, s. o.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PR LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

Decreto 28 settembre 2007

Decreto dirigenziale di impegno delle somme per il piano straordinario per gli asili nido ed i servizi innovativi

Decreto 28 settembre 2007

Decreto di impegno delle somme per l'offerta educativa integrativa e sperimentale - "sezioni primavera"

D. D. 7 dicembre 2007

Decreto Dirigenziale di assegnazione di un' ulteriore somma di 25 milioni di euro a favore delle Regioni per i servizi socio-educativi

D. D. 21 dicembre 2007

Decreto Dirigenziale di incremento delle risorse destinate al finanziamento del piano straordinario per gli asili nido ed i servizi innovativi

D. D. 3 marzo 2008

Decreto dirigenziale di impegno concernente le somme del piano straordinario per gli asili nido e i servizi innovativi

D.P.C.M. 3 agosto 2009

Approvazione del Programma statistico nazionale triennio 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010.

Publicato in GU 13 ottobre 2009, n. 238, S.O.

GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza specifica	Sentenza Corte Costituzionale 467/2002 , <i>Sentenza 20-22 novembre 2002, n. 476 – Giudizio di illegittimità costituzionale -Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.</i> Sentenza Corte Costituzionale 370/2003 , <i>Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”.</i> Sentenza Corte Costituzionale 320/2004 , <i>Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro”</i>
---------------------------------	--

Sentenza Corte Costituzionale 467/2002

Sentenza 20-22 novembre 2002, n. 476 – Giudizio di illegittimità costituzionale -Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3

Publicata in GU 27 novembre 2002, n. 47 - Prima serie speciale

Sentenza Corte Costituzionale 370/2003

Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”

Publicata in GU 31 dicembre 2003

Sentenza Corte Costituzionale 320/2004

Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro”

Pubblicata in GU 10 novembre 2004

Sentenza Corte Costituzionale 50/2008

Sentenza 7 marzo 2008, n.50 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); discussione limitata all’art. 1, c. 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290

Pubblicata in GU 12 marzo 2008

Sentenza Corte Costituzionale 114/2009

Sentenza 24 aprile 2009, n. 114 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008: discussione limitata all’art. 2, c. 458, 459 e 460).

Pubblicata in GU 29 aprile 2009

NORMATIVA REGIONALE

Normativa specifica	
Abruzzo	<p>L.R. 28 aprile 2000, n. 76, <i>Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.</i></p> <p>L.R. 27 dicembre 2002, n. 32, <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”.</i></p> <p>Delibera G.R. 26 giugno 2001, n. 565, L.R. 28 aprile 2000, n. 76 <i>“Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” – Approvazione direttive generali di attuazione</i></p> <p>L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, <i>Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.</i></p>
Basilicata	<p>L.R. 4 maggio 1973, n. 6, <i>Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido.</i></p> <p>Delibera C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280, <i>Piano socio assistenziale per il triennio 2000-2002.</i></p> <p>L.R. 14 aprile 2000, n. 45, <i>Interventi a favore della famiglia.</i></p>
Calabria	<p>L.R. 27 agosto 1973, n. 12, <i>Disciplina degli asili - nido</i></p>
Campania	<p>L.R. 04 settembre 1974, n. 48, <i>Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali.</i></p> <p>L.R. 7 luglio 1984, n. 30, <i>Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione degli asilo-nido.</i></p> <p>L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, <i>Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.</i></p> <p>Delibera G.R. 23 dicembre 2008, n. 2067 , <i>Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Provvedimenti.</i></p> <p>Delib.G.R. 19 giugno 2009, n. 1129, <i>Proposta al Consiglio Regionale per l’approvazione del “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11” (con allegati)</i></p>

	Delibera G.R. 23 novembre 2009, n. 16, <i>“Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”</i> .
Emilia-Romagna	<p>L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, <i>Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia</i>.</p> <p>L.R. 14 aprile 2004, n. 8, <i>Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia</i>.</p> <p>Delibera C.R. 20 gennaio 2005, n. 646, <i>Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3-bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517)</i>.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>L.R. 26 ottobre 1987, n. 32, <i>Disciplina degli asili-nido comunali</i>.</p> <p>L.R. 20 marzo 1995, n. 15, <i>Modificazione dell' articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante “Disciplina degli asili - nido comunali”</i>.</p> <p>L.R. 18 agosto 2005, n. 20, <i>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia</i>.</p> <p>D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 087/Pres., <i>Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale n. 20/2005. Approvazione</i>.</p> <p>L.R. 7 luglio 2006, n. 11, <i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>.</p> <p>D.P.Reg. 6 ottobre 2006, n. 0293/Pres., <i>Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettere a) e d), recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica</i>.</p>
Lazio	<p>L.R. 16 giugno 1980, n. 59, <i>Norme sugli Asili Nido</i>.</p> <p>L.R. 1 giugno 1990, n. 67, <i>Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 16 giugno 1980 n. 59, avente per oggetto “Norme sugli Asili Nido”</i>.</p> <p>L.R. 3 gennaio 2000, n. 3, <i>Asili presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59</i>.</p> <p>Delibera Giunta Comunale 20 novembre 2000, n.19-1361, <i>La deliberazione tratta dello Spazio Be.Bi. in quanto struttura integrativa ai servizi nido, fissando la superficie minima a mq. 60</i>.</p> <p>L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, <i>Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”</i>.</p> <p>Reg. reg. 18 gennaio 2005, n. 2, <i>Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità o procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali</i>.</p> <p>Delibera Giunta Comunale 3 agosto 2007, n. 400, <i>Approvazione nuova procedura sperimentale per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private per lo sviluppo delle politiche educative di rete e aggiornamento rette</i>.</p>
Liguria	<p>L.R. 9 aprile 2009, n. 6, <i>Promozione delle politiche per i minori e i giovani</i>.</p> <p>Delibera G.R. 12 maggio 2009, n. 588, <i>Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia</i></p>
Lombardia	<p>L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, <i>Politiche regionali per la famiglia</i></p> <p>L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, <i>Politiche regionali per i minori</i></p>

	<p>Delibera 11 febbraio 2005, n. 7/20588, <i>Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.</i></p> <p>Delibera 16 febbraio 2005, n. 20943, <i>Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali e di accoglienza residenziali per minori e dei servizi sociali per persone disabili.</i></p>
Marche	<p>L.R. 13 maggio 2003, n. 9, <i>Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.</i></p> <p>Reg. Reg. 22 dicembre 2004, n. 13, <i>Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.</i></p> <p>Reg. 28 luglio 2008, n. 1, <i>Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 - Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n.9</i></p>
Molise	<p>L.R. 22 agosto 1973, n. 18 <i>Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido.</i></p> <p>Delibera G.R. 28 dicembre 2009, n. 1276 <i>Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, che sostituisce la parte II "Tipologie delle strutture e dei servizi area prima infanzia" della direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici e enti gestori" di cui alla D.G.R. del 6 marzo 2006, n. 203.</i></p>
Piemonte	<p>Delibera G.R. 20 novembre 2000, n. 19-1361, <i>Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.</i></p> <p>Delibera G.R. 26 maggio 2003, n. 28-9454, L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.</p> <p>L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, <i>Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.</i></p> <p>Delibera G.R. 8 marzo 2004, n. 20-11930, <i>Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali".</i></p> <p>Delibera G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482, <i>Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio.</i></p> <p>Delibera G.R. 2 maggio 2006, n. 13-2738 <i>Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali" così come modificato ed integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004.</i></p> <p>Delibera G.R. 20 giugno 2008, n. 2 – 9002, <i>"Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato sezione primavera".</i></p>
Provincia autonoma di Bolzano	<p>L.P. 8 novembre 1974, n. 26, <i>Asili nido.</i></p> <p>Decreto P.G.P. 28 maggio 1976, n. 32 <i>Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, "Asili nido".</i></p> <p>L.P. 9 aprile 1996, n. 8, <i>Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia.</i></p> <p>Decr. P.P. 7 settembre 2005, n. 43, <i>Regolamento di esecuzione microstrutture</i></p>

	<p><i>per la prima infanzia.</i></p> <p>Delibera G. P. 13 maggio 2008, n. 1598, Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia - ai sensi del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 recante "Microstrutture per la prima infanzia".</p> <p>Delibera G.P. 29 giugno 2009, n. 1753, "Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari".</p>
Provincia autonoma di Trento	<p>L.P. 12 marzo 2002, n. 4, Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>Delibera G. P. 1 agosto 2003, n. 1891, Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia.</p> <p>Delibera 28 luglio 2006, n. 1550, L.P. 12 marzo 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 2086 di data 30 settembre 2005, concernente l'«Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia».</p> <p>L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).</p> <p>Delibera 29 agosto 2008, n. 2204, Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 da ultimo modificata con Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, concernente "Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".</p>
Puglia	<p>L.R. 10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.</p> <p>Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".</p> <p>Regolamento reg. 7 agosto 2008, n. 19, Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4.</p>
Sardegna	<p>L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).</p> <p>D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.</p> <p>Delibera G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia.</p>

	<i>Approvazione definitiva.</i>
Sicilia	<p>L.R. 14 settembre 1979, n. 214, <i>Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.</i></p> <p>L.R. 9 maggio 1986, n. 22, <i>Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.</i></p> <p>Decr. P. Reg. 29 giugno 1988, <i>Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio n. 22.</i></p> <p>Decreto Assessoriale 17 febbraio 2005, n. 400, <i>Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001.</i></p>
Toscana	<p>L.R. 26 luglio 2002, n. 32, <i>Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro .</i></p> <p>Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, <i>Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).</i></p> <p>D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, <i>Modifiche al Regolamento 47/R 2003, titolo III.</i></p>
Umbria	<p>L.R. 22 dicembre 2005, n. 30, <i>Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</i></p> <p>Reg. 20 dicembre 2006, n. 13, <i>Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.</i></p>
Valle d'Aosta	<p>L.R. 19 maggio 2006, n. 11, <i>Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77, e della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4.</i></p> <p>Delibera G.R. 7 novembre 2007, n. 3086, <i>Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13.</i></p> <p>Delibera G.R. 3 ottobre 2008, n. 2883, <i>Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comm. 2, lettera b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4" e revoca della DGR n. 1573/2007.</i></p> <p>Delibera G.R. 7 agosto 2009, n. 2191, <i>(Nuove disposizioni - in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio educative, ai sensi delle l.r. 5/2000 e 13/2006 e successive modificazioni–contenute nell'allegato alla presente deliberazione).</i></p>
Veneto	<p>L.R. 23 aprile 1990 n. 32, <i>Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.</i></p> <p>L.R. 16 agosto 2002, n. 22, <i>Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.</i></p> <p>L.R. 18 novembre 2005, n. 14, <i>Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".</i></p> <p>Delibera G.R. 16 giugno 2007, n. 84, <i>L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di</i></p>

attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.

Delibera G.R. 3 luglio 2007, n. 2067, Autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". *Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (lr n. 22/2002)".*

Delibera G.R. 17 marzo 2009, n. 674, Autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva – ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 – settore servizi alla prima infanzia. L.R. N. 22/02.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

L.R. 27 dicembre 2002, n. 32, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

Delibera G.R. 26 giugno 2001, n. 565, L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

L.R. 2 maggio 1995, n. 95

Provvidenze in favore della famiglia

Publicata nel B.U. Abruzzo 23 maggio 1995, n. 12

L.R. 28 aprile 2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Publicata nel B.U. Abruzzo 09 giugno 2000, n. 16

Delibera G.R. 26 giugno 2001, n. 565

L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Publicata nel B.U. Abruzzo 1 agosto 2001, n. 87, speciale

L.R. 27 dicembre 2002, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"

Publicata nel B.U. Abruzzo del 30 dicembre 2002, n. 32

L.R. 4 gennaio 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento di soggetti eroganti servizi alla persona

Publicata nel B.U. Abruzzo 14 gennaio 2005, n. 3

Delibera G.R. 20 marzo 2006, n. 234

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, articolo 6. Programma triennale per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia: rinvio all'anno 2007. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma 1 e all'art. 17, comma 1, lettera B) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a Comuni e Province. Anno 2006

Publicata nel B.U. Abruzzo 28 aprile 2006, n. 25

Delibera G.R. 25 settembre 2006, n. 1058

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Modifica Delib.G.R. n. 565/2001 - Proroga regime transitorio

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 ottobre 2006, n. 94 speciale

Delibera C.R. 28 dicembre 2006, n. 57/1

Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Approvazione del "Piano sociale regionale 2007-2009"

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 gennaio 2007, n. 5 speciale

Delibera G.R. 30 gennaio 2007, n. 58/5

Approvazione linee-guida regionali in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 marzo 2007, n. 14

Delibera G.R. 23 aprile 2007, n. 393

L.R. 28 aprile 2000, n. 76. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 17, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a Comuni e Province. Anno 2007

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 maggio 2007, n. 30

Delibera G.R. 7 maggio 2007, n. 400

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale e Occupazione": approvazione della proposta di "Programma operativo regionale 2007/2013" finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Reg. CE n. 1080/2006 e n. 1083/2006), (Vedi: Decisione Commissione Europea 17 agosto 2007, n. C (2007) 3980, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Abruzzo in Italia)

Delibera G.R. 5 novembre 2007, n. 1073

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Modifica ed integrazione Delib.G.R. n. 1058/2006 - Proroga regime transitorio

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 novembre 2007, n. 67

Delib.C.R. 20 novembre 2007, n. 84/3

L.R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano Regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2007.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2007, n. 71.

Delibera G.R. 29 gennaio 2008, n. 94/9

Approvazione delle linee programmatiche di riferimento per le politiche di sostegno all'occupazione giovanile relative al triennio 2007/2009

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 marzo 2008, n. 16

Delib.G.R. 30 settembre 2008 n. 114/11

L.R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2008.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 12 novembre 2008, n. 62.

Delibera G.R. 27 novembre 2008, n. 1145

Approvazione Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259)

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 gennaio 2009, n. 5 speciale

Delibera G.R. 24 agosto 2009, n. 458

Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 settembre 2009, n. 49

Delibera G.R. 12 ottobre 2009, n. 578

Attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259). Approvazione modalità e criteri di assegnazione dei fondi pubblici

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 ottobre 2009, n. 56

Delib.C.R. 6 ottobre 2009 n. 19/4

L.R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2009.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 novembre 2009, n. 60.

REGIONE BASILICATA

L.R. 4 maggio 1973, n. 6, Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido.

Delibera C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280, Piano socio assistenziale per il triennio 2000-2002.

L.R. 14 aprile 2000, n. 45, Interventi a favore della famiglia.

L.R. 4 maggio 1973, n. 6, Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido.

Pubblicata nel B.U. Basilicata del 3 giugno 1973, n. 13

L.R. 21 dicembre 1973, n. 43, Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6. interventi finanziari della regione nel settore degli asili - nido.

L.R. 2 giugno 1981, n. 11

Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido

Pubblicata nel B.U. Basilicata 07 giugno 1981, n. 18

Delibera C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280, Piano socio assistenziale per il triennio 2000-2002.

L.R. 14 aprile 2000, n. 45

Interventi a favore della famiglia

Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 aprile 2000, n. 30

L.R. 14 febbraio 2007, n. 4

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 febbraio 2007, n. 10

Delibera G.R. 27 aprile 2007, n. 573

Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche di Solidarietà Sociale – Approvazione Avviso Pubblico “Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture e dei servizi socio-educativi per l’infanzia e la famiglia” – Incremento dei posti disponibili negli asilo-nido della Regione Basilicata

Pubblicata nel B.U. Basilicata 01 giugno 2007, n. 25

Delibera G.R. 14 maggio 2007, n. 659

Approvazione delle proposte regionali relative ai programmi Operativi 2007-2013 a valere sui Fondi FESR e FSE

Delibera G.R. 1 ottobre 2007, n. 1318

Legge Regionale n. 6 del 4/5/1973 – Piano di assegnazione di contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido – Proposta al Consiglio regionale – anno 2007

Delibera G.R. 4 marzo 2008, n. 262

*Preso d'atto delle decisioni della Commissione europea N.C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella regione Basilicata in Italia. (Vedi: **Decisione della Commissione Europea 7 dicembre 2007, n. C (2007) 6311**, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia)*

Delibera G.R. 6 agosto 2008, n. 1278

Approvazione "Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale (2007-2013)"

Pubblicata nel B.U. Basilicata 26 agosto 2008, n. 40

Delibera G.R. 22 settembre 2008, n. 1206

Intesa per la realizzazione per l'anno scolastico 2008/2009 di un'offerta di servizi educativi destinati ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell'accordo quadro Conferenza unificata del 20 marzo 2008, art. 2

Delibera G.R. 21 novembre 2008, n. 1883

Fondo per le politiche per la famiglia di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259 - Integrazione del 'PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA' della Regione Basilicata, in attuazione dell'intesa sancita in Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008. - "Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi"

Delibera G.R. 25 novembre 2008, n. 1924

Attuazione del Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del QSN 2007/2013 - Obiettivo II. Incremento dell'offerta di servizi socio-educativi per l'infanzia, nuove "Sezioni primavera".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 dicembre 2008, n. 56

Delibera G.R. 27 febbraio 2009, n. 265

Integrazione al Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013. Quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle azioni ivi identificate.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 marzo 2009, n. 12

Delibera G.R. 5 maggio 2009, n. 744

Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013 - Asse VI "Inclusione Sociale" Attivazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi a valere sull'Obiettivo Specifico VI.1 "Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio 2009, n. 24

L.R. 7 agosto 2009, n. 27

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 agosto 2009, n. 36.

(Art. 46)

REGIONE CALABRIA

L.R. 27 agosto 1973, n. 12, Disciplina degli asili - nido

L.R. 27 agosto 1973, n. 12

Disciplina degli asili - nido

Pubblicata nel B.U. Calabria n. 29 del 1° settembre 1973

Delibera G.R. 20 maggio 2003, n. 361

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (Art. 70 Legge n. 448, del 28/12/2001)

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2003, n. 12, s.s. 2 luglio 2003, n. 1

Delibera G.R. 2 maggio 2006, n. 309

Determinazione criteri e priorità per la promozione di servizi innovativo-sperimentali nella Regione Calabria

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2006, n. 10

Delibera G.R. 28 settembre 2007, n. 632

Prosecuzione Comunità specialistiche per minori

Pubblicata nel B.U. Calabria 31 ottobre 2007, n. 20

Delibera 9 novembre 2007, n. 703

Concessione di finanziamenti di specifici programmi per la gestione di asili nido e di micronidi nei luoghi di lavoro (ex art. L. n. 448 del 28/12/2001)

Pubblicata nel B.U. Calabria del 15 dicembre 2007, n. 23

Delibera G.R. 24 dicembre 2007, n. 881

*Presa d'atto del Programma Operativo FESR per l'attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007/2013 . (Vedi **Decisione della Commissione Europea 7 dicembre 2007, n C (2007) 6322**, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Calabria in Italia)*

Delibera G.R. 31 marzo 2008, n. 255

Presa d'atto del Programma Operativo FESR per l'attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007/2013

Delibera G.R. 8 agosto 2008, n. 599

Approvazione criteri di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi in favore della prima infanzia

D.D. 30 settembre 2009, n. 17458

Approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di nidi d'infanzia comunali in Calabria. Impegno di spesa relativo

Publicata nel B.U. Calabria 2 ottobre 2009, n. 40 (parte III)

REGIONE CAMPANIA

L.R. 04 settembre 1974, n. 48, *Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali.*

L.R. 7 luglio 1984, n. 30, *Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione degli asilo-nido.*

L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, *Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

Delibera G.R. 23 dicembre 2008, n. 2067, *Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Provvedimenti.*

Delib.G.R. 19 giugno 2009, n. 1129, *Proposta al Consiglio Regionale per l'approvazione del "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11" (con allegati)*

Delibera G.R. 23 novembre 2009, n. 16, *"Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11".*

L.R. 04 settembre 1974, n. 48

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali

Publicato nel B.U. Campania 10 settembre 1974, n. 63

L.R. 7 luglio 1984, n. 30

Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione degli asilo-nido

Publicato nel B.U. Campania 17 luglio 1984, n. 42

L.R. 29 dicembre 2005, n. 24

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale Pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006 – modifica all'art. 12 e all'art. 17 (sul personale) della L.R. 48/1974

Publicato nel B.U. Campania 30 dicembre 2005, n. 69

Reg. 18 dicembre 2006, n. 6

Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori

Pubblicato nel B.U. Campania 2 gennaio 2007, n. 1

Delibera G.R. 16 marzo 2007, n. 453

Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - Approvazione delle proposte dei Programmi Operativi FSE e FESR per la attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007 2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2007 2013 relativo al FEASR.

Pubblicata nel B.U. Campania 7 maggio 2007, n. 26.

(vedi anche **Decisione della Comm. Europ. 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265**, *Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Campania in Italia*)

Delibera G.R. 4 maggio 2007, n. 739

Delib.G.R. 16 settembre 2004, n. 1713 e Delib.G.R. 4 novembre 2005, n. 1520 - Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi nell'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Devoluzione contributo

Pubblicata nel B.U. Campania 18 giugno 2007, n. 33

L.R. 23 ottobre 2007, n. 11

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328

Pubblicata nel B.U. Campania 31 ottobre 2007, n. 57

Delibera G.R. 29 dicembre 2007, n. 2300

Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro

Pubblicata nel B.U. Campania 4 febbraio 2008, n. 5

L.R. 30 gennaio 2008, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008

Pubblicata nel B.U. Campania 4 febbraio 2008, n. 5-bis

Delibera G.R. 11 aprile 2008, n. 658

Programmazione dell'Obiettivo di Servizio del QSN 2007/2013 - "Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro"

Pubblicata nel B.U. Campania 23 giugno 2008, n. 25

Delibera G.R. 23 dicembre 2008, n. 2067

Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Provvedimenti

Pubblicata nel B.U. Campania 9 febbraio 2009, n. 8

Delib.G.R. 16 aprile 2009 n. 694

Piano Sociale Regionale 2009-2011. (legge regionale n. 11/2007).

Pubblicata nel B.U. Campania 4 maggio 2009, n. 26.

D.D. 28 aprile 2009, n. 378

POR FESR 2007/2013. Obiettivo Operativo 6.3 "Citta' Solidali e Scuole Aperte" – Approvazione "Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micro Nidi Comunali e di Progetti per Servizi Integrativi, innovativi e/o sperimentali". Con allegati

Pubblicata nel B.U. Campania 11 maggio 2009, n. 28

Delibera G.R. 19 giugno 2009, n. 1129

Proposta al Consiglio Regionale per l'approvazione del "Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (con allegati)"

Pubblicata nel B.U. Campania 13 luglio 2009, n. 45

Delibera G.R. 23 novembre 2009, n. 16

"Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11"

Pubblicata nel B.U. Campania 30 novembre 2009, n. 71

Delib.G.R. 20 novembre 2009 n. 1714

Rapporto annuale Obiettivi di Servizio (RAOS) - Approvazione.

Pubblicata nel B.U. Campania 7 dicembre 2009, n. 73.

D.D. 2 dicembre 2009, n. 923

PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 - "Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micro Nidi Comunali e di Progetti per Servizi Integrativi, innovativi e/o sperimentali". Presa d'atto delle attivita' del nucleo di valutazione delle proposte progettuali. Con allegati

Pubblicata nel B.U. Campania 10 dicembre 2009, n. 74

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

L.R. 14 aprile 2004, n. 8, Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n 1 recante Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Delibera C.R. 20 gennaio 2005, n. 646, Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3-bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517).

L.R. 10 gennaio 2000, n. 1

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 14 gennaio 2000, n. 4

L.R. 14 aprile 2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n 1 recante Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 15 aprile 2004, n. 49

Delibera C.R. 20 gennaio 2005, n. 646

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3-bis della L.R. n. 1/2000, come

modificata dalla L.R. n. 8/2004 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 22.

Delibera Ass.Legisl. 7 febbraio 2006, n. 45

Approvazione del programma 2006-2008 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2, L.R. n. 5/2004). (Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1858)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 febbraio 2006, n. 25

L.R. 28 luglio 2006, n. 13

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 111

Delibera Ass. Legisl. 24 ottobre 2006, n. 87

Approvazione degli indirizzi regionali di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica ex L.R. n. 12/2003, anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 (proposta della Giunta regionale in data 9 ottobre 2006, n. 1392)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 novembre 2006, n. 163

Delibera G.R. 6 dicembre 2006, n. 1525

L.R.1/00 e successive modifiche: adozione programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - Anno 2006 Delibera Ass. legislativa regionale N. 20/2005

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 22 novembre 2006, n. 166

L.R. 29 dicembre 2006, n. 20

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio 2007-2009

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 187

Delibera G.R. 29 dicembre 2006, n. 2054

L.R. n. 1/2000 e successive modifiche. Programma annuale degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia. Anno 2006 attuazione Delib.Ass.Legisl. n. 20/2005, Delib.Ass.Legisl. n. 91/2006 e della propria Delib.G.R. n. 1791/2006

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° febbraio 2007, n. 15

Delibera G.R. 29 dicembre 2006, n. 1905

Realizzazione del progetto "Azioni di promozione e comunicazione del Sistema regionale dei servizi educativi 0-6 anni in campo europeo" attraverso il laboratorio di documentazione "Racconta infanzia" del Comune di Ferrara in attuazione art. 47, L.R. N. 2/03

Delibera G.R. 11 giugno 2007, n. 846

Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e articoli 5 e 35 l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 luglio 2007, n. 98.

Delibera G.R. 18 giugno 2007, n. 881

L.R. 1/00 e succ. modifiche. Misure di intervento straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'ambito dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia. Assegnazione e concessione contributi alle Province di Piacenza e Rimini

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 luglio 2007, n. 108

Delibera G.R. 10 settembre 2007, n. 1343

Programma operativo regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2007-2013. Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 ottobre 2007, n. 152.

(Vedi: Decisione della Commissione Europea 7 agosto 2007, n. C (2007) 3875, Approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 dell'Emilia Romagna)

Delibera G.R. 22 ottobre 2007, n. 1555

LR 1/00 e successive modifiche. Intervento regionale per l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni. Anno 2007 - In attuazione delibera Assemblea legislativa N. 20/2005

Delibera G. R. 5 novembre 2007, n. 1655

Attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi. Programma regionale finalizzato

Delibera Ass.Legisl. 28 novembre 2007, n. 144

Programma annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003 - Stralcio del piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 1649)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 dicembre 2007, n. 180

Delibera G.R. 10 dicembre 2007, n. 1940

L.R. 1/00 e succ. mod. - Misure di intervento straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'ambito dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. Assegnazione e concessione di contributi alle Province di Parma e Forlì-Cesena

Delibera G.R. 27 dicembre 2007, n. 2289

Consolidamento del progetto di documentazione educativa regionale in collaborazione con il Laboratorio di documentazione e formazione del Comune di Bologna e i coordinamenti pedagogici provinciali - Finanziamento prima annualità in attuazione D.A.L. N. 144/2007 e D.G.R. N. 2128/2007

Delibera G.R. 27 dicembre 2007, n. 2215

Azioni di promozione e comunicazione del Sistema regionale dei servizi educativi 0-6 anni in campo europeo attraverso il Laboratorio di documentazione "Raccontinfanzia" del Comune di Ferrara - Proseguimento anno 2007/2008 (seconda annualità) - Assegnazione e concessione finanziamento

Delibera G.R. 27 dicembre 2007, n. 2160

LR 1/00 e successive modifiche - Programma annuale degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia - Anno 2007. Attuazione delibere dell'Assemblea legislativa 20/2005, 144/07 e della delibera 2128/07

L.R. 29 aprile 2008, n. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 aprile 2008, n. 70

Delibera Ass. Legisl. 22 maggio 2008, n. 175

Piano Sociale e Sanitario 2008-2010. (Proposta della Giunta regionale in data 1° ottobre 2007, n. 1448)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 giugno 2008, n. 92

Delibera Ass. Legisl. 10 giugno 2008, n. 178

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005-2007 con Delib.Ass.Legisl. n. 20/2005. (Delib.G.R. 12 maggio 2008, n. 650)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 luglio 2008, n. 111

Delibera G.R. 28 luglio 2008, n. 1226

Definizione criteri e modalità per l'accesso al fondo istituito ai sensi della L.R. 29 aprile 2008, n. 6.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 agosto 2008, n. 150.

L.R. 28 luglio 2008, n. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Pubblicata nel B. U. Emilia Romagna del 28 luglio 2008, n. 129

Delibera G.R. 8 settembre 2008, n. 1396

Attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi Programma regionale finalizzato - Prosecuzione anno 2008

Delibera G.R. 13 ottobre 2008, n. 1623

Intervento regionale per l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0/3 anni - Anno 2008 - In attuazione delibera Assemblea legislativa n. 178/2008

Delib.Ass.Legisl. 3 dicembre 2008, n. 201

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 17 dicembre 2008, n. 213.

Delibera Ass.Legisl. 3 dicembre 2008, n. 202

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844)

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 17 dicembre 2008, n. 213

Delibera G.R. 29 dicembre 2008, n. 2378

Azioni di promozione e comunicazione del sistema regionale dei servizi educativi 0-6 anni in campo europeo attraverso il laboratorio di doc.ne "Raccontinfanzia" del Comune di Ferrara: terza annualità 2008-2009. Assegnazione e concessione finanziamento

Delibera G.R. 29 dicembre 2008, n. 2473

L.R. 1/00 e successive modifiche. Programma annuale degli interventi per lo sviluppo il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni. Assegnazione e concessione finanziamenti alle province - Anno 2008

Delibera G.R. 29 dicembre 2008, n. 2439

Misure di intervento straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'Ambito dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 1/00 e succ. modifiche. Assegnazione e concessione contributo straordinario alle Province di Piacenza e Rimini

Delibera G. R. 19 gennaio 2009, n. 15

Avviso per la presentazione di candidature per l'erogazione del voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia Romagna per la frequenza ai nidi di infanzia

Pubblicato nel B.U. Emilia Romagna 28 gennaio 2009, n. 14

Delibera G.R. 20 aprile 2009, n. 530

Assegnazione e concessione finanziamenti alle Province a completamento del programma annuale 2008 approvato con propria delibera n. 2473/2008 per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni, in attuazione delle delibere dell'Assemblea legislativa n. 178/2008, n. 196/2008 e della propria delibera n. 166/2009

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 maggio 2009, n. 95

Atto del Dir. 24 aprile 2009, n. 3374

Liquidazione alle Province per l'attuazione del programma annuale per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-3 anni. Anno finanziario 2008

Atto del Dir. 29 aprile 2009, n. 3549

Liquidazione alle Province di Piacenza e Rimini del contributo straordinario per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'ambito dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia

Atto del Dir. 15 maggio 2009, n. 4121

Liquidazione alle Province dei finanziamenti a completamento del programma annuale 2009 dei servizi per l'infanzia 0-3 anni

Delib.G.R. 19 giugno 2009, n. 1129, *Proposta al Consiglio Regionale per l'approvazione del "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11" (con allegati).*

Delibera G.R. 6 luglio 2009, n. 950

Assegnazione e concessione finanziamento alla Provincia di Ferrara a parziale copertura delle spese per la realizzazione del Seminario regionale "Esercizi di democrazia nei servizi educativi per l'infanzia. Il coordinatore pedagogico nei processi di cambiamento"

Delibera G.R. 27 luglio 2009, n. 1067

Modalità di valutazione dei servizi sperimentali rivolti ai bambini in età 0-3 (L.R. 1/2000 s.m. e delibera Assemblea Legislativa n. 202/08)

Delibera G.R. 12 ottobre 2009, n. 1484

Intervento regionale per l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni. Anno 2009. In attuazione Delibera Assemblea Legislativa n. 202/2009

Delibera G.R. 30 novembre 2009, n. 1963

Delib.C.R. 20 gennaio 2005, n. 646 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifica di termine (Proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 2009, n. 1963).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 marzo 2010, n. 54.

Delibera Ass.Legisl. 30 novembre 2009, n. 273

Deliberazione del Consiglio regionale n. 646 del 20 gennaio 2005 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifica di termine. (Proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 2009, n. 1963)

Delibera G.R. 28 dicembre 2009, n. 2322

Assegnazione e concessione alle amministrazioni provinciali di finanziamenti per l'attuazione

del programma annuale 2009 relativamente al consolidamento, allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi per l'infanzia rivolti ai bambini 0-3 anni, in attuazione della D.A.L. 265/2009 e della propria D.G.R. 2078/2009

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 26 ottobre 1987, n. 32, *Disciplina degli asili-nido comunali.*

L.R. 20 marzo 1995, n. 15, *Modificazione dell' articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante "Disciplina degli asili - nido comunali".*

L.R. 18 agosto 2005, n. 20, *Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.*

D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 087/Pres., *Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale n. 20/2005. Approvazione.*

L.R. 7 luglio 2006, n. 11, *Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.*

D.P.Reg. 6 ottobre 2006, n. 0293/Pres., *Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettere a) e d), recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica.*

L.R. 26 ottobre 1987, n. 32

Disciplina degli asili-nido comunali

Pubblicata nel B.U. Friuli Venezia Giulia 27 ottobre 1987, n. 129

L.R. 20 marzo 1995, n. 15

Modificazione dell' articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante Disciplina degli asili - nido comunali.

Pubblicata nel B.U. Friuli Venezia Giulia 22 marzo 1995, n.12

L.R. 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

Pubblicata nel B.U. Friuli Venezia Giulia del 10 dicembre 2003, n 50, s. s. del 12-12-2003, n. 17

L.R. 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Friuli Venezia Giulia 17 agosto 2005, n. 33, s. s. del 22 agosto 2005, n. 17

D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 087/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale n. 20/2005. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2006, n. 15

L.R. 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 aprile 2006, n. 14, s. s.7 aprile 2006, n. 3

L.R. 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia del 12 luglio 2006, n. 28

D.P.Reg. 6 ottobre 2006, n. 0293/Pres.

Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettere a) e d), recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia. Approvazione modifica

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 43

Delibera G.R. 12 ottobre 2006, n. 2402

L.R. n. 5/2005. "Piano regionale integrato per l'immigrazione". Approvazione definitiva

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 novembre 2006, n. 45

Delibera 24 novembre 2006, n. 2892

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/07

Delibera 22 dicembre 2006, n. 230

Piano regionale di sviluppo 2007-2009

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 2007, n. 5, s. o. 2 febbraio 2007, n. 6

D.P.Reg. 12 gennaio 2007, n. 06/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 2007, n. 5

L.R. 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 2007, n. 5, s. o. 2 febbraio 2007, n. 4

D.P.Reg. 10 agosto 2007, n. 0252/Pres.

Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 007 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della L.R. n. 6/2006. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 agosto 2007, n. 35

D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 novembre 2007, n. 45

Delibera G.R. 14 dicembre 2007, n. 3161

POR-FESR obiettivo competitività e occupazione 2007/2013 presa d'atto della decisione della commissione europea c(2007) 5717 dd. 20/11/2007 e ripartizione finanziaria del programma per asse/attività/direzione

(Vedi Decisione della Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C (2007) 5717, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli-Venezia Giulia in Italia)

D.P.Reg. 12 febbraio 2008, n. 046/Pres.

L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, art. 2, comma 33. Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 febbraio 2008, n. 9

Delibera G.R. 12 febbraio 2008, n. 452

L. 296/2006, art 1, commi 1250, 1251 e 1259 - fondo per le politiche della famiglia - approvazione intese con il dipartimento politiche per la famiglia e relative schede progetto

D.P.Reg. 26 agosto 2008, n. 0213/Pres.

L.R. n. 6/2006, art. 39, comma 2. Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2008 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 2008, n. 37

D.P.Reg. 16 ottobre 2008, n. 0269/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2008, n. 44.

D.P.Reg. 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres.

Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e successive modifiche, per il sostegno della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali. Approvazione

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 novembre 2008, n. 46

Delibera G.R. 18 dicembre 2008, n. 2838

L.R. 32/1987, art 21 - interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione degli asili nido comunali (euro 1.629.218,00)

D.P.Reg. 23 dicembre 2008, n. 1241/Pren.

Assegnazione contributi in conto capitale asili nido privati

L.R. 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2009, n. 1, s. o. al BUR n. 1 del 7 gennaio 2009

Decreto 13 luglio 2009, n. 2622/Cult

Assegnazione a soggetti pubblici, del privato sociale e privati gestori di servizi integrativi e sperimentali, del contributo in conto competenza

Decreto 22 luglio 2009, n. 2737/Cult

L.R. 30/2007, art. 2, commi 28 e 29: concessione ai soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia autorizzati, ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori

di nidi d'infanzia aziendali autorizzati, nonché ai soggetti pubblici, del privato sociale e privati gestori di servizi integrativi e sperimentali, di contributi per il sostegno della gestione dei servizi medesimi

L.R. 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 gennaio 2009, n. 30 (s. o. al BUR n. 1 del 29 luglio 2009)

Decreto 21 settembre 2009, n. 3350/Cult

Approvazione dell'assegnazione ai soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori di nidi d'infanzia aziendali del contributo in conto competenza

Decreto 22 settembre 2009, n. 3358/Cult

L.R. 30/2007, art. 2, commi 28 e 29: concessione ai soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia autorizzati, ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori di nidi d'infanzia aziendali autorizzati, nonché ai soggetti pubblici, del privato sociale e privati gestori di servizi integrativi e sperimentali, di contributi per il sostegno della gestione dei servizi medesimi

D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0286/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2008-2009, di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Publicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 2009, n. 43.

REGIONE LAZIO

L.R. 16 giugno 1980, n. 59, Norme sugli Asili Nido.

L.R. 1 giugno 1990, n. 67, Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 16 giugno 1980 n. 59, avente per oggetto "Norme sugli Asili Nido".

L.R. 3 gennaio 2000, n. 3, Asili presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59.

Delibera Giunta Comunale 20 novembre 2000, n.19-1361, La deliberazione tratta dello Spazio Be.Bi. in quanto struttura integrativa ai servizi nido, fissando la superficie minima a mq. 60.

L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali".

Reg. reg. 18 gennaio 2005, n. 2, Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità o procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

Delibera Giunta Comunale 3 agosto 2007, n. 400, Approvazione nuova procedura sperimentale per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private per lo sviluppo delle politiche educative di rete e aggiornamento rette.

L.R. 16 giugno 1980, n. 59

Norme sugli Asili Nido

Publicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1980, n. 19

L.R. 1 giugno 1990, n. 67

Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 16 giugno 1980 n. 59, avente per oggetto "Norme sugli Asili Nido"

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 giugno 1990, n. 17

Delibera G.R. 23 giugno 1998, n. 2699

Primi adempimenti relativi agli indirizzi e alle direttive nei confronti degli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5 in materia di assistenza sociale

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 agosto 1990, n. 24

L.R. 3 gennaio 2000, n. 3

Asili presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 gennaio 2000, n. 3, s. o.

Delibera G.C. 20 novembre 2000, n. 19-1361¹

(La deliberazione tratta dello Spazio Be.Bi. in quanto struttura integrativa ai servizi nido, fissando la superficie minima a mq. 60.)

L.R. 7 dicembre 2001, n. 32

Interventi a sostegno della famiglia

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2001, n. 36

L.R. 12 dicembre 2003, n. 41

Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali".

Pubblicata nel B.U. Lazio del 10 gennaio 2004, n. 1

L.R. 24 dicembre 2003, n. 42

Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 2003, n. 36, S.O. n. 9.

Delibera G.R. 30 luglio 2004, n. 647

Indirizzi per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 42 "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia". Approvazione avviso pubblico.

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 settembre 2004, n. 26, suppl. ord. n. 6.

Reg. reg. 18 gennaio 2005, n. 2, Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità o procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

Pubblicato nel B.U. Lazio 29 gennaio 2005, n. 3.

Delibera G.R. 3 agosto 2006, n. 499

Art. 15, comma 29, legge regionale n. 5/2006. Piano di utilizzazione degli stanziamenti per la realizzazione e la ristrutturazione di asili nido comunali e strutture socio-assistenziali per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008

Pubblicata nel B.U. Lazio 9 settembre 2006, n. 25, s. o. n. 6

Delibera G.R. 3 agosto 2006, n. 500

¹ Delibera della Giunta Comunale

Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali. Approvazione documento concernente "Linee-guida ai comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali"

Pubblicata nel B.U. Lazio 9 settembre 2006, n. 25, s. o. n. 6

L.R. 28 dicembre 2006, n. 27

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 2006, n. 36, s. o. n. 5

Delibera C.R. 3 aprile 2007, n. 39

Approvazione della proposta del Programma Operativo Competitività 2007-2013 della Regione Lazio.

Pubblicata nel B.U. Lazio 19 maggio 2007, n. 14, s.o. n. 4.

(Vedi Decisione della Commissione Europea 2 ottobre 2007, n. C 4584, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Lazio in Italia)

Delibera G.R. 3 agosto 2007, n. 637

Approvazione dell'Avviso pubblico e del relativo formulario per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla formazione di Assistenti Materne e all'avvio in sperimentazione del servizio di nido familiare. Importo euro 3.300.000,00. POR Ob. 3, FSE 2000/2006 - Misura E 1 - Capitoli A22113 - A22114 - A22115 - Esercizio finanziario 2007- Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo H41106 - Esercizio finanziario 2007

Delibera Giunta Comunale 3 agosto 2007, n. 400²

Approvazione nuova procedura sperimentale per l'accREDITAMENTO ai fini del convenzionamento di strutture educative private per lo sviluppo delle politiche educative di rete e aggiornamento rette.

Delibera 23 novembre 2007, n. 937

Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Lazio 7 gennaio 2008, n. 1

Delibera 29 novembre 2007, n. 968

Revoca Delib.G.R. 21 novembre 2002, n. 1510 e Delib.G.R. 20 dicembre 2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "AccREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"

Pubblicata nel B.U. Lazio 21 gennaio 2008, n. 3, s. o. n. 5

Delibera 5 agosto 2008, n. 622

Piano di utilizzazione degli stanziamenti per la realizzazione dell'attività di sviluppo del sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Esercizi finanziari 2008-2009

Pubblicata nel B.U. Lazio 14 ottobre 2008, n. 38

Delibera G.R. 22 dicembre 2008, n. 1735

Approvazione progetti per l'attivazione di ulteriori nuovi posti nei nidi e servizi integrativi prima infanzia – Impegno complessivo di € 329.000,00 a favore di enti pubblici e privati non lucrativi, di cui 168.000,00 ai sensi DGR 1279/08

² Delibera della Giunta Comunale.

L.R. 24 dicembre 2008, n. 31

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, s. o. n. 167

Delibera G.R. 16 giugno 2009, n. 430

Piano di utilizzazione delle risorse statali e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 1259 e 1260 della legge 296/2006 - DGR n. 937/2007 e DGR n. 622/2008

Pubblicata nel B.U. Lazio 27 giugno 2009, n. 24, suppl. ord. n. 110

Determinazione Direttore 29 dicembre 2009, n. 4456

Deliberazione Giunta regionale n.430 del 16 giugno 2009: Piano di utilizzazione delle risorse statali e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell'art. 1, commi 1259 e 1260 della legge 296/2006. Deliberazione Giunta regionale n. 937/2007 e Deliberazione Giunta regionale n. 622/2008. Impegno ed erogazione di euro 7.000.000 (settemilioni/00) per i comuni del Lazio. Capitolo di spesa H42518, esercizio finanziario 2009

REGIONE LIGURIA

L.R. 9 aprile 2009, n. 6, *Promozione delle politiche per i minori e i giovani.*

Delibera G.R. 12 maggio 2009, n. 588, *Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia.*

L.R. 5 dicembre 1994, n. 64

Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi

Pubblicata nel B.U. Lazio 28 dicembre 1994, n. 26

L.R. 8 giugno 2006, n. 15

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione

Pubblicata nel B.U. Liguria 14 giugno 2006, n. 9, parte prima

Delibera G.R. 21 luglio 2006, n. 770

L.R. 8 giugno 2006, n. 15 "Norme ed interventi in materia di Diritto all'Istruzione e alla Formazione" - Attuazione dell'art. 10 "Azioni regionali per le scuole dell'infanzia"

Pubblicata nel B.U. Liguria 16 agosto 2006, n. 33, parte seconda

Delibera G.R. 14 novembre 2006, n. 1225

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 19, articolo 3, comma 1. Approvazione del Programma Generale Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica

Pubblicata nel B.U. Liguria 6 dicembre 2006, n. 49, parte seconda

L.R. 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Pubblicata nel B.U. Liguria 28 febbraio 2007, n. 5, parte prima

Delibera G.R. 31 ottobre 2007, n. 1296

Approvazione Linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie

Delibera C.R. 30 gennaio 2008, n. 1

Regolamento (CE) 1083/2006 – Programma Operativo Regionale POR-FESR 2007-2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44 (pubblicata sul B.U. Supplemento Ordinario al n. 13 del 26.03.2008, parte II)

Pubblicata nel B.U. Liguria 26 marzo 2008, n. 13, parte seconda

(Vedi Decisione della Commissione Europea 27 novembre 2007, n. c 5905, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Liguria in Italia)

Delibera G.R. 7 marzo 2008, n. 237

Prosecuzione Piano Straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Delibera 14 marzo 2008, n. 258

Approvazione linee di indirizzo progetto regionale "Liguria famiglia"

Pubblicata nel B.U. Liguria 9 aprile 2008, n. 15, parte seconda

Delibera G.R. 13 giugno 2008, n. 682

Progetto Liguria Famiglia: approvazione graduatoria per la realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia

Delibera. G.R. 19 settembre 2008, n. 1138

Progetto Liguria famiglia. Potenziamento servizi prima infanzia

Delibera G.R. 17 ottobre 2008, n. 1279

DGR 682/08 Progetto Liguria Famiglie. Approvazione della graduatoria per la realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia. Riutilizzo della somma di € 168.000,00

L.R. 9 aprile 2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2009, n. 6, parte prima.

Delibera G.R. 12 maggio 2009, n. 588

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia

Delibera 5 giugno 2009, n. 746

Progetto Liguria Famiglia: prosecuzione piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia: avviso pubblico

Pubblicata nel B.U. Liguria 1° luglio 2009, n. 26, parte seconda

L.R. 11 maggio 2009, n. 18

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Pubblicata nel B.U. Liguria 20 maggio 2009, n. 8, parte prima.

Delibera 6 agosto 2009, n. 1091

Progetto Liguria Famiglia: approvazione della graduatoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia ai sensi della D.G.R. 5/06/2009, n. 746

Pubblicata nel B.U. Liguria 02 settembre 2009, n. 35, parte seconda

Delibera 6 agosto 2009, n. 1093

Fondo regionale per le politiche sociali ex articolo 56 l.r. 12/06. Assegnazione dei contributi per il cofinanziamento delle spese di investimento in conto capitale per le strutture sociali. Anno 2009 (euro 9.680.000,00)

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, *Politiche regionali per la famiglia.*
L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, *Politiche regionali per i minori.*
Delibera 11 febbraio 2005, n. 7/20588, *Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.*
Delibera 16 febbraio 2005, n. 20943, *Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali e di accoglienza residenziali per minori e dei servizi sociali per persone disabili.*

L.R. 6 dicembre 1999, n. 23
Politiche regionali per la famiglia
Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 dicembre 1999, l s. o. n. 49

L.R. 14 dicembre 2004, n. 34
Politiche regionali per i minori
Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 dicembre 2004, n. 51, S.O. n. 1

Delibera 11 febbraio 2005, n. 7/20588
Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia
Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 febbraio 2005, n. 9

Delibera 16 febbraio 2005, n. 20943
Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali e di accoglienza residenziali per minori e dei servizi sociali per persone disabili
Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 marzo 2005, n. 10

Circ. 24 agosto 2005, n. 35
Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziali
Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 settembre 2005, n. 36

Circ. 18 ottobre 2005, n. 45
Attuazione della DGR 20588 dell' 11.02.05. Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni
Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 ottobre 2005, n. 44

Delibera 22 marzo 2006, n. 8/2164
Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere b), g) e dell'art. 5, comma 1 lettere a), b) della L.R. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" - Anno 2006
Pubblicata nel B.U. Lombardia 24 marzo 2006, n. 12 – IV s. s.

Delibera 29 marzo 2006, n. 8/2222
Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2006
Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 aprile 2006, n. 15

Delibera 13 dicembre 2006, n. 8/3769
Iniziativa "Edilizia scolastica - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" (L.R. n. 33/1991; FRISL 2005/2007): incremento della dotazione finanziaria
Pubblicata nel B.U. Lombardia 27 dicembre 2006, n. 52

Circ. 9 gennaio 2007, n. 1

Indicazioni per i Piani di Formazione del personale dei servizi sociali e sociosanitari - Anno 2007

Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 gennaio 2007, n. 4

Circ. 14 giugno 2007, n. 18

Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della Delib.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: "Definizione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"

Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 luglio 2007, n. 27

Circ. 12 luglio 2007, n. 25

Ulteriori indicazioni per i servizi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Lombardia 23 luglio 2007, n. 30

Decisione della Commissione Europea 1 agosto 2007, n. C (2007) 37 84

Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Lombardia in Italia

Delibera 2 agosto 2007, n. 8/5223

Modalità per il riparto delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2007

Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 agosto 2007, n. 33

L.R. 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 agosto 2007, n. 32, s. o. 9 agosto 2007, n. 1

Delibera 19 febbraio 2008, n. VIII/528

Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione. (art. 7, L.R. n. 19/2007)

Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 marzo 2008, n. 11, s. s. 13 marzo 2008, n. 2

L.R. 12 marzo 2008, n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario

Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 marzo 2008, n. 12, s. o. 17 marzo 2008, n. 1

Delibera G.R. 13 giugno 2008, n. 7437

Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r 3/2008

Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2008, n. 27

L.R. 18 giugno 2008, n. 17

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 giugno 2008, n. 25, s. o. 20 giugno 2008, n. 1

Circ. 20 giugno 2008, n. 8

Seconda circolare applicativa della l.r n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" riguardante l'istituto della

comunicazione preventiva per l'esercizio di unità di offerta sociali
Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2008, n. 27

Delibera G. R. 22 ottobre 2008, n. 8243

Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della DGR n. 6001/2007 e della intesa del 14 febbraio 2008

Delibera G. R. 3 dicembre 2008, n. 8/8551

Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona - 3° triennio (2009-2011)

Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 dicembre 2008, n. 51

Circ. 16 gennaio 2009, n. 1

Accreditamento delle unità d'offerta sociali

Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 gennaio 2009, n. 4

Decreto 9 febbraio 2009, n. 1079

Composizione Conferenza delle Associazioni rappresentative degli Enti gestori delle unità di offerta sociali e socio sanitarie istituita con dgr 30 luglio 2008, n. VIII/7798

Decreto 9 febbraio 2009, n. 1080

Composizione tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore istituito con dgr 30 luglio 2008, n. VIII/7797

Delibera G. R. 30 marzo 2009, n. 8/9152

Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2008, del Fondo Sociale regionale 2009 e del Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2008

Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 aprile 2009, 4° s.s.

Delibera G. R. 16 settembre 2009, n. 8/10164

“Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micronidi”

Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 settembre 2009, 3° s.s

Delibera G. R. 21 settembre 2009, n. 9312

“Contributi per il finanziamento di nuovi posti in asili nido e micronidi in attuazione della DGR n.10164/09 avente ad oggetto “Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micronidi”

Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 settembre 2009, 3° s.s

REGIONE MARCHE

L.R. 13 maggio 2003, n. 9, *Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.*

Reg. Reg. 22 dicembre 2004, n. 13, Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

Reg. 28 luglio 2008, n. 1, Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 - Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n.9

L.R. 13 maggio 2003, n. 9

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"

Pubblicata nel B.U. Marche 22 maggio 2003, n. 46

Reg. Reg. 22 dicembre 2004, n. 13

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9

Pubblicata nel B.U. Marche 22 maggio 2005, n. 46

Delibera C.R. 31 luglio 2007, n. 62

Piano sanitario regionale 2007/2009. Il governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani

Pubblicata nel B.U. Marche 20 agosto 2007, n. 73, supplemento n. 16

Delibera G.R. 1 agosto 2007, n. 862

LR n. 9/2003: Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni singoli od associati per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno gestiti direttamente o in convenzione con soggetti privati

Delibera C.R. 27 novembre 2007, n. 72

Programma operativo regionale delle Marche (POR-Marche) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) competitività regionale ed occupazione 2007/2013 Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio

Pubblicata nel B.U. Marche 13 dicembre 2007, n. 108

(Vedi: **Decisione della Commissione Europea 17 agosto 2007, n. C (2007) 3986**, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Marche in Italia)

Decr. del Dirigente della posizione di Funzione politiche per la famiglia e per l'inclusione sociale 4 dicembre 2007, n. 40

Contributi ai Comuni che gestiscono i nidi d'infanzia in forma associata - Cap.53007124 (cod. SIOPE 10503) €192.369,86 Bilancio 2007

Decr. del Dirigente della posizione di Funzione politiche per la famiglia e per l'inclusione sociale 4 dicembre /2007, n. 41

Contributi ai Comuni singoli od associati per la gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno - Capitolo 53007124 (Cod. SIOPE 10503) € 4.616.876,56 - Bilancio 2007

Decr. del Dirigente della posizione di Funzione politiche per la famiglia e per l'inclusione sociale 13 dicembre 2007, n. 43

Impegno, assegnazione, liquidazione, erogazione Enti capofila degli Ambiti Sociali di contributi per i servizi per l'infanzia, l'adolescenza, sostegno alla genitorialità - L.R. 9/03 - Cap. 53007103 € 1.200.000,00 Bilancio 2007

Delibera G.R. 26 marzo 2008, n. 406

Approvazione programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro anno 2008: art. 4 L.R. n. 2/2005

Pubblicata nel B.U. Marche 4 aprile 2008, n. 34

Delibera G.R. 1 aprile 2008, n. 482

Approvazione delle linee programmatiche per l'incremento e l'ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane conseguita dalla conferenza unificata in data 26 settembre 2007, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. n. 131/2003

Publicata nel B.U. Marche 11 aprile 2008, n. 36

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 13 giugno 2008, n. 104

DGR n. 482 del 01/04/2008 - Incremento e ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Bando di accesso ai contributi

Reg. 28 luglio 2008, n. 1

Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 - Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n.9

Publicato nel B. U. Marche 16 settembre 2008, n. 38, supplemento n. 1

Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 98

Piano sociale 2008/2010. Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare.

Publicata nel B.U. Marche 20 agosto 2008, n. 79.

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 31 luglio 2008, n. 52

DGR n. 482 del 01/04/2008 - Incremento e ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Individuazione dei progetti prioritari ammessi a finanziamento

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 27 novembre 2008, n. 276

Contributi ai Comuni che gestiscono, in forma associata, i nidi d'infanzia ed i centri d'infanzia provvisti di pasto e sonno – Cap.53007124 -€192.369,86 - Bilancio 2008

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 27 novembre 2008, n. 277

Contributi ai Comuni singoli od associati per la gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno – Capitolo 53007124 -€ 4.616.876,56 – Bilancio 2008

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 17 dicembre 2008, n. 292

L.R. 9/03 - Contributi agli Enti capofila degli ATS per la realizzazione del programma territoriale dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza, e il sostegno alla genitorialità

Decr. del Dir. Serv. Politiche sociali 30 marzo 2009, n. 19

DGR n. 482 del 01/04/2008 - Incremento e ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Individuazione dei nuovi progetti ammessi a finanziamento

Delibera G.R. 13 luglio 2009, n. 1143

L. n. 328/2000 art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali: approvazione delle linee guida per l'implementazione dei sistemi informativi gestionali di ambito e per lo sviluppo del sistema informativo sociale regionale.

Publicata nel B.U. Marche 24 luglio 2009, n. 72.

Decreto del Dir. Serv. Politiche sociali 17 luglio 2009, n. 75

D.G.R. n. 482 del 01/04/2008 – Incremento e ampliamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Integrazione delle quote di contributo

Decr. del Dir. Pos. di Funz. 1 dicembre 2009, n. 100

Contributi ai Comuni singoli od associati per la gestione dei nidi d'infanzia e dei centri per

l'infanzia provvisti di pasto e sonno

Dec. del Dir. Pos. di Funz. 11 dicembre 2009, n. 107

L.R. 9/03 - Contributi agli Enti capofila degli ATS per la realizzazione del programma territoriale dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza, e il sostegno alla genitorialità

Decr. del Dir. Pos. di Funz. 20 dicembre 2009, n. 101

Contributi ai Comuni che gestiscono in forma associata i nidi d'infanzia ed i centri d'infanzia provvisti di pasto e sonno

REGIONE MOLISE

L.R. 22 agosto 1973, n. 18

Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido.

Delibera G.R. 28 dicembre 2009, n. 1276

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, che sostituisce la parte II "Tipologie delle strutture e dei servizi area prima infanzia" della direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici e enti gestori" di cui alla D.G.R. del 6 marzo 2006, n. 203.

L.R. 22 agosto 1973, n. 18

Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido

Pubblicata nel B.U. Molise 10 settembre 1973, n. 23.

L.R. 23 gennaio 1976, n. 5

Programma di interventi asili nido

Pubblicata nel B. U. Molise 31 gennaio 1976, n. 2.

L.R. 11 dicembre 1976, n. 37

Programma di intervento per gli asili - nido - Modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 dicembre 1976, n. 23

L.R. 14 aprile 2000, n. 29

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche

Pubblicata nel B.U. Molise 15 aprile 2000, n. 8

Delibera 17 ottobre 2003, n. 1262

Individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei micro-nidi

Delibera C.R. 12 novembre 2004, n. 251

« Piano socio-assistenziale regionale - TRIENNIO 2004/2006 " - Legge dell'8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale del 7 gennaio 2000, n. 1»

L.R. 23 dicembre 2004, n. 36

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000 n. 29

Pubblicata nel B.U. Molise 31 dicembre 2004, n. 29

Delibera 6 marzo 2006, n. 203

Delib.C.R. 12 novembre 2004, n. 251 - "Piano Sociale Regionale Triennale 2004/2006" -

Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori - Provvedimenti

Publicata nel B.U. Molise 1° aprile 2006, n. 8, s. o. n. 1

Delibera G.R. 26 maggio 2006, n. 698

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70 - asilo nido aziendale "Aslandia" presso il presidio ospedaliero cardarelli dell'asrem di Campobasso - provvedimenti

Delibera G.R. 13 luglio 2006, n. 974

Approvazione "Linee-guida regionali per la rilevazione e la presa in carico di bambini e bambine vittime di violenza" - Provvedimenti

Publicata nel B.U. Molise 1° agosto 2006, n. 22, s. o. n. 3

Reg. 23 ottobre 2006, n. 3

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, e successive modificazioni - Regolamento per la concessione di contributi finanziari per la costruzione e per la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi

Publicato nel B.U. Molise 24 ottobre 2006, n. 30, edizione straordinaria

Delibera G.R. 7 maggio 2007, n. 400

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione della proposta di "Programma operativo regionale 2007/2013" finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Regg.CE n. 1080/2006 e n. 1083/2006)

(Vedi Decisione della Commissione Europea 28 novembre 2007, n. C (2007) 5930

Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Molise in Italia)

Delibera 28 novembre 2007, n. 1455

Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche – Approvazione

Publicata nel B.U. Molise del 31 dicembre 2007, n. 30 e ripubblicata nel B.U. del 16 febbraio 2008, n. 4, s.o. n. 1

L.R. 10 agosto 2007, n. 23

Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise

Publicata nel B.U. Molise 16 agosto 2007, n. 19

Delibera G.R. 5 novembre 2007, n. 1268

Interventi relativi agli edifici sociali

Delibera G. R. 12 novembre 2007, n. 1316

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art 1, commi 1259 e 1260. interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Provvedimenti

Delibera G.R. 12 novembre 2007, n. 1317

Accordo n. 44 C.U. tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la famiglia, il Ministero della Solidarietà Sociale. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, in Comuni, e le Comunità Montane per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni – Provvedimenti

Delibera 29 dicembre 2007, n. 323

Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – Modifiche

Publicata nel B.U. Molise del 1 febbraio 2008, n. 2 e ripubblicata nel B.U. del 16 febbraio 2008, n. 4, S.O. n. 1

Delibera G.R. 11 gennaio 2008, n. 24

Programmazione regionale 2007-2013 – POR-FESR. Presa atto definitiva adozione

Delibera G.R. 31 marzo 2008, n. 310

Legge n. 488 del 28.12.2001. art. 70 contributi a sostegno degli interventi per la realizzazione di asili nido e micronidi sul territorio molisano – provvedimenti.

Delibera G.R. 21 maggio 2008, n. 533

Leggi regionali 18/73 e 5/76 - gestione asili nido - proposta riparto fondi anno 2006

Delibera G.R. 15 luglio 2008, n. 742

Sezioni Primavera - Anno scolastico 2008/2009 - Ratifica intesa

Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2008, n. 20

Delibera G.R. 15 luglio 2008, n. 747

Avvisi pubblici per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali: approvazione

Delibera G.R. 29 luglio 2008, n. 851

Programma Regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia -ANNO 2008- Approvazione.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 2008, n. 22

Delibera G. R. 19 settembre 2008, n. 984

Attuazione del Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Anno 2008

Delibera G.R. 19 settembre 2008, n. 985

Sezioni Primavera - Anno scolastico 2008/2009 - Provvedimenti

Det. D.G. 18 gennaio 2009, n. 36

Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 15 luglio 2008. Avvisi pubblici per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali – Provvedimenti

Delibera C. R. 10 febbraio 2009, n. 41

Leggi regionali n. 18/73 e n. 5/76 - Gestione degli asili nido - Riparto dei fondi per l'anno 2006 (n. 541)

Det. D.G. 9 marzo 2009, n. 42

Deliberazione di Giunta Regionale n. 747 del 15 luglio 2008. Avvisi pubblici per la realizzazione di asili nido, micronidi e nidi aziendali – Provvedimenti

Pubblicata nel B.U. Molise 1 aprile 2009, n. 7.

Delibera G.R. 11 maggio 2009, n. 508

Sezioni Primavera - Anno scolastico 2007/2008 – Provvedimenti

Delibera G.R. 28 dicembre 2009, n. 1276

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, che sostituisce la parte II “Tipologie delle strutture e dei servizi area prima infanzia” della direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici e enti gestori” di cui alla D.G.R. del 6 marzo 2006, n. 203

Pubblicata nel B.U. Molise 1° febbraio 2010, n. 3.

REGIONE PIEMONTE

Delibera G.R. 20 novembre 2000, n. 19-1361, Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.

Delibera G.R. 26 maggio 2003, n. 28-9454, L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.

L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Delibera G.R. 8 marzo 2004, n. 20-11930, Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali".

Delibera G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482, Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio.

Delibera G.R. 2 maggio 2006, n. 13-2738, Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali" così come modificato ed integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004.

Delibera G.R. 20 giugno 2008, n. 2 – 9002, "Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato sezione primavera".

L.R. 15 gennaio 1973, n. 3

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione

Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 3

L.R. 17 marzo 1980, n. 16

Modificazione delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione

Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 marzo 1980, n. 13

Delibera G.R. 20 novembre 2000, n. 19-1361

Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali

Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 dicembre 2000, n. 50

Delibera G.R. 26 maggio 2003, n. 28-9454

L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali

Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 giugno 2003, n. 26

L.R. 8 gennaio 2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento

Pubblicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2

Delibera G.R. 8 marzo 2004, n. 20-11930

Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali"

Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 marzo 2004, n. 11

Delibera G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482
Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio
Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 gennaio 2005, n. 2

Delibera G.R. 19 settembre 2005, n. 21-847
Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido privati, baby parking, micro nidi e nidi in famiglia; per il prolungamento orario di apertura degli asili nido comunali e per il convenzionamento tra comuni per l'utilizzo dei nidi comunali
Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 settembre 2005, n. 38

Delibera 24 aprile 2006, n. 19-2683
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2006/2007
Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 maggio 2006, n. 18

Delibera G.R. 2 maggio 2006, n. 13-2738
Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali" così come modificato ed integrato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004
Pubblicata nel B.U. Piemonte del 25 maggio 2006, n. 21

Delibera 26 febbraio 2007, n. 36-5389
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2007/2008
Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 marzo 2007, n. 12

L.R. 23 aprile 2007, n. 9
Legge finanziaria per l'anno 2007
Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 aprile 2007, n. 17

Delibera 18 giugno 2007, n. 31-6180
L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 - Criteri per l'accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007
Pubblicata nel B.U. Piemonte del 28 giugno 2007, n. 26

Delibera 8 ottobre 2007, n. 36-7053
REG CE 1083/2006. Presa d'atto della Decisione C(2007) 3809, del 02/08/2007, che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"; istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo
Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 ottobre 2007, n. 42 s.o. n. 1

(Vedi Decisione della Commissione Europea 2 agosto 2007, n. C (2007) 3809
Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Piemonte in Italia)

L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 dicembre 2007, n. 52, supplemento

Delibera G.R. 3 marzo 2008, n. 37-8337

Intesa in materia di servizi socio-educativi per le prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 - Atto d'indirizzo sul programma e il metodo di riparto del fondo nazionale destinato ai servizi per la prima infanzia.

Pubblicata nel B.U. Piemonte del 20 marzo 2008, n. 12

Delibera G.R. 27 marzo 2008, n. 29-8467

Intesa in materia di servizi socio-educativi per le prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 - D.G.R. n. 37-8337 del 3 marzo 2008 - Rettifica importi.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 aprile 2008, n. 16

Delibera 4 giugno 2008, n. 32-8907

Approvazione Schema tipo di convenzione da stipularsi tra Comuni e Scuole dell'infanzia paritarie in attuazione dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

Pubblicata nel B. U. Piemonte del 12 giugno 2008, n. 24

Delibera G.R. 16 giugno 2008, n. 15-8962

Intesa in materia di servizi socio-educativi per le prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 - Delib.G.R. 3 marzo 2008 n. 37- 8337 del e s.m.i. - Approvazione criteri di riparto e modalità di uso del fondo di euro 4.503.089,05 al cap. 226190/2008

Pubblicata nel B. U. Piemonte 17 luglio 2008, n. 29

Delibera D. 20 giugno 2008, n. 165

D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 – L.R. 23 aprile, n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 – Assegnazione contributi derivanti da risorse regionali e nazionali anno 2008 – Formalizzazione impegno di Euro 8.000.000,00 sul cap. 225066/2008 e di Euro 4.503.089,05 sul cap. 226190/2008 – Importo totale assegnazione Euro 12.503.089,05

Pubblicata nel B. U. Piemonte 10 luglio 2008, n. 28

Delibera G.R. 20 giugno 2008, n. 2 – 9002

“Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato sezione primavera”.

Delibera D. 1 luglio 2008, n. 178

D.G.R. n. 15-8962 del 16 giugno 2008 - Intesa in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 - D.G.R. n. 37-8337 del 3 marzo 2008 e s.m.i. - Riparto del fondo di euro 4.503.089,05 al cap. 226190/2008

Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 luglio 2008, n. 29

Delibera 21 luglio 2008, n. 31-9250

Approvazione criteri assegnazione contributi per il sostegno all'utilizzo asili nido e micro nidi privati, baby parking e nidi in famiglia, prolungamento orario nidi comunali e nuovo convenzionamento tra comuni per l'utilizzo dei nidi comunali

Pubblicata nel B.U. Piemonte del 24 luglio 2008, n. 30, supplemento

Linee guida per la progettazione di un asilo nido

(Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976)

Delibera D. 24 novembre 2008, n. 37-10141

Programma pluriennale di finanziamento, anni 2007/2008/2009 – criteri disposizioni integrative – Apertura termini presentazione richieste di finanziamento
Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 novembre 2008, n. 48, 2° s.o.

Det. del D. 2 febbraio 2009, n. 31

D.G.R. 37-10141 del 24 novembre 2008 – L.R. 23 aprile 2007, n. 9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 – terza assegnazione contributi derivanti da risorse anno 2009 – Importo totale assegnazione Euro 6.755.304,57 – Impegno Euro 6.755.304,57
Pubblicata nel B. U. Piemonte del 12 febbraio 2009, n. 6, s. o. n. 3

Det. del D. 7 aprile 2009, n. 117

D.G.R. 37-10141 del 24 novembre 2008 – L.R. 23 aprile 2007, n. 9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 – quarta assegnazione contributi derivanti da risorse anno 2008 e 2009 – Importo totale assegnazione Euro 823.564,30 – Impegno Euro 106.679,30 (cap. 225066/2009)
Pubblicata nel B. U. Piemonte del 16 aprile 2009, n. 15

Delib.G.R. 18 maggio 2009, n. 34-11439

Intesa in materia di servizi-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 – DD.G.R. n. 15-8962 del 16/06/2008 e n. 37-8337 del 3 marzo 2008 e s.m.i. – Approvazione criteri di riparto e modalità di uso del fondo di Euro 4.843.598,88 al cap. 226190/2009
Pubblicata nel B. U. Piemonte 21 maggio 2009, n. 20

Det. Dirig. 19 maggio 2009, n. 147

D.G.R. 37-10141 del 24 novembre 2008 – L.R. 23 aprile 2007, n. 9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 – Elenco istanze ammesse alla fase di istruttoria ed elenco istanze non ammesse
Pubblicata nel B. U. Piemonte del 28 maggio 2009, n. 21

Det. Dirig. 20 maggio 2009, n. 150

Intesa in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Impegno e riparto del fondo di euro 4.843.598,88 sul cap. 226190/2009
Pubblicata nel B. U. Piemonte del 28 maggio 2009, n. 21

Delibera 13 luglio 2009, n. 24-11743

Approvazione criteri assegnazione contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili nido e micro nidi privati, dei baby parking e nidi in famiglia, per il prolungamento dell'orario dei nidi comunali e per il nuovo convenzionamento tra Comuni per l'utilizzo dei nidi comunali
Pubblicata nel B.U. Piemonte 30 luglio 2009, n. 30

Det. D. 15 settembre 2009, n. 313

D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 – L.R. 23 aprile 2007, n. 9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 2° fase programma – Definizione fase istruttoria delle istanze presentate – Approvazione graduatoria istanze ammesse ed elenco istanze bob idonee
Pubblicata nel B. U. Piemonte 24 settembre 2009, n. 38

Det. D. 24 novembre 2009, n. 451

D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 – L.R. 23 aprile 2007, n. 9 – Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 2° fase programma – prima assegnazione contributi derivati da risorse anno 2008 e 2009 - Importo

totale assegnazione Euro 1.767.664,29 - Impegno totale euro 149.558,08 (euro 132.535,12 cap. 226190/2009 e euro 17.022,96 cap. 225066/2009).

Pubblicata nel B. U. Piemonte 3 dicembre 2009, n. 48

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L.P. 8 novembre 1974, n. 26, *Asili nido.*

Decreto P.G.P. 28 maggio 1976, n. 32 *Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, "Asili nido".*

L.P. 9 aprile 1996, n. 8, *Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia.*

Decr. P.P. 7 settembre 2005, n. 43, *Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia.*

Delibera G. P. 13 maggio 2008, n. 1598, *Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia - ai sensi del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 recante "Microstrutture per la prima infanzia".*

Delibera G.P. 29 giugno 2009, n. 1753, *"Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari".*

L.P. 8 novembre 1974, n. 26

Asili nido

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 3 dicembre 1974, n. 56

Decreto P.G.P. 28 maggio 1976, n. 32

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, "Asili nido"

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 1976, n. 32.

L.P. 30 aprile 1991, n. 13

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 maggio 1991, n. 22

L.P. 9 aprile 1996, n. 8

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 aprile 1996, n. 20

Decr. P.G.P. 30 dicembre 1997, n. 40

Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 febbraio 1998, n. 8

Decr. P.P. 7 settembre 2005, n. 43

Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 novembre 2005, n. 46

Delibera 13 marzo 2006, n. 795

Servizio di sostegno e di sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - modifica dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2005, n. 740

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 aprile 2006, n. 14

Delibera G.P. 27 marzo 2006, n. 901

Intitolazione di scuole a carattere statale, di scuole di istruzione e formazione professionale e di scuole dell'infanzia nonché di aule scolastiche, sezioni e locali interni alle scuole o scuole

dell'infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 aprile 2006, n. 15

Delibera 24 luglio 2006, n. 2673

Criteri per la definizione dei piani di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 settembre 2006, n. 37

D.P.P. 22 gennaio 2007, n. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante "Denominazione e competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano"

Pubblicato nel B.U. Trentino Alto-Adige 6 marzo 2007, n. 10

L.P. 23 luglio 2007, n. 6

Modifiche di leggi provinciali in vari settori

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 agosto 2007, n. 32, supplemento n. 3.

La presente legge è stata ripubblicata nel B.U. 9 ottobre 2007, n. 41, supplemento n. 1

Delibera G. P. 1 ottobre 2007, n. 3226

Obiettivo «Competitività regionale ed occupazione». Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Pubblicata nel B. U. Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2007, n. 43/I-II.

(Vedi **Decisione della Commissione Europea 27 luglio 2007, n. C (2007) 3726** Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Provincia Autonoma di Bolzano in Italia)

L.P. 21 dicembre 2007, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (Legge finanziaria 2008)

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 gennaio 2008, n. 1, supplemento n. 2

Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546

Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - modifica dei criteri approvati con Delib.G.P. 13 marzo 2006, n. 795

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 gennaio 2008, n. 4

Delibera 28 dicembre 2007, n. 4702

Criteri per la gestione e la determinazione dei costi dei servizi socio-pedagogici per minori nonché per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socioterapeutici e sociopedagogici integrati per minori con disturbi psichici

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 gennaio 2008, n. 5, supplemento n. 2

Delibera 4 febbraio 2008, n. 346

Approvazione dei "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della L.P. n. 13/1991" e revoca della Delib.G.P. 24 febbraio 2003, n. 526, della Delib.G.P. 11 luglio 2005, n. 2533, della Delib.G.P. 27 marzo 2006, n. 1031, e della Delib.G.P. 19 febbraio 2007, n. 531

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 febbraio 2008, n. 8

D. P. P. 5 marzo 2008, n. 10

Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza all'infanzia

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 maggio 2008, n. 19

L. P. 14 marzo 2008, n. 2

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 aprile 2008, n. 15, supplemento n. 1

Delibera 21 aprile 2008, n. 1286

Criteri di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 e successive modifiche

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 maggio 2008, n. 19

Delibera G. P. 13 maggio 2008, n. 1598

Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia - ai sensi del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 recante "Microstrutture per la prima infanzia"

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 giugno 2008, n. 25.

Delibera G. P. 15 settembre 2008

Attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Delibera G.P. 15 settembre 2008, n. 3359

Approvazione del piano sociale provinciale 2007-2009.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 gennaio 2009, n. 5, suppl. n. 1.

Delibera G.P. 2 febbraio 2009, n. 283

Modifiche dei criteri per la concessione di contributi per le spese inerenti la gestione di microstrutture per bambine e bambini fino a tre anni e per l'acquisto di singoli posti all'interno di altre microstrutture.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 febbraio 2009, n. 9.

Delibera G.P. 29 giugno 2009, n. 1753, "Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari".

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

L.P. 12 marzo 2002, n. 4, *Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.*
Delibera G. P. 1 agosto 2003, n. 1891, *Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.*

Delibera 28 luglio 2006, n. 1550, *L.P. 12 marzo 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 2086 di data 30 settembre 2005, concernente l'«Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia».*

L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, *Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).*

Delibera 29 agosto 2008, n. 2204, *Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 da ultimo modificata con Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, concernente "Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".*

L. P. 13 marzo 1978, n. 4

Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 marzo 1978, n. 13

L. P. 12 marzo 2002, n. 4

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 marzo 2002, n. 12

Delibera G. P. 1 agosto 2003, n. 1891

Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 agosto 2003, n. 33.

Delibera G. P. 16 aprile 2004, n. 839

Istituzione dell'albo provinciale dei soggetti gestori di servizi socio-educativi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e approvazione modalità di tenuta dello stesso

Delibera G.P. 5 maggio 2006, n. 874

Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'art. 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e sm. Aggiornamento del piano degli interventi inerenti il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, delle opere igienico-sanitarie, dei cimiteri, dell'edilizia scolastica

Delibera 28 luglio 2006, n. 1550

L.P. 12 marzo 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 2086 di data 30 settembre 2005, concernente l'«Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 agosto 2006, n. 34

L. P. 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 agosto 2006, n. 33, s. o. n. 2

Delibera G.P. 14 marzo 2007, n. 518

Approvazione del Piano degli interventi in materia di politiche familiari - biennio 2007/2008.

D.G.P. 13 aprile 2007, n. 757

Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.

Delibera 1 agosto 2007, n. 1684

Procedure e criteri di riconoscimento, concessione di contributo e gestione delle attività formative ai sensi dell'art. 12 della L.P. n. 21/87 e s.m.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 14 agosto 2007, n. 33, supplemento n. 2

Delibera G.P. 5 ottobre 2007, n. 2182

*Approvazione del Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013 riferibile all'obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - della politica di coesione comunitaria. (Vedi **Decisione della Commissione Europea 7 settembre 2007, n. C (2007) 4248**, Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Provincia Autonoma di Trento in Italia)*

L.P. 19 ottobre 2007, n. 17

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 30 ottobre 2007, n. 44

D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 dicembre 2007, n. 49

L.P. 21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2007, n. 52, supplemento n. 4

D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e

tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11

D.G.P. 7 marzo 2008, n. 550

Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'art. 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e sm – Secondo aggiornamento del piano delle opere relative all'edilizia scolastica

D.G.P. 18 aprile 2008, n. 1022

Attuazione del punto A.5) del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008 per la riduzione delle tariffe del servizio pubblico di asilo nido – acconto assegnazione fondo per la famiglia Euro 1.764.612,17

D.G.P. 1 agosto 2008, n. 1948

Attuazione del punto A.5) del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008 – servizio tagesmutter – riconoscimento di un sostegno finanziario aggiuntivo in favore delle famiglie

Delibera 29 agosto 2008, n. 2204

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della Delib.G.P. 1° agosto 2003, n. 1891 da ultimo modificata con Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550, concernente "Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 16 settembre 2008, n. 38, supplemento n. 1

D.G.P. 24 ottobre 2008, n. 2748

Quantificazione del sostegno finanziario aggiuntivo in favore delle famiglie relativo al servizio di Tagesmutter -€ 263.854,59

D.G.P. 24 ottobre 2008, n. 2750

Fondo perequativo di cui all'art. 6 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.: assegnazioni definitive per l'esercizio 2008

D.G.P. 6 febbraio 2009, n. 212

Riduzione del 30 per cento delle tariffe relative al servizio pubblico di asilo nido e sussidio aggiuntivo orario pari ad euro 1,20 per il servizio pubblico di tagesmutter - fondo per la famiglia interventi a valere sul 2009

D.G.P. 30 aprile 2009, n. 1013

Fondo per la famiglia - riduzione delle tariffe asilo nido a valere sul 2009 - individuazione delle assegnazioni in favore dei comuni euro 2.354.094,97

D.G.P. 30 aprile 2009, n. 1014

Fondo per la famiglia - sussidio aggiuntivo tagesmutter a valere sul 2009 - individuazione delle assegnazioni in favore dei comuni euro 346.841,60

D.G.P. 8 maggio 2009, n. 1070

Fondo per la famiglia - servizio di tagesmutter sussidio aggiuntivo alle famiglie a valere sul 2008 - individuazione delle assegnazioni definitive a titolo di conguaglio in favore dei comuni

D.G.P. 8 maggio 2009, n. 1071

Fondo per la famiglia - riduzione delle tariffe asilo nido a valere sul 2008 - individuazione delle assegnazioni definitive a titolo di conguaglio in favore dei comuni

D.G.P. 17 luglio 2009, n. 1760

Individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dei trasferimenti relativi ai servizi socio-educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1999, n. 36 "Norme in materia di finanza locale"

D.G.P. 13 novembre 2009, n. 2721

Fondo perequativo di cui all'art. 6 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n° 36 e s.m.: assegnazioni definitive per l'esercizio 2009 (Euro 221.645.048,42)

D.G.P. 20 novembre 2009, n. 2784

Definizione dei criteri di ammissione al Fondo di Riserva 2009 del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93 e s.m. relativo al periodo 2006-2010 e relativa approvazione dell'elenco degli investimenti ammessi a finanziamento

REGIONE PUGLIA

L.R. 10 luglio 2006, n. 19, *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.*

Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, *Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".*

Regolamento reg. 7 agosto 2008, n. 19, *Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4.*

L.R. 4 settembre 1979, n. 62

*Norme attuative della legge 29- 11- 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido
Pubblicata nel B.U. Puglia 11 settembre 1979, n. 69*

L.R. 30 aprile 1980, n. 37

*Modifiche ed integrazioni agli artt. 19 e 20 della LR 3-3-73 n. 6. Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili - nido ed all'art. 10 della LR 4-9-1979, n. 62.
Norme attuative della legge 29-11-1977 n. 891 - Interventi per gli asili-nido
Pubblicata nel B.U. Puglia 03 maggio 1980, n. 32*

L.R. 25 agosto 2003, n. 17

*Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia
Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99*

L.R. 10 luglio 2006, n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87

Delibera G.R. 12 luglio 2006, n. 1007

*Piano Regionale per il Diritto allo Studio per l'anno 2006
Pubblicata nel B.U. Puglia 18 luglio 2006, n. 90*

Delibera G.R. n. 28 novembre 2006, n. 1801

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 25 comma 2 – Istituzione della Prima dote per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi. Approvazione

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 dicembre 2006 n. 163

Reg. 18 gennaio 2007, n. 4

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

Pubblicato nel B.U. Puglia 22 gennaio 2007, n. 12

L.R. 21 marzo 2007, n. 7

"Norme per le Pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in Puglia", che concorre a sostenere gli investimenti dei Comuni e degli altri soggetti pubblici per realizzare azioni positive per le pari opportunità e per potenziare l'offerta di servizi volti alla conciliazione vita-lavoro

Pubblicata nel B.U. Puglia 26 marzo 2007, n. 43

Delibera G.R. 3 agosto 2007, n. 1342

Delib.G.R. 4 agosto 2004, n. 1104 - Piano Regionale delle Politiche Sociali - Approvazione criteri, graduatoria e primo piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, a titolo di contributo per la costruzione di asili nido

Pubblicata nel B.U. Puglia 16 agosto 2007, n. 115

Delibera G.R. 3 agosto 2007, n. 1410

Ratifica Protocollo di Intesa per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera"

Pubblicata nel B. U. Puglia del 12 settembre 2007, n. 128

Delibera G.R. 31 ottobre 2007, n. 1818

Artt. 22 e 23 della Legge regionale n. 19/2006 – Approvazione Piano di Azione per le famiglie "Famiglie al Futuro" – Atto di indirizzo per l'assegnazione delle risorse di cui alle Linee di intervento A), B), C) e D) del medesimo Piano – Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di Azioni di Sistema per l'associazionismo familiare correlato alla predetta Linea C) – Approvazione del "Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali" correlato alla predetta linea D).

Pubblicata nel B.U. Puglia del 28 novembre 2007, n. 169

Delibera G. R. 27 novembre 2007, n. 2036

"Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all'Art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, del 26 settembre 2007".

Approvazione Schema di Accordo Quadro e Schede di Progetto

Pubblicata nel B.U. Puglia del 22 gennaio 2008, n. 12

Delibera G. R. 18 febbraio 2008, n. 146

Pogramma Operativo FESR 2007-2013. Approvazione a seguito della Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007

Pubblicata nel B.U. Puglia 26 febbraio 2008, n. 31.

(Vedi Decisione della Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C (2007) 5726 Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Puglia in Italia.)

Delibera G. R. 25 marzo 2008, n. 463

Piano Straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia (D.G.R. n.1818 del 31.10.2007 e D.G.R. n. 2036 del 27.11.2007) e P.O. FERS 2007- 2013 (D.G.R. n. 146 del 12.02.2008). "Approvazione

schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici"

Publicata nel B. U. Puglia del 23 aprile 2008, n. 65

Det. Dirig. 24 aprile 2008, n. 247

Deliberazione di Giunta regionale 25/03/08, n. 463 – Piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia – Pubblicazione Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici. Impegno di spesa

Delibera G. R. 13 giugno 2008, n. 1006

Approvazione protocollo d'Intesa per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera"

Publicata nel B.U. Puglia 24 novembre 2008, n. 181

Reg. reg. 26 giugno 2008, n. 10

Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali

Publicato nel B.U. Puglia 30 giugno 2008, n. 103

Reg.reg. 7 agosto 2008, n. 19

Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4.

Det. Dirig. 11 agosto 2008, n. 470

Deliberazione di Giunta regionale 27/05/08, n. 870 – Parziale modifica art. 3 dell'allegato A "Schema di Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici". Atto dirigenziale n. 247 del 24/04/2008.

Pubblicazione modifica

Publicata nel B. U. Puglia del 5 giugno 2008, n. 5

Delibera G. R. 30 settembre 2008, n. 1835

Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all'art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 14 febbraio 2008. Adeguamento della programmazione regionale del finanziamento del Piano Straordinario per gli Asili Nido e Servizi per la Prima Infanzia.

Publicata nel B. U. Puglia del 22 ottobre 2008, n. 165

Delibera G.R. 21 ottobre 2008, n. 1962

Delibera Giunta Regionale n. 1006 del 13/09/2008GR - Approvazione Protocollo di Intesa per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezione primavera" - Incremento cofinanziamento regionale

Publicata nel B. U. Puglia del 24 novembre 2008, n. 181

Reg. reg. 1 dicembre 2008, n. 27

Modifiche al Regolamento Regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali n. 10 del 26 giugno 2008

Publicato nel B.U. Puglia 5 dicembre 2008, n. 189

Delibera G.R. 31 marzo 2009, n. 475

D.G.R. n. 1818 del 31 ottobre 2007 e D.G.R. n. 1835 del 30 settembre 2008. Piano straordinario asili nido e servizi per la prima infanzia. Approvazione schema di avviso pubblico per il sostegno ai servizi per la prima infanzia

Publicata nel B.U. Puglia del 21 aprile 2009, n. 60

Det. Dirig. 14 aprile 2009, n. 211

D.G.R. n. 463/2008 - D.G.R. n. 478 del 31/03/09 - Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici. Approvazione

delle graduatorie, elenco progetti non ammissibili e impegno di spesa
Pubblicata nel B.U. Puglia del 7 maggio 2009, n. 68

Det. Dirig. 30 aprile 2009, n. 288

Deliberazione di Giunta regionale 31 marzo 2009 n. 475 - Piano Straordinario Asili Nido e Servizi per la Prima Infanzia. Pubblicazione Avviso Pubblico per il sostegno ai servizi per la prima infanzia. Impegno di spesa

Pubblicata nel B.U. Puglia del 11 giugno 2009, n. 84

Det. Dirig. 30 aprile 2009, n. 288

D.G.R. n. 463/2208 - D.G.R. n. 478 del 31/03/09 - Atto dirigenziale n. 211 del 14/04/2009 avente per oggetto: "Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici. Approvazione delle graduatorie, elenco progetti non ammissibili e impegno di spesa." - Rettifica

Pubblicata nel B.U. Puglia del 7 maggio 2009, n. 68

Delib.G.R. 13 ottobre 2009, n. 1875

L.R. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 - Piano regionale delle Politiche Sociali Il triennio (2009-2011) - Approvazione del Piano e riparto delle risorse FNPS 2008-2009 Cap. 784025 del FGSA 2009 - Cap. 784010.

Pubblicata nel B.U. Puglia 26 ottobre 2009, n. 167.

Delibera G.R. 27 ottobre 2009, n. 1976

Approvazione Protocollo di Intesa per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera" per l'anno scolastico 2009-2010

Pubblicata nel B.U. Puglia del 11 novembre 2009, n. 179

Det. Dir. 29 ottobre 2009, n. 681

Deliberazioni di Giunta regionale n. 1835/2008 - n. 2238/2008 - n. 1401 del 4 agosto 2009. Piano Pluriennale di attuazione 2007/2013 - PO FESR Asse III. Pubblicazione Avviso Pubblico per la concessione di aiuti per la realizzazione e l'adeguamento di asili nido e strutture per la prima infanzia. Impegno di spesa

Pubblicata nel B.U. Puglia del 19 novembre 2009, n.185

Det. Dir. 26 novembre 2009, n. 723

DGR n. 475/2009 - A. d. n. 288/2009 Avviso pubblico per il sostegno ai servizi per la prima infanzia. Assegnazione ed erogazione contributi. Esercizio finanziario 2009 Cap. 781065 res. passivi e Cap. 781055

Delibera G.R. 15 dicembre 2009, n. 2497

Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi - Approvazione delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo d'intesa.

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 gennaio 2010, n. 11.

Delibera G.R. 18 dicembre 2009, n. 2526

Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 82 "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013". Presa d'atto del "Rapporto 2009 di esecuzione degli obiettivi di servizio della Regione Puglia".

Pubblicata nel B.U. Puglia 15 gennaio 2010, n. 9.

REGIONE SARDEGNA

L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, *Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).*

D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, *Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.*

Delibera G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24, *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva.*

L.R. 1 agosto 1973, n. 17

Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili - nido nella Regione Sarda

Publicata nel B.U. Sardegna 10 agosto 1973, n. 27

Piano socio-assistenziale per il triennio 1998-2000

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta pomeridiana del 29 luglio 1998

Publicato nel B. U. del 10 settembre 1998 n. 27, supplemento straordinario n. 1
(Punto 7.4 - Gli asili nido)

L.R. 23 dicembre 2005, n. 23

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)

Publicata nel B.U. Sardegna 29 dicembre 2005, n. 39

L.R. 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

Publicata nel B.U. Sardegna 20 giugno 2006, n. 20

Delibera G.R. 7 novembre 2006, n. 45/22

Realizzazione di nidi e micro-nidi nella pubblica amministrazione. Euro 8.757.308,98.

Delibera G.R. 7 novembre 2007, n. 45/26

Presa d'atto del Programma Operativo Regionale Sardegna "Competitività Regionale e Occupazione" FESR2007-2013.

Publicata nel B. U. Sardegna del 19 febbraio 2009, n. 6

(Vedi **Decisione della Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C (2007) 5728** *Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Sardegna in Italia*)

Delibera G.R. 8 aprile 2008, n. 21/43

"Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259). Euro 15.060.444."

D. P.Reg. 22 luglio 2008, n. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Publicato nel B.U. Sardegna 28 luglio 2008, n. 24

D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e

concertazione.

Publicato nel B.U. Sardegna 28 luglio 2008, n. 24.

Delibera G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva

Delibera G.R. 19 dicembre 2008, n. 72/22

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259. Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia. Euro 9.227.942 – UPB S05.03.006 – S05.03.007

Det. Dirig. Servizio 21 gennaio 2009, n. 5

Contributi in conto corrente – approvazione elenco comuni beneficiari

Prot. 1801 - Det. del D. 26 febbraio 2009, n. 34

PO FSE 2007/2013 REGIONE SARDEGNA - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - ASSE I - Obiettivo operativo b.1 - Linea di attività 3 - "Ore preziose". Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi per l'acquisto di servizi alla prima infanzia

REGIONE SICILIA

L.R. 14 settembre 1979, n. 214, Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.

L.R. 9 maggio 1986, n. 22, Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

Decr. P. Reg. 29 giugno 1988, Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio n. 22.

Decreto Assessoriale 17 febbraio 2005, n. 400, Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001.

L.R. 14 settembre 1979, n. 214

Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana

Publicata sulla G. U. Regione Sicilia 15 settembre 1979, n. 41

L.R. 9 maggio 1986, n. 22

Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

Publicata sulla G. U. Regione Sicilia 10 maggio 1986, n. 23

Decr. P. Reg. 29 giugno 1988

Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 Maggio n. 22

Publicato nella G.U. Regione Sicilia del 6 agosto 1988, n. 34, s. o. n. 1

Decreto Assessoriale 17 febbraio 2005, n. 400, Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001.

D. A. 19 aprile 2006, n. 1357/S6

Approvazione piani di intervento per la realizzazione di asili nido nei luoghi di lavoro e potenziamento di quelli comunali

Circ. 14 marzo 2007, n. 7

Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole dell'infanzia non statali - art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 - anno scolastico 2006/2007 - Esercizio finanziario 2007
Pubblicata sulla G. U. Regione Sicilia 23 marzo 2007, n. 13

Decisione della Commissione Europea 7 settembre 2007, n. C (2007) 4249

Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Sicilia in Italia

D. A. 5 ottobre 2007, n. 2858

Scorrimento graduatoria realizzazione asili e micro asili aziendali

D. A. 16 novembre 2007, n. 3522

Approvazione della scheda riportante gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia relativamente alle attività di sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi

Decreto 26 settembre 2008

Decadenza di alcuni enti dal beneficio concesso per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione di asili nido o micro nido comunali e conseguente scorrimento della relativa graduatoria

Pubblicato nella G. U. Regione Sicilia del 24 ottobre 2008, n. 49 Parte I

D. A. 16 ottobre 2008, n. 3452

Integrazione e approvazione della nuova scheda riportante gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia relativamente alle attività di sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi

Decreto 12 novembre 2008

Approvazione degli avvisi pubblici per la selezione di progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micro-nido aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007/2013 per la Sicilia

Pubblicato nella G. U. Regione Sicilia del 5 dicembre 2008, n. 56

Det. Dirig. 14 novembre 2008, n. 4025

Decreto di approvazione degli avvisi pubblici relativi alla realizzazione e potenziamento degli asili nidi comunali e micronidi aziendali

Decreto 29 settembre 2009

Decadenza di alcuni enti dal beneficio concesso per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione di asili nido e/o micro-nido aziendali e scorrimento della graduatoria dei finanziamenti per la realizzazione di asili nido o micro-nido comunali

Pubblicato nella G. U. Regione Sicilia del 6 novembre 2009, n. 51- Parte I

Decreto 6 ottobre 2009, n. 2034

Approvazione delle graduatorie dei progetti per la realizzazione o implementazione di asili nido e/o micro-nido comunali e aziendali - Q.S.N. 2007/2013. Servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicato nella G. U. Regione Sicilia del 6 novembre 2009, n. 51- Parte I

REGIONE TOSCANA

L.R. 26 luglio 2002, n. 32, *Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*.

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, *Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)*.

D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, *Modifiche al Regolamento 47/R 2003, titolo III*.

L.R. 14 aprile 1999, n. 22

Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti

Pubblicata nel B.U. Toscana 23 aprile 1999, n. 12

L.R. 26 luglio 2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro

Pubblicata nel B.U. Toscana 05 agosto 2002, n. 23

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)

Pubblicata nel B.U. Toscana 18 agosto 2003, n. 37, parte prima

Delibera G.R. 4 settembre 2006, n. 618

Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie straordinarie ai Comuni, Comuni associati toscani e Comunità montane per investimenti nel settore dei servizi per infanzia, adolescenza e giovani

Pubblicata nel B.U. Toscana 20 settembre 2006, n. 38, parte seconda

Delibera C.R. 20 settembre 2006, n. 93

Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Pubblicata nel B.U. Toscana 18 ottobre 2006, n. 42, parte seconda, supplemento n. 134

Delibera G.R. 8 ottobre 2007, n. 707

Del.CIPE n. 3/2006. Accordo di programma-quadro "Infrastrutture socio-educative per lo sviluppo locale". Approvazione testo terzo accordo integrativo

Pubblicata nel B.U. Toscana 24 ottobre 2007, n. 43, parte seconda

Delibera C.R. 8 ottobre 2007, n. 698

Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 datata 01.08.2007 che approva il Programma Operativo per l'Intervento Comunitario del FESR Obiettivo 2 "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013.

(Vedi Decisione della Commissione Europea 1 agosto 2007, n. C (2007) 3785 Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Toscana in Italia)

Delibera C.R. 31 ottobre 2007, n. 113

Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010

Pubblicata nel B.U. Toscana 28 novembre 2007, n. 48, parte seconda, supplemento n. 131

D.D. 16 novembre 2007, n. 2981

Legge Regionale 32/2002 Bando per la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia- approvazione graduatoria – impegno di spesa

Publicato nel B. U. Toscana del 16 luglio 2008, n. 29

Decreto 17 gennaio 2008, n. 362

Legge Regionale 32/2002. "Bando per la realizzazione di servizi per l'infanzia". Scorrimento graduatoria approvata con D.D. n. 6004 del 19/11/2007. Approvazione e impegno di spesa

Delibera G. R. 4 febbraio 2008, n. 72

Intesa del 26/09/2007 tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia. Cofinanziamento regionale

Delibera G.R. 31 marzo 2008, n. 255

Determinazione della quota annuale da destinare a progetti presentati dalle associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale

Publicata nel B.U. Toscana 9 aprile 2008, n. 15, parte seconda.

Decreto 22 aprile 2008, n.1824

Bando per l'erogazione di voucher per servizi di cura all'infanzia destinati alle famiglie residenti nei comuni toscani dove è presente lista di attesa. Approvazione graduatoria, ammessi e non ammessi. Impegno e assegnazione contributi

Decreto 19 maggio 2008, n. 2296

Bando per erogazione "voucher" per servizi di cura all'infanzia. Modifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n. 1824 del 22/4/2008

D. D. 27 giugno 2008, n. 2981

Bando per l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia: contributi per spese di gestione - anno educativo 2008/2009

Decreto 30 giugno 2008, n.3014

Servizi all'infanzia ex art. 70 Legge 448/2001 - Bando per realizzazione Nidi Aziendali - Approvazione graduatoria progetti

Delibera G.R. 27 ottobre 2008, n. 848

Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 2007-2013. Versione 5

Publicata nel B.U. Toscana 5 novembre 2008, n. 45, parte seconda, supplemento n. 93

Decreto 30 ottobre 2008, n. 5196

Decreto dirigenziale 27 giugno 2008, n° 2981 "Bando per l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia: contributi per spese di gestione - Anno educativo 2008/2009". Approvazione graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi e relativo impegno di spesa

Decreto 3 novembre 2008, n. 5260

Decreto Dirigenziale 27 giugno 2008,2982 "Reg. CE 1081/2006 P.O.R. Toscana Ob. 2 F.S.E. 2007-2013. Bando per la realizzazione dei nidi domiciliari:contributi per spese di gestione - Anno educativo 2008/2009 ":approvazione progetti ammessi e non ammessi e relativo schema di convenzione

Decreto 18 novembre 2008, n. 5547

Prosecuzione della sperimentazione delle "Sezioni Primavera" per l'anno scolastico 2008-2009: progetti ammessi a contributo e impegno di spesa

Decreto 24 dicembre 2008, n. 6829

POR Ob.3 FSE 2000-2006 Mis. E1 D.D. 2983/2008. Bando per l'erogazione di voucher per servizi all'infanzia accreditati (fascia di età 3-36 mesi) destinati alle famiglie residenti nei comuni toscani dove è presente la lista di attesa per l'a.e. 2008/2009. Scorrimento graduatoria e impegno di spesa.

Decreto 29 dicembre 2008, n. 6788

Decreto Dirigenziale 27 giugno 2008, n. 2984 "Bando per la realizzazione di strutture destinate alla prima infanzia (nidi e servizi integrativi) rivolto ai piccoli comuni: contributi per spese di investimento". Approvazione dei progetti ammessi e non ammessi. Impegno di spesa

Decreto 29 dicembre 2008, n. 6773

POR Ob.2 FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità. D.D. 2983/2008. Bando per l'erogazione di Voucher per servizi all'infanzia e accreditati (fascia di età 3-36 mesi) destinati alle famiglie residenti nei COMUNI TOSCANI dove è presente la lista di attesa per l'a.e. 2008/2009. Elenco soggetti ammessi, non ammessi e beneficiari dei voucher. Impegno di spesa

Decreto 29 dicembre 2008, n. 6756

POR Ob.2 FSE 2007-2013 ASSE II Occupabilità. D.D. 4973/2008. Bando regionale per la realizzazione di nuovi nidi aziendali. Approvazione graduatoria ed elenco progetti ammessi a contributo. Impegno di spesa

Decreto 29 dicembre 2008, n. 6659

Bando per l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di cui al decreto dirigenziale 2981/2008: approvazione ulteriori progetti ammessi a contributo e relativo impegno di spesa

Delib.G.R. 26 gennaio 2009, n. 47

Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 - Determinazione criteri per assegnazione contributi per proposte progettuali in materia di servizi all'Infanzia e Diritto agli Studi. Pubblicata nel B.U. Toscana 4 febbraio 2009, n. 5, parte seconda.

Delibera G.R. 2 febbraio 2009, n. 59

*Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del POR "Competitività e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione 7
Pubblicata nel B.U. Toscana 11 febbraio 2009, n. 6, parte seconda, supplemento n. 9*

Delibera G.R. 23 marzo 2009, n. 211

*Servizi educativi alla prima infanzia - Intesa Conferenza Unificata Stato - Regioni del 14/02/2008 - Cofinanziamento regionale
Pubblicato nel B. U. Toscana del 1 aprile 2009, n. 13 -Parte II*

Decreto 25 marzo 2009, n. 1410

*POR Ob.2 FSE 2007-2013. Asse II Occupabilità D.D. 6773/2008 Rettifica errori materiali
Pubblicato nel B. U. Toscana del 15 aprile 2009, n. 15*

Decreto 25 marzo 2009, n. 1435

*Bando per l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, di cui al D.D. 2981/2008: approvazione progetti ammessi e non ammessi a contributo. Impegno di spesa
Pubblicato nel B. U. Toscana del 15 aprile 2009, n. 15*

Delibera G.R. 4 maggio 2009, n. 356

L.R. 32/2002 - Individuazione interventi per la prima infanzia da finanziare con risorse aggiuntive, di cui all'intesa in Conferenza Unificata del 14.2.2008 e Fondo Nazionale Politiche Sociali

Pubblicato nel B. U. Toscana del 13 maggio 2009, n. 19

L.R. 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia.

Pubblicata nel B.U. Toscana 11 novembre 2009, n. 45, parte prima.

D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al Regolamento 47/R 2003, titolo III

Pubblicata nel B.U. Toscana 4 gennaio 2010, n. 1, parte prima

REGIONE UMBRIA

L.R. 22 dicembre 2005, n. 30, Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Reg. 20 dicembre 2006, n. 13, Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L.R. 2 giugno 1987, n. 30

Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili - nido

Pubblicata nel B.U. Umbria 05 giugno 1987, n. 41

L.R. 22 dicembre 2005, n. 30

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicata nel B.U. Umbria 04 gennaio 2006, n. 1, s. s. n. 1

Delibera G.R. 12 luglio 2006, n. 1247

Programma annuale per il diritto allo studio anno 2006

Pubblicata nel B.U. Umbria 26 luglio 2006, n. 36

Reg. 20 dicembre 2006, n. 13

Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicato nel B.U. Umbria 27 dicembre 2006, n. 59, s. o. n. 1

Delibera G.R. 18 giugno 2007, n. 1008

L.R. n. 11/2004 (articoli 2 e 3). Settori prioritari di intervento e criteri predisposizione piano regionale di riparto anno 2005. Adozione

Pubblicata nel B.U. Umbria 11 luglio 2007, n. 31

Delibera 25 giugno 2007, n. 1066

Registro regionale dei soggetti e servizi socio educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento (art. 12, comma 5, L. R 30/2005). Istituzione e modalità.

Pubblicata nel B.U. Umbria 8 agosto 2007, n. 35

Delibera G.R. 25 giugno 2007, n. 1067

Programma annuale per il diritto allo studio anno 2007

Pubblicata nel B.U. Umbria 18 luglio 2007, n. 32

Det. 31 ottobre 2007, n. 9890

POR Obiettivo 3 2000-2006 - Misura E1. "Interventi di formazione del personale dei servizi

socio-educativi per la prima infanzia " - Approvazione bando e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 2007, n. 49, s. o.

Delibera G.R. 12 novembre 2007, n. 1802

Approvazione linee programmatiche per sperimentazione interventi iniziative e azioni per famiglie ai sensi intese sede conferenza unificata utilizzo fondo politiche famiglia e intesa materia dei servizi socio-educativi per prima infanzia art.1, c. 1259 legge 296/2006

Delibera G.R. 11 dicembre 2007, n. 2010

POR-FER 2007/2013. Presa d'atto della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea C(2007)4621 del 4 ottobre 2007.

*(Vedi **Decisione della Commissione Europea 4 ottobre 2007, n. C (2007) 4621** Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Umbria in Italia)*

Delibera 1 gennaio 2008, n. 1670

L.R. 30/2005. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Piano straordinario per l'ampliamento degli asili nidi e dei servizi socio educativi per la prima infanzia afferenti al comparto istruzione 2008-2009. Approvazione graduatorie regionali

Delibera G.R. 5 maggio 2008, n. 476

Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Riparto risorse Fondo nazionale per le politiche della famiglia (L: 296/2006 articolo 1, commi 1259 e 1260)

Delibera 3 giugno 2008, n. 247

Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicato nel B.U. Umbria 25 giugno 2008, n. 30, s. s.

Delibera G.R. 18 giugno 2008, n. 713

L.R. 30/2005. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Piano straordinario per l'ampliamento degli asili nidi e dei servizi socio educati per la prima infanzia aderenti al comparto istruzione 2007-2009. Criteri per l'accesso e la concessione dei contributi. Avviso pubblico

Pubblicata nel B.U. Umbria del 25 giugno 2008, n. 30

Delibera G.R. 30 giugno 2008, n. 810

L.R. 30/2005. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Piano straordinario per l'ampliamento degli asili nidi e dei servizi socio educati per la prima infanzia aderenti al comparto istruzione 2007-2009. Criteri per l'accesso e la concessione dei contributi. Proroga

Pubblicata nel B.U. Umbria del 23 luglio 2008, n. 34

Det. D. 29 luglio 2008, n. 6726

Piano straordinario per l'ampliamento dei servizi. Riparto tra i Comuni dell'Umbria dei fondi anno 2007. Impegno di spesa € 1.128.180,71 (cap 951) e liquidazione € 1.297.407,69 (capp. 954 e 947)

Det. D. 1 settembre 2008, n. 7527

DGR 476 del 05/05/2008 Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Risorse Fondo nazionale per le politiche della famiglia (L: 296/2006, articolo 1, commi 2059 e 1260). Riparto 25% del Fondo per lo sviluppo dei servizi integrativi al nido (anno 2007).

Det. 2 settembre 2008, n. 7570

POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione" Asse I "Adattabilità" Asse II "Occupabilità" Asse IV "Capitale Umano" percorso di formazione integrata e di specializzazione previsto dall'art. 23, comma 4, della legge regionale n. 30/2005 per lo svolgimento delle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Approvazione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande per la realizzazione del percorso di formazione.

Publicata nel B.U. Umbria 10 settembre 2008, n. 41, suppl. ord.

Det. D. 22 ottobre 2008, n. 9416

DGR 476 del 05/05/2008. Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Fondo per lo sviluppo dei servizi integrativi al nido. Determinazioni.22/10/2008

L.R. 13 novembre 2008, n. 16

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reinscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità

Publicata nel B.U. Umbria 14 novembre 2008, n. 52, s. s.

Delibera 24 novembre 2008, n. 1627

Articolo 5 legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e s.i.m. Contributi alle famiglie per l'accesso e la frequenza delle bambine e dei bambini presso gli asili nido e contributi per la gestione e qualificazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. A.S. 2008-2009. Disciplinare per l'accesso ai contributi regionali

Publicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 2008, n. 61, s. o. n. 1

Delibera 31 gennaio 2009, n. 283

Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) 2009/2011 - Approvazione

Publicata nel B.U. Umbria 18 febbraio 2009, n. 7, s. s.

Delibera G.R. 2 febbraio 2009, n. 101

Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Riparto risorse Fondo nazionale per le politiche della famiglia (L. 296/2006 articolo 1, commi 1259 e 1260)

Det. D. 26 giugno 2009, n. 6180

DGR n. 101 del 02/02/2009 Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Riparto risorse Fondo nazionale per le politiche della famiglia (L. 296/2006 articolo 1, commi 1259 e 1260). Fondo per lo sviluppo dei servizi integrativi al nido. Risorse 2008. Determinazioni

L.R. 28 dicembre 2009, n. 26

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

Publicata nel B.U. Umbria del 30 dicembre 2009, n. 58, s. o. n.1

Det. Dirig. 25 maggio 2010, n. 4636

DGR n. 101 del 02/02/2009 Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia. Riparto risorse Fondo nazionale per le politiche della famiglia (L. 296/2006 articolo 1, commi 1259 e 1260). Fondo per lo sviluppo dei servizi integrativi al nido. Risorse 2008. Determinazioni

Publicata nel B. U. Umbria del 26 giugno 2010, n. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

L.R. 19 maggio 2006, n. 11, *Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77, e della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4.*

Delibera G.R. 7 novembre 2007, n. 3086, *Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13.*

Delibera G.R. 3 ottobre 2008, n. 2883, *Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comm. 2, lettera b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4" e revoca della DGR n. 1573/2007.*

Delibera G.R. 7 agosto 2009, n. 2191, *(Nuove disposizioni - in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio educative, ai sensi delle l.r. 5/2000 e 13/2006 e successive modificazioni-contenute nell'allegato alla presente deliberazione).*

L.R. 15 dicembre 1994, n. 77

Norme in materia di asili - nido

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 dicembre 1994, n. 55

L.R. 27 maggio 1998, n. 44

Iniziative a favore della famiglia

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 09 giugno 1998, n. 25

L.R. 27 gennaio 1999, n. 4

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 02 febbraio 2009, n. 6

L.R. 19 maggio 2006, n. 11

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77, e della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 6 giugno 2006, n. 23

L.R. 20 giugno 2006, n. 13

Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 4 luglio 2006, n. 27, s. o. n. 1

Delibera G. R. 8 giugno 2007, n. 1573

"Applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) della l.r. 19 maggio 2006 n. 11: "disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4"

Delibera G. R. 8 giugno 2007, n. 1543

"Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia"

L.R. 13 giugno 2007, n. 15

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a

disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007
Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 26 giugno 2007, n. 26

Delibera G.R. 7 novembre 2007, n. 3086

Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13
Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 dicembre 2007, n. 51

Decisione della Commissione Europea 7 agosto 2007, n. C (2007) 3867

Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Valle d'Aosta in Italia

L.R. 18 aprile 2008, n. 14

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità
Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 maggio 2008, n. 22

Delibera G. R. 9 maggio 2008, n. 1312

Attuazione dell'intesa sancita in data 26 settembre 2007 tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Delibera G.R. 3 ottobre 2008, n. 2882

Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera A) della L.R. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per l'anno 2008 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Impegno e finanziamento di spesa

Delibera G.R. 3 ottobre 2008, n. 2883

Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comm. 2, lettera b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4" e revoca della DGR n. 1573/2007

Delibera G.R. 6 marzo 2009, n. 564

Approvazione di un progetto di sperimentazione bilingue presso l'asilo nido di Verres in collaborazione, per le azioni di continuità educativa, con l'istituzione scolastica "Comunità montana Evacon 2" e della predisposizione di un sistema di valutazione e monitoraggio. Finanziamento di spesa

Delibera G.R. 17 luglio 2009, n. 2019

Approvazione, ai sensi dell'art. 2, comm. 2 lettera A), della L.R. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per l'anno 2009 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Impegno e finanziamento di spesa

Delibera G.R. 25 settembre 2009, n. 2630

Approvazione di modificazioni alla DGR 2883/2008 recante approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere B), C), D), E), F), G), H), I) della L.R. 19 maggio 2006, n. 11. "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4". E revoca della DGR 1573/2007

REGIONE VENETO

L.R. 23 aprile 1990 n. 32, *Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.*

L.R. 16 agosto 2002, n. 22, *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.*

L.R. 18 novembre 2005, n. 14, *Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".*

Delibera G.R. 16 giugno 2007, n. 84, *L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.*

Delibera G.R. 3 luglio 2007, n. 2067, *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (lr n. 22/2002)".*

Delibera G.R. 17 marzo 2009, n. 674, *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico consultiva – ambito socio sanitario e sociale: modifiche ed integrazioni alla dgr n. 84 del 16.01.2007 – settore servizi alla prima infanzia. L.R. N. 22/02.*

L.R. 23 aprile 1990, n. 32, *Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.*

Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 1990, n. 32.

L.R. 16 agosto 2002, n. 22

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali

Pubblicata nel B.U. Veneto 20 agosto 2002, n. 82

L.R. 18 novembre 2005, n. 14

Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, N. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

Pubblicata nel B.U. Veneto 22 novembre 2005, n. 109

Delibera G.R. 31 gennaio 2006, n. 163

Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro

Pubblicata nel B.U. Veneto 17 febbraio 2006, n. 17

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006

Pubblicata nel B.U. Veneto 7 febbraio 2006, n. 14

Delibera G.R. 6 febbraio 2007, n. 273

Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro. Anno 2007

Pubblicata nel B.U. Veneto 23 febbraio 2007, n. 19

Delibera G.R. 27 febbraio 2007, n. 425

Regolamento (CE) 1083/2006. Programmazione Fondi strutturali 2007-2013. Approvazione della proposta di Programma Operativo Regionale, Obiettivo competitività regionale e occupazione. Pubblicata nel B.U. Veneto del 27 marzo 2007, n. 30.

*(Vedi **Decisione della Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C (2007) 4247** Adozione del programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Veneto in Italia)*

Delibera G.R. 16 giugno 2007, n. 84

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali

Pubblicata nel B. U. Veneto del 6 marzo 2007, n. 23

Delibera G.R. 3 luglio 2007, n. 2067, Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (lr n. 22/2002)".

Delib. G.R. 2 ottobre 2007, n. 3081

Assegnazione contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia, approvati dalla Regione del Veneto, anno 2007. L.R. n. 32/90

Pubblicata nel B.U. Veneto del 30 ottobre 2007, n.94

Delibera G.R. 27 novembre 2007, n. 3826

Approvazione piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, comma 1259

Pubblicata nel B.U. Veneto 25 dicembre 2007, n. 110

Delibera G.R. 26 febbraio 2008, n. 423

Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro. Anno 2008

Pubblicata nel B.U. Veneto 7 marzo 2008, n. 21

L.R. 27 febbraio 2008, n. 1

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008

Pubblicata nel B.U. Veneto 29 febbraio 2008, n. 19

Delibera G.R. 18 marzo 2008, n. 673

Assegnazione contributi per la gestione servizi prima infanzia, approvati dalla Regione del Veneto. L.R. n. 32/90, L.R. n. 2/06. Anno 2008

Pubblicata nel B.U. Veneto del 8 aprile 2008, n. 30

Delibera 18 marzo 2008, n. 674

Marchio Famiglia: progetto sperimentale nido in famiglia

Pubblicato nel B. U. Veneto 4 aprile 2008, n. 29

Delibera G.R. 8 luglio 2008, n. 1917

Assegnazione contributi in conto capitale a favore dei servizi alla prima infanzia, domande anno 2007, in attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 1259. L.R. n. 32/90

Pubblicata nel B.U. Veneto del 19 agosto 2008, n. 69

Delibera G.R. 8 luglio 2008, n. 1918

Assegnazione contributi in conto gestione a favore dei servizi alla prima infanzia, in attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 1259. L.R. n. 32/90, L.R. n. 2/06

Pubblicata nel B. U. Veneto del 19 agosto 2008, n. 69

Delibera G.R. 8 luglio 2008, n. 1919

Assegnazione di contributo in conto capitale ed approvazione di servizi alla prima infanzia, istruttoria delle domande anno 2008. L.R. n. 32/90, L. n. 448/01, L.R. n. 22/02
Pubblicata nel B. U. Veneto del 19 agosto 2008, n. 69

Delibera G.R. 8 luglio 2008 , n. 1920

Modifica servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro ed approvazione del servizio senza assegnazione di contributo in conto capitale, istruttoria della domande anno 2008. L.R. n. 32/90, L. n. 448/01
Pubblicata nel B. U. Veneto del 19 agosto 2008, n. 69

Delibera G.R. 8 ottobre 2008, n. 2871

Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, anno 2008. Recepimento dell'intesa del 14.02.08. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 1259
Pubblicata nel B.U. Veneto del 4 novembre 2008, n. 91

Delibera G.R. 18 novembre 2008, n. 3527

Assegnazione contributi in conto capitale a favore dei servizi alla prima infanzia, domande anno 2008. Deliberazione n. 139/CR del 21.10.2008. Art. n. 25, comma 2, Legge Regionale n. 32/90 del 9 dicembre 2008, n. 101

Delibera G.R. 18 novembre 2008, n. 3528

Assegnazione saldo contributo in conto gestione ai servizi educativi per la prima infanzia, approvati dalla Regione del Veneto, anno 2008. L.R. 32/90, L.R. n. 22/02, L.R. n. 2/06.
Pubblicata nel B.U. Veneto del 9 dicembre 2008, n. 101

Delibera G.R. 30 dicembre 2008, n. 4252

Individuazione dei requisiti, criteri e delle modalità di sostegno delle Unità d'offerta Nido in Famiglia. DGR N. 674/2008.

Delibera G.R. 24 febbraio 2009, n. 470

Criteri di presentazione delle domande per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia. L.R. n. 32/90, L.R. n. 22/02
Pubblicata nel B.U. Veneto del 13 marzo 2009, n. 22

Delibera G.R. 24 febbraio 2009, n. 477

Assegnazione acconto contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia, approvati dalla Regione Veneto, anno 2009. L.R. n. 32/90, L.R. n. 2/06
Pubblicata nel B.U. Veneto del 17 marzo 2009, n. 23

Delibera G.R. 17 marzo 2009, n. 674

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico-consulativa – ambito socio sanitario e sociale: modifiche e integrazioni alla dgr n. 84 del 16-01-2007 – settore servizi alla prima infanzia L.R. n. 22/02
Pubblicata nel B.U. Veneto del 7 aprile 2009, n. 29

Delibera G.R. 15 settembre 2009, n. 2733

Aggiornamento del riparto fondo nazionale per l'annualità 2008, riferito all'intesa del 14.02.2008 relativamente al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259
Pubblicata nel B.U. Veneto del 13 ottobre 2009, n. 84

Delibera G.R. 3 novembre 2009, n. 3331

Assegnazione contributo in conto capitale a favore dei servizi alla prima infanzia, domande anno 2008, in attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, comma 1259. L.R. n. 32/90, L.R. n. 2/06

Publicata nel B. U. Veneto del 1 dicembre 2009, n. 98

ALLEGATO 2
PROSPETTI DI SINTESI E COMPARAZIONE SULLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Prospetti di sintesi e comparazione sulle tipologie dei servizi

REGIONE	NIDO D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI			
		spazio gioco	centro bambini e genitori	servizi domiciliari	altro (specificare)
ABRUZZO	- Nido d'infanzia - Micro-nido	- Centro gioco	- Centro dei bambini e dei genitori	- Servizio domiciliare	
BASILICATA	- Asilo Nido - Sezioni Primavera				
CALABRIA	- Nido d'infanzia				
CAMPANIA	- Asilo Nido - Micro-nido comunale - Micro-nido aziendale	- Spazio bambini e bambine	- Centro per bambini e famiglie	- Mamma accogliente - Educatrice familiare - Educatrice domiciliare/ piccolo gruppo educativo	
EMILIA-ROMAGNA	- Nido d'infanzia a tempo pieno - Nido d'infanzia a tempo parziale - Micro-nido - Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici/ sezioni primavera	- Spazio bambini	- Centro per bambini e genitori	- Educatrice familiare - Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo)	

REGIONE	NIDO D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI			
		spazio gioco	centro bambini e genitori	servizi domiciliari	altro (specificare)
FRIULI-VENEZIA GIULIA	- Nido d'infanzia	- Spazio gioco	- Centro per genitori-bambini	- Servizi educativi domiciliare	- Servizi sperimentali (sezioni primavera)
LAZIO	- Asili Nido - Micro-asili	Spazio B e B.i		Tagesmutter (assistente materna)	
LIGURIA	- Nido - Micro-nido - Nido aziendale/ interaziendale	- Centro bambine-bambini	- Centro bambino-genitore	- Educatrice familiare - Educatrice domiciliare - Mamma accogliente	
LOMBARDIA	- Nido - Micro-nido	- Centro prima infanzia		- Nido in famiglia	
MARCHE	- Nidi d'infanzia - Sezioni primavera	- Centri per l'infanzia	- Spazi per bambini, bambine e famiglie		
MOLISE	- Asilo Nido - Micro-nido - Sezioni Primavera	- Spazio gioco per bambini	- Centri per bambini e famiglie	- Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare	
PIEMONTE	- Asilo nido - Micro-nido - Sezioni primavera	- Centro di custodia oraria (baby parking)		- Nido in famiglia	
Prov. Aut. di BOLZANO	- Asilo Nido - Microstruttura per la prima infanzia		- Centro genitori e bambini	- Servizio di assistenza domiciliare per l'infanzia (Tagesmutter)	
Prov. Aut. di TRENTO	- Nido d'infanzia	- Spazio gioco	- Centri per bambini e genitori	Nido familiare - Tagesmutter	
PUGLIA	- Asilo Nido - Micro-nido	- Centro ludico prima infanzia	- Centro famiglie	- Servizio educativo domiciliare	

REGIONE	NIDO D'INFANZIA	SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI			
		spazio gioco	centro bambini e genitori	servizi domiciliari	altro (specificare)
	- Nido aziendale - Sezioni primavera	- Centro gioco			
SARDEGNA	- Nido d'infanzia e micro-nido - Micro-nido e Nido-aziendale - Sezioni primavera/ sezioni sperimentali	- Spazi bambini		- Educatore familiare - Mamma accogliente	
SICILIA	- Asilo nido e micro-nido				
TOSCANA	- Nido d'infanzia	- Centro gioco educativo	- Centro bambini e genitori	- Nido domiciliare	
UMBRIA	- Nido d'Infanzia - Micro-nido - Sezioni primavera	- Centri per bambine e bambini - Spazio gioco	- Centro per bambine, bambini e famiglie		
VALLE D'AOSTA	- Nido d'infanzia	- Spazio gioco per bambini	- Garderie d'enfance - Centro per bambini e famiglie	- Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare - Servizio di tata familiare	
VENETO	- Asilo Nido - Micro-nido - Nido aziendale - Nido integrato	- Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia		- Nido in famiglia	

ABRUZZO

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 25, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini con età inferiore a 18 mesi 1 a 9 in presenza di bambini da 18 a 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	5 mq per bambino, riducibili a 4 mq nel caso vi siano spazi multifunzionali

Denominazione	MICRONIDO
Descrizione	Il micronido si configura come un modello di attività educativa di sostegno alla famiglia, che ha come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 8, massimo 24
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini con età inferiore a 18 mesi 1 a 9 in presenza di bambini da 18 a 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	5 mq per bambino, riducibili a 4 mq nel caso vi siano spazi multifunzionali

Denominazione	CENTRO GIOCO
Descrizione	I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale rivolte ai bambini anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano culturale ed organizzativo.
Capacità ricettiva (numero posti)	La ricettività minima e massima del Centro gioco dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di: a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti; b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 9
Spazio (rapporto mq/bambini)	4 mq per ogni bambino

Denominazione	CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI
Descrizione	I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale rivolte ai bambini anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano culturale ed organizzativo.
Capacità ricettiva (numero posti)	La ricettività minima e massima del Centro gioco dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di: a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti; b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Al di sotto dei 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 con bambini di età inferiore a 18 mesi 1 a 9 in presenza di bambini da 18 a 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	11 ore

Denominazione	SERVIZIO DOMICILIARE
Descrizione	servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare) sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle direttive generali di attuazione della LEGGE 76/2000.
Capacità ricettiva (numero posti)	Min. 4 – Max. 10 è uò essere estesa a 12 se tutti i bambini hanno un'età superiore ai 18 mesi
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Non indicato
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Non è indicato
Spazio (rapporto mq/bambini)	4 mq per bambino.

BASILICATA

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	Asili nido gestiti in maniera diretta e non dai Comuni con orario minimo di 8 ore per 5 giorni alla settimana per tutto l'anno
Capacità ricettiva (numero posti)	minimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	0-3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/5 per iscritti di età inferiore ad 1 anno; 1/8 per iscritti di età superiore ad 1 anno
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per bambino ottenuto dalla somma degli spazi dei diversi ambienti

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA
Descrizione	Servizio socio educativo diretto alla prima infanzia fascia di tipo integrativo
Capacità ricettiva (numero posti)	da 15 a 20
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	2-3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/10
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per bambino ottenuto dalla somma degli spazi dei diversi ambienti secondo quanto stabilito dai regolamenti regionali.

CALABRIA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	È un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e affianca le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli, proponendosi come luogo di relazione, apprendimento, gioco, socializzazione e incontro e favorendo ogni forma di emarginazione.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 25 a 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Si
Riposo (Sì, No)	Si
Affidamento a educatori (Sì, No)	Si
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/4 lattanti 1/8 divezzi
Spazio (rapporto mq/bambini)	Mq 4,5 +0,6 lattanti MQ 7,9 + 0,6 DIVEZZI

CAMPANIA

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	L'Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra 3 e 36 mesi. Esso concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 30, massimo 60 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 per iscritti di età inferiore ad 1 anno; 1/10 per iscritti di età superiore ad 1 anno
Spazio (rapporto mq/bambini)	9 mq interni per bambino 40 mq (interno + esterno)

Denominazione	MICRO-NIDO COMUNALE
Descrizione	Servizio per minori che provvede alla loro temporanea custodia. Può essere istituito come unità aggregate a scuole dell'infanzia o altre strutture idonee e come nucleo decentrato di Nidi d'infanzia in località a bassa densità di popolazione.
Capacità ricettiva (numero posti)	Inferiore a 30 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 per iscritti di età inferiore ad 1 anno; 1/10 per iscritti di età superiore ad 1 anno
Spazio (rapporto mq/bambini)	9 mq interni per bambino 40 mq (interno + esterno)

Denominazione	MICRO-NIDO AZIENDALE
Descrizione	Servizi attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze che destinano ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende coinvolte, una quota di posti superiore al 50%.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 29 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 per iscritti di età inferiore ad 1 anno; 1/10 per iscritti di età superiore ad 1 anno
Spazio (rapporto mq/bambini)	9 mq interni per bambino 40 mq (interno + esterno)

Denominazione	SPAZIO PER BAMBINI E BAMBINE
Descrizione	Servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 50 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/8 qualora siano presenti bambini di età inferiore a 18 mesi; 1/9 nel caso siano accolti bambini tra 18 e 36 mesi; 1/12 per la fascia di età tra 24 e 36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq interni per bambino 8 mq (interno + esterno)

Denominazione	CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Descrizione	Servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini che prevede la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 30 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì ma con presenza di adulto di riferimento
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 operatore ogni 15 bambini
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq interni per bambino 8 mq (interno + esterno)

Denominazione	MAMMA ACCOGLIENTE
Descrizione	Il servizio è svolto in modo stabile e continuativo da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino a un massimo di 3 minori di età 3-36 mesi.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 3 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 3
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non indicato

Denominazione	EDUCATRICE FAMILIARE
Descrizione	Servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 3-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 3 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 3
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non indicato

Denominazione	EDUCATRICE DOMICILIARE/PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
Descrizione	Il servizio è gestito da un'educatrice che opera insieme ad una figura di supporto presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o altri soggetti.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq interni per bambino 8 mq (interno + esterno)

EMILIA-ROMAGNA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO
Descrizione	I nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 21 a 60 posti estendibile fino a 69
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Pari o superiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	a) non superiore a 5 bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi; b) non superiore a 7 bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi; c) non superiore a 10 bambini per ogni educatore nelle sezioni che accolgano esclusivamente bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	Nido a tempo pieno non inferiori a 7,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Area esterna nido tempo pieno almeno 30 mq/b. Area esterna nido a tempo pieno centro storico: 10 mq/b.

Denominazione	NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE
Descrizione	I nidi d'infanzia possono essere a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore al giorno
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 21 a 60 posti estendibile fino a 69
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Inferiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	a) non superiore a 5 bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi; b) non superiore a 8 bambini per educatore nelle sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi; c) non superiore a 10 bambini per ogni educatore nelle sezioni che accolgano esclusivamente bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	Nido a tempo parziale non inferiori a 7 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Area esterna nido tempo parziale almeno 30 mq/b. Area esterna nido tempo parziale centro storico: 10 mq/b.

Denominazione	MICRO-NIDI	Denominazione	SEZIONI AGGREGATE A SCUOLE DELL'INFANZIA O AD ALTRI SERVIZI EDUCATIVI O SCOLASTICI/SEZIONI PRIMAVERA
Descrizione	In relazione alla ricettività i nidi d'infanzia possono essere anche micro-nidi	Descrizione	Le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici accolgono esclusivamente bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 6 a 20 posti	Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/	Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì	Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì	Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì	Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi	Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 24 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Da 3 a 12 mesi: 1 ogni 5 iscritti. Da 12 a 36 mesi: 1 ogni 7 iscritti nei micro-nidi a tempo pieno. Da 12 a 36 mesi 1 ogni 8 iscritti nei micro-nidi a tempo parziale. Esclusivamente dai 24 ai 36 mesi. 1 ogni 10 iscritti.	Personale (rapporto educatori/bambini)	Non superiore a 10 bambini per ogni educatore sia nelle sezioni a tempo pieno che a tempo parziale
Spazio (rapporto mq/bambini)	Micro-nidi tempo pieno: 7 mq/ per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali Micro-nidi tempo parziale: 6,5 mq per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali Area esterna micro-nidi tempo pieno e tempo parziale almeno 30 mq/b Area esterna micro-nidi tempo pieno e tempo parziale centro storico almeno 10 mq/b	Spazio (rapporto mq/bambini)	Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o altri servizi educativi o scolastici a tempo pieno: 7,5 mq/b a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o altri servizi educativi o scolastici a tempo pieno parziale: 7 mq/b a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Area esterna Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o altri servizi educativi o scolastici a tempo pieno e a tempo parziale almeno 30 mq. Area esterna Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o altri servizi educativi o scolastici centro storico almeno 10 mq. Possibile uso integrato degli spazi.

Denominazione	SPAZIO BAMBINI
Descrizione	Si tratta di un servizio destinato a bambini di età pari o superiore ai dodici mesi che non offre il servizio di mensa e neppure il riposo pomeridiano e che prevede un tempo di frequenza più ridotto nell'arco della giornata (massimo 5 ore di mattina o di pomeriggio)
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo di 50 bambini contemporaneamente
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 12 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	Area interna almeno 6,5 mq/q Area esterna: almeno 8 mq/b

Denominazione	CENTRI PER BAMBINI E GENITORI
Descrizione	Offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti. Ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.
Capacità ricettiva (numero posti)	Ciascun centro deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Secondo progetto e regolamento
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 12 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	In considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a 15 bambini per ogni educatore
Spazio (rapporto mq/bambini)	Area interna almeno 5,5 mq/q

Denominazione	EDUCATRICE FAMILIARE
Descrizione	Servizio sperimentale da avviarsi nei comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio. Nei comuni ubicati in Comunità Montane il servizio di educatrice familiare può essere attuato anche in assenza di altri servizi educativi nel territorio comunale, a condizione che il Comune di ubicazione garantisca il coordinamento pedagogico.
Capacità ricettiva (numero posti)	Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a tre.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 ogni 3 iscritti
Spazio (rapporto mq/bambini)	Domicilio della famiglia dei bambini accolti

Denominazione	EDUCATRICE DOMICILIARE (O PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO)
Descrizione	L'educatrice domiciliare può svolgere l'attività presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o altro soggetto.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Un educatore con non più di 5 bambini
Spazio (rapporto mq/bambini)	Requisiti delle civile abitazione ma con doppi servizi. Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 8 mq. per posto bambino

FRIULI VENEZIA GIULIA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	Servizio educativo di interesse pubblico, rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra 3 mesi e 3 anni.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	3/12 mesi: il rapporto educatore bambino è 1 a 5 12/36 mesi: il rapporto educatore bambino è 1 a 7
Spazio (rapporto mq/bambini)	3/11 mesi 5 mq a bambino 12/36 mesi 6 mq a bambino

Denominazione	SPAZIO GIOCO
Descrizione	Spazio con finalità educative e di socializzazione
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	18-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	12/36 mesi: il rapporto educatore bambino è 1 a 7
Spazio (rapporto mq/bambini)	18/36 mesi 6 mq a bambino

Denominazione	CENTRO PER GENITORI – BAMBINI
Descrizione	I Centri per bambini e famiglie hanno carattere ludico e ricreativo e promuovono opportunità di scambi sociali e esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori e educatori.
Capacità ricettiva (numero posti)	/
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì, ma con la presenza di un genitore o adulto accompagnatore
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	/
Spazio (rapporto mq/bambini)	/

Denominazione	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI
Descrizione	I Servizi e Interventi educativo in contesto domiciliare hanno particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a 3 anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Inferiore a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	/

Denominazione	SERVIZI SPERIMENTALI (SEZ. PRIMAVERA)
Descrizione	Servizio primavera: è un servizio sperimentale educativo rivolto a bambini da 24 a 36 mesi
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	24-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 ogni 10 iscritti
Spazio (rapporto mq/bambini)	Presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, con arredi e attrezzature in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento

LAZIO

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	L'asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia, accoglie i bambini fino a tre anni d'età.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 25, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6
Spazio (rapporto mq/bambini)	10 mq a bambino

Denominazione	MICRO-ASILI
Descrizione	Il micro-asilo è un servizio educativo e formativo per i bambini e di sostegno alla famiglia. Possono essere costituiti come unità aggregate a scuole materne, o ad altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili nido.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 12, massimo 30
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6
Spazio (rapporto mq/bambini)	10 mq a bambino

Denominazione	SPAZIO B e B.i
Descrizione	Lo spazio B.e.B.i è un servizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini e di sostegno alla famiglia supportandola nelle situazioni di disagio e di bisogno eventualmente presenti.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 12, massimo 30
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	13 ore, mentre le ore di accoglienza dei bambini non superano le 5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	18-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8
Spazio (rapporto mq/bambini)	10 mq a bambino

Denominazione	TAGESMUTTER (assistente materna)
Descrizione	
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì/No (mamma con corso professionalizzante)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	0-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	8 mq per bambino e adulto presente 4 mq per bambino (servizi esclusi)

LIGURIA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA (tempo pieno o parziale)
Descrizione	Servizio socio-educativo rivolto a tutti i bambini fino a tre anni di età – effettuato da personale educativo finalizzato alla promozione dello sviluppo delle potenzialità psicofisiche del bambino e della socializzazione, in collaborazione e a supporto delle famiglie.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 18, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore (nel nido a tempo parziale l'orario è inferiore a 8 ore)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 per bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi 1 a 7 per bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi 1 a 10 per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq a bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Si differenzia dal nido solo per il numero dei bambini che accoglie, inferiore a 18, può inoltre essere situato in un condominio di civile abitazione
Capacità ricettiva (numero posti)	Inferiore a 15
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 per bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi 1 a 7 per bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi 1 a 10 per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq a bambino

Denominazione	NIDO AZIENDALE/INTERAZIENDALE
Descrizione	Non configura una tipologia diversa dal nido, indica un servizio collocato in luogo più facilmente accessibile alle famiglie, all'interno del luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, destinato alla cura e all'accoglienza dei figli del personale di una o più aziende ma aperto anche al territorio
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 18, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 per bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi 1 a 7 per bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi 1 a 10 per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq a bambino

Denominazione	CENTRO BAMBINO/GENITORI
Descrizione	I centri bambino/genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori e educatori.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 10 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Compresenza educatori/figure parentali
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 12
Spazio (rapporto mq/bambini)	5 mq a bambino

Denominazione	CENTRO BAMBINE-BAMBINI
Descrizione	Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra sedici e trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno. Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	16-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	3 mq per bambino

Denominazione	EDUCATRICE DOMICILIARE
Descrizione	Trattasi di servizio di accoglienza per un numero massimo di 4 bambini, da realizzarsi all'interno del domicilio dell'educatore o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del Terzo Settore, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico".
Capacità ricettiva (numero posti)	Fino a un massimo di 4 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 4
Spazio (rapporto mq/bambini)	Il Comune/distretto sociosanitario e la ASL attestano le condizioni igienico ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione.

Denominazione	EDUCATRICE FAMILIARE
Descrizione	L'educatore familiare opera con un numero massimo di quattro bambini, presso l'abitazione – o a rotazione le abitazioni – di uno dei bambini affidati alle sue cure.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 4 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 4
Spazio (rapporto mq/bambini)	Il Comune/distretto sociosanitario e la ASL attestano le condizioni igienico ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione

Denominazione	MAMMA ACCOGLIENTE
Descrizione	È un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, inclusi i propri figli.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 4 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 4 (compresi i propri figli)
Spazio (rapporto mq/bambini)	Il Comune/distretto sociosanitario e la ASL attestano le condizioni igienico ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione

LOMBARDIA

Denominazione	NIDO
Descrizione	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a 60 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 11 a 60 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	8 ore (sono previsti anticipi e posticipi di orario fino a un totale ore di permanenza pari a 11)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva massima di 10 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 10
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	8 ore (sono previsti anticipi e posticipi di orario fino a un totale ore di permanenza pari a 11)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	5,5 mq per bambino

Denominazione	CENTRO PRIMA INFANZIA
Descrizione	Strutture similari all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambini e da 0 a 3 anni in numero non superiore a 30, eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di 4 ore consecutive.
Capacità ricettiva (numero posti)	Fino a 30
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	6 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (ammessa anche presenza adulto di riferimento)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	2 a 30 (perché prevista presenza di adulti di riferimento – genitori o altri)
Spazio (rapporto mq/bambini)	4 mq per bambino

Denominazione	NIDO FAMIGLIA
Descrizione	Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate/ associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	6 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (se scelti dalle famiglie)/No (mamma con corso professionalizzante)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	0-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	/

MARCHE

Denominazione	NIDI D'INFANZIA
Descrizione	È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 18, massimo 60 (Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi dell'ATS)
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Viene fissato dal Comitato dei Sindaci del competente Ambito territoriale sociale
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 7
Spazio (rapporto mq/bambini)	7 mq a bambino

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA
Descrizione	Le sezioni primavera sono servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia concepite per i bambini dai 24 ai 36 mesi per andare incontro alle crescenti esigenze delle famiglie.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	24-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 ogni 10 iscritti
Spazio (rapporto mq/bambini)	

Denominazione	CENTRI PER L'INFANZIA	Denominazione	SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E FAMIGLIE
Descrizione	Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.	Descrizione	Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da un minimo di 5 a un massimo di 40 (tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi dell'ATS)	Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Viene fissato dal Comitato dei Sindaci del competente Ambito territoriale sociale	Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Viene fissato dal Comitato dei Sindaci del competente Ambito territoriale sociale
Mensa (Sì, No)	No	Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No	Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì	Affidamento a educatori (Sì, No)	Compresenza educatori/figure parentali
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi	Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8	Personale (rapporto educatori/bambini)	Viene fissato dal Comitato dei Sindaci del competente Ambito Territoriale Sociale.
Spazio (rapporto mq/bambini)	5 mq a bambino	Spazio (rapporto mq/bambini)	Viene fissato dal Comitato dei Sindaci del competente Ambito Territoriale Sociale.

MOLISE

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 17 a 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Tempo pieno, uguale o superiore a 8 ore Tempo parziale, inferiore alle 8 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3 e 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8 (mediamente)
Spazio (rapporto mq/bambini)	7,5 mq a bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare fino ad un massimo di 16 bambini, dai tre mesi ai tre anni. Il micronido può essere realizzato anche in un appartamento purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 16
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Minimo 6, massimo 8 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8 (mediamente)
Spazio (rapporto mq/bambini)	Tempo parziale 6,5 mq a bambino Tempo pieno 7 mq a bambino

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA
Descrizione	Le sezioni primavera o classi sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, nascono quale luoghi di sviluppo psico-fisico, cognitivo, motorio, affettivo e sociale per bambini da 24 a 36 mesi.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 5, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Non inferiore a 6 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 24 e 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	7,5 mq a bambino

Denominazione	SPAZIO GIOCO PER BAMBINI
Descrizione	Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa, preferibilmente, fra 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Lo spazio è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 20/30
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 18 e 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	6,5 mq a bambino

Denominazione	CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE
Descrizione	Il Centro per bambini e famiglie è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto (generalmente) a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.
Capacità ricettiva (numero posti)	Adegua ai spazi dedicati ai bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	No
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 3 e 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 15
Spazio (rapporto mq/bambini)	5,5 mq a bambino

Denominazione	SERVIZI E INTERVENTI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE
Descrizione	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 3
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Minimo 6 massimo 8
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 3 e 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 3
Spazio (rapporto mq/bambini)	Minimo 5 mq a bambino

PIEMONTE

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	Asilo nido tradizionale così come definito dalla L.R. n.3/73, nato come servizio a titolarità esclusivamente comunale, oggi a titolarità Comunale e di altri soggetti
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 25 a 75 posti bambino, in aree ad alta densità abitativa sono presenti asili nido con capacità ricettiva fino a 120 posti bambino.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	8 ore (sono previsti anticipi e posticipi di orario fino a un totale ore di permanenza pari a 11)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 3 mesi e 36 mesi, generalmente organizzata in nuclei da 3-12 mesi, 12-24 mesi e 24-36 mesi.
Personale (rapporto educatori/bambini)	Minimo di legge 1/10; in realtà frutto di accordi contrattuali di settore il rapporto numerico medio si attesta su 1/8 e su 1/6 per alcuni Comuni.
Spazio (rapporto mq/bambini)	Medio di struttura totale (superficie utile) circa 12 mq a bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Così come definito dalla D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i. – il servizio è molto simile al nido tradizionale ma con capacità ricettiva ridotta e maggior semplicità nella realizzazione. Questo servizio si può configurare come Micro-nido Integrato (se integrato con la Scuola dell'Infanzia), Micronido Aziendale (se ha natura aziendale per la maggioranza dei posti disponibili) o Micronido autonomo (se realizzato in autonomia).
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 1 a 24 posti bambino, in aree ad alta densità abitativa (comuni con più di 20,000 abitanti) da 12 a 24 posti.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	8 ore (sono previsti anticipi e posticipi di orario fino a un totale ore di permanenza pari a 11)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	3-36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Minimo definito dal provvedimento istitutivo del servizio 1/6
Spazio (rapporto mq/bambini)	Medio di struttura totale (superficie utile) circa 10 mq a bambino, con possibilità di accorpate o esternalizzare attività e spazi.

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA	Denominazione	CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING)
Descrizione	Definito dalla D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008 - servizio che prevede una sezione di nido per bambini da 2 a 3 anni realizzabile esclusivamente in aggiunta ad un asilo nido, micro-nido scuola dell'infanzia.	Descrizione	Così come definito dalla D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000 e s.m.i. - servizio di custodia oraria (max 5 ore consecutive) con natura socioeducativo-ricreativa, molto flessibile e di semplice realizzazione, rivolto a tutti i bambini in età non di scuola dell'obbligo.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 6 a 20 posti bambino, in aree ad alta densità abitativa (comuni con più di 20,000 abitanti) da 12 a 20 posti.	Capacità ricettiva (numero posti)	Da 1 a 25 posti bambino.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore	Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	Sì	Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	Sì	Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì	Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 24 mesi e 36 mesi	Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 13 mesi e 72 mesi (6 anni)
Personale (rapporto educatori/bambini)	Minimo definito dal provvedimento istitutivo del servizio 1/10	Personale (rapporto educatori/bambini)	Minimo definito dal provvedimento istitutivo del servizio 1/10
Spazio (rapporto mq/bambini)	Medio di struttura totale (superficie utile) circa 6 mq a bambino	Spazio (rapporto mq/bambini)	Medio di struttura totale (superficie utile) circa 6 mq a bambino.

Denominazione	NIDO IN FAMIGLIA
Descrizione	Come definito dalla D.G.R. n. 48-14482 del 29/12/2004 - servizio domiciliare per la prima infanzia, molto flessibile, con una permanenza del bambino massima di 5 ore consecutive.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 1 a 4 posti bambino (compresi i bambini del nucleo familiare ospitante).
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì - ma è possibile attivare il servizio anche da parte del genitore di bambino in età di nido (opportunamente formato e collegato con un altro servizio per la prima infanzia)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Utenza compresa tra 3 mesi e 36 mesi.
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 4
Spazio (rapporto mq/bambini)	Medio di struttura totale (superficie utile) circa 5 mq a bambino.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	L'Asilo nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia che ha lo scopo di provvedere all'assistenza e educazione dei bambini/e per assicurare un adeguato sostegno alla famiglia al fine di conciliare al massimo esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 15, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini di età inferiore all'anno; 1 a 8 in presenza di bambini di età superiore ai 12 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	9,5 mq a bambino

Denominazione	MICRO STRUTTURA PER LA PRIMA INFANZIA
Descrizione	La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e tre mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini assicurando alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari dei suoi membri, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 5, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10,5 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	8 mq a bambino

Denominazione	CENTRO GENITORI E BAMBINI
Descrizione	Il Centro Genitori Bambini è un punto d'incontro per futuri genitori, genitori, ragazze madri e bambini. Le attività svolte con i bambini, inseriti in gruppi possibilmente omogenei per età, hanno per lo più carattere ludico e sono mirate a promuovere la socializzazione dei bambini. La partecipazione alle iniziative del Centro costituisce una buona preparazione al successivo inserimento nella scuola dell'infanzia. Ai genitori, già tali o futuri, sono offerti corsi o conferenze di preparazione alla nascita nonché possibilità di incontro e confronto con operatori esperti in grado di fornire sostegno e risposte sui temi dell'educazione, della vita di coppia e della famiglia. Ai genitori viene data la possibilità di confrontarsi e stringere rapporti di amicizia con altri genitori. Per alcune ore è disponibile il servizio di babysitter.
Capacità ricettiva (numero posti)	In media da 15 a 20 posti
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	6 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 72 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	/
Spazio (rapporto mq/bambini)	10 mq a bambino

Denominazione	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'INFANZIA - TAGESMUTTER
Descrizione	Servizio educativo svolto a casa della mamma che, oltre i propri figli, accoglie quelli di altri genitori.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 1, massimo 6
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Da concordare tra operatrice e famiglia
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì/No (mamma con corso professionalizzante)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 48 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6
Spazio (rapporto mq/bambini)	14 mq per i primi quattro bambini, 10 per ulteriori bambini

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	Servizio educativo di interesse pubblico, rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10/11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini 3-18 mesi 1 a 9 in presenza di bambini 18-36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	10 mq a bambino

Denominazione	CENTRI PER BAMBINI E GENITORI
Descrizione	I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo.
Capacità ricettiva (numero posti)	/
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	È prevista la presenza di educatori e adulti di riferimento (genitori o altri)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	/
Spazio (rapporto mq/bambini)	/

Denominazione	SPAZI GIOCO
Descrizione	Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto-trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
Capacità ricettiva (numero posti)	/
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Massimo 3 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	/
Spazio (rapporto mq/bambini)	/

Denominazione	NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER
Descrizione	Servizio che si realizza, di norma, presso il domicilio dell'operatore educativo di nido familiare – Tagesmutter. Servizio che viene pagato in base alle ore usufruite.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 1, massimo 5 (max 3 se hanno meno di 9 mesi).
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì/No (mamma con corso professionalizzante)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini 3-18 mesi 1 a 9 in presenza di bambini 18-36 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	9 mq a bambino

PUGLIA

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto delle identità individuale, culturale e religiosa.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 20 a 60 (la ricettività massima può essere incrementata del 15%)
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Pari o superiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 / 5 (tra i 3 e i 12 mesi) 1/8 (tra i 13 e i 24 mesi) 1/10 (tra i 25 e i 36 mesi) 1/1 (in presenza di bambini diversamente abili)
Spazio (rapporto mq/bambini)	7,5 mq a bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Il micro nido è una struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido , ma con una ricettività ridotta.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Pari o superiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5 fascia 3-12 mesi; 1 a 8 fascia 12-24 mesi; 1 a 10 fascia 24-36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	7 mq a bambino

Denominazione	NIDO AZIENDALE
Descrizione	Il nido aziendale è una struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido e ne mantengono le stesse caratteristiche in relazione al numero di posti bambino.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 6 a 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Pari o superiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 / 5 (tra i 3 e i 12 mesi) 1/8 (tra i 13 e i 24 mesi) 1/10 (tra i 25 e i 36 mesi) 1/1 (in presenza di bambini diversamente abili)
Spazio (rapporto mq/bambini)	7,5 mq a bambino

Denominazione	SEZIONE PRIMAVERA
Descrizione	Le Sezioni Primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e rappresentano una risposta alle nuove esigenze sociali ed educative.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Pari o superiore a 8 ore giornaliere
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 24 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10 fascia 24-36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	7,5 mq a bambino

Denominazione	CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA
Descrizione	È un servizio educativo e sociale aperto ai bambini tra i 3 e i 36 mesi e ai loro genitori che, attraverso lo strumento del gioco, concorre a sostenere la coppia genitori-figli.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 50
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 / 5 (tra i 3 e i 12 mesi) 1/8 (tra i 13 e i 24 mesi) 1/10 (tra i 25 e i 36 mesi) 1/1 (in presenza di bambini diversamente abili)
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq a bambino

Denominazione	CENTRO GIOCO
Descrizione	Servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore.
Capacità ricettiva (numero posti)	Non indicata
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Non indicato
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non indicato

Denominazione	CENTRO FAMIGLIE
Descrizione	Servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità.
Capacità ricettiva (numero posti)	Non Indicato
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (pur con la presenza di un genitore o adulto di riferimento)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	Non indicato
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non indicato

Denominazione	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
Descrizione	È un servizio a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia, erogato per fasce orarie presso l'abitazione del minore al fine di assicurare la permanenza nel proprio ambiente di vita, nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche condizioni di salute. Il progetto educativo è di norma sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d'infanzia.
Capacità ricettiva (numero posti)	Non prevista
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	/
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 1 1 a 2 (se conviventi nella stessa abitazione)
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non previsto

SARDEGNA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	Servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambino/a. Il micronido si differenzia dal nido per la minore capacità ricettiva
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 20, massimo 60 (Nidi) Minimo 6, massimo 20 (Micronidi)
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Non superiori alle 10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5 fascia 3-12 mesi; 1 a 8 fascia 12-24 mesi; 1 a 10 fascia 24-36 mesi. Tale rapporto vale sia per i nidi che per i micronidi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per bambini (nido e micro) 5,5 mq per bambino, nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati di dimensione di almeno 50 mq

Denominazione	MICRO-NIDO E NIDO-AZIENDALE
Descrizione	Servizio educativo collocato in ambito aziendale rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; aperto in orario diurno almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno sei ore il giorno.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Non superiori alle 10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5 fascia 3-12 mesi; 1 a 8 fascia 12-24 mesi; 1 a 10 fascia 24-36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non inferiore a 5,5 mq per bambini; 5,0 mq per bambino nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati di dimensione di almeno 50mq e 30 mq nei centri storici.

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA/SEZIONI SPERIMENTALI
Descrizione	Servizi educativi istituiti all'interno delle scuole d'infanzia o dei nidi e accolgono bambini di età tendenzialmente omogenea.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 6, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 24 a 36 mesi (Sezioni primavera) Da 18 a 36 mesi (Sezioni sperimentali)
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10 (Sezioni primavera) 1 a 9 (Sezioni sperimentali)
Spazio (rapporto mq/bambini)	Non inferiori a quelli previsti per le scuole dell'infanzia (sez. primavera) 5,5 mq per bambino (sez. sperimentali) nel caso la sezione sperimentale disponga di spazi esterni attrezzati di dimensione di almeno 50 mq e 30 mq nei centri storici gli spazi bambini possono essere ridotti a 5,0.

Denominazione	SPAZI BAMBINI
Descrizione	Servizi educativi prevalentemente ricreativi, che consentono attività di gioco guidate da personale adulto. Non prevedono continuità nell'accoglienza dei bambini e hanno un tempo di frequenza il mattino o il pomeriggio.
Capacità ricettiva (numero posti)	Non superiore a 30
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 12 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8 fascia 12-24 mesi; 1 a 10 fascia 24-36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	5,5 mq per bambino

Denominazione	EDUCATORE FAMILIARE
Descrizione	L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 3 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	Flessibile, di norma non inferiore a 6 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 3
Spazio (rapporto mq/bambini)	Spazi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie in materia di edilizia residenziale e di sicurezza previste per le civili abitazioni.

Denominazione	MAMMA ACCOGLIENTE
Descrizione	La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno quaranta ore
	Massimo 3 bambini
	Flessibile, di norma non inferiore a 6 ore
	Sì
	Sì
	Sì
	Da 3 a 36 mesi
	1 a 3
	Spazi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie in materia di edilizia residenziale e di sicurezza previste per le civili abitazioni.

SICILIA

Denominazione	ASILO NIDO E MICRONIDO
Descrizione	Servizio educativo di interesse generale, rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni; aperto in orario diurno almeno 5 giorni alla settimana per almeno sei ore giornaliere.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 25, massimo 60 (Nidi) Minimo 8, massimo 24 (Micronidi)
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	8 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5 fascia 3-18 mesi; 1 a 8 fascia 19-36 mesi.
Spazio (rapporto mq/bambini)	4 mq per bambini al di sotto dei 12 mesi 6 mq per bambini sopra i 12 mesi

TOSCANA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA E NIDO AZIENDALE
Descrizione	È un servizio a carattere educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini tra i 3 e i 36 mesi. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il nido d'infanzia aziendale è quel servizio collocato nei luoghi di lavoro pubblici o privati.
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 19 a 50 bambini frequentanti. In relazione a particolari esigenze demografiche sociali ed organizzative del territorio di riferimento da 6 a 18.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6 in presenza di bambini di età inferiore a 18 mesi 1 a 9 se nella struttura sono presenti solo bambini sopra i 18 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	Possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, riducibile a 4 mq nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali

Denominazione	CENTRO GIOCO EDUCATIVO
Descrizione	Servizio a carattere educativo e ludico rivolto a bambini tra 18 mesi e 3 anni con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 50
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 educatore ogni 9 bambini
Spazio (rapporto mq/bambini)	Possiede una dimensione non inferiore a 4 mq moltiplicati per il numero di bambini

Denominazione	CENTRO BAMBINI E GENITORI
Descrizione	Servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini tra i 3 mesi e 3 anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 50
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	È prevista la presenza di educatori e adulti di riferimento (genitori o altri)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi.
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 9 in presenza di bambini di età inferiore a 18 mesi 1 a 12 in presenza di bambini di età superiore a 18 mesi Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini
Spazio (rapporto mq/bambini)	Possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini

Denominazione	NIDO DOMICILIARE
Descrizione	Il nido domiciliare può essere ubicato presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione dello stesso immobile, o presso l'abitazione dell'educatore o altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 5
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	11 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi.
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 5
Spazio (rapporto mq/bambini)	Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a 20 mq

UMBRIA

Denominazione	NIDO D'INFANZIA
Descrizione	Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 20, massimo 80
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8
Spazio (rapporto mq/bambini)	9,5 mq per ogni bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Il micronidi si propone come un servizio complementare al nido d'infanzia (0-3 anni) in cui si educa i bambini da 3 a 36 mesi, promuovendone un equilibrato sviluppo psicofisico in termini di sviluppo dell'autonomia, costruzione dell'identità, acquisizione di competenza.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 5, massimo 20
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8
Spazio (rapporto mq/bambini)	9,5 mq per ogni bambino

Denominazione	SEZIONI PRIMAVERA
Descrizione	Servizio socio-educativo rivolto ai bambini in età compresa tra 24 e 36 mesi.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 10, massimo 20
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 24 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	9,5 mq per ogni bambino

Denominazione	CENTRI PER BAMBINE E BAMBINI
Descrizione	I Centri per Bambini accolgono utenti in età compresa, di norma, tra 18 mesi e 3 anni.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 10, massimo 50
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 8
Spazio (rapporto mq/bambini)	7 mq per ogni bambino

Denominazione	SPAZIO GIOCO
Descrizione	Servizi a carattere ludico rivolti a bambini in età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni, organizzati con modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità.
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 4, massimo 40
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	I tempi di permanenza giornaliera del bambino e la periodicità della frequenza devono garantire una partecipazione proficua allo svolgimento complessivo delle attività.
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 12 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	7 mq per ogni bambino

Denominazione	CENTRO PER BAMBINE, BAMBINI E FAMIGLIE
Descrizione	I Centri per Bambine, bambini e famiglie accolgono, di norma, utenti dai 3 ai 36 mesi di età, accompagnati dai genitori o altre figure adulte parentali o altre figure adulte di riferimento. Sono un luogo di socialità e di gioco per i bambini e gli adulti che li accompagnano in spazi curati e pensati per i loro bisogni, al fine di garantire attività ludiche e educative per i bambini, ma anche spazi di incontro e di confronto tra famiglie e tra generazioni.
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	3 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (seppur con la presenza di un adulto di riferimento)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 10
Spazio (rapporto mq/bambini)	7 mq per ogni bambino

VALLE D'AOSTA

Denominazione	ASILO NIDO E ASILO NIDO AZIENDALE
Descrizione	Servizio educativo di interesse pubblico, rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; aperto in orario diurno almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno sei ore il giorno, per un'apertura annuale di almeno dieci mesi e che eroga il servizio di mensa e prevede il momento del riposo se funzionante anche al pomeriggio. Rientrano nella tipologia del nido d'infanzia anche i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia
Capacità ricettiva (numero posti)	Minimo 12, massimo 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	9/10 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì (solo se il nido rimane aperto il pomeriggio)
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1 a 6
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

Denominazione	SPAZIO GIOCO PER BAMBINI
Descrizione	Servizio dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, per un tempo massimo di cinque ore. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza, mentre non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano.
Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 18 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Da 1 a 6
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

Denominazione	GARDERIE D'ENFANCE
Descrizione	Garderie d'enfance per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni e le loro famiglie: il bambino può frequentare la struttura per un massimo di cinque ore consecutive al giorno. Non è previsto il servizio mensa.
Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (con la presenza dei genitori)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

Denominazione	CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Descrizione	Servizio nel quale si accolgono i bambini di età compresa fra 0 a 3 anni, insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita, non necessariamente in uso esclusivo, ma sicuramente adibite ad essa, e hanno la caratteristica della continuità nel tempo
Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì (ma con presenza dei genitori)
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 0 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

Denominazione	SERVIZI E INTERVENTI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE
Descrizione	Servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato presso una civile abitazione.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Inferiore a 3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

Denominazione	SERVIZIO DI TATA FAMILIARE
Descrizione	Servizio rivolto a bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Può essere svolto al domicilio della tata o in luogo terzo appositamente attrezzato. Il servizio è caratterizzato da un'elevata flessibilità nell'erogazione e nelle modalità di fruizione. La tata può accogliere contemporaneamente un massimo di quattro bambini. Più tate che decidono di lavorare insieme non possono comunque avere più di 12 bambini contemporaneamente.
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore
Capacità ricettiva (numero posti)	
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	Da 1 a 4
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq per ogni bambino

VENETO

Denominazione	ASILO NIDO
Descrizione	Servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere bambini fino a 3 anni di età
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 30 a 60
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore (con possibilità di prolungamento)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 mesi a 3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 b sotto i 12 mesi 1/8 sopra i 12 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq netti per bambino

Denominazione	MICRO-NIDO
Descrizione	Servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere bambini fino a 3 anni di età
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 12 a 32
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore (con possibilità di prolungamento)
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Fino a 3 anni di età
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 sotto i 12 mesi 1/8 sopra i 12 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq netti per bambino

Denominazione	NIDO AZIENDALE
Descrizione	Servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere bambini fino a 3 anni di età
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore (con possibilità di prolungamento)
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 30 a 60
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 3 mesi a 3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 b sotto i 12 mesi 1/8 sopra i 12 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq netti per bambino

Denominazione	NIDO INTEGRATO
Descrizione	Servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido: è collocato nello stesso edificio della scuola d'infanzia e svolge attività socioeducativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola d'infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10 ore (con possibilità di prolungamento)
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 12 a 32
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Lattanti-divezzi fino a 3 anni d'età
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 sotto i 12 mesi 1/8 sopra i 12 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq netti per bambino

Denominazione	SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA
Descrizione	<p>Servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.</p> <p>Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini.</p> <p>I servizi integrativi e sperimentali rispondono alla necessità di offrire risposte flessibili e differenziate, modulabili, alle esigenze delle famiglie dei bambini</p> <p>Educazione e socializzazione</p>
Capacità ricettiva (numero posti)	Da 8 a 40
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	5 ore
Mensa (Sì, No)	No
Riposo (Sì, No)	No
Affidamento a educatori (Sì, No)	Sì
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 12 mesi a 3 anni
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 b sotto i 12 mesi 1/8 sopra i 12 mesi
Spazio (rapporto mq/bambini)	6 mq netti per bambino

Denominazione	NIDO IN FAMIGLIA
Descrizione	<p>Progetto regionale sperimentale: è un'unità d'offerta con funzione educativa, di cura e socializzazione. S'intende l'attività di persone professionalmente preparate, che accudiscono ed educano presso la propria abitazione o di altri, più bambini</p>
Capacità ricettiva (numero posti)	Massimo 12 bambini
Orario massimo – in ore – di apertura giornaliera	10/12 ore
Mensa (Sì, No)	Sì
Riposo (Sì, No)	Sì
Affidamento a educatori (Sì, No)	Collaboratore educativo che ha partecipato al percorso formativo regionale
Età (0-1, 1-2, 2-3, 18m-36m...)	Da 15 a 36 mesi
Personale (rapporto educatori/bambini)	1/6 bambini
Spazio (rapporto mq/bambini)	4 mq netti per bambino

ALLEGATO 3

SCHEDA COMPARATIVA CRITERI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

L'istituto dell'autorizzazione al funzionamento e di accreditamento sono variamente normati dalle Regioni con leggi di settore, con leggi più ampie afferenti al sociale o all'istruzione o con atti di Consiglio o di Giunta regionali.
In alcune Regioni, pur essendo previsti tali istituti, sono in via di attivazione.

NORMATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Abruzzo	<p>L.R. 28 aprile 2000, n. 76, Norme in materia di servizi educativi alla prima infanzia. (capo IV “Il regime delle autorizzazioni”, artt. 57-61)</p> <p>L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITAMENTO di soggetti eroganti servizi alla persona. (artt. 1,2,3,5,6,7,8,12,15,17,18,24).</p>
Basilicata	D.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280 , Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000-2002.
Calabria	
Campania	<p>L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, 328.</p> <p>D.G.R. 23 dicembre 2008, n. 2067, Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Provvedimenti.</p> <p>D.P.G.R. 23 novembre 2009, n. 16, Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione delle Legge 8 novembre 2000, n. 328).</p>
Emilia Romagna	<p>L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. (titolo II “Autorizzazione al funzionamento e accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi gestiti da enti e soggetti pubblici e privati”, artt. 16-17 e 18-21)</p> <p>L.R. 14 aprile 2004, n. 8, Modifiche alla Legge Regionale del 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".</p> <p>D.C.R. 20 gennaio 2005, n. 646, Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004.</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Friuli Venezia Giulia	<p>L.R. 18 agosto 2005, n. 20, Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. (capo IV “Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi”, artt.18-19 e 20).</p> <p>D.P.Reg. 27 marzo 2006, n. 087/Pres, Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a) e d) della legge regionale 20/2005. Approvazione.</p> <p>D.P.Reg. 6 ottobre 2006, n. 0293/Pres., Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettere a) e d), recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia. Approvazione modifica.</p> <p>L.R. 24 maggio 2010, n. 7, Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l’accesso a interventi agevolativi.</p>
Lazio	<p>L.R. 16 giugno 1980, n. 59, “Norme sugli Asili Nido”. (titolo V “Norme per l’apertura e il funzionamento degli asili nido privati” artt. 26-33).</p> <p>L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.</p> <p>Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2, Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Liguria	<p>L.R. 9 aprile 2009, n. 6, Promozione delle politiche per i minori e i giovani.</p> <p>D.G.R. del 12 maggio 2009, n. 588, Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6.</p>
Lombardia	<p>L.R. 7 gennaio 1986, n. 1, Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia. (titolo VII "Autorizzazioni, convenzioni, deleghe in materia di vigilanza", artt.50-56).</p> <p>D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588, Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.</p> <p>D.G.R. 16 febbraio 2005, n. 20943, Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.</p> <p>Circ.reg. 18 ottobre 2005, n. 45, Attuazione della DGR 20588 dell' 11.02.05. Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni.</p> <p>Circ.reg. 14 giugno 2007, n. 18, Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della Delib.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili».</p>
Marche	<p>L.R. 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.</p> <p>Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13, Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.</p> <p>Regolamento regionale 28 luglio 2008, n. 1, Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 - Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n.9 .</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Molise	<p>D.G.R. 17 ottobre 2003, n. 1262, “Individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei micro-nidi”.</p> <p>D.C.R. 12 novembre 2004, n. 251, “Piano sociale Regionale Triennale 2004/2006. Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori”.</p> <p>Delibera 6 marzo 2006, n. 203, Delib.C.R. 12 novembre 2004, n. 251 - "Piano Sociale Regionale Triennale 2004/2006" - Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori – Provvedimenti.</p> <p>D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1276, Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. (sostituisce la parte II “Tipologie delle strutture e dei servizi Area prima infanzia” della Direttiva 203/2006).</p>
Piemonte	<p>L.R. 15 gennaio 1973, n. 3, Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.</p> <p>Linee guida per la progettazione di un asilo nido (Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 80/06/1975 e 77-3869 del 07/07/1976).</p> <p>D.G.R. 20 novembre 2000, n. 19-1361, Centro di custodia oraria - Baby parking - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.</p> <p>D.G.R. 26 maggio 2003, n. 28-9454, L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.</p> <p>D.G.R. 8 marzo 2004, n. 20-11930, Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) “Standard minimi dei micro-nidi” alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 “L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali”</p> <p>L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. (artt.26, 27, 28, 29, 30 e 54)</p> <p>D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 48-14482, Nido in famiglia - Individuazione dei requisiti minimi del servizio.</p> <p>D.G.R. 2 maggio 2006, n. 13-2738, Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali.</p> <p>D.G.R. 20 giugno 2008, n. 2-9002, Sezione primavera – Approvazione direttive relative agli standard minimi del servizio.</p> <p>D.G.R. 16 settembre 2009, n. 25-12129, Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.</p>
Prov. Aut. Bolzano	<p>L.P. 8 novembre 1974, n. 26, Asili Nido.</p> <p>D.P.G.P. 28 maggio 1976, n. 32, Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, Asili nido.</p> <p>L.P. 9 aprile 1996, n. 81, Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia. (art. 1bis, comma 4).</p> <p>Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia.</p> <p>D.G.P. 13 maggio 2008, n. 1598, Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia - ai sensi del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 recante “Microstrutture per la prima infanzia”.</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Prov. Aut. Trento	<p>L.P. 12 marzo 2002, n. 4, Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>D.G.P. 1 agosto 2003, n. 1891, Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia come successivamente modificata con le deliberazioni n. 2713 del 17 ottobre 2003, n. 424 del 27 febbraio 2004 e n. 1856 del 6 agosto 2004.</p> <p>Delibera 28 luglio 2006, n. 1550, LP 12 marzo 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 di data 1° agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 2086 di data 30 settembre 2005, concernente l'«Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»</p> <p>L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, Modificazioni della Legge Provinciale del 12 marzo 2002, n. 4 - Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>Delibera 29 agosto 2008, n. 2204, Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 di data 1° agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 1550 di data 28 luglio 2006, concernente «Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia».</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Puglia	<p>L.R.10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne degli uomini di Puglia.</p> <p>Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia</p> <p>Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4. 07 agosto 2008, n. 19 “Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4”</p>
Sardegna	<p>L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali.</p> <p>Regolamento regionale 10 luglio 2008, n. 3, Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.</p> <p>D.G.R. 14 novembre 2008, n. 62/24, Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva. (All. alla D.G.R. del 14 novembre 2008, n. 62/24 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva”)</p>
Sicilia	
Toscana	<p>L.R. 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.</p> <p>Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p>
Umbria	<p>L.R. 22 dicembre 2005, n. 30, Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>Regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13, “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>Delibera 25 giugno 2007, n. 1066, Registro regionale dei soggetti e servizi socio educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento (art. 12, comma 5, L. R 30/2005). Istituzione e modalità.</p>

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Valle d'Aosta	<p>L.R. 19 maggio 2006, n. 11, Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p> <p>D.G.R. 7 agosto 2009, n. 2191, Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. n. 5/2000 e successive modificazioni. Revoca della DGR 2103/2004. (e Allegati "Modalità e termini del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale n. 5/2000 e successive modificazioni).</p> <p>D.G.R. 25 settembre 2009, n. 2630, Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 19 maggio 2006 n. 11, dei criteri per la definizione da parte degli Enti Locali della compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido.</p>
Veneto	<p>L.R. 16 agosto 2002, n. 22, Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.</p> <p>D.G.R. 16 gennaio 2007, n. 84, Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali".</p> <p>D.G.R. 3 luglio 2007, n. 2067, Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (lr n. 22/2002).</p> <p>D.G.R. 17 marzo 2009, n. 674, Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Commissione tecnico-consultiva – ambito socio sanitario e sociale: modifiche e integrazioni alla dgr n. 84 del 16-01-2007 – settore servizi alla prima infanzia L.R. n. 22/02.</p>

SCHEDE COMPARATIVE CRITERI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Di seguito vengono proposte due schede comparative sui criteri di autorizzazione al funzionamento (scheda 1) e di accreditamento (scheda 2) dei servizi. Per la loro realizzazione sono state identificate alcune macro aree cui sono stati ricondotti gli elementi descrittivi riferiti ai requisiti strutturali e organizzativi individuati nelle normative regionali.

Sul Piano verticale a sinistra, sono riportate le macro aree riconducibili ai requisiti strutturali e organizzativi, mentre sul piano orizzontale sono indicate le Regioni. Ogni elemento di descrizione, riferito ai requisiti presenti nelle norme, è stato ricondotto a una macro area e, se presente in norma, indicato nelle schede con la segnatura **Aut.** (per l'autorizzazione al funzionamento) e **Acc.** (per l'accreditamento).

SCHEDA 1. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

REQUISITI	Abruzzo	Basilicata ⁵⁴	Calabria ⁵⁵	Campania	Emilia – Rom.	F.V. Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia ⁵⁶	Toscana	P.A. Bolzano	P.A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
LOCALIZZAZIONE																						
Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio	Aut.	Aut.	Aut.		Aut.	Aut.		Aut.	Aut.		Aut.	Aut.	Aut.	Aut.		Aut.			Aut.	Aut.		
STRUTTURALI																						
Caratteristiche spazi esterni																						
La superficie dell'area (superficie fondiaria) garantisce un minimo di mq. per posto bambino, di cui almeno mq. per lo spazio esterno	Aut.	Aut.	Aut.		Aut.	Aut.						Aut.		Aut.		Aut.			Aut.			

⁵⁴ La Regione Basilicata, con D.C.R. 1280/1999 – tuttora in vigore – ha approvato il Piano regionale socio-assistenziale in cui vengono offerte indicazioni rispetto alle procedure da adottare per concedere l'autorizzazione al funzionamento anche ai servizi educativi per la prima infanzia. Tale procedura, pur prevista, non è stata applicata.

⁵⁵ La Calabria non possiede, al momento, una norma che disciplina il processo autorizzatorio

⁵⁶ Per la Regione Sicilia non sussistono norme che regolano esplicitamente le procedure di autorizzazione/accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia. Esistono soltanto riferimenti rintracciabili nella Legge regionale del 1979 e in alcune norme riconducibili all'area socio-assistenziale. Al momento i privati che desiderino aprire un nido d'infanzia devono iscriversi all'albo comunale e fare una semplice domanda di inizio attività presso il S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive). Si ricorda, infine, che le norme citate non fanno alcun riferimento ai servizi integrativi.

SCHEDA 2. ACCREDITAMENTO

REQUISITI	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia - Rom.	F.V. Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano ⁵⁷	P.A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
STRUTTURALI																					
Caratteristiche spazi esterni																					
Presenza di uno spazio esterno attrezzato, proporzionale in mq. a quello interno, recintato e di uso esclusivo dei bambini																	Acc.				
Piano di evacuazione della struttura																	Acc.				
Caratteristiche spazi interni																					
Definizione degli spazi destinati ai bambini e di quelli a disposizione degli adulti																	Acc.				
Mq bambino																	Acc.				
Le strutture, gli impianti, gli arredi ed i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori																Acc.					
ORGANIZZATIVI																					
Carta dei Servizi o Regolamento del servizio						Acc.				Acc.							Acc.				Acc.

⁵⁷ Si ricorda che la Prov. Aut. di Bolzano, con la norma di accreditamento, disciplina solo la “microstruttura per la prima infanzia”

REQUISITI	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia - Rom.	F.V. Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano ⁵⁷	P.A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Presenza di un documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie									Acc.								Acc.				
Formazione/Aggiornamento educatori e operatori					Acc.			Acc	Acc.	Acc.	Acc.		Acc.	Acc.			Acc.				
Documento che attesti la libertà di accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica									Acc.												
Accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate														Acc.							
Presenza sul servizio di un registro con i nominativi dei bambini presenti																	Acc.				